



Marzo 1998 Quaderni
del Centro Nazionale
di Documentazione
ed Analisi sull'Infanzia
e l'Adolescenza

PIANETA INFANZIA

Questioni e documenti

Istituto degli Innocenti
di Firenze

1
uno

**Dossier monografico:
VIOLENZE SESSUALI
SULLE BAMBINE E SUI BAMBINI**

**Centro Nazionale
di Documentazione e Analisi
sull'Infanzia e l'Adolescenza**
Istituto degli Innocenti
Piazza della SS. Annunziata, 12
50122 Firenze
Tel. 055/2491743
Fax 055/2491744
Email: cndm@minori.it
<http://www.minori.it>

Direttore scientifico:
Alfredo Carlo Moro

Comitato di redazione:
Valerio Belotti
Antonella Schena

hanno collaborato a questo numero:
Giovanni Amodio, Melita Cavallo,
Adriana Demuro, Paola di Blasio,
Paola Facchin, Piero Forno,
Claudio Foti, Marianna Giordano,
Maria Maffi, Stefano Marinucci,
Francesco Montecchi,
Joseph Moyerson,
Maria Teresa Pedrocco Biancardi,
Cristina Roccia, Laura Terragni,
Tiziana Terribile, Silvia Vegetti Finzi

Gruppo di lavoro:
Maria Bortolotto, Mara Cardona,
Ermenegildo Ciccotti,
Liuba Ghidotti, Enrico Moretti,
Alessandra Poli, Riccardo Poli,
Stefano Ricci, Milena Rosso,
Cristina Ruiz, Paola Sanchez-Moreno,
Paola Senesi, Paola Vezzosi,
Roberto Volpi

Progetto grafico:
Rauch Design, Firenze

Realizzazione grafica:
Elena Secci

SOMMARIO

7	EDITORIALE
9	DOSSIER MONOGRAFICO: VIOLENZE SESSUALI SULLE BAMBINE E SUI BAMBINI
9	CONTRIBUTI
11	- La violenza sessuale (<i>Melita Cavallo</i>)
24	- L'incesto e le conseguenze sull'infanzia (<i>Silvia Vegetti Finzi</i>)
36	- La pedofilia fra immaginario sociale e realtà di sofferenza (<i>Claudio Foti, Cristina Roccia</i>)
60	- I percorsi di uscita dal trauma psichico dei bambini abusati (<i>Stefano Marinucci</i>)
73	- Le diagnosi di maltrattamento (<i>Paola Facchin</i>)
84	- La violenza sulle bambine e sui bambini in Italia dall'analisi delle fonti giudi- ziarie (<i>Laura Terragni</i>)
100	- Violenza sessuale sui minori e ruolo del giudice penale: bilanci e prospettive (<i>Piero Forno</i>)
115	Riferimenti bibliografici
123	DOCUMENTAZIONE
125	Dati statistici
125	- Premessa
127	- Indice delle tavole
140	Scheda sperimentale per la rilevazione degli abusi sessuali
143	Legislazione vigente
143	- Scheda di sintesi della legislazione italiana in materia di sfruttamento sessua- le dei minori
151	- Scheda di comparazione legislativa di diritto straniero
163	Attività parlamentare
163	- Testo unico del Disegno di legge: "Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù", approvato dalla Ca- mera dei deputati il 3 luglio 1997
167	- Relazione al Disegno di legge: "Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù"
188	- Sintesi del dibattito parlamentare in aula sulla pedofilia (novembre 1997 - marzo 1998)

- 197 Documenti delle istituzioni europee ed internazionali (1995-1997)**
- 197 - Unione Europea - *Elenco delle Raccomandazioni e delle Risoluzioni*
- 197 - Consiglio d'Europa - *Elenco delle Risoluzioni*
- 198 - Assemblea Generale delle Nazioni Unite - *Elenco dei Rapporti*
- 198 - Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani - *Elenco dei Rapporti e delle Risoluzioni*
- 199 - Parlamento Europeo: Risoluzione del 6 novembre 1997 *sull'abuso e lo sfruttamento dei bambini*
- 206 - Commissione dell'Unione Europea: Comunicazione del 27 novembre 1996 *sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia*
- 221 - Consiglio dell'Unione Europea: Azione comune del 24 febbraio 1997 *per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini*
- 225 - Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali, Stoccolma, agosto 1996 - *Documento di sintesi*
- 235 Documenti di organismi civili ed ecclesiali**
- 235 - Coordinamento Nazionale dei Centri e dei Servizi di Prevenzione e trattamento dell'abuso in danno ai minori: *Dichiarazione di consenso sulle procedure nei casi di abuso sessuale*, Roma, marzo 1998
- 239 - Vescovi statunitensi sulla pedofilia: *Camminare nella luce*
- 247 - Presidenza diocesana dell'Azione Cattolica di Milano: *La piaga della pedofilia*
- 250 - Comune di Genova, Terre des hommes Italia: Convegno *Il bambino e la violenza sessuale*, dicembre 1996
- 255 - Terre des hommes Italia: *L'Appello di Losanna*, novembre 1997
- 265 - Tribunale permanente dei popoli: Sentenza *"La violazione dei diritti fondamentali dell'infanzia e dei minori"*, Napoli, aprile 1995
- 271 - Attività dell'ECPAT
- 275 Atti e protocolli**
- 275 - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Istituzione della Commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori
- 277 - Un'intesa tra uffici giudiziari di Torino per i casi di abuso sessuale ai danni di minori
- 283 Rassegne**
- 283 Rassegna di giurisprudenza (1995-1997)
- 290 Rassegna bibliografica (1992-1997)

299 Esperienze dei servizi territoriali

- 299 - Napoli: *Progetto di rete per la prevenzione e il trattamento del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia*
- 303 - Marghera, Venezia: *Il Centro per la prevenzione, lo studio e la presa in carico delle situazioni di abuso sessuale sui minori*
- 306 - Milano: *Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare (C.B.M.)*
- 310 - Cagliari: *Numero Blu - Ricerca di un modello terapeutico di intervento nei casi maltrattamento ad un minore*
- 313 - Roma: *Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS- Servizio di Psichiatria e Psicoterapia*
- 318 - Sasso Marconi: *Progetto di Comunità Casa Montebello*

327 Indirizzi dei Centri associati al Coordinamento Nazionale dei Centri e dei Servizi di Prevenzione e trattamento dell'abuso in danno ai minori

331 Siti Internet

- Maltrattamento dei minori (*Child abuse*)

333 Attività del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza

Alfredo Carlo Moro

*Presidente
del Centro Nazionale
di Documentazione
ed Analisi sull'Infanzia
e l'Adolescenza*

Il Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza - promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali ed oggi istituito con legge dello Stato - ha raccolto, nei suoi due anni di attività, un'imponente documentazione sulla condizione dei bambini e delle bambine in Italia ed è impegnato, su questo versante, in una continua attività di riflessione ed analisi.

Il Centro ha redatto negli anni 1996 e 1997 due Rapporti sulla condizione dei minori in Italia: il primo "Diritto di crescere e disagio"; il secondo "Un volto o una maschera? I percorsi di costruzione dell'identità". Ha inoltre elaborato ed edito un "Manuale" di orientamento alla progettazione degli interventi previsti nella legge n. 285/97 dal titolo "Infanzia e Adolescenza: diritti ed opportunità".

Si è comunque ritenuto opportuno non limitare l'approfondimento dei problemi riguardanti questa fascia di età soltanto alla produzione dei Rapporti, ma offrire un nuovo strumento di studio. Per questo motivo ci sembra utile porre all'attenzione degli Enti locali e degli operatori del settore, nell'ambito dell'attuazione della legge n. 285, una pubblicazione periodica - i "Quaderni" - che metta a disposizione di un più ampio pubblico tutto ciò che, a vari livelli, viene oggi compiuto in favore dell'infanzia e l'adolescenza e che fornisca contributi di conoscenza e di approfondimento o su problemi nuovi che insorgono nella nostra comunità o su problemi vecchi che esplodono con maggiore intensità ed esigono perciò interventi urgenti.

Ci sembra opportuno e doveroso fornire - alle istituzioni centrali e periferiche che svolgono attività di grande rilievo in merito, agli operatori sociali, scolastici, giudiziari, del privato sociale che si impegnano in questo settore, agli organismi del volontariato che operano per la tutela, il recupero e la promozione della personalità in formazione, alla stampa e all'opinione pubblica in genere, che spesso non conoscono la realtà della condizione minorile ed enfatizza in modo emozionale dati non sufficientemente sicuri - un'esauriva informazione sulle iniziative che si prendono a livello legislativo o amministrativo, sulle sperimentazioni che si realizzano, sulle ricerche che si effettuano, sugli approfondimenti attuati in relazione ai problemi del mondo minorile.

I Quaderni del Centro nazionale svilupperanno, alternandosi, approfondimenti monotematici e rassegne documentarie di ciò che si va compiendo nel nostro Paese, e non solo in esso, a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Un Quaderno affronterà così temi di particolare rilevanza che vanno emergendo, con un dossier monotematico in cui, accanto ad alcuni interventi di approfondimento teorico, si raccoglierà tutta la documentazione - bibliografica, statistica, legislativa, giurisprudenziale, dottrina, di esperienze effettuate, di ricerche, di servizi pubblici predisposti - relativa al problema trattato.

In questo numero del Quaderno affrontiamo il tema di particolare attualità legato alla violenza sessuale nei confronti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Nei prossimi numeri affronteremo il tema delle separazioni coniugali e della loro incidenza sui figli, il tema dei cittadini in età evolutiva che, vivendo nel Sud del Paese, trovano minori occasioni per una crescita armonica e il tema del lavoro minorile.

Un successivo Quaderno sarà dedicato alla documentazione. È prevista una serie di rubriche fisse sui seguenti argomenti:

- l'attività legislativa: le leggi nazionali e regionali approvate; i progetti e i disegni di legge proposti;
- l'attività parlamentare: il lavoro delle Commissioni parlamentari, le interrogazioni e le interpellanze parlamentari sui temi che interessano i minori;
- l'attività amministrativa a livello nazionale: i decreti ministeriali, le circolari dei vari ministeri, le linee guida su determinati problemi espresse dagli organi dell'amministrazione centrale;
- l'attività dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa: le risoluzioni, le raccomandazioni, le iniziative, le indagini;
- l'attività dei vari organismi internazionali: dell'Onu, dell'Unicef, dell'Unesco, dell'Organizzazione mondiale della Sanità e dell'Organizzazione mondiale del lavoro;
- la giurisprudenza: le norme vigenti alla luce della concretezza dell'interpretazione giurisprudenziale degli organi della giustizia costituzionale, ordinaria e amministrativa;
- la rassegna bibliografica: le segnalazioni di libri, di saggi e di articoli delle riviste scientifiche specializzate in questo settore;
- le esperienze nuove e significative realizzate sia dagli Enti locali che dal privato sociale;
- i servizi in alcune realtà locali (descrizione e analisi);
- le ricerche e gli incontri seminari o congressuali in materia minorile;
- l'attività dell'associazionismo;
- l'attività del Centro Nazionale.

È previsto anche un numero dei Quaderni dedicato ad un compendio di tutte le statistiche relative ai minori di età ed un altro dedicato alla raccolta di tutte le leggi regionali relative all'infanzia.

Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere utile - sul piano delle conoscenze e sul piano dell'approfondimento dei problemi - per contribuire ad impostare e realizzare, a livello nazionale e locale, una politica sempre più incisiva a favore dei cittadini di età minore e concrete iniziative per la piena attuazione dei loro diritti e la promozione della loro personalità.

Dossier
monografico

VIOLENZE SESSUALI SULLE BAMBINE E SUI BAMBINI

CONTRIBUTI

1
uno

(Melita Cavallo*)

1. Le cause sociali; 2. Le cause culturali; 3. I nuovi strumenti educativi;
4. I luoghi dell'abuso.

1. Le cause sociali

Qualsiasi analisi del fenomeno della violenza sessuale sui bambini non può che partire dal tentativo di dare una risposta alla domanda che oggi, più di ogni altra, tutti, anche gli operatori, si pongono: il fenomeno è maggiormente visibile rispetto al passato, o è effettivamente in aumento, o magari si tratta di una pura sovraesposizione massmediologica?

Non c'è dubbio che una società come la nostra, per le grandi capacità di interscambi informativi, aumenta enormemente la visibilità su qualsiasi fatto di cronaca e fenomeno sociale; sembra tuttavia incontrovertibile che il triste fenomeno dell'abuso sessuale sui minori sia oggi in aumento rispetto al passato. È perciò necessario interrogarsi sulle trasformazioni che hanno interessato la società negli ultimi decenni, con particolare attenzione ai nuovi strumenti educativi.

La famiglia, dà luogo (almeno apparentemente) di affettività e di armonia che il diritto si limitava a lambire come il mare un'isola felice, per disciplinare soprattutto i rapporti patrimoniali e successori tra i suoi componenti, è divenuta oggi un arcipelago conflittuale, nel quale lo Stato, laddove non siano attivabili altre risorse, entra a disciplinare i rapporti tra i diversi componenti, riconoscendo ad ognuno di loro propri diritti e dignità mediante l'introduzione o l'affinamento di istituti quali l'adozione, la separazione, il divorzio, l'aborto. La sua evoluzione negli ultimi vent'anni presenta precise connotazioni:

- la famiglia allargata, solida e solidale di un tempo, è oggi sempre più spesso *mononucleare*, caratterizzata cioè da un solo genitore e, il più delle volte, da un solo figlio;
- è altrettanto spesso *ricomposta*, cioè reduce da convivenze progressive, con figli da ognuna di esse;
- è sempre più *socialmente isolata* e lontana dai pochi riferimenti familiari, a causa delle difficoltà derivanti dalla qualità della vita e dall'accresciuto egoismo sociale, risposta pseudo-difensiva ad una società sempre più violenta a tutti i livelli;

* Giudice minorile presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.

· è fortemente *delegante* rispetto ai compiti educativi, perché condizionata o dal carrierismo sfrenato di uno o di entrambi i genitori, proiettati nei giochi di potere, o dai problemi di sopravvivenza quotidiana. Nel primo caso i genitori delegano alle agenzie esterne di socializzazione (scuole di lingue, associazioni sportive e ricreative, la televisione), nel secondo alla strada, e naturalmente alla televisione.

Queste trasformazioni subite dalla famiglia, per i grandi mutamenti sociali iniziati negli anni '50, hanno prodotto la scomparsa da quasi tutte le case, o meglio l'espulsione e la relegazione in altri luoghi, di quelle figure del circuito familiare allargato, quali nonni, zii e cugini, parenti collaborativi insomma, che spesso assolvevano ad una funzione 'cuscinetto'; non a caso sono oggi fiorite nuove professionalità, come il terapeuta familiare e il consulente familiare, ed altre ancora si affacciano, come il mediatore familiare e il consulente esistenziale.

Il venir meno delle capacità di autodifesa familiare ha reso le pareti domestiche più penetrabili; dentro di esse dunque si può guardare meglio. A questo indebolimento della struttura familiare ha corrisposto il rafforzamento del sostegno pubblico alla famiglia, via via crescente fino ad assumere, secondo alcuni, le caratteristiche di una vera e propria forma di controllo sociale; tuttavia esso è idoneo, se gestito con professionalità, a individuare eventuali disfunzioni, patologie e violenze. La famiglia, dunque, "si lascia penetrare"; e il detto "i panni sporchi si lavano in casa" ha perso di attualità, perché la famiglia non è più tanto in grado (e fortunatamente!) di seppellire segreti.

Ma se da una parte è più difficile tenere nascosta una eventuale violenza fisica o sessuale esistente in famiglia, è d'altra parte più facile che un soggetto tendente all'abuso, presente in famiglia o vicino ad essa, riesca ad attuare la sua condotta violenta, proprio perché non sono più presenti quelle 'barriere umane', quelle figure cuscinetto che spesso, in passato, si interponevano tra l'adulto e il bambino per sottrarlo all'abuso, o per evitare che si ripetesse, o che... si venisse a sapere.

La più grande trasformazione è stata vissuta dalla donna, la quale è divenuta un nuovo soggetto sociale, con capacità di negoziazione con l'uomo: il marito, il partner, il datore di lavoro. La riforma del diritto di famiglia attuata nel 1975 le riconosce l'esercizio congiunto della potestà sui figli e il diritto successorio sui beni del marito; è ormai divenuta competitiva con l'uomo in qualsiasi ruolo, e non sempre l'uomo sa reggere il confronto; la donna tollerante, remissiva, soccombente, rassegnata, l'angelo del focolare, insomma, ha lasciato il posto ad una donna sicura, forte, volitiva, grintosa, che spesso pone il focolare all'ultimo posto. Ed allora l'adulto incompiuto, che nel rapporto ha bisogno assoluto di un oggetto, di una preda, si sente inadeguato nel confronto e può essere portato a spostare la propria libidine su di un'altra persona, che sia a por-

tata di mano, accogliente e fiduciosa, e con la quale si possa relazionare con facilità, senza neanche parlare: basta un dito sulla bocca per chiedere ed ottenere il segreto e la complicità, quella complicità che è tipica di un gioco, di un gioco che il bambino non sa essere perverso, perché si affida, bisognoso com'è, oggi più di ieri, di attenzione e di affetto. Spesso, dunque, la sessualità agita tra un adulto e un bambino rappresenta l'incontro di due fragilità.

È vero anche che la donna, avendo conquistato l'indipendenza economica, riesce più facilmente a sottrarsi alla complicità con il marito o il compagno, riesce a trovare la forza di denunciarlo, non più essa stessa vittima di un pregiudizio economico, oltre che sociale, al quale la denuncia l'avrebbe in passato esposta.

Ricordo molte donne che tentavano di giustificare il loro silenzio rivelandomi lo squallore di una vita misera e disadorna di affettività: madri di più figli ai quali sarebbe venuto meno il pane quotidiano in caso di arresto del padre, per cui avevano dovuto scegliere di non vedere; ed intanto avevano cercato di sottrarre la figlia alle voglie del padre mandandola altrove: dalla nonna, dalla zia, dalla madrina di battesimo.

L'ingresso della donna nel mondo del lavoro e la corrispondente indipendenza economica ha ottenuto, dunque, anche questo risultato: la riduzione della complicità a favore della segnalazione.

Un esempio forte di come e quanto un fenomeno sociale possa influire sulle dinamiche familiari è oggi la disoccupazione: il maltrattamento fisico sui minori è in aumento anche a causa della perdita del lavoro da parte del capo famiglia, che, frustrato nella sua identità di ruolo perché non più in grado di far fronte alle necessità familiari, sostenute quasi esclusivamente dal lavoro della donna, caricato talvolta in via sostitutiva anche di problemi squisitamente domestici, o cade in depressione e spesso nella dipendenza dall'alcol, o esplose violentemente maltrattando moglie e figli.

2. Le cause culturali

La rivoluzione culturale riguarda anche il bambino, finalmente riconosciuto, almeno sulla carta, *titolare di diritti*. Infatti, tra l'altro, sia la legislazione internazionale che quella nazionale lo ritiene capace di essere sentito nelle cause che lo riguardano, di testimoniare anche in tenera età, di esprimere la sua volontà in ordine all'inserimento nella famiglia affidataria e adottiva; parallelamente lo sviluppo della psicologia clinica e dell'età evolutiva aumentano la capacità di leggere il suo vissuto e la sua esperienza. Così il pubblico ministero, mentre venti anni fa aveva non trascurabili difficoltà, tecniche oltre che culturali, a sostenere un'accusa su ciò che riferiva una bambina di soli 4 anni, oggi sa bene come far sentire un bambino, grazie alle nuove tecniche di ascolto sempre più affinate e sicure, che potranno fondatamente escludere trattarsi di

sogni, di incubi, di fantasie erotiche e offriranno elementi essenziali e solidi per l'accusa.

C'è anche un'altra rivoluzione culturale, che lentamente ha mosso i suoi primi passi per poi diventare una vera e propria battaglia sociale: è la *rivoluzione sessuale*, che mira ad abbattere i tabù legati al sesso, a reclamare da una parte il diritto alla sessualità, e dall'altra a leggere in un'ottica nuova le condotte abusanti ad esso connesse. La violenza sessuale non può ritenersi un *delitto contro la morale*, ma deve essere riconosciuta come un *delitto contro la persona*, che nelle ipotesi più gravi va perseguito di ufficio; la vittima va sostenuta ed aiutata nel momento dell'ascolto, e non può essere sottoposta ad interrogatori martellanti, come fosse responsabile della condotta delittuosa. Nascono così molteplici movimenti culturali, e vere e proprie lotte parlamentari vengono intraprese e combattute per una legge più giusta, per registrare da una parte il cambiamento di mentalità già avvenuto in molti strati sociali, e per orientare dall'altra (la legge ha un forte valore simbolico), nel senso di modificare l'atteggiamento mentale ancora presente persino tra gli operatori sociali e giudiziari, che vedeva la vittima, anche se si trattava di una bambina, come una sorta di maga Circe che con le sue seduzioni aveva irretito il povero autore della violenza.

Sono testimone oculare di decine e decine di denunce inoltrate negli anni '70/'80 alla Procura della Repubblica ed archiviate per infondatezza della notizia di reato, o tutt'al più di processi conclusi con un'assoluzione per insufficienza di prove (all'epoca esisteva questa formula assolutoria), perché la vittima, dopo estenuanti interrogatori, resi anche dieci volte nel corso di quattro/otto anni, sfiduciata, spesso sottoposta a ritorsioni da parte dei familiari, o magari fidanzata e desiderosa di chiudere una triste e squallida vicenda, finiva con il ritrattare ogni accusa, pur di essere lasciata finalmente in pace. Di conseguenza la sfiducia nella macchina giudiziaria, sia per i suoi tempi lunghi, sia per la sua macroscopica indifferenza a tutti i problemi psicologici della vittima (minorenne o maggiorenne che fosse), induceva persino gli operatori a non denunciare le eventuali situazioni di abuso di cui per il loro ruolo fossero venuti a conoscenza. La macchina giudiziaria veniva cioè vissuta come stritolante e distruttiva, e i giudici venivano vissuti come persecutori della vittima più ancora che dell'imputato.

Ho sempre vivo nella mente il ricordo di una bambina di 9 anni, minuta, pallida, fragile nella persona e nel volto, con gli occhi di un leproso braccato, fatta salire su di una seggiola perché i giudici del tribunale potessero vederla bene in volto mentre rispondeva alle domande del pubblico ministero. Di sicuro quell'interrogatorio fu più traumatico della violenza stessa: domande su domande si abbattevano su di lei, che guardava ora il pubblico ministero ora i giudici; io cercavo di sorriderele, ma mi rendevo conto che, nonostante mi guardasse, non poteva vedere nulla, perché i suoi occhi si riempivano sempre più di lacrime, terrorizzata com'era dal fuoco di domande e dalla paura di cosa le sarebbe mai successo. Scoppiò a piangere convulsamente e non disse una parola. Il

giovane imputato (al momento del dibattimento aveva ormai 23 anni, ma aveva compiuto la violenza a 17 anni) fu assolto; eppure c'era un referto medico, ma fu ritenuto compatibile con un presunto incidente domestico, cioè una caduta dalle scale! È chiaro che in questo caso il fatto che l'imputato fosse un minorene poneva implicazioni particolari, e la risposta processuale poteva anche non essere una condanna; ma avrebbe comunque dovuto esserci il riconoscimento del fatto reato, della sofferenza della vittima.


L'immagine di quella bambina mi accompagna ancora dopo tanti anni, e vi ritorno con la mente ogni qualvolta mi devo battere perché un bambino abusato sia adeguatamente protetto.

Gli anni '90 segnano il cambiamento anche in questo approccio al fenomeno dell'abuso. La nuova legge sulla violenza sessuale, intorno alla quale si è discusso per anni, finalmente vede la luce nel 1996; essa riconosce gli abusi sessuali come delitto contro la persona, e non più contro la morale; introduce l'ascolto protetto della vittima, alla quale viene garantito un sostegno psicologico; assicura insomma un processo più celere e rispettoso anche dell'emotività, che in questo tipo di storie è estremamente forte. Inoltre l'abrogazione della norma che prevedeva la figura del minorene corrotto, ai fini di escludere la punibilità per il reato di corruzione di minorenni, sancisce emblematicamente, a mio parere, la fine di quell'oscurantismo normativo che ha segnato in materia la nostra storia giudiziaria.

È allora evidente che, se il processo non distrugge, ma serenamente e in tempi brevi cerca la verità; se la macchina giudiziaria non stritola, la conquistata fiducia nella giustizia porta ad una apertura verso la segnalazione. A questa apertura, che favorisce ovviamente l'emergere del fenomeno, ha contribuito non poco il nascere ed il moltiplicarsi dei telefoni di vario colore, dall'Azzurro di Bologna al Blu di Cagliari, i quali hanno creato un canale di accesso molto semplice e facile alla segnalazione; conseguentemente, hanno reso possibile una verifica da parte dei servizi sociali, o direttamente da parte della magistratura, su un numero di casi sempre più grande.

3. I nuovi strumenti educativi

In relazione alla questione di eventuali nuovi strumenti educativi che possono aver influito sul fenomeno, non può non riconoscersi che la televisione, da fonte d'informazione, è oggi divenuta una vera e propria fonte di formazione, ponendosi ormai come agenzia di trasmissione culturale. Ma quali modelli diffonde quotidianamente questo ospite fisso delle nostre case? Quali messaggi pervengono ai giovani e agli adulti rimasti bambini, quegli adulti fragili che non hanno mai tagliato il cordone ombelicale, e che sono perciò facilmente orientabili? Messaggi fatti di sesso e di violenza spesso invadono le case nelle ore notturne e non, raggiungendo anche personalità incompiute non in grado di



elaborare quel messaggio, e che ne restano schiavi, accumulando una sorta di carica che può esplodere non appena si verifichi una condizione predisponente. Non a caso nelle perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei presunti abusanti vengono sequestrate cassette e stampa pornografiche, spesso aventi come protagonisti-vittime i bambini.

È anche piuttosto diffusa l'opinione che sia il risalto dato dai mezzi di comunicazione di massa a rendere allarmante oggi un fenomeno rimasto nel silenzio ieri. Occorre tuttavia osservare che i mass-media, se da una parte fanno da cassa di risonanza, dall'altra senza dubbio sensibilizzano e fanno lievitare la cultura della segnalazione; pertanto, quanto più la cronaca parlerà di casi di abuso, tanti più ne verranno segnalati, perché viene sfumato il senso di vergogna della vittima, che, leggendo di situazioni analoghe accadute in danno di altri, viene indotta a rompere il silenzio e la catena dei soprusi. D'altra parte, va però tenuto in conto che la descrizione di situazioni di abuso e delle relative modalità possono anche indurre in personalità disturbate nella sfera sessuale atteggiamenti e condotte imitative: sembrano, infatti, in leggero aumento le denunce di atti sessuali in danno di minori commessi in luoghi pubblici, giardini, parchi-gioco, zone antistanti le scuole o i circoli ricreativi; e si ripetono le stesse modalità, quasi secondo un rituale.

Due giovani affiancano la ragazzina e la prendono sottobraccio; l'altro, o gli altri due, restano dietro e le puntano un coltello nella schiena, ingiungendole di non fiatare, così che il gruppetto passa inosservato ai passanti. Girato l'angolo, i quattro aggrediscono in gruppo la vittima; e spesso con un coltello le segnano, non in profondità, le braccia o le vene dei polsi, solo per spaventarla e diminuirne le difese, e potere poi indisturbati agire la violenza. Spesso questi giovani sono sotto l'effetto di droghe sintetiche.

Possiamo dire che, per aiutare la gente a prendere coscienza del fenomeno, a riconoscerlo, e quindi a facilitarne la denuncia, bisogna parlarne, ma soprattutto bisogna *saperne parlare*.

Emergono, dunque, fattori di natura sociale e culturale che inducono a ritenere, da una parte, che il fenomeno è sicuramente più scoperto, perché è più facile stanare il lupo, dato che la sua tana è meno sicura e molti cacciatori battono il bosco; d'altra parte, ci sono molti più lupi in cerca di preda, perché non trovano cibo intorno alle tane e cercano dovunque carne da azzannare, naturalmente la più tenera che ci sia, e il più nascostamente possibile, per non lasciare orme o tracce. Intanto tutti gli abitanti del bosco si sono convinti che devono essere più attenti ai messaggi comportamentali dei bambini, e che devono, invece di spaventarli per le insidie e i pericoli del bosco, con il sicuro effetto di creare ansia e insicurezza, attrezzarsi meglio per decodificare quei messaggi rafforzando il rapporto interpersonale, premessa indispensabile di quella fiducia di base che sola può portare alla rivelazione.

L'abuso è un fenomeno che investe trasversalmente tutte le fasce sociali; perciò, sia l'abusante che la vittima possono essere dovunque, in qualsiasi tipo di famiglia, benestante o marginalizzata, acculturata o non, metropolitana o contadina, anche se spesso è più facile leggere l'abuso nella famiglia debole, cioè quella marginalizzata.

Mentre per il passato la vittima era quasi sempre una bambina o un'adolescente, oggi l'età tende spiccatamente ad abbassarsi: riscontriamo infatti abusi sessuali anche su bambine di tre o quattro anni, e negli ultimi tempi la vittima è spesso un maschietto anche piccolissimo.

Il giudice minorile registra pure un abbassamento dell'età dell'abusante, che non più eccezionalmente è un giovane adulto; egli ha frequentemente nel vissuto un'esperienza di abuso, che non ha potuto adeguatamente elaborare perché gli sono mancati i supporti psicologici necessari.

La donna è spesso protagonista di maltrattamenti fisici nei confronti dei figli, più raramente di atti sessuali (per lo più circoscrivibili a pratiche di reciproca masturbazione con la figlia o il figlio sin dalla tenera età). In generale, mentre l'abusante maschio è presente in tutte le fasce sociali, la donna sessualmente o psicologicamente abusante è più presente nelle fasce medio-alte.

I bambini vittime della violenza sono accomunati dalla scarsa attenzione del nucleo familiare e dalla cattiva comunicazione con i suoi componenti; sono bambini assetati di affetto e di relazioni interpersonali, che accettano la complicità ed il segreto proprio come testimonianza di affetto e di fiducia, perché essi non sanno cos'è effettivamente affetto e fiducia, e quindi non sono in grado di distinguere tra una carezza "buona" e una carezza "non buona". Viceversa, nei fenomeni di sfruttamento sessuale di gruppi di bambini, sicuramente essi appartengono alla fascia del degrado culturale ed economico; è, infatti, il bambino che vive una vita misera e senza gratificazioni ad essere attratto da ogni piccola ricompensa, ad essere disposto ad ogni tipo di prestazione per un po' di soldi da spendere nella sala giochi, per sentirsi importante, un po' anche invidiato dagli altri bambini. Così i fatti di Ballarò a Palermo del maggio '96, nei quali furono coinvolti sessanta bambini, sfruttati in pratiche sessuali da adulti di pochi scrupoli dietro compenso di spiccioli e caramelle: i bambini appartenevano tutti all'area dello svantaggio sociale. In casi come questi il bambino è vera e propria merce: per lucrare danaro, si organizza un traffico di bambini a scopo sessuale. Il bambino così *da oggetto diventa merce!*

La famiglia

Dal momento che sia l'abusante che la vittima possono essere dovunque, il luogo dell'abuso è qualsiasi luogo in cui si può trovare un bambino nel corso del suo processo di crescita: la famiglia (luogo privilegiato per eccellenza), la

scuola, il circolo sportivo e ricreativo, la parrocchia, l'istituto e la comunità, l'ospedale, la strada con i suoi giardini ed i suoi vicoli, la campagna con i suoi anfratti ed i suoi casolari.

La famiglia è sicuramente il luogo in cui da sempre si sono consumati gli abusi più gravi e più distruttivi, perché è il luogo dove il bambino per natura si affida, dove non può attivare difese, perché è proprio là che deve assorbire la sua linfa vitale; perciò egli, fiducioso, accetta tutto ciò che gli viene richiesto e gli viene dato come 'buono' e finalizzato al suo 'bene'. L'abuso tra le mura domestiche è quello più drammatico, poiché il bambino non può permettersi di odiare il suo abusante; egli vuole e deve amarlo, e quando l'abuso emergerà sarà annientato dall'idea della punizione e del carcere per suo padre, per suo fratello...

Ricordo una bambina di 12 anni che, raccontando l'abuso subito per anni, diceva: "Mi sembrava proprio un brutto sogno che mio fratello mi facesse tutto quel dolore, e poi mi lasciasse mentre piangevo con la testa sotto il cuscino; e mi convincevo sempre più che doveva essere un sogno. Infatti la mattina, quando ci alzavamo tutti, lui era molto gentile con me; mia madre diceva che lui era di tutti noi il più buono e il più bravo; perciò quando glielo dissi non mi volle credere". Era presente nella bambina il rifiuto di accettare l'idea, che poi ritrovai ripetuto specularmente nell'assistente sociale: "Quando la bambina mi raccontò, pensai che era impossibile; dovevano essere fantasie, il fratello era studente di liceo, ed anche con un discreto profitto; la bambina, invece, a scuola non rendeva per niente; era sempre distratta e svanita".

Una bambina abusata per anni, che passa per la scuola dell'obbligo frequentando per ben otto anni; e nessuno riesce a leggere il perché del suo scarso profitto e della sua mancanza di concentrazione, neppure l'assistente sociale che aveva effettuato visite domiciliari a causa della frequenza scolastica troppo saltuaria e che, ottenuta la rivelazione dell'abuso, ritenne di attivarsi solo molto tempo dopo.

In tutti questi anni di lavoro ho avuto modo di ascoltare centinaia di bambini maltrattati e abusati sessualmente, di seguirli nel tempo durante l'affidamento familiare a parenti o a nuclei etero-familiari o durante il collocamento in una struttura di accoglienza, ed ho potuto constatare che l'abuso in famiglia è molto più traumatico e distruttivo rispetto all'abuso ad opera di altri, anche se parenti, perché non c'è praticamente momento nella giornata in cui l'idea abuso, con quanto vi consegue, abbandoni la vittima: gli sguardi ammonitori o minacciosi, i sorrisi ambigui, i regalini accattivanti, le scellerate menzogne, le mezze parole, il dito sulle labbra per ricordare il patto del silenzio; e poi la ricerca del tempo e del luogo appartato per agire l'abuso, sono nel loro insieme così corrosivi della mente che saranno necessari poi anni per riequilibrare il bambino o l'adolescente, perché l'abuso è cresciuto con lui, è diventata parte integrante della sua persona, e questa enorme ferita del cuore e della mente, anche se si è rimarginata attraverso adeguate terapie, si potrà riaprire e sanguinare di nuovo se si verificano situazioni di frustrazione emotiva insostenibili.

La situazione del bambino è ancora più tragica quando la violenza del padre o del parente trova la complicità, implicita o esplicita, silenziosa o sfacciata, della madre, che vede e finge di non vedere, o che addirittura facilita gli incontri, mascherando l'abuso agli altri componenti della famiglia, o ancor peggio ne ricava un profitto. Tutto questo avviene oggi meno di ieri, perché l'indipendenza economica della donna, come già si è accennato, induce ad atteggiamenti meno collusivi con l'abusante.

L'abuso in famiglia è oggi molto spesso correlato alla separazione e al fenomeno delle convivenze progressive. Si registra infatti nei tribunali per i minorenni un numero crescente di richieste di decadenza dalla potestà da parte del genitore non affidatario in sede di separazione (il padre) nei confronti del genitore affidatario (la madre), il cui compagno è stato denunciato come autore di atti sessuali in danno del figlio, per non essere stata sufficientemente attenta e vigile.

In altri casi, invece, è il genitore affidatario (la madre) ad accusare il coniuge separato (il padre) di atti sessuali sulla figlia, agiti nel tempo riservatogli per la visita.

Il più delle volte queste denunce si rivelano infondate e strumentali, finalizzate a tagliare con ogni mezzo i ponti con l'ex coniuge, per rifarsi una vita punto e accapo, senza interferenze e controlli. Così il bambino viene ancora una volta strumentalizzato dall'adulto, che cerca di leggere un'affettuosità paterina in chiave libidinosa e lo sottopone ad interrogatori quanto mai traumatici e confusivi, costringendolo poi a ripetere particolari del tutto irrilevanti, che tuttavia in un'ottica distorta e perversa si prestano ad assumere una valenza negativa.

La scuola

La scuola, agenzia di socializzazione seconda solo alla famiglia, anche sotto il profilo dell'abuso rappresenta il secondo luogo ove il bambino è esposto al rischio di essere violato nella sua intimità. Naturalmente lo sono soprattutto i bambini della scuola dell'infanzia e delle elementari, molto più fiduciosi ed indifesi, desiderosi di compiacere il maestro e di farsi amare; perciò nel gioco proposto al gruppo vengono accettati i ruoli assegnati, ed ogni bambino vince la sua naturale ritrosia o il suo senso del pudore, guardando l'altro compagno che accetta il gioco.

All'inizio dell'anno scolastico, un lunedì di settembre, sono venuti nel mio ufficio alcuni genitori capeggiati da un medico, tutti padri e madri di alunni di prima elementare di un plesso cittadino, per chiedermi come ottenere l'espulsione dalla scuola di un maestro. Il sabato pomeriggio la figlioletta del medico, tra il triste e l'annoiato, aveva chiesto al suo papà perché lui non facesse mai quei giochi della scuola, quei giochi cari che il maestro Bernardo faceva così bene e che tutti volevano fare per avere il premio. Il padre, incuriosito e desideroso di accontentarla, le aveva prestato subito attenzione,

chiedendole di descrivergli il gioco; e via via che la piccola ne raccontava le sequenze, si sentiva scolorire e confondere: ma cosa andava dicendo sua figlia, quale insidioso, erotico gioco andava descrivendo, quale incubo stava vivendo in quell'uggioso pomeriggio di fine estate? Ripresa la padronanza di sé, aveva immediatamente telefonato ai papà degli altri bambini che, sentiti singolarmente dai propri genitori, avevano tutti riferito allo stesso modo quello strano gioco in cerchio, in cui invece di tenersi per mano ci si teneva per il pisellino, e...

Sul maestro c'erano poche notizie; era giunto quell'anno nella scuola, all'apparenza era gentile e premuroso, attento alle esigenze dei bambini; tutte le mamme ne avevano ricevuto un'ottima impressione, e i bambini erano molto contenti di andare all'asilo.

Ignoro gli esiti giudiziari della vicenda; ma so per certo che la reazione iniziale del direttore didattico alle rimostranze dei genitori fu di non preoccuparsi, perché tanto quel maestro aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento in altra scuola. Questo atteggiamento dell'autorità scolastica rispetto a sospetti di abuso sessuale è molto diffuso: quando ci sono casi dubbi, invece di segnalare agli organi competenti per l'accertamento, ci si limita al trasferimento dell'insegnante in altra scuola, perché il problema passi altrove!

La scuola può essere anche teatro di una violenza sessuale ancora più diffusa e in parte anche visibile, ma non "vista" da operatori disattenti, come testimoniano i fatti di Torre Annunziata del febbraio '97. Si è dovuto infatti, tristemente registrare lo sfruttamento di non pochi bambini in giochi sessuali da parte di adulti estranei alla scuola, che vi si introducevano nelle ore di lezione, si appostavano nei bagni e li attiravano con piccoli regali. Come ha dichiarato un bambino, un insegnante di matematica, avendolo sorpreso mentre usciva dal bagno in compagnia di uno sconosciuto, ed essendo stata da costui minacciata, si limitò a rispondergli: "Non si faccia mai più vedere in questa scuola...". Una reazione davvero troppo povera per un educatore! Alcuni bambini venivano attirati, all'uscita dalla scuola, in un vecchio garage abbandonato sito nei pressi dell'edificio, altri venivano attirati in case private per essere fotografati e coinvolti in giochi sessuali dei più vari.

Paura e ignoranza nei territori degradati spesso si coniugano a tutti i livelli sociali e producono nella comunità danni irreparabili. L'episodio tragico di Silvestro, il bambino di Cicciano, il cui corpo violato è scomparso nel nulla, testimonia ancora una volta come la scuola, con i suoi cancelli aperti, le assenze non registrate, gli operatori disattenti e superficiali da una parte, e la comunità indifferente e pavida, blindata nel suo apparente perbenismo, dall'altra, hanno immolato un bambino, come vittima sacrificale, sull'altare dell'egoismo sociale, indotto soprattutto dalla forte presenza in queste aree della criminalità organizzata.

Gli istituti e le comunità, in quanto luoghi di aggregazione di bambini e di ragazzi, possono a loro volta essere luoghi d'abuso. Di violenze fisiche negli istituti ne ho constatate e denunciate tante, ottenendone in alcuni casi la chiusura; ma non sono infrequenti anche pratiche sessuali in danno dei piccoli ospiti. In generale, esse sono poste in essere da un educatore oppure, molto più spesso, da una persona vicina al responsabile, che utilizza la sua posizione per garantirsi silenzio e impunità. D'altra parte i bambini collocati negli istituti hanno coscienza di essere soli ed indifesi, sono spaventati dalle mille punizioni possibili, non sanno neppure con chi confidarsi; perciò subiscono più passivamente di altri ogni violenza, e questo l'abusante lo sa bene!

Nel maggio del '97 ho ottenuto la chiusura di una comunità nella quale il fratello della responsabile molestava alcuni bambini, naturalmente i più deboli e indifesi, quelli mai visitati dai parenti, quelli che non avevano fratelli più grandi nella stessa struttura.

Né i circoli ricreativi sono esenti dal fenomeno: mi sono trovata, infatti, di fronte ad istruttori di nuoto che molestavano i loro allievi, e in un caso di fronte ad un allenatore che aveva rapporti sessuali continui con un ragazzino della sua squadra addirittura negli spogliatoi.

Ho pure potuto negli anni constatare che persino le parrocchie e le comunità di tipo religioso sono teatro di episodi di abuso sessuale, con dei preti come protagonisti. In un caso si arrivò, a seguito della denuncia, alla chiusura della comunità; il prete protestava la sua innocenza affermando che i ragazzi nel suo letto li prendeva perché soli, abbandonati e desiderosi di affetto e di corporeità, e che solo la malvagità degli uomini vede il male dove c'è solo misericordiosa accoglienza; egli morì prima che si potesse raggiungere un giudizio.

Nel 1990 la cronaca diede molta enfasi a un processo a carico di un prete del rione Sanità e di un adolescente che sarebbe stato oggetto di attenzioni sessuali da parte di lui. Il prete fu condannato in entrambi i gradi di giudizio; e il Cardinale, il giorno successivo alla sentenza di primo grado, disse messa con lui, come a disconoscere il giudizio del tribunale.

Persino le strutture ospedaliere, destinate alla tutela della salute, sono talvolta teatro di violenza sessuale. Alcuni anni fa una ragazzina che aveva rinunciato a riconoscere il figlio appena nato, cedendolo a terzi estranei, mi dichiarò di essere rimasta incinta di uno sconosciuto che le aveva fatto violenza mentre era ricoverata in ospedale in attesa di un intervento, e che perciò aveva inizialmente deciso di abbandonarlo alla nascita in un cassonetto. L'incontro occasionale con una coppia senza figli aveva modificato il suo progetto.

Le cronache cittadine, in più occasioni, hanno dato notizia di violenze sessuali commesse in danno di ragazzine o di giovani donne ricoverate in ospedale; ricordo con precisione di un caso in cui la violenza avvenne mentre la vittima attendeva su una barella in una corsia!

Sembra allora attendibile l'ipotesi che il fenomeno del neonato abbandonato nel cassonetto sia legato, almeno in parte, al fenomeno dell'incesto e della violenza sessuale, che produce odio per quella "cosa che cresce dentro", da cui la decisione di eliminarla non appena "sarà fuori".

Neppure sono esenti, a mio parere, le strutture carcerarie, nelle quali le violenze avvengono tra gli stessi ragazzi. In questi casi è ben difficile che un abuso sessuale emerga all'esterno, perché ciò testimonierebbe l'inadeguatezza della struttura e l'inefficienza dell'apparato di controllo, e nessuno ha interesse ad evidenziarlo. I ragazzi temono la reazione e, protesi come sono ad ottenere benefici, preferiscono subire nella speranza di riconquistare la libertà, per regolare i conti una volta fuori.

La strada

La strada è il luogo dove i bambini e le bambine sono oggi più che mai esposti al rischio di molestie e di atti sessuali, specialmente se si tratta di strade isolate o di giardini. La strada è anche il luogo in cui si manifesta, persino in zone sufficientemente frequentate, la *violenza di gruppo*; essa si concretizza nell'accerchiare una ragazzina, attirarla o condurla a viva forza in un'auto, o in un'autorimessa, o in un qualsiasi altro luogo appartato, dove i giovani in gruppo potranno afferrare la loro preda.

La violenza sessuale di gruppo s'inquadra attualmente in un contesto più generale, caratterizzato da una netta tendenza alla crescita dei reati commessi in gruppo rispetto a quelli commessi individualmente. Tale tendenza trova la sua spiegazione nel fatto che oggi il giovane è sicuramente più informato rispetto al passato, grazie soprattutto ai mezzi di comunicazione di massa, ma è altrettanto sicuramente più fragile, a causa del permissivismo dilagante nella famiglia e nella scuola, che, non consentendogli una crescita guidata, gli impedisce di strutturare una personalità armonica e di diventare un adulto compiuto. Egli è, cioè, più capace di intendere, ma meno capace di volere; di conseguenza non è in grado di determinarsi da solo al delitto, ha bisogno del gruppo per avere la spinta ad agire e nello stesso tempo per condividere la responsabilità, o meglio per attribuirgli al gruppo, entità astratta e impersonale, scaricandosi così della colpa in quanto singolo.

Negli anni '70/'80, davanti al tribunale che sedeva in udienza dibattimentale compariva il rapinatore, lo scippatore, il ladro, il ricettatore; negli anni '90, compare sempre più spesso un gruppo di tre o quattro ragazzi, ognuno dei quali ha bisogno dell'altro per determinarsi al reato. La dipendenza dal gruppo gioca il suo ruolo persino in un reato così particolare quale la violenza sessuale, che per sua stessa natura era sempre stato commesso da una sola persona, o al più da due persone, una delle quali aveva l'esclusivo compito di immobilizzare la vittima, ma difficilmente violentava a sua volta. Oggi, invece, i quattro o cinque ragazzi che partecipano allo stupro hanno tutti la volontà di attualizzare la

violenza sessuale, ma hanno bisogno l'uno dell'altro per rafforzarsi nel compimento degli atti idonei al raggiungimento dello scopo: c'è chi tappa la bocca alla vittima, chi la immobilizza, chi sorveglia il luogo per evitare sorprese, in attesa di dare il cambio a chi per primo attualizza la violenza.

Ho avuto modo di sentire nell'ultimo periodo tre ragazzine vittime di violenza sessuale di gruppo; erano tutte della grande periferia metropolitana.


Una fu stuprata contro un'auto parcheggiata in una stradina laterale di un grande viale di accesso alla città da giovinastri di passaggio, mentre con il suo motorino se ne tornava a casa; venne stretta in una curva e costretta a sterzare nella strada laterale, e lì la tragedia.

L'altra, trascinata a viva forza in auto mentre rincasava a tarda sera per una strada di periferia, portata lontano in aperta campagna, veniva poi abbandonata sul selciato. Nessuna traccia degli stupratori; ben cinque!

La terza ragazzina sa bene chi sono gli aggressori: quattro ragazzi (cosiddetti 'bene'), due dei quali frequentano la sua stessa scuola. Ma ha paura: l'hanno già investita con la moto, e l'hanno minacciata di morte. Sceglie quindi di non parlare; ritratta le iniziali dichiarazioni, e il caso viene archiviato.

La violenza di gruppo rappresenta l'evento più traumatico in assoluto che si possa abbattere su una ragazzina: ella, per molto tempo, vede il proprio corpo come immondo, si lava continuamente e ossessivamente, tenta il suicidio, rifiuta di nutrirsi. Infatti molti disturbi del comportamento, in particolare dell'alimentazione, sono legati ad un'esperienza di abuso, subita o vissuta nell'infanzia e non metabolizzata.

È provato che molti ragazzi che mantengono condotta deviante hanno subito esperienza di abuso; perciò l'attenzione al bambino, la relazione corretta con lui, il dialogo continuo per una crescita insieme, non solo lo rafforzano e lo rendono meno esposto al rischio di abuso, ma permettono a lungo termine di ridurre il fenomeno della devianza e di ricostruire una città comunità, ove ognuno è riconosciuto ed accolto come parte del tutto.



L'incesto e le conseguenze sull'infanzia

(Silvia Vegetti Finzi*, in collaborazione con Maria Maffi**)

1. *L'incesto tra società e famiglia*; 2. *Tipologia della famiglia incestuosa*;
3. *Le motivazioni dell'incesto*; 4. *Alcuni criteri per individuare e prevenire
l'abuso.*

"La famiglia è il luogo del paradosso. Centro degli affetti e rifugio
contro le avversità, è anche il primo nucleo da cui si irraggia la vio-
lenza, l'unico luogo in cui ognuno può scoprire il suo vero volto."
(Chesnais, 1982)

1. L'incesto tra società e famiglia

La storia dell'uomo racconta una serie di continue e legalizzate violenze, fi-
siche e psicologiche, sui bambini, all'interno e all'esterno delle mura domesti-
che (Chesnais, 1982; Corbin, 1989). Nel passato non esisteva infatti un senti-
mento dell'infanzia, che contemplasse le peculiarità di questa fase della vita e
che la ritenesse depositaria di diritti, invece che solo di doveri. Ogni azione
dell'adulto era sentita come lecita, perché questi si riteneva padrone di vita e di
morte del bambino, garante della sua formazione, e quindi poteva avvalersi di
qualsiasi mezzo educativo atto a questo scopo (Ariès, 1960; Becchi, 1994).

Solo di recente, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del nostro secolo, grazie
agli studi pedagogici e psicologici al riguardo, si è sviluppata una concezione
dell'infanzia che considera gli adulti responsabili dell'integrità fisica e psicologi-
ca dei minori, e che rende i bambini soggetti di diritto. Contemporaneamente
è nata, in seno alla società, la consapevolezza di dover e di voler tutelare l'in-
fanzia contro ogni forma di abuso, e di garantirle un'adeguata assistenza mora-
le e materiale all'interno della famiglia (Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia, proclamata dall'Onu nel 1989 e Legge italiana 184/1983).

Si nota dunque nella società moderna un cambiamento dei confini tra di-
mensione pubblica e privata: la famiglia è diventata contemporaneamente il
luogo della privatizzazione dei rapporti tra i suoi membri e della normatività
imposta dalla legge pubblica. Ma questo controllo, che sembrerebbe preservare
dall'esplosione di atti d'abuso, non è effettivamente efficace, come rileva il so-
ciologo Carmine Ventimiglia. "Permangono forti quei modelli antichi, introiet-
tati e fortemente radicati secondo cui *i panni sporchi si lavano in famiglia*. Stereo-
tipo trasversalmente diffuso che rinvia ai meccanismi complessi del rapporto

* Psicologa, Università di Pavia; ** Dottoressa in Filosofia

privato-pubblico. Il privato-famiglia è vissuto come quel micro-sistema chiuso, impermeabile; il pubblico-società è vissuto come il macro-sistema che, proprio per la sua funzione di controllo sociale è anche portatore di norme di comportamento. E allora parrebbe che non esistano alternative se non quella di recintare ulteriormente le pareti domestiche, nonostante il permanente clima di violenza che esse fanno respirare, nonostante i prezzi che quella recinzione comporta." (Ventimiglia, 1996).

La condizione essenziale che consente il realizzarsi e il protrarsi di comportamenti d'abuso è proprio il carattere privato del fenomeno e il conseguente silenzio che l'omertà familiare permette e si fa carico di preservare. La voce che sale imperiosa e che accomuna il pensiero di tutti gli operatori sociali che si occupano di maltrattamento infantile, è di infrangere il muro di silenzio che avvolge queste situazioni di violenza, proprio per l'intrinseca potenzialità rischiosa che la famiglia possiede. Le violenze intrafamiliari sono quelle più lesive per la personalità infantile, perché compiute da persone amate e affettivamente indispensabili per il bambino; nonostante questo sono quelle più diffuse, come dimostrano tutte le recenti ricerche.

L'incesto si rivela essere una delle forme del maltrattamento infantile intrafamiliare, modalità aborrita e condannata in tutte le società umane. La spinta incestuosa è radicata infatti proprio nel cuore della famiglia, si nutre e si alimenta attraverso i legami che si strutturano al suo interno e non può essere espulsa, pena lo scioglimento di ogni vincolo affettivo. Innanzi tutto parlare di incesto significa rivolgersi ad un fenomeno complesso, che interessa dimensioni diverse, macro e micro sociali. Genericamente, come evidenziano le definizioni proposte dai dizionari, viene inteso come una "congiunzione illecita tra persone che sono parenti o affini nel grado vietato dalle leggi." (dall'Enciclopedia Einaudi, vol. VII, voce "Incesto", Torino 1979, p. 234). Sono gli aspetti sessualmente trasgressivi, giuridici e matrimoniali ad essere privilegiati. Nella nostra cultura infatti, parlando di incesto, ci si riferisce ad un fenomeno complesso relativo alla sessualità, alla parentela biologica ma anche a quella legale, alla proibizione e alla legislazione sul matrimonio.

Utilizzando un approccio condotto da un punto di vista individuale, l'incesto diventa invece un fatto psichico, una struttura interna che organizza le rappresentazioni delle relazioni affettive verso gli altri membri del nucleo familiare. Solo attraverso una compenetrazione delle due dimensioni implicate, è possibile una comprensione più profonda del fenomeno.

Per motivare la presenza dell' "aureola di terrore reverente" (Lévi-Strauss, 1947) che circonda l'incesto, è indispensabile rivolgere lo sguardo al passato e coglierne la genesi, così come viene raccontata nei miti e nella storia dei popoli. Questo perché, come sostiene Jung, "i miti non sono e non furono escogitati coscientemente, ma derivano dall'inconscio dell'uomo... sono manifestazioni di moti inconsci causati dalla regressione della libido nell'inconscio. Il materia-

le che emerge alla luce è naturalmente materiale infantile, dunque fantasie nate dal complesso dell'incesto." (Jung, 1912).

Ci si avvede, analizzando il corpus mitico (Devereux, 1982; Caputo, 1995; Vegetti Finzi, 1990), di come l'incesto sia stato una prerogativa regale e divina, che si ritrova in varie religioni e mitologie. I primi dei generarono mediante incesto, i faraoni e i re, nelle società chiuse endogamiche, per difendere la loro essenzialità, utilizzarono questo rapporto d'unione tra consanguinei.

Nelle esperienze bibliche, mitologiche e storiche l'incesto viene legittimato perché finalizzato alla nascita dei popoli e al mantenimento delle caratteristiche divine e regali dei possessori. L'interdizione e l'abiura sopraggiungono con il costituirsi della società umana: le tragedie "Edipo re" e "Fedra", testimoniano la necessità di proibire questo trasgressivo impulso umano, disturbante l'ordine sociale.

Come evidenziano le teorie antropologiche, l'incesto inteso come desiderio, deve essere represso e il suo divieto reso una regola prescrittiva, indispensabile per la stabilità e riproducibilità del gruppo. Per Lévi-Strauss, ad esempio, il tabù dell'incesto è una necessità sociale idonea per produrre il passaggio dallo stato di natura a quello di cultura.

Questa "regola delle regole", riscontrabile in ogni società, diventa un fenomeno culturale tipico dell'uomo, differenziandolo dal mondo animale in cui vige una sessualità promiscua. La prescrizione diventa così una regola matrimoniale, d'alleanza che, legando desiderio sessuale e legge, garantisce l'ordine dei grandi gruppi sociali (Lévi-Strauss, 1947; 1956; 1983). Il carattere disgregante dell'impulso incestuoso può essere compreso nella sua reale portata solo spingendo l'analisi della dimensione macro-sociale, in cui solitamente è inscritto, a quella micro-sociale, individuando la spinta incestuosa all'interno del normale processo di crescita umana.

La psicoanalisi fornisce un prezioso contributo in questa direzione. Freud, infatti, partendo dall'analisi di singoli pazienti, ritrova in essi la medesima pulsione incestuosa, trasposta poi nella forma drammatizzata dell'Edipo (Freud, anni vari). Questi desideri trasgressivi (amore per il genitore del sesso opposto e odio per quello dello stesso sesso), che trovano voce solo nei sogni o nella trama, non superficiale, delle opere letterarie, rivelano quanto il rapporto genitori-figli sia carico di valenze sessuali inconse.

Il tentativo freudiano di fondare, su base antropologica, il complesso d'Edipo attraverso la costruzione mitica dell'uccisione del padre dell'orda (Freud, 1913), acquista un valore fondamentale non tanto per la sua validità euristica, quanto per aver messo in evidenza il pieno significato simbolico dell'Edipo. Intorno ad esso si articola, infatti, la costruzione del soggetto desiderante, ed a queste dinamiche sono legati tutti i successivi sviluppi libidici, normali e patologici. Freud riesce a coniugare le due dimensioni interagenti nel fenomeno incesto: ritrova, infatti, all'interno dell'individuo, nel suo inconscio, la stessa re-

gola prescrittiva che fonda la struttura della società e della famiglia. La società si costruisce proprio su questo sacrificio pulsionale e, di conseguenza, l'uomo è destinato ad essere infelice per costituzione. Il divieto dell'incesto inserisce, infatti, il massimo di distanza tra genitori e figli e tra fratelli, proprio laddove vi-ge il massimo di prossimità.

La psicoanalisi viene spesso accusata di privilegiare le dinamiche pulsionali, le fantasie che il bambino deve reprimere, a scapito della realtà degli abusi (Masson, 1984; Miller 1981, 1998). Il dibattito intorno alla realtà o fantasia degli atti seduttivi che le pazienti di Freud affermavano di subire (Freud, 1893-95; 1893; 1896; 1901), perde il suo carattere radicale, se rivisto secondo l'ottica psicoanalitica (Vegetti Finzi, 1992; 1995).

L'inconscio si struttura inevitabilmente secondo una trama edipica immaginaria, per cui sia la seduzione fantasmatica che il trauma reale acquisiscono, nell'inconscio, lo stesso valore disgregante per i soggetti. In ogni caso si tratta di vissuti, di esperienze. Che siano agiti o soltanto pensati producono comunque conseguenze reali. Mentre le fantasie incestuose agiscono in modo patologico solo in individui predisposti, un reale atto di abuso provoca sempre traumi in una personalità in formazione. Le ipotesi contrastanti con il pensiero freudiano non ne inficiano però la teoria: la maggior attenzione rivolta alla realtà dell'inconscio, non elimina la possibilità che esistano situazioni fattuali d'abuso.

L'intenzione freudiana e la grandezza della sua scoperta consistono proprio nella volontà di indagare le dinamiche psichiche che soggiacciono ad avvenimenti reali. Eliminando le conoscenze ricavate in proposito, cade la possibilità di poter comprendere cosa avviene, a livello psichico, nei soggetti abusati e abusanti. Indagare e sviscerare le dinamiche che interessano la famiglia incestuosa, è possibile anche grazie al contributo psicoanalitico.

2. Tipologia della famiglia incestuosa

Concordemente alla letteratura sull'argomento la famiglia incestuosa può essere definita come un "blocco monolitico" (Racamier, 1992), all'interno del quale le distinzioni generazionali sono ignorate, non esistono ruoli definiti perché le parti si scambiano e si invertono in un flusso dinamico di confusività. I posti, strutturati secondo l'Edipo, non sono stati assegnati: le relazioni tra i membri del nucleo incestuoso sono connotate dalla promiscuità e dall'autarchia.

La famiglia è chiusa su di sé, si ritiene autosufficiente e circonda con il segreto ogni azione che avviene al suo interno. Le due figure genitoriali, in questa situazione, sono complementari: ad un padre-padrone corrisponde una madre assente, ad un padre endogamico una madre anaffettiva.

In letteratura con il termine *padre-padrone* ci si riferisce al tipo di figura paterna che ritiene proprio diritto esercitare un dominio all'interno della famiglia, considerando gli altri membri come sua proprietà, spesso sottoponendo la figlia ad iniziazioni per controllarne la sessualità. Quest'immagine paterna è associata, complementariamente, a quella della *madre assente*, dipendente, sottomessa e anch'essa abusata dal marito. Il cosiddetto *padre endogamico*, immaturo, passivo, infantile, è definito invece come un soggetto introverso che ha difficoltà a mantenere relazioni affettive al di fuori della famiglia e riversa su questa tutte le proprie esigenze emotive. Viene spesso associato ad una *madre affettivamente distante*, poco attenta ai bisogni degli altri membri del nucleo familiare, e che demanda il suo ruolo coniugale e materno alla figlia, la quale diventa così la nuova partner del padre. Il figlio/a viene caricato di pesanti responsabilità alle quali non può sottrarsi pena la perdita d'affetto genitoriale da cui il bambino dipende: si tratta del cosiddetto "terrorismo della sofferenza" cioè della tendenza a riversare sulle spalle dei figli ogni tipo di disordine interno alla famiglia.

I bambini, per continuare a godere del clima di affettività e di tenerezza di cui hanno bisogno, cercano di appianare ogni conflittualità, facendosi carico dei problemi degli adulti e rispondendo alle loro richieste anche di natura sessuale. "Sapevo che se avessi parlato sarebbe finita in una tragedia, i miei genitori si sarebbero certamente separati, la famiglia sarebbe andata in pezzi". (Caputo, cit, p. 101). Il bambino assume il ruolo di "figurante predestinato", di colui che, come sostiene Racamier, si fa carico di rappresentare e di incarnare, nel bene e nel male, l'ideale materno e familiare. Poiché non sono mai state affrontate le dinamiche di separazione, la famiglia incestuosa si ritiene autosufficiente.

La caratteristica predominante delle famiglie incestuose è la loro autarchia, il loro apparente aspetto di forza impenetrabile, difesa strenuamente dall'arma del "segreto". Le relazioni tra i suoi membri sono connotate dalla seduzione narcisistica, nata dalla volontà di sentirsi onnipotenti e autosufficienti impedendo gli investimenti oggettuali all'esterno delle mura domestiche. La mancata differenziazione tra sé e gli altri, si verifica perché non è mai stato vissuto il lutto della separazione. Paradossalmente nello sviluppo normale l'oggetto viene trovato solo dopo aver accettato di perderlo, così come l'io si riconosce dopo essersi distaccato dalle relazioni fusionali che lo imbrigliano all'interno della famiglia. Rimanere invischiati, invece, nella reciproca seduzione narcisistica implica uno stato di impasse fantasmatica. Poiché non si può immaginare quello che si ha, il bambino, avvinto ai genitori da una relazione incestuosa, non li interiorizza, non ne fa delle figure della mente. Poiché il suo teatro interiore rimane vuoto, non gli è possibile sperimentare le dinamiche edipiche che permettono l'individuazione. Attraverso l'amore per il genitore di sesso opposto e la rivalità per il genitore dello stesso sesso, più fantasticati che realizzati, il bam-

bino affronta infatti il divieto e la colpa e li iscrive nel cuore stesso dei suoi desideri. Le spinte erotiche ed aggressive trovano così una prima, sostanziale limitazione. Il desiderio sessuale, moderato dalla legge, sarà rivolto, d'ora in poi, ad oggetti sostitutivi rispetto ai genitori. Non a caso il periodo del conflitto edipico (3-5 anni) si conclude con l'inizio degli anni di latenza (5-10 anni), quando il piccolo dell'uomo è particolarmente suscettibile alla acculturazione e alla socializzazione. L'accettazione della legge dell'incesto lo ha reso umano; l'impossibilità di possedere i primi oggetti d'amore ha aperto quel varco in cui nasce il pensiero, in cui fiorisce la parola che prende il posto della cosa. La carenza di questi processi provoca la mancata o parziale costruzione del soggetto vittima di abuso.

Ogni incesto si rivela un assassinio di identità, sostiene Racamier, perché non lascia la possibilità al bambino di districarsi dalle maglie della seduttività genitoriale e di vivere gli indispensabili lutti che presiedono alla crescita psichica. Il bambino, privo di autonomia, soccombe alle minacce dell'abusante e mantiene il silenzio, sotto il peso del senso di colpa che lo fa sentire corrispondente e seduttore. "Accennavo a ribellarmi, e allora, avevo ormai quindici anni, oltre a chiedermi di stare zitta, di non dire niente alla mamma, diede inizio ad una nuova strategia: "Lo sai che cosa succede se parli - sibilava - la colpa è tua, non farai che aggravare la tua posizione. Cominciò a dirmi anche questo, che l'avevo sedotto io. E pian piano me ne convinsi anch'io." (Caputo, cit, p. 106).

Le manifestazioni e gli slanci di affetto che il bambino rivolge al genitore, indotto dall'amore edipico, sono effettivamente atti seduttivi ma condotti nel registro della tenerezza: il bambino non ha bisogno che vengano appagati nella realtà, anzi devono rimanere nel regno fantasmatico in cui si sono sviluppati. L'adulto incestuoso, invece, scambia per reali le richieste e le manovre seduttive infantili e le trasporta nell'ordine dell'agito: materializza fantasie che il figlio non è in grado di rappresentare e gestire e interpreta secondo il linguaggio adulto della passione, manifestazioni condotte invece in quello della tenerezza infantile (Ferenczi, 1932). Come sostiene anche Françoise Dolto, i rapporti tra genitori e figli devono essere affettuosi ma casti (Dolto, 1985; 1994; 1988).

La reazione a queste violenze non è di rifiuto e difesa perché i bambini non possiedono ancora una personalità forte e consolidata in grado di opporsi ai desideri sessuali dei genitori; più spesso sono ammutoliti dall'autorità delle figure parentali. Gli effetti di tali violenze possono essere distruttivi per l'individuo in formazione. Secondo un processo denominato "identificazione con l'aggressore", quando la figura dell'adulto è assolutamente prevaricante, il bambino risponde al dispiacere invece che con processi di difesa, con l'identificazione e l'introyezione dell'aggressore stesso, regredendo a stadi libidici precedenti. L'aggressore viene introiettato per rendere più gestibile l'evento che da extrapsichico diventa intrapsichico: in questo modo il bambino può evocare, nello stato onirico della trance traumatica, la situazione, allucinandola in modo positi-

vo e ridandole carattere di tenerezza (Ferenczi, 1932). Il processo non è esente da risvolti negativi: l'introiezione non è solo relativa all'adulto ma comprende il suo senso di colpa, per cui il bambino stesso considera un'azione colpevole quella che prima riteneva solo un gioco. Poiché si sente diviso in due, innocente e colpevole al tempo stesso, non riesce a manifestare il suo pensiero, tanto più che l'atteggiamento adulto, brusco e distante perché tormentato dal rimorso, non fa che consolidare il suo senso di colpevolezza. Quasi sempre l'aggressore si comporta come se niente fosse successo, tranquillizzandosi nell'illusione che il bambino, non consapevole del significato di quegli atti, si dimenticherà ben presto dell'accaduto. È difficile trovare vie di uscita da questa situazione perché non viene condivisa con nessun altro, non vi è un terzo che sia in grado di fornire aiuto: non resta al bambino abusato che rifugiarsi nella patologia per sfuggire al dolore. Il bambino rimane così fissato ad un livello evolutivo precedente l'età cronologica e la sua personalità, formata solo dall'Es e dal Super-io, è incapace di affermarsi in situazioni dolorose se non attraverso procedimenti mimetici. Poiché non riesce a passare allo stadio dell'amore oggettuale, cioè al riconoscimento di figure esterne, rimane invischiato a un livello prettamente narcisistico di esistenza.

Non essendo possibile a questa età fare a meno della tenerezza, le richieste d'affetto fraintese dall'adulto portano all'irruzione violenta di amore passionale, l'unico che il piccolo conosca. Ma poiché la passione incestuosa è connessa alla colpa, le sue conseguenze sono pesanti: carenze nel carattere, arresto di sviluppo e, al limite, malattie psichiche, dovute alla scissione della personalità. Infatti è inevitabile che, dopo un trauma, una parte della personalità regredisca alla felicità precedente per negare la dolorosa realtà dell'evento. Se si accumulano più eventi traumatici nella vita dell'individuo immaturo, aumenta il numero delle dissociazioni, in modo da rendere il contatto tra i vari frammenti ancora più difficile. Si verifica così una situazione che Ferenczi chiama di "atomizzazione".

Un'altra tendenza verificabile in chi ha subito uno shock, e vi ha risposto tramite identificazione, è lo sviluppo di nuove facoltà e attitudini che prima potevano esistere solo allo stato latente, in attesa di maturazione. Si tratta della cosiddetta progressione traumatica, cioè della precocità sessuale che, in certi casi, può essere considerata come un indizio per ipotizzare un eventuale abuso. Non sono tanto le privazioni subite a diventare fattori patogeni quanto le ferite narcisistiche (come l'abuso sessuale, le umiliazioni, le offese) che, provocate in un momento della vita in cui si è fragili o inermi, sotto l'imposizione del "non dover sapere" e del "non poter dire" (Miller, cit.), bloccano al bambino l'accesso alla sua vitalità, ai suoi sentimenti. In età adulta questi traumi possono sfociare nella patologia mentale, in disturbi del comportamento, nella psicosi (AA.VV., 1986). Inoltre, come è sottolineato dalle ricerche sulla violenza, può innescarsi un meccanismo di coazione a ripetere l'abuso, concordemente

alla modalità di funzionamento dell'inconscio, in cui un'azione subita viene attivamente reiterata su altri, per sfogare gli impulsi aggressivi rimossi.

Il mancato riconoscimento del proprio dramma favorisce la rimozione ed il riattivarsi dell'incesto nell'età adulta, nel rapporto con i propri figli. Il continuum della violenza si tramanda così di padre in figlio. Se al bambino abusato venisse invece data la possibilità di rendersi conto della crudeltà patita, sarebbe possibile spezzare la catena di coazione a ripetere. Lasciato solo non è invece in grado di ribellarsi alle intrusioni che lo minacciano perché, inizialmente, non potendo elaborarle, non le concepisce come illecite e, successivamente, perché non trova intorno a sé un clima emotivamente stabile e idoneo ad indurlo a rivelare il suo pesante segreto. Non gli resta allora che continuare a subire in silenzio gli abusi, regredendo alla felicità precedente il trauma e sperando che il genitore torni ad essere il padre buono, sognato e desiderato. "Sarebbe assai più facile - scrive la Miller - liberarsi della tormentosa oppressione del segreto, senza per questo doversi ammalare, se l'adulto che compie l'abuso non fosse al tempo stesso l'amato padre che spesso suscita compassione. Così la bambina continua a eseguire tutte le prestazioni che le si richiedono e a conservare il segreto. Nel far questo il suo vero sé, l'insieme dei suoi sentimenti rimangono soffocati." (Miller, cit., pp.318-319).

Solo con il sopraggiungere della maggiore età, il figlio trova la forza di reagire e denunciare, spronato dalle sempre più esigenti ed esclusive attenzioni che l'adulto gli rivolge e pretende da lui. Le prime richieste sessuali dell'adulto si trasformano in un attaccamento sempre più esclusivo che rende inviolabile la relazione incestuosa. Di fronte a questo crescendo di attenzioni, l'adolescente ormai desideroso di contatti affettivi con i coetanei, riconosce lo statuto patologico del rapporto con il genitore e della sua morbosa gelosia, e trova il coraggio di ribellarsi. Non sempre le cose sono così facili perché le vicende precedenti rendono più difficile l'instaurarsi di profondi rapporti affettivi col partner. Tuttavia l'esistenza di un altro polo amoroso, esterno alla famiglia, portatore di un progetto di vita esogamico (il matrimonio, i figli) aiuta la persona abusata a prendere le distanze dal mondo infantile e dai suoi dolorosi fantasmi.

Emblematici sono i versi che Isa, una ragazza abusata, scrive ai suoi genitori alcuni anni dopo la fine delle violenze: "Sangue nel sangue/ così hai chiamato/ la violenza/ che hai fatto al mio/ cuore/ al mio corpo/ ai miei sogni/ alle mie speranze./ Orco notturno/ accusatore ingiusto/ dove hai sepolto/ i fiori che ho raccolto/ per te/ e la canzone/ che da bambina/ ti ho dedicato?/ E tu/ madre silenziosa/ servi/ nemica,/ come t'addormenti/ ogni sera/ sapendo quel che/ sai e non dici?/ Che vale perdonarvi!/? Non c'è perdono/ in terra/ per chi umilia/ la luce./ Con te, padre/ ho perso Dio./ Quando tu/ mi hai voluto guardare/ non ho avuto più nulla/ nessuna difesa/ accanto a me./ Da sola/ ho guardato/ il mondo./ Era freddo, ostile./ Ed il mio corpo era un peso/ grave/ da portare." (Parsi, cit. pp. 42-43).

Tutte le storie di ragazze abusate, raccolte da Iaia Caputo, si sviluppano secondo le medesime tappe che portano dalla dipendenza all'accusa, da violenze antiche e reiterate subite dalla figura paterna, a nuove violenze, forse ancora più brucianti, da parte di tutto il nucleo familiare e della società, per il fatto di non essere credute. L'isolamento, che caratterizza la loro situazione infantile, si perpetua anche dopo la denuncia: si forma il vuoto intorno al loro coraggio, e da vittime innocenti si trasformano in calunniatrici colpevoli. Questo è l'amaro commento di una ragazza, che dopo anni di violenze, non è stata creduta dalla madre: "È stato quello il più grande dolore della mia vita. Lui mi ha violentata e tormentata per tutta l'infanzia. Ma mia madre mi ha uccisa." (Caputo, cit., p. 63).

3. Le motivazioni dell'incesto

Che cosa può spingere un padre o una madre a compiere atti di violenza sul figlio/a, e a schierarsi dalla parte dell'abusante? Nella maggioranza dei casi si tratta del padre che abusa della figlia, sostituendo la moglie con una bambina, negando ogni confine generazionale. La caratteristica forte dei genitori incestuosi è la convinzione che i figli debbano loro totale disponibilità sessuale, considerano le donne come oggetti di scambio, e non vedono differenza tra moglie e figlia, essendo entrambe vissute come possesso su cui esercitare un dominio. Inoltre l'incesto si rivela essere anche un potente regolatore dei conflitti di coppia. Ricorrendo ad un'estrema generalizzazione, si potrebbe sostenere che all'origine di qualunque abuso c'è una coppia di genitori fallita. Le ricerche sulla violenza hanno ormai verificato che il modello psicopatologico di spiegazione degli abusi non corrisponde alla realtà: i genitori incestuosi non presentano in percentuale rilevante patologie psichiche e nemmeno problematiche sociali gravi. Meglio quindi rivolgersi a modelli causali multifattoriali che contemplano più indicatori per motivare i comportamenti violenti: stress, frustrazione, insoddisfazione vissuti a livello sociale che si ripercuotono all'interno dei rapporti intrafamiliari.

Anche la tradizionale relazionalità asimmetrica tra i sessi viene utilizzata per interpretare la tendenza incestuosa realizzata dalla figura del padre-padrone. Utilizzando la psicoanalisi è possibile integrare i modelli proposti dalle altre discipline. Gli studi post-freudiani riportano infatti la possibile spiegazione della disposizione incestuosa alla relazione fusionale con la madre, connotata dalla seduzione narcisistica, che può portare al riconoscimento di sé e della madre se non si chiude patologicamente su se stessa. La situazione indistinta in cui si trovano madre e figlio tende infatti, nei casi di incesto, a protrarsi e ad escludere la figura del padre, garante appunto del divieto. Agire l'incesto, per l'originaria diade magmatica e confusa, può costituire una modalità per

proteggersi dall'insorgere dei fantasmi edipici attraverso una reazione di acting-out (Racamier, cit). Secondo le ultime ricerche, anche la frequenza dei casi di abuso padre-figlia può essere riconnessa alla stessa fase di sviluppo: l'unione con la figlia è il modo attraverso cui il padre abusante si riavvicina alla propria madre, ripetendo coattivamente conflitti irrisolti della sua infanzia (Molfino, 1995). Ci si avvede dunque di quanto questo primigenio rapporto sia potenzialmente rischioso per la formazione patologica di situazioni d'abuso. Il pensiero psicoanalitico femminista consente di far luce su questa zona "grigia remota e umbratile" (Freud, 1931) del Regno delle Madri. Focalizzandosi sulla relazione pre-edipica e sul processo di crescita specifico della bambina, rivela l'ambivalenza e la conflittualità che si creano tra madre e figlia nel corso della progressiva maturazione e dell'allontanamento attuato per acquisire la propria identità.

4. Alcuni criteri per individuare e prevenire l'abuso

Il bambino abusato solitamente non riesce a far parola con nessuno di quello che gli è capitato, a causa delle pesanti rimozioni a cui soggiace, ma lascia delle tracce eloquenti che adulti attenti sono in grado di interpretare. Questi indizi sono evidenti sia a livello comportamentale sia a livello intellettuale. Bruschi cambiamenti nel rendimento scolastico e regressioni a stadi d'apprendimento precedenti vanno ritenuti campanelli d'allarme, soprattutto se associati a modalità comportamentali fortemente sessualizzate e seduttorie, a provocazioni aggressive, verbali e fisiche, a base di oscenità, ad attaccamenti morbosi, distrazione, svogliatezza. Anche attraverso i temi e i disegni il bambino cerca di comunicare il suo dramma, di liberarsi dal segreto, mentre come ultima arma per difendersi dalla sofferenza è il corpo stesso che si ribella.

La sintomatologia patologica è varia (mutismo, disturbi del sonno, malattia, mimica corporea, fobie) ma in ogni caso esprime un profondo disagio, che non può essere contenuto e trova così vie alternative per dirsi, per attirare l'attenzione degli adulti che avrebbero il compito di proteggere i bambini dalla violenza e dalla perversione. Dobbiamo imparare a prestare ascolto al linguaggio infantile perché pur parlando tanto di infanzia non siamo ancora in grado di comprenderlo (Dolto, cit.).

La modalità migliore per attuare azioni di tutela è quella finalizzata a prevenire l'abuso, attraverso l'educazione alla sessualità, impartita anche a scuola, e non solo in famiglia perché quest'ultima si è rivelata essere il luogo da cui può potenzialmente svilupparsi la violenza e quindi non può essere ritenuta idonea a monopolizzare questo diritto pedagogico. L'educazione sessuale andrebbe impostata su due principi: dovrebbe valorizzare la differenza e specificità sessuale, e dovrebbe promuovere i diritti dell'infanzia. Un percorso educativo "al femminile", che si faccia forte delle specificità di genere, consente infatti di acquisire

una matura consapevolezza del valore del proprio sesso, connotato non più per differenza rispetto a quello maschile, ma per le proprie uniche peculiarità (Chasseguet-Smirgel 1964; Gilligan, 1987; Tubert, 1996; Vegetti Finzi, 1990; 1995; 1997; Vegetti Finzi e Battistin, 1992; 1995). Inoltre l'educazione si rivela uno strumento efficace per superare l'impasse in cui si trovano madre e figlia in ogni processo di crescita, e in particolare nei casi in cui si verifica un abuso, in vista dell'importanza preventiva che può assumere il riconoscimento di una salda coscienza di sé.


Il pensiero psicoanalitico post-freudiano che si è impegnato nell'approfondimento della relazione pre-edipica femminile, è indispensabile per poter ripensare questo rapporto e, soprattutto, recuperarlo come solida base preventiva agli abusi sessuali. Raggiungere una conoscenza completa o almeno più cosciente della relazione, attraverso il recupero degli aspetti inconsci ad essa connessi, può sicuramente contribuire al riavvicinamento tra madre e figlia, ed a colmare lo scarto affettivo che talora si crea, così lesivo per la crescita del senso di fiducia e stima nei confronti della propria madre. La proposta, che viene dalle psicoanaliste, è di prestare più voce e attenzione ai discorsi di autodeterminazione femminile, sostenendoli con un parallelo percorso educativo specifico, improntato al riconoscimento del valore e dell'autonomia della sessualità femminile. Allo stesso tempo una tale educazione sessuale improntata a valorizzare le specificità e le differenze di genere, permette di conseguire un ulteriore risultato: incrementa la conoscenza della sessualità propria dell'infanzia e della sua diversità con quella adulta, sviluppa il riconoscimento dei propri diritti di bambino e della non liceità di certe azioni subite. Non solo quindi un percorso di autodeterminazione femminile, ma anche, più in generale, dell'infanzia stessa, in grado di liberare dagli strascichi della "pedagogia nera" (Miller, cit.), residuo dell'educazione sessuofobica vittoriana, che inquinano le relazioni tra genitori e figli. Una pedagogia orientata dalla psicoanalisi (Freud, 1907; 1910; Gelli, 1992; Vegetti Finzi, 1994) sull'esempio lasciatoci, ad esempio, da Susan Isaacs alla Malting House School (Isaacs, 1930; 1933), risponde alla richiesta avanzata dagli operatori che si occupano dei maltrattamenti infantili di rompere il segreto che circonda gli atti di abuso e di dar voce al silenzio.

Educare i bambini di oggi, inoltre, significa formare gli adulti di domani ad una nuova attenzione e sensibilità verso il valore e i diritti dell'infanzia. Si rende urgente, di fronte alla brutalità di certe azioni violente compiute sui bambini e alla continua crescita di denunce per maltrattamenti intrafamiliari (Caputo, cit.), un progetto educativo che interessi i vari ambiti deputati alla formazione infantile: casa, scuola, servizi sanitari e giudiziari. È indispensabile preparare gli adulti, che quotidianamente sono a contatto con i minori, ad una nuova sensibilità e attenzione verso l'infanzia e soprattutto fornire loro competenze per affrontare adeguatamente i problemi connessi alla sessualità. Solo un'educazione che contempra, tra le sue finalità, anche la promozione del valo-

re e delle peculiarità della propria identità sessuata di bambini, può riuscire a contrastare le perverse attenzioni che gli adulti rivolgono ai minori.

È stata approvata, nell'agosto 1997, la legge 285 sulla promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Questa potrebbe essere un utile strumento per impostare programmi educativi finalizzati anche alla prevenzione degli abusi sessuali. Ma si sente comunque il bisogno di colmare il vuoto legislativo che riguarda la sessualità a scuola. Una proposta di legge era stata stesa nel 1992 ma non è mai stata approvata dal Parlamento (Gelli, cit.). Ora si sta lavorando ad un nuovo progetto di legge, che si spera superi velocemente le barriere burocratiche per diventare presto operativo. Per il momento però, nulla è sostanzialmente cambiato nel panorama nazionale: è forse giunto il momento di interrogarsi su questo prolungato silenzio e riconciliarsi con i fantasmi aggressivi e violentatori che non consentono di avvicinare senza ombre tematiche quali la sessualità e le molestie. L'accusa dei bambini abusati ai loro genitori deve ora essere rivolta a tutta la società, che si fa tacita complice delle loro azioni. "Non c'è perdono in terra per chi umilia la luce": risuonano ancora le parole di Isa, come un'eco che rimbalza anche contro di noi. La prevenzione e l'individuazione dell'abuso tramite l'educazione e l'informazione sessuale a scuola è la sola forza che può opporsi alla perversione, e che può rompere la catena di dolore e sofferenze che lega, in un continuum patologico, la violenza subita a quella agita.

Questo è un imperativo che si fa compito etico, in una società fondata sul rispetto dell'individualità di ognuno, sulla repressione e sul superamento dell'animalità originaria.



La pedofilia fra immaginario sociale e realtà di sofferenza

(Claudio Foti* e Cristina Roccia**)

1. Dall'indifferenza al desiderio di vendetta; 2. La necessità di fare chiarezza; 3. Fare del sesso con i bambini è sempre una violenza?; 4. L'intervento della legge contro la pedofilia agita può essere dannoso nei confronti dei bambini?; 5. Pedofilia gentile e ambivalenza della vittima; 6. Traumi sessuali infantili nei pedofili; 7. L'odio alla base del comportamento perverso; 8. Quando i ricordi sull'abuso sessuale subito sono positivi; 9 Personalità scisse; 10. La negazione; 11. Come si diventa un aggressore sessuale di minori; 12. Il cambiamento dell'adulto abusante tra illusione e speranza.

1. Dall'indifferenza al desiderio di vendetta

La grande attenzione mass-mediologica al fenomeno della pedofilia, sviluppatasi a seguito delle sconvolgenti notizie relative all'assassinio di Silvestro Delle Cave ha finito per rinforzare un'immagine sociale distorta del fenomeno dell'abuso sessuale in danno dei minori: attraverso la sollecitazione del meccanismo difensivo della scissione è stata rappresentata una comunità adulta attraversata dalla contrapposizione fra alcuni individui "mostruosi", appartenenti ad aree sociali e culturali emarginate ed il resto della comunità, descritta tutto sommato come protettiva e preoccupata per i suoi piccoli. Si è finito così per occultare l'esistenza di responsabilità più complesse e più diffuse di quelle da attribuire ad un gruppo di pedofili sadici nella determinazione della violenza e della strumentalizzazione sessuale in danno dei minori e per favorire, di conseguenza, illusioni pericolose di poter risolvere il problema con la scorciatoia della pena di morte e della castrazione chimica per i colpevoli dei più gravi reati.

In realtà non possono essere negate, né in questa, né in altre vicende, la responsabilità della famiglia e della scuola, che rinviano a loro volta alle responsabilità di una mancata azione di sostegno e di chiarificazione nei confronti di genitori ed insegnanti e, ad un altro livello, alle responsabilità legate alla rimozione culturale e sociale dell'abuso sessuale ai danni dei minori, all'assenza di consapevolezza e di elaborazione nell'intera comunità adulta attorno al maltrattamento all'infanzia.

*Psicologo, psicoterapeuta, presidente del Centro Studi Hansel e Gretel, direttore scientifico dell'associazione Rompere il Silenzio; **Dott.ssa in pedagogia e psicologia, consulente sessuale, responsabile dell'équipe psicosociale per l'intervento nei casi di abuso all'infanzia del Centro Studi Hansel e Gretel.

In un sondaggio d'opinione condotto da una rete televisiva a diffusione nazionale l'89% degli intervistati nei giorni successivi alla notizia della morte del piccolo Silvestro si sono pronunciati a favore della pena di morte per i pedofili assassini. L'indignazione popolare nei confronti del settantenne Andrea Allocca, il capo della banda degli "orchi", morto in carcere poco dopo il suo arresto, è giunta a tal punto da chiedere addirittura l'allontanamento del cadavere dell'Allocca dai luoghi "sociali" della morte, quali l'obitorio e il cimitero.

La comunità adulta ha voluto esorcizzare il problema, coltivando massicce fantasie di vendetta, espellendo radicalmente (anche post-mortem) l'autore della violenza dai propri spazi fisici e mentali, tentando così di bonificare la propria immagine e di evacuare dalla consapevolezza le proprie parti complici con l'abuso. La comunità sociale ha finito così per imitare i comportamenti di una propria componente: la comunità carceraria, da sempre specializzata nell'allontanare sadicamente da sé coloro che si macchiano di reati contro i bambini.

Tra il polo del silenzio e del menefreghismo che sostengono l'abuso sessuale ai minori e quello dell'invocazione repressiva di tipo distruttivo nei confronti degli autori c'è un'oscillazione pendolare, c'è una continuità mentale e comportamentale, fondate sulla comune esigenza di allontanare la percezione della violenza e del "male" e di mantenere a tutti i costi un'immagine idealizzata del mondo adulto, sulla comune incapacità di percepire in modo adeguato e responsabile il fenomeno dell'abuso sessuale ai danni dei bambini, sul comune rifiuto a riconoscere e ad elaborare l'ambivalenza emotiva nei confronti dell'infanzia, presente, in varie forme, in tutte le componenti della società adulta, e non solo nei pedofili.

Non a caso nell'ambiente dove si è perpetrato il crimine ai danni del piccolo Silvestro, l'atteggiamento di omertà e di indifferenza che ha circondato per parecchio tempo la consumazione dell'abuso sessuale nei confronti del bambino si è paradossalmente rovesciato, alla notizia della morte di Silvestro, in un'indignazione che prima ha cercato il linciaggio degli autori della violenza e poi è confluita nel più generale movimento di opinione, diffusosi nell'intero paese, deciso a chiedere la castrazione chimica e la pena di morte per i pedofili rei di violenze sessuali contro i bambini.

2. La necessità di fare chiarezza

La drammatizzazione ideologica e mass-mediologica della pedofilia rischia di rinforzare - una volta esauriti i suoi effetti sensazionalistici - l'indifferenza sociale e la confusione culturale che circondano il tema dell'abuso sessuale dei minori da parte degli adulti. Se i fatti di Cicciano hanno registrato l'oscillazione tra omertà e demonizzazione, è sempre possibile il movimento oscillatorio nella direzione opposta: dalla spettacolarizzazione alla nuova rimozione del

problema da parte della comunità sociale, dalla proiezione della colpa sul "mostro" alla negazione e alla minimizzazione della colpa.

Dalla rappresentazione del pedofilo come "orco" si può passare facilmente alla rappresentazione del pedofilo come "trasgressore" o "peccatore sessuale". Se nel primo caso è occultata qualsiasi dimensione di umanità, qualsiasi potenzialità di riappropriazione della propria sofferenza e pertanto qualsiasi prospettiva di recupero mentale e sociale, nel secondo caso è occultata la particolare natura della "trasgressione sessuale" in questione: una "trasgressione" che, coinvolgendo e destrutturando la mente di un soggetto debole e in via di evoluzione, non può essere certo affrontata in quella logica di minimizzazione del fatto sessuale, di tolleranza e di perdono, che risulta facilmente applicabile al "peccato sessuale" tra adulti consenzienti.

Esistono poi altre immagini sociali del pedofilo che possono alternarsi a quella del "mostro" da castrare e da eliminare dalla comunità: quella del pedofilo come soggetto malato, da curare senza necessariamente passare attraverso l'assunzione di responsabilità da parte del soggetto stesso di fronte alla comunità e di fronte alla vittima ovvero di fronte alla legge. L'immagine del pedofilo come "orco" può alternarsi all'immagine contrapposta, ma altrettanto ideologica, del "soggetto libertario che stimola nel bambino consenziente l'attivazione della vita sessuale", una rappresentazione cara alla letteratura pedofila.

L'ondata sensazionalistica contro la pedofilia, successiva all'assassinio di Silvestro Delle Cave, non ha incentivato certo la riflessione e la chiarificazione su cos'è realmente l'abuso sessuale, sulle modalità differenziate con cui può manifestarsi, sulla presenza del fenomeno in tutti gli ambienti sociali e culturali, sulle carenze di comunicazione e sul senso di solitudine dei bambini, che ne diventano vittime privilegiate, sul coinvolgimento emotivo e sulla fascinazione che può determinare in queste ultime, sulla inevitabile dannosità dell'abuso, al di là delle diverse forme, con cui si produce.

La stessa positiva consapevolezza che dalla tragica vicenda di Cicciano è derivata a moltissimi genitori ed insegnanti circa la diffusione del fenomeno della pedofilia rischia di tradursi in una comunicazione allarmistica ed ansiogena, se questi genitori e questi insegnanti non sono aiutati a superare la loro posizione di difesa e di indisponibilità al dialogo nei confronti delle problematiche sessuali dei loro figli e dei loro allievi e a maturare con fiducia una nuova capacità di ascolto dei soggetti in età evolutiva.

Di fronte ai movimenti oscillatori della rappresentazione sociale della pedofilia occorre compiere uno sforzo di rigore scientifico e di chiarezza: innanzitutto sulla figura del pedofilo e su cos'è la pedofilia. Lo stereotipo del maniaco, magari anziano e psicopatico come protagonista della violenza sessuale ai danni dei bambini, è ormai smentito da numerose ricerche, benché continui ad essere presente nell'immaginario collettivo. Pochissimi sono i bambini abusati da sconosciuti, circa 1 su 50 (De Jong, Hervada, Emmett, 1983). La maggior parte

degli autori del reato sono invece persone conosciute dalla vittima e di cui la vittima ha piena fiducia. È inoltre importante ricordare che gli abusi si verificano indistintamente in tutte le classi sociali e che anche il pedofilo può appartenere indistintamente a tutte le classi sociali.

Per pedofilia si intende in senso stretto un'attrazione sessuale di un adulto per bambini prepuberi dell'uno e dell'altro sesso (Borneman, 1988). Ora c'è da tenere presente che il completato sviluppo sessuale di un bambino dal punto di vista fisiologico con il conseguente passaggio alla pubertà non implica affatto che egli abbia raggiunto la capacità di autodeterminazione sufficiente per affrontare un rapporto sessuale con una persona adulta, per lo meno nel nostro contesto storico culturale dove gli adolescenti, e soprattutto i pre-adolescenti anche se puberi, sono tenuti decisamente lontani da ruoli sociali maturativi. Estendiamo quindi l'oggetto della pedofilia anche ai bambini già entrati nella pubertà ma che non hanno ancora raggiunto la maturità necessaria per dare il loro pieno consenso all'atto sessuale con un adulto e per far fronte al dislivello di potere che accompagna una tale relazione. L'adulto pedofilo si colloca di fatto in una posizione da cui discendono inevitabilmente il dominio psicologico e la strumentalizzazione nei confronti dei minori. Non a caso l'abuso sessuale è un fenomeno da sempre diffuso, pur con variazioni, in tutti i contesti storici e sociali, facilitato dalla sproporzione di potere, di esperienza, di controllo della corporeità e della sessualità fra adulto e minore.

Occorre inoltre fare chiarezza su alcune questioni fondamentali, sintetizzabili dai seguenti interrogativi:

- a) la pedofilia è sempre e comunque una forma di violenza sessuale nei confronti dei minori?
- b) la pedofilia agita deve essere sempre perseguita penalmente?

3. Fare del sesso con i bambini è sempre una violenza?

In una pagina de "La Stampa", dedicata mercoledì 10 dicembre '97 alle "Scienze Fisiche", compare un articolo invitante: "Ma cos'è la pedofilia?". Il sottotitolo promette ragionamenti sottili: "Un labile confine tra lecito e no". L'autore, il Prof. Carotenuto, docente di psicologia all'Università La Sapienza di Roma entra nel merito dell'"ambiguità circa il genere di affettuosità che è consentito scambiare con un bambino". Egli parte nel suo ragionamento sulla pedofilia, dalla seguente condivisibile, affermazione: "È la coerenza tra ciò che l'adulto fa e ciò che dice che genera la percezione della legittimità dell'atto [compiuto dall'adulto] nel bambino". Ci aspetteremmo da una tale premessa la conclusione che ogni pedofilo, ogni genitore incestuoso dà al bambino segnali di incoerenza, segnali che possono, prima o poi, produrre nel bambino la percezione della non legittimità dell'iniziativa sessuale dell'adulto. Infatti ogni comportamento pedofilo è caratterizzato da un'oscillazione incoerente e conflittua-

le: tra il porsi come autorità e il porsi come compagno sessuale, tra la tenerezza del suo ruolo affettivo e la passione del suo ruolo erotico, tra l'amore dichiarato a parole e la strumentalizzazione praticata nei fatti, tra l'aperta manifestazione del desiderio di fronte al minore e il segreto forzoso in cui quel desiderio si realizza. Una tale oscillazione di qualsiasi adulto che fa un approccio erotico al bambino non può non suscitare tensione e turbamento nel bambino, oltre che eccitazione e fascinazione.

Ma Carotenuto non la pensa così e fornisce un saggio, che ricorda per alcuni versi tesi care alla migliore letteratura pedofila, di come la perversione possa essere giustificata razionalmente. "Una carezza o un gioco erotico - egli spiega - diventeranno sinonimo di piacere anziché di vergogna, proprio perché è l'adulto stesso a non vergognarsene, agendo in perfetta buona fede per il proprio piacere, ma soprattutto per quello altrui. Diverso è quando l'adulto, nella sua ricerca di piacere, è consapevole del fatto che il suo gesto non è reciproco e altruistico, ma autocentrato". Dunque per l'autore dell'articolo, può esistere un'attività sessuale di un adulto che coinvolge un minore in modo "reciproco ed altruistico". Ora quello che viene definito da Carotenuto "pedofilo altruista", capace di pensare al proprio piacere ma anche e soprattutto al piacere del bambino, possiede, a ben vedere, le caratteristiche del soggetto maggiormente perverso e pericoloso: quello che ha evacuato nel modo più massiccio la colpa e la vergogna dal proprio atteggiamento e comportamento, quello che ha corrotto nel modo più efficace il proprio Super-Io, al punto da agire "in perfetta buona fede", quello che ha raggiunto un "savoir faire" pedofilo estremamente sicuro, disinibito, con forti capacità di sedurre e di garantirsi in maniera manipolatoria il consenso delle vittime.

A scanso di equivoci Carotenuto precisa che esistono "due tipi di pedofilia": "quella attivamente e consapevolmente praticata come espressione di amore verso l'altro, e pertanto benigna e altruistica; e quella passivamente esperita in maniera contraddittoria e maligna, in cui il soggetto praticante è vittima di una sua debolezza inconscia che lo porta a non curarsi affatto delle esigenze e del piacere dell'altro".

L'autore dell'articolo insiste poi su un concetto che riteniamo valido: "Il bambino - egli afferma - è perfettamente capace di intuire quando l'altro agisce con autentica amorevolezza nei suoi confronti, o quando cela dietro l'apparente amorevolezza intenti egoistici se non aggressivi." Su una tale competenza del soggetto minore puntano in effetti alcuni programmi di prevenzione dell'abuso sessuale rivolti direttamente ai bambini e finalizzati a far sviluppare la loro capacità di distinguere un tipo di approccio corporeo da parte dell'adulto con intenzionalità affettive, giocose da un approccio corporeo dalle intenzionalità erotiche. Il primo tipo di approccio sarà percepibile dal bambino come benevolo, anche quando si manifesta in forme intense e coinvolgenti (ma non intrusive o possessive); il secondo tipo di approccio sarà percepito come minaccioso,

conflittuale, inquietante, anche se potrà essere vissuto in forme ambivalenti ed accompagnarsi a forme di curiosità e di eccitazione piacevole (Sandy e Wurtele, 1987).

Più rozza è ovviamente la difesa della pedofilia quando proviene da autori dichiaratamente pedofili (Duvet, 1982; Doucè, 1987), che sostengono che il bambino, anche se piccolo, è capace di dare o negare il proprio consenso e condanna pertanto l'azione sessuale fra adulto e bambino in quei casi in cui il secondo vi è costretto con la forza o la violenza. In realtà la convinzione di procurare piacere all'altro, cioè al minore, consente di non prendere coscienza delle componenti conflittuali e distruttive del proprio comportamento sessuale attraverso un processo di totale negazione della realtà, magari attribuendo interamente ad altri la responsabilità delle conseguenze negative dell'atto pedofilo, per esempio alla società che sarebbe colpevole, nella misura in cui obbliga alla clandestinità e al segreto l'attività sessuale pedofila o alle istituzioni giudiziarie che produrrebbero il vero danno dopo lo svelamento del segreto, attraverso la drammatizzazione penale delle vicende (Bernard, 1985). Su questo terreno gli intellettuali pedofili non sono così isolati come sembrerebbe. Veniamo dunque al secondo interrogativo su cui occorre fare chiarezza.

4. L'intervento della legge contro la pedofilia agita può essere dannoso nei confronti dei bambini?

Nel momento in cui la pedofilia non è più associata a forme palesemente esecrabili di crudeltà e non si manifesta più in forme conclamate di colpevolezza (come nei fatti di Cicciano); nel momento in cui i pedofili e i padri incestuosi da aguzzini impuniti si trasformano in imputati di procedimenti giudiziari da parte di Tribunali, sempre meno insensibili ed impreparati ad affrontare questi reati ai danni dei bambini; nel momento in cui il fenomeno comincia ad emergere dal "sommerso" e ad evidenziare le sue forme diffuse e difforni per una maggiore consapevolezza o, meglio, per una minore tendenza a rimuovere il problema da parte della comunità adulta e delle sue istituzioni sociali, ecco che sono pronte a scattare vecchie e nuove solidarietà di tipo adulto-centrico nei confronti degli autori delle violenze sessuali, ecco che tendono a manifestarsi nuove modalità di resistenza ad una risposta preventiva e repressiva adeguata alla gravità e alla consistenza del fenomeno. Dalla criminalizzazione senza appello nei confronti dei pedofili, dall'illusione che la distruzione dei genitali, della vita, dello stesso cadavere di qualche pericoloso violentatore di bambini possa eliminare o ridurre il problema sociale dell'abuso sessuale si può passare ad un ipergarantismo collusivo nei confronti degli autori della violenza e a varie forme di giustificazionismo e di perdonismo nei confronti di tali soggetti, forme che contrastano la necessità di rigorosi accertamenti nei con-

fronti dei presunti autori e di adeguate sollecitazioni all'assunzione di responsabilità, nei soggetti riconosciuti come colpevoli di abusi sessuali.

Per la chiarezza del testo e per il valore intellettuale dell'autore vale la pena soffermarsi su un intervento di Gianni Vattimo sulla prima pagina de "La Stampa" del 1 ottobre 1997 dal titolo significativo "La giustizia che violenta i bambini" e dall'occhiello altrettanto significativo "Caccia ai pedofili". Vattimo prende spunto da un fatto di cronaca: il suicidio di una donna, accusata fra l'altro di aver venduto la figlia ad una rete di pedofili. Sulla base di una disinformazione circa l'azione e la documentazione degli esperti e dei professionisti qualificati intervenuti nella vicenda in questione, sulla base di una completa ignoranza delle testimonianze e dei dati di fatto che hanno sollecitato l'azione della magistratura, Vattimo scende in campo a difesa del genitore accusato di comportamenti sessuali violenti contro i bambini, cercando di far passare comunque l'idea che i casi di abuso sessuale rischiano di essere costruiti dalla magistratura e dagli operatori sociali (Gullotta, De Cataldo, Pino, Magri, 1996).

L'intervento in questione non si colloca sul piano dell'opportuna sollecitazione ad un impegno di definizione rigorosa delle procedure psicologiche, mediche e giudiziarie per l'accertamento dei fatti, per la verifica o per la falsificazione dell'attendibilità della piccola vittima, ecc.

Quello di Vattimo è un atteggiamento che abbiamo già imparato a conoscere nel movimento di rimozione e di negazione collettiva che è seguito da parte di giornalisti, intellettuali e professionisti al suicidio dell'intera famiglia di Biella, avvenuto nel '96 nel corso del processo per abusi sessuali ai danni di due minori, di cui quella famiglia era accusata (Castellani, 1996; Foti, 1996). Di fronte al compito penoso e sconcertante di assumere l'ipotesi che anche una "mamma" può essere violenta e far prostituire la propria figlia, che anche una "famiglia" può praticare perversamente la sessualità, tende a scattare un pensiero allarmato ed aprioristico: "*Non può essere vero che il genitore è distruttivo, la colpa deve essere di qualcun altro!*" (Miller, 1987). Di fronte alla dolorosa necessità di prendere atto di quanto l'adulto possa essere perverso e violento, si produce una paralisi intellettuale, scatta il rifiuto di prendere atto di una verità inquietante. Si grida all'ingiustizia, senza neppure considerare che esistono ricerche e documentazioni effettuate da operatori specializzati, si grida allo scandalo, senza neppure sospendere il giudizio per acquisire informazioni.

Vattimo certamente ha tutte le ragioni, quando afferma che occorrerebbe evitare in ogni modo di sbattere i genitori presunti abusanti in prima pagina. La spettacolarizzazione della violenza all'infanzia produce in effetti una giustizia sommaria, crea un clima scandalistico che danneggia ulteriormente le vittime e può interferire molto negativamente sui processi di riparazione sociale e giudiziaria a loro favore, senza peraltro sollecitare nel modo corretto gli accusati di violenza, ad ammettere, se colpevoli, le loro responsabilità e a maturare even-

tualmente la scelta impegnativa di un percorso di terapia e di recupero.

Ma dove proprio non possiamo seguire Vattimo, è quando egli afferma che "in molti casi - e quello dei suicidi è solo un esempio estremo - si ha l'impressione che il danno prodotto dall'applicazione della legge sia maggiore di quello prodotto dal reato". Per Vattimo l'abuso sessuale subito dalla piccola vittima è dunque meno negativo e rovinoso di quanto segue all'azione della legge: questo bambino infatti a seguito dell'intervento della magistratura "deve assoggettarsi a interrogatori a dir poco imbarazzanti" (come se gli abusi sessuali, da lui subiti non fossero stati affatto imbarazzanti!). Inoltre "spesso viene separato dalla sua famiglia che non sempre è fatta di mostri e che comunque prima della condanna, si deve supporre che continui ad essere un luogo affettivamente meno traumatico dell'istituto pubblico".

Dunque, in attesa di quella decina d'anni necessaria allo svolgimento garantistico dei tre gradi di giudizio è utile, secondo Vattimo, che i bambini vittime di abusi sessuali intrafamiliari non siano cautelativamente allontanati dalla loro famiglia e dal genitore presunto abusante, anche qualora quegli abusi siano stati ampiamente constatati da esami clinici e da accertamenti psico-sociali. "Prima della condanna" occorre dunque rispettare i principi: la famiglia è sacra e non si tocca, la peggiore famiglia è sempre meglio dell'*istituto pubblico*.

5. Pedofilia gentile e ambivalenza della vittima

È interessante sottolineare che il ragionamento di Vattimo non si accontenta di contestare la validità dell'intervento giudiziario: non si limita ad affermare che il danno prodotto dall'abuso sessuale è inferiore a quello prodotto dagli interrogatori e dai provvedimenti giudiziari, arriva addirittura a negare che in molti casi di abuso sessuale esista un danno: "Si potrebbe forse cominciare a distinguere i casi di vera violenza, grave, per esempio quelli in cui ci siano evidenti aspetti di sfruttamento e di prostituzione, o di costrizione fisica con botte, pestaggi, sadismi vari, dai casi in cui si parla di violenza solo in considerazione della diversa maturità dei soggetti coinvolti".

Si rischia dunque di pervenire all'apologia del pedofilo gentile: la diversa maturità dei soggetti coinvolti non configura violenza; laddove è assente la violenza fisica e compare "soltanto" la seduzione, non c'è abuso e quindi non deve esserci reato! Eppure l'esperienza clinica e la letteratura sull'argomento dimostrano ampiamente i danni devastanti che può indurre nella piccola vittima l'azione avvolgente del pedofilo gentile in termini di sensi di colpa, confusione, destrutturazione, crollo dell'autostima. La dannosità dell'abuso è legata, oltre che alla durata, alla precocità dell'esperienza e alla consistenza degli atti sessuali, al coinvolgimento emotivo della vittima. L'assenza di violenza e la seduzione che accompagnano l'abuso inevitabilmente incentivano in modo prolungato nella vittima il conflitto destrutturante, tra eccitazione provata e vissuti di ver-

gogna, tra ruolo attivo e sensi di colpa, tra fascinazione e ripulsa, fra amore ed odio, tra perversione ed innocenza. Il coinvolgimento emotivo della vittima nella relazione pedofila od incestuosa, anziché essere un indice di minore gravità del reato commesso, dovrebbe costituire un'aggravante in quanto il privare il bambino della percezione di sé in quanto vittima gli toglie anche la possibilità di gridare al mondo "Non è colpa mia!" e lo condanna ad un futuro carico di ambivalenza, di disorientamento e di sofferenza (Roccia, 1998).

Spesso il pedofilo non deve ricorrere alla violenza per coinvolgere il bambino in atti sessuali; infatti di solito le "prede" preferite dagli adulti abusanti evidenziano gravi carenze affettive ed effettivamente le proposte del pedofilo possono rappresentare per loro un mezzo per colmare il vuoto affettivo e relazionale lasciato dai genitori. I bambini hanno sempre necessità di amore, calore, contatto. Se l'adulto trasferisce i propri desideri sul bambino può leggere come consenso ciò che è a ben vedere frutto di manipolazione, può interpretare come sessuali delle richieste che invece non sono altro che richieste di tenerezza e affetto (Ferenczi, 1932).

Possiamo dunque concludere:

- a) L'abuso sessuale si configura sempre come un'aggressione confusiva e destabilizzante della personalità del minore e della sua crescita mentale, perché produce forti e conflittuali stimolazioni emotive e sessuali che la mente di un bambino non è in grado di padroneggiare e di integrare (Foti, 1995).
- b) L'intervento della magistratura con gli strumenti di coazione di cui dispone rappresenta in tutte le situazioni di pedofilia agita uno strumento indispensabile per fermare la reiterazione della violenza, per accompagnare assieme ad una rete di operatori psico-sociali un percorso di recupero di quell'equilibrio turbato dall'abuso. Il processo penale, se condotto nel rispetto dei diritti del bambino, può risultare non già dannoso, bensì utilissimo al recupero psicologico della vittima, per sentire che la comunità ripristina, secondo giustizia, quella differenza tra colpa e innocenza, che l'abuso sessuale ha confuso e abolito: questo ripristino si muove peraltro in base ad una logica convergente con quella che deve essere approfondita nel corso della psicoterapia (Forno, 1994; Malacrea 1994).

Allontaniamoci ora dai problemi della rappresentazione sociale della pedofilia per avvicinarci al dramma reale del pedofilo. La nostra tesi vede la pedofilia non come una scelta sessuale a base prevalentemente costituzionale o effettuata a partire da una scelta volontaria e serena, né tanto meno costituisce una manifestazione di amore nei confronti dell'infanzia, come invece insinua confusivamente la stessa etimologia della parola pedofilia.

Le ricerche sull'infanzia dei pedofili non sono molto numerose e si basano prevalentemente su questionari che sono stati sottoposti loro dai ricercatori. Wenet, dopo aver condotto una ricerca su minorenni che avevano commesso abusi sessuali su bambini, afferma che affinché il ragazzo ricordi di avere egli stesso subito in passato abusi sessuali occorrono almeno sei mesi di colloqui con lui (Wenet, 1987). Proprio per questo il numero di esperienze sessuali traumatiche infantili riferite dai pedofili in queste indagini non può che essere di molto inferiore alla realtà, come si è verificato infatti nella ricerca di Wenet, dove in un primo tempo il 54% dei ragazzi ha riferito di avere subito violenza sessuale nell'infanzia ma poi, con l'approfondimento dei colloqui, il numero di coloro che ricordavano episodi sessuali violenti è notevolmente aumentato.

Wolfe riferisce che il 70% dei pedofili omosessuali al centro della ricerca da lui condotta affermano di aver avuto nella propria storia infantile esperienze sessuali nell'infanzia (Wolf, 1987).

Dunque i dati disponibili, se pur limitati, rilevano che una percentuale altissima di pedofili ha avuto rapporti sessuali con adulti nell'infanzia. Leggendo interviste o libri scritti da pedofili "non violenti" (il materiale da noi reperito si riferisce per il 90% dei casi a pedofilia omosessuale) vi troviamo sempre il racconto di rapporti sessuali precoci, di solito prima dei 13 anni, con persone adulte. Queste esperienze vengono descritte come estremamente piacevoli, prive di qualsiasi forma di violenza o di costrizione da parte dell'adulto e anzi, molto spesso pare che sia stato proprio il bambino stesso a richiedere il rapporto sessuale (Doucè, 1987).

Nella ricerca effettuata da Groth su 178 uomini che erano stati condannati per aggressione a bambini, il 30% di essi raccontò nel corso di colloqui clinici di avere avuto nell'infanzia un'esperienza sessuale traumatica all'interno della quale essi avevano in genere provato una grande paura, nel 68% dei casi prima dei 13 anni (Groth, 1981). Il 14% di essi riferì di essere stato vittima di vere e proprie aggressioni sessuali violente nell'infanzia. Anche il 29% dei condannati per stupri ai danni di donne dichiararono di aver subito traumi sessuali nell'infanzia. Il 12% dei soggetti intervistati non esclude di aver subito un trauma sessuale, ma affermò: "Se è successo non me lo ricordo".

Quando parliamo di traumi sessuali nell'infanzia dei soggetti pedofili dobbiamo essere consapevoli che non solo le violenze subite in prima persona possono rivestire un potere traumatico. Infatti il normale sviluppo sessuale di un soggetto in età evolutiva può essere seriamente compromesso anche da esperienze in cui si è stati solo spettatori di violenze sessuali agite su altri. È il caso ad esempio dei fratelli e delle sorelle delle vittime di incesto che crescono in un ambiente familiare altamente disturbato e che assistono impotenti ai rapporti incestuosi del padre o della madre con i loro fratelli. Dall'esperienza del

Centro Studi Hansel e Gretel e da quella del C.B.M. di Milano sembra che in molti casi proprio i fratelli non abusati siano maggiormente danneggiati psicologicamente rispetto alla vittima dell'abuso, probabilmente in quanto essi non hanno neppure i "vantaggi secondari" dell'abuso sessuale che spettano alla protagonista dell'incesto (maggiori attenzioni affettive e "materiali" che spesso si accompagnano alle richieste sessuali: regali, coccole o anche solo assenza di percosse, ecc..).

Che cosa il comportamento sessuale del perverso ci può raccontare sull'infanzia di questo soggetto? Secondo Groth: "si può osservare, specialmente con riguardo agli aggressori di bambini, che le loro ultime aggressioni spesso sembrano ripetere gli aspetti della vittimizzazione da loro subita, e cioè l'età della vittima, i tipi di atti compiuti e così via" (Groth, 1981). Già Freud occupandosi di "nevrosi", aveva notato che la "scelta della malattia" poteva essere diversa a seconda che la vittima avesse avuto nell'esperienza sessuale infantile un ruolo attivo oppure passivo, sviluppando una nevrosi ossessiva oppure un'isteria (Freud, 1896). Benché ormai questa sua tesi specifica sia stata superata, crediamo che qualcosa di quel discorso freudiano rimanga valido. Riteniamo infatti possa essere ipotizzabile che nella "scelta" di un comportamento seduttivo oppure violento da parte di un pedofilo possano avere una qualche influenza le modalità con cui tale soggetto nell'infanzia ha subito un abuso sessuale. In generale si può affermare che la perversione è un prodotto dell'angoscia e che il comportamento sessuale perverso è cosparso di residui e di tracce della storia passata dello sviluppo mentale e libidico dell'individuo (Stoller, 1978). In particolare dalle ricerche esposte emerge che in genere i pedofili non violenti riferiscono esperienze sessuali infantili basate sulla seduzione, mentre i pedofili violenti riferiscono esperienze traumatiche accompagnate da paura. Naturalmente sarebbe semplicistico stabilire un rapporto troppo meccanico fra tipo di esperienza sessuale subita nell'infanzia e comportamento perverso nell'età adulta, escludendo altre variabili sia costituzionali che relazionali ed ambientali.

7. L'odio alla base del comportamento perverso

Tutta la letteratura pedofila e il materiale propagandistico delle associazioni pedofile è concentrato a presentare l'attività sessuale con i bambini come l'espressione di una preferenza, totalmente sganciata da una storia di abusi e di sofferenze patite. L'esperienza clinica dimostra invece come la storia infantile ed adolescenziale del pedofilo e del genitore incestuoso è pesantemente segnata da una sofferenza, fortemente rimossa e negata. Il mondo infantile e adolescenziale del perverso è stato comunque condizionato da situazioni traumatiche di umiliazione, di resa, di passività vissute con odio, angoscia, ed impotenza. Nel nostro approccio in consulenza o in psicoterapia con soggetti perversi e in specifico pedofili sono emerse sempre esperienze relazionali traumatiche,

sperimentate da questi soggetti nell'infanzia, vuoi con evidenti connotazioni sessuali, vuoi prive di tali connotazioni ma comunque subite in situazioni ambientali attraversate da una forte tendenza all'oggettivazione e alla sessualizzazione delle relazioni.

Secondo Stoller nel soggetto perverso l'odio prende forma di una fantasia di vendetta che si traduce in atto e si nasconde nelle azioni che costituiscono l'azione perverse. Tale fantasia serve a convertire il trauma dell'infanzia nel trionfo dell'adulto. La perversione è il modo adottato per rivivere il reale trauma storicamente sperimentato, rovesciando l'antica passività: nell'atto perverso il passato viene cancellato e l'umiliazione e la sofferenza e la sconfitta di un tempo si trasformano in piacere, in orgasmo, in vittoria (Stoller, 1978).

Nell'atto perverso ("odio erotizzato") il soggetto ha quindi la possibilità di celebrare un trionfo in cui il bambino che nell'infanzia era stato vittima adesso diventa vincitore: a scanso di equivoci, va detto che il bambino era stato vittima di un trauma realmente sperimentato, anche se vissuto e interiorizzato da lui in forme mentalmente peculiari e individuali. Stoller è in sintonia con quegli psicoanalisti che fanno riferimento ad un modello relazionale della mente e che hanno messo in evidenza il ruolo di reali sofferenze prodotte dall'ambiente nella determinazione della patologia mentale in opposizione a Freud che invece, dopo la svolta del 1897, riteneva principalmente frutto di fantasia i racconti di esperienze traumatiche infantili fattigli dalle sue pazienti.

Noi riteniamo che la suddetta teoria sull'origine delle perversioni possa essere applicata all'attrazione sessuale verso i bambini. Per quanto riguarda la questione se la pedofilia sia o no una perversione c'è in effetti ancora oggi disaccordo fra gli esperti. Alcuni ritengono che la pedofilia sia un "pervertimento sociale", essendo considerata perversa solo in alcune società o periodi storici ma non in altri, dove invece è considerata un comportamento assolutamente naturale. Questa posizione viene superata se partiamo dalla tesi di Stoller che un comportamento sessuale possa essere valutato come perverso, prendendo in considerazione che cosa quel comportamento significa emotivamente per il soggetto che lo mette in atto. Riteniamo che proprio per questo la pedofilia nel nostro contesto sociale possa effettivamente essere considerata una perversione: essa infatti nella nostra cultura è sempre associata nel soggetto pedofilo ad una grave carenza di percezione e di attenzione alla dimensione dell'alterità, ad un'incapacità di assumere un atteggiamento di rispetto e di responsabilità nei confronti del bambino, a bisogni di oggettivazione dell'altro e a sentimenti di ostilità, anche se certamente in molti casi ben mascherati.

Benché gli studi sugli abusi sessuali compiuti su bambini maschi siano ancora troppo pochi per fornirci dati precisi, riteniamo che spesso la pedofilia (che è una perversione prevalentemente maschile) possa avere le sue origini nella rimozione dei sentimenti associati a traumi sessuali infantili o ad esperienze altamente traumatiche vissute in ambienti dove le modalità relazionali e-

rano segnate da marcate tendenze alla manipolazione e alla sessualizzazione.

Naturalmente non tutti i bambini abusati diverranno da adulti dei pedofili; il modo in cui il bambino vive la propria situazione dipende anche dalla sua sensibilità, che varia notevolmente da individuo a individuo, e dalla presenza di fattori esterni/interni, i quali possono o aiutare il soggetto facilitando l'elaborazione dell'esperienza traumatica oppure, all'opposto, rafforzare ulteriormente gli aspetti negativi dell'abuso sessuale subito. Questi fattori possono sfuggire a un osservatore esterno, così come può sfuggire spesso la realtà stessa dell'accadimento traumatico. Tutto ciò rende molto difficile l'intervento di prevenzione.

Il fatto che molti pedofili neghino di avere subito traumi sia di tipo sessuale sia di qualsiasi altro tipo durante la loro infanzia non prova ovviamente che l'origine della loro perversione vada cercata altrove, in quanto è possibile che la rimozione di questa esperienze sia riuscita così bene da non aver lasciato traccia nella coscienza del soggetto. Miller cita a questo proposito un caso esemplare di rimozione del trauma in un padre che ha avuto per lungo tempo una relazione incestuosa con la figlia (Miller, 1990). L'uomo negava di avere mai avuto esperienze sessuali traumatiche nell'infanzia e sosteneva di essere innocente perché la figlia dopo ogni rapporto sessuale gli perdonava "il peccato". Solo in una fase successiva, con l'aiuto di un'assistente sociale, riaffiorano alla memoria dell'uomo i ricordi di una sua esperienza incestuosa con la madre. Erano così emersi anche nel suo passato strani giochi sessuali con la madre in cui era forzatamente inserito anche un cerimoniale religioso: il bambino era costretto a recitare la parte del prete, a rimettere i peccati alla madre e a impartirle l'assoluzione. Le esperienze immagazzinate hanno successivamente indotto l'adulto a ripetere sulla figlia le scene di stupro, minaccia e perdono.

8. Quando i ricordi sull'abuso sessuale subito sono positivi

Spesso nel caso dei pedofili non violenti il ricordo di esperienze sessuali precoci è presente nella memoria, ma risulta associato a sensazioni di piacere e di gratificazione. Anche questa contraddizione è solo apparente, perché a ben vedere gli aspetti di sofferenza e paura sono stati negati e scissi. Ferenczi afferma che il comportamento dell'adulto nell'abuso sessuale produce spavento nel bambino al punto di renderlo incapace di contrapporsi (Ferenczi, 1932). La vittima quindi, invece di difendersi, si identifica con l'aggressore, che sparisce come oggetto esterno e sopravvive come oggetto interno. Il bambino può in modo allucinatorio trasformare l'esperienza traumatica in un'esperienza piacevole, conservando la primitiva situazione di tenerezza pre-traumatica vissuta con l'autore dell'abuso e tentando di rendere "non accaduto" il trauma.

Il minore che è stato coinvolto in una relazione incestuosa o pedofila con un adulto che per lui ha rappresentato un punto di riferimento importante

nella sua vita affettiva (sia esso un genitore oppure una persona estranea alla famiglia, ma legata al soggetto da un legame affettivo profondo) ha bisogno di conservarne un'immagine idealizzata. Questo meccanismo psicologico è stato studiato approfonditamente nei bambini maltrattati, che riescono a mantenere per tutta la vita l'idealizzazione dell'adulto maltrattante nonostante la realtà ne dimostri invece la crudeltà (Fratini, 1990). Il bambino maltrattato arriva a giustificare i comportamenti violenti del genitore come "giuste punizioni alle sue colpe", fornendo a volte lui stesso validi motivi per essere picchiato al fine di poter mantenere l'immagine idealizzata dell'adulto, se non "buono" per lo meno "giusto".

Per un bambino quindi è certamente molto più facile ritenersi parte attiva nel determinare l'abuso piuttosto che vittima innocente, perché questo farebbe crollare l'idealizzazione che faticosamente si era costruito dell'adulto e farebbe riaffiorare alla memoria l'angosciante passività con cui l'esperienza traumatica è stata vissuta. Proprio per questo un minore è tanto più maltrattato nel suo psichismo profondo quanto più l'aggressione sessuale assume le sembianze dell'amore (Crivillè, 1990). A chi potrà rivolgersi se la stessa persona, alla quale è in qualche misura legata come fonte di amore di sicurezza è nel contempo causa della sua sofferenza e della sua rabbia?

Mentre la donna adulta stuprata da uno sconosciuto è libera di odiare in cuor suo il suo stupratore, il bambino sedotto e abusato da una persona a lui cara, magari l'unico suo punto di riferimento affettivo, non è libero di odiare neppure fra sé e sé il suo "aguzzino". Il soggetto è costretto a considerarsi colpevole di ciò che gli è accaduto e delle conseguenze che si prolungano in cui accade, amplificando la considerazione del proprio ruolo attivo nell'esperienza sessuale con l'adulto: tutto questo per poter evitare di percepire interamente la sofferenza, la rabbia e la confusione prodotte dalla relazione sessuale, a ben vedere controllata dall'adulto e da lui subita.

In particolare i bambini maschi, vittime di abuso sessuale, hanno in genere una difficoltà maggiore rispetto alle femmine ad integrare i sentimenti di dolore, ferita ed umiliazione, vissuti nell'esperienza traumatica. Per tre ordini di ragioni i ricordi dell'abuso possono essere orientati difensivamente in senso positivo:

- a) poiché nel maschio risulta più facile la perdita di legame tra l'attività sessuale in senso fisico e l'attività sessuale in senso mentale e relazionale risulta nel contempo più immediata la concentrazione unilaterale e difensiva da parte del bambino maschio vittima di abuso sugli aspetti "piacevoli" dell'attività pulsionale;
- b) poiché l'identità maschile, più precaria ed insicura, per ragioni psico-biologiche, di quella femminile è fondata su aspetti di forza, di attività, di iniziativa, risulta particolarmente penosa e problematica per il bambino (maschio), vittima di abuso, la mentalizzazione dell'impotenza, della sottomis-

sione, della degradazione, sperimentate nell'esperienza sessuale traumatica; per ragioni culturali i bambini maschi "vengono messi nelle condizioni di sopprimere i sentimenti di dolore, tristezza e vergogna, per poter corrispondere al ruolo prestabilito nella società" (Steinhagl, 1990).

- c) Il bambino (o ragazzo) si trova nella situazione di dover eliminare, ancor più di quanto accada per le femmine, la sensazione di essere stato, nella situazione di abuso, totalmente inerme ed indifeso per riuscire a presentarsi sempre come "potente", cioè adeguato al comportamento di un "vero uomo", sicuro, indipendente;

I bambini maschi pertanto, per riuscire a nascondere a se stessi prima ancora che agli altri, la profonda impotenza ed umiliazione che sperimentano nel corso dell'abuso, possono nascondere tutte le sensazioni correlate a questi sentimenti cosicché non possono più accedere ad esse.

Il bambino abusato si trova nella condizione di dover respingere ogni comportamento empatico nei confronti di se stesso, e da adulto diventerà un soggetto incapace di provare empatia nei confronti degli altri, di identificarsi con il dolore delle vittime delle proprie aggressioni sessuali.

Il molestatore sessuale - come afferma Goleman (1996) - vede la vittima attraverso le lenti della sua fantasia perversa: "Tutto avviene come se la bambina coinvolta non avesse sentimenti suoi; piuttosto, il molestatore proietta su di lei l'atteggiamento cooperativo della bambina della sua fantasia. I sentimenti di lei - repulsione, paura, disgusto - non sono registrati nella mente del molestatore: se lo fossero 'rovinerebbero' tutto. (...) In uno dei programmi più promettenti questi soggetti leggevano strazianti resoconti di crimini simili ai propri raccontati nella prospettiva della vittima. Essi guardavano anche un video in cui le vittime raccontavano fra le lacrime l'esperienza della molestia". Gli aggressori sessuali erano poi invitati all'interno di una terapia di gruppo a rappresentare gli atti di violenza compiuti attraverso racconti scritti o attraverso drammatizzazioni, assumendo il ruolo della vittima.

Uno dei principali ostacoli che si incontrano nella psicoterapia dei soggetti che hanno commesso reati sessuali è proprio la loro incapacità di provare "sofferenza", in riferimento alla propria condizione e a quella delle proprie vittime, manca loro la capacità di provare compassione od empatia per gli altri. Hedlund, che ha condotto in carcere numerose esperienze di psicoterapia, individuali e di gruppo, con questo genere di soggetti, afferma che se il paziente non è in grado di provare sofferenza probabilmente la psicoterapia non si potrà avviare (Hedlund, 1997). Non si può sottovalutare che per questi soggetti, ex bambini sempre gravemente maltrattati e deprivati da un punto di vista affettivo, abbandonare le difese che in tanti anni sono riusciti a strutturare per non soffrire possa essere vissuto come estremamente pericoloso, al punto tale da preferire in alcuni casi il carcere alla psicoterapia, vissuta come troppo minacciosa.

Un uomo in carcere per stupro di una donna e per abuso sessuale verso la figlia ricorda inizialmente la propria infanzia come "meravigliosa". Il materiale proiettivo somministratogli evidenzia vissuti ben diversi dell'uomo verso le proprie figure genitoriali, ma solo con molta fatica egli riuscirà ad ammettere che la madre lo picchiava sempre con il bastone sulla testa, procurandogli anche ferite che per giorni e giorni gli davano dolori atroci alla testa. Con ancora maggior fatica ricorda la figura di un padre che lo disprezzava, che tornava a casa dal lavoro e lo picchiava inseguendolo intorno ad un tavolo fino a lasciarlo in terra tramortito. Ed ancora ricorda di come a otto anni sia stato messo in collegio a seguito di un suo tentativo di dar fuoco ad un compagno di scuola che gli aveva fatto uno sgarbo e di come dal collegio sia uscito solo al compimento del diciottesimo anno. L'uomo ricorda solo le azioni commesse dai genitori ma non ricorda nulla dei sentimenti legati alle atrocità che racconta. "Io ero felicissimo, stavo benissimo a casa mia, ero forte e quindi il bastone non mi faceva male, io sono abituato a sopportare il dolore. Pensi che quando sono andato dal dentista mi sono fatto togliere un dente senza anestesia perché io non ho mai avuto paura del dolore. Per questo sono diventato un vero uomo".

9. Personalità scisse

Secondo molti autori la personalità scissa è un dato fondamentale che non si deve in alcun modo dimenticare nel trattare il perverso. "La scissione - secondo Balier - poggia sul diniego delle realtà, all'occorrenza diniego del vuoto, dell'assenza. Ciò permette alla persona di funzionare secondo due livelli contraddittori senza che essi entrino in conflitto, ignorandosi vicendevolmente. Secondo un livello il perverso potrà accettare di vivere le frustrazioni della vita quotidiana e condurrà perciò una vita che non lo distinguerà dagli altri, ma secondo un altro livello il perverso dovrà assolutamente ricercare una soluzione che lo salvi dalla sua angoscia di morte. Tutto avviene come se, quando si trova in un certo tipo di funzionamento, egli dimenticasse l'altro, o almeno gli attribuisse poca importanza" (Balier, 1997).

Tutto questo confonde sul piano diagnostico in particolare il consulente o l'operatore impreparati, disorientati dal contatto con la componente sana del Sé del perverso e non attrezzati a comprendere il fenomeno della scissione e della frammentazione o addirittura della personalità multipla che si manifesta nei soggetti pedofili e nei genitori incestuosi.

La componente perversa agita dal pedofilo o dal genitore incestuoso può rispondere alla finalità di appagare attraverso il contatto sessuale con il bambino bisogni di rispecchiamento, di attaccamento e di fusione intensamente e dolorosamente frustrati. In alcuni casi che abbiamo seguito il passaggio all'atto sessuale con il bambino rappresenta una modalità disperata dell'adulto per reagire alle angosce di separazione, alla regressione e alla disgregazione profonda

del Sé scatenate da situazione di abbandono. Spesso il soggetto perverso, al di là della propria componente d'indipendenza e di autonomia, agisce tramite la sessualizzazione la propria componente scissa di matrice infantile carica di bisogni di dipendenza violentemente frustrati: con tale componente mira ad assoggettare e ad annullare l'individualità della vittima per costruire con lei un ritorno all'unione fusionale con la madre.

Il piacere sessuale tende in questi casi ad essere finalizzato alla prospettiva di riempire con l'esperienza incestuosa o pedofila il vuoto lasciato da una madre assente o maltrattante: si tratta di pedofili che seducono le loro vittime, situazione tipica nei casi di incesto padre/figlia, e che fanno della loro bambina l'unica ed esclusiva ragione di vita. La separazione strutturante ed individuativa con l'oggetto materno primario è in generale evitata: nelle famiglie incestuose non ci sono limiti fra sé e l'altro, fra bene e male, fra giusto e sbagliato, fra una generazione e l'altra. Il perverso può vedere negli occhi della vittima la propria madre, la figlia ed anche la moglie un tempo amata, mantenendo l'illusione di una staticità e di immobilismo senza tempo.

Il trattamento di questi soggetti risulta essere particolarmente impegnativo, perché essi da un lato negano la propria bisognosità affettiva e la propria sofferenza sottesa alla sessualizzazione e tentano in ogni modo di giustificare razionalmente il proprio comportamento di seduzione, dall'altro possono mirare a "sedurre" o ad "affascinare" il terapeuta proprio come hanno in precedenza fatto con il bambino. Le prospettive di cura e di cambiamento sono legate alla possibilità, nel corso della terapia, di attivare nel paziente con funzioni integrative un Io adattativo abbastanza forte e un Super-io sufficientemente sviluppato, alla possibilità di attenuare gradualmente la pietrificazione dei vissuti emotivi associati alle componenti scisse di debolezza e di sofferenza.

La difficoltà, sperimentata in alcune terapie, è data dal fatto che le espressioni della debolezza e della sofferenza sono state precocemente simbolizzate dal paziente come pericolose ed inevitabilmente destinate ad esporsi all'ostilità e al disprezzo di un ambiente sperimentato, sin dall'infanzia, come governato da rapporti di falsità, di strumentalizzazione, di dominio del più forte sul più debole.

Non esistono comunque alternative al tentativo di attenuare gradualmente il congelamento emotivo sotteso alla scissione, favorendo il recupero di una sensibilità per il proprio Sé violentato e sofferente e di conseguenza per il Sé violentato e sofferente della vittima. È importante sottolineare come nel caso dell'incesto padre-figlia, citato da Alice Miller e descritto nel paragrafo 7, solo quando quest'uomo è riuscito a prendere un qualche contatto con tutta l'umiliazione, la rabbia e il disorientamento che il comportamento della madre aveva provocato in lui bambino, ricordando anche tutte le minacce che gli erano state fatte per strappargli quel "perdono" e quel silenzio mantenuto per anni, solo allora egli è riuscito a percepire la sofferenza che aveva provocato alla fi-

glia, quando riproponeva su di lei il comportamento distruttivo subito nell'infanzia. La rimozione della propria sofferenza distrugge la capacità di comprendere la sofferenza altrui, e ciò crea le premesse che consentono di riproporre l'abuso sessuale su altri bambini.

10. La negazione

Anche quando nella pedofilia non c'è violenza ed è quindi difficile individuare l'ostilità nell'atto sessuale in quanto tale, l'oggetto sessuale viene comunque deumanizzato, diventando attraente ed eccitante non tanto per quello che è (un bambino dotato di una sua personalità), ma per quello che rappresenta, cioè un oggetto su cui prendersi la rivincita rispetto al trauma subito nell'infanzia. Afferma Crivillé a questo proposito: "L'inganno della seduzione sessuale è proprio la negazione del bambino, in quanto soggetto nella sua interezza che si afferma. Questa negazione è senz'altro il risultato di una relazione con l'oggetto in cui l'odio occupa il posto privilegiato" (Crivillé, 1990). Il bambino diventa l'oggetto sessuale ideale solo se mantiene le caratteristiche proprie dell'infanzia, come l'innocenza, la giovane età, il corpo ancora impubere. Il pedofilo quindi non ha alcun interesse che il bambino cresca perché crescendo diventa adulto, mentre egli è attratto dal bambino e non dall'adulto. Tenterà quindi di mantenere il suo partner nella più completa dipendenza emotiva, avendo con lui/lei una situazione affettiva magari provvisoriamente molto rassicurante per il bambino, ma nel contempo assolutamente deleteria. Al partner del pedofilo viene tra l'altro impedita la conquista di quell'autonomia psicologica che il bambino può raggiungere solo se è incoraggiato e sostenuto dagli adulti, con le drammatiche conseguenze che questo può avere per un soggetto in età evolutiva.

L'incesto, come la pedofilia, è caratterizzato da un clima di negazione, non solo per evitare sanzioni penali o la riprovazione sociale, ma per motivazioni psicologiche ben più profonde e complesse. La negazione si presenta sotto diverse forme e si struttura lentamente in stadi. Barret e Trepper suddividono la negazione dei soggetti abusanti in quattro categorie: "negazione dei fatti", nel quale il soggetto nega semplicemente che l'abuso si sia verificato (Barret e Trepper, 1992). È questa la forma di negazione più difficile da trattare perché la più difficile da far superare. Quando questa forma di negazione viene a cadere emerge la "negazione di consapevolezza": la responsabilità dell'azione perversa viene data a fattori indipendenti dalla propria volontà, per es. all'alcool, ad un impulso irrefrenabile, ad una malattia mentale. In una fase successiva si manifesta la "negazione di responsabilità": la colpa viene attribuita a qualcun altro, in genere alla vittima, accusata per esempio di essere provocante o di sollecitare attivamente il rapporto sessuale. L'ultima forma di negazione che subentra quando il fatto è ormai ammesso è la "negazione dell'impatto": l'autore ammette

te di essere consapevole di ciò che stava succedendo e accetta la responsabilità, ma minimizza la gravità dell'abuso e le conseguenze che avrà a lungo termine sulla vittima.

Tutte queste negazioni devono essere dissolte una ad una affinché la cura possa procedere. Per aiutare il soggetto a superare una ad una queste fasi di negazione può essere utile che il terapeuta assuma un atteggiamento empatico ma al contempo molto fermo e deciso, che non si faccia prendere dallo sconforto o dall'impotenza, e che con un paziente e scrupoloso lavoro indaghi le motivazioni profonde per le quali il soggetto ha bisogno di negare. Una possibilità è quella di utilizzare il così detto "pensiero ipotetico" (Ghezzi e Malacrea, 1997). Si potrà pertanto chiedere al soggetto, pur dandogli la possibilità di continuare a negare i fatti in questione su un piano di realtà, di immaginare che cosa succederebbe se lui davvero fosse colpevole del reato che gli viene contestato. In questo modo il terapeuta potrà indagare cosa succederebbe se il soggetto ammettesse l'abuso, chi gli starebbe vicino, come reagirebbe la sua famiglia, cosa penserebbe lui di se stesso, e potrà riuscire a comprendere le ragioni che portano il paziente a non poter/voler abbandonare la negazione. Tale comprensione è tra l'altro indispensabile affinché il terapeuta possa riuscire a provare empatia e ad identificarsi con il soggetto perverso che magari ha commesso azioni tanto riprovevoli da far inorridire anche chi si dovrebbe occupare della sua cura, e a diventare un suo "alleato" non nel rinforzare la negazione ma nel trovare insieme delle soluzioni alternative alla disperazione.

È difficile ovviamente lavorare con soggetti negatori, ma il terapeuta, che non deve confondere il proprio ruolo con quello del poliziotto, deve essere fermamente convinto che la vita del suo paziente potrà decisamente migliorare se riuscirà ad abbandonare il ricorso alla negazione (Hedlund, 1997). È necessario che l'abusante venga accompagnato ad ammettere i fatti, ma nello stesso tempo il terapeuta deve guadagnarsi il rispetto e la fiducia dell'abusante. Occorre essere convinti che ogni soggetto abusante abbia alcune parti spaventate dalle sue stesse azioni e che disperatamente cerca una forma di pace interiore che non potrà mai trovare senza un'ammissione di responsabilità.

Nel nostro paese è difficile mantenere queste convinzioni nel momento in cui il terapeuta sa che ammettendo il reato il suo paziente verrà incarcerato o, se si trova in carcere, verrà fatto oggetto di violenza e disprezzo da parte degli altri detenuti. Tuttavia è questa l'unica strada da percorrere se vogliono davvero trasformare la sanzione penale in un'occasione di riscatto per il soggetto perverso, anche nella profonda convinzione che solo in una cornice molto ben delimitata (carcere o procedimento penale) un pedofilo o un padre incestuoso potrà avere la spinta sufficiente per guardarsi dentro senza scappare inorridito di fronte all'orrore che vi troverà. Il contesto coatto è probabilmente l'unico contesto nel quale il pedofilo può permettersi di chiedere aiuto e, conseguentemente, di permettersi di riceverlo.

Riportiamo qui di seguito alcuni brani di un tema scritto in classe da Federico, un ragazzo di quasi diciotto anni (bravo a scuola, educato, famiglia del ceto medio) che da due anni abusava sessualmente in modo anche violento della sorella di cinque anni più giovane. Il tema, che ha per titolo "Io allo specchio", viene scritto quando ancora il soggetto, che solo successivamente ha confessato, negava l'abuso e la sorella non veniva creduta quando raccontava alla madre quanto le stava accadendo.

Federico in questa fase descrive la propria angoscia persecutoria prodotta da un oggetto interno "sabotatore" e fortemente colpevolizzante. Il ricorso alla sessualizzazione rappresenta per il ragazzo un tentativo di difendersi da tale angoscia, un tentativo decisamente inefficace e controproducente, destinato a intensificare la frammentazione del Sé. "... La mia mente - scrive nel tema Federico - mentre ricordo le situazioni spiacevoli del passato è pervasa dalla paura che, simile ad una tenaglia lacerante, lascia il segno nella mia coscienza. Questa, come un segugio infallibile inseguirebbe la preda, mi mostra ciò che mi spetta dopo aver dissotterrato dal passato le malefatte. Il fatto più grave per cui abbia sofferto e probabilmente soffrirò ancora è quello di non aver dato quasi mai ascolto al mio *grillo parlante*. Molti non lo fanno ma questo non mi consola affatto poiché l'immagine procuratami dalla coscienza della mia personalità è così preoccupante che anche un cieco riuscirebbe a vederla e si spaventerebbe a morte, al contrario della mia reazione di assoluta indifferenza.... Ho qualche preoccupazione per il futuro in quanto non sempre tutte le mie situazioni saranno risolte dagli amici o in generale da coloro che mi vogliono bene e quindi sarò costretto a subirne le conseguenze... Questi problemi fortunatamente vengono discussi in famiglia ma spesso i consigli dei miei genitori non vengono da me seguiti. In questo modo chiudo la porta del mio cuore con quella metodologia dolorosa che non permette di trovare un capo alla matassa dei miei problemi".

Federico, di fronte al terapeuta che con fermezza gli dice di non avere dubbi sul fatto che sua sorella stesse dicendo la verità, prima nega, poi ammette l'abuso attribuendone la responsabilità alla sorella ("Lei però non le ha detto che quando era più piccola era lei che veniva nel mio letto eccitata"). Successivamente si assume la responsabilità, ma minimizza sia le proprie azioni violente ("ma in fin dei conti non le facevo così male") sia l'impatto dannoso sulla vittima, della quale il ragazzo non percepiva minimamente la sofferenza ("eppure ogni volta che finivo di violentarla lei sembrava così felice... Allora perché non lo diceva che stava così male? In fin dei conti non l'ho mica ammazzata"). Il soggetto tenterà di negare il proprio stato di consapevolezza e dirà di essere preda di un impulso sessuale incontrollabile alla vista della sorella, "come quando uno è a dieta e si vede davanti una scatola di cioccolatini. Sa che non deve, ma li mangia tutti uno dopo l'altro, e poi dopo si sente una merda e vorrebbe vomitarli tutti". Solo dopo aver confessato l'abuso anche davanti ai suoi genitori

Federico dirà di sentirsi meglio e di poter di nuovo sperare di tornare a vivere. L'ammissione di responsabilità rafforza l'integrità del Sé: il segno psichico con cui l'esperienza dell'abuso agito viene mentalizzata non è più quello della reiterazione all'infinito della colpa con il conseguente ricorso difensivo alla negazione attraverso la reiterazione all'infinito della sessualizzazione. Colpa e sessualizzazione perdono con la confessione il loro carattere di frammenti scissi e incontrollabili e diventano mentalizzabili e padroneggiabili dalla mente di Federico con effetti benefici sulla coesione del suo Sé.

11. Come si diventa un aggressore sessuale di minori

Paolo al momento dell'indagine ha diciannove anni; è stato accusato dal fratello di dieci anni di aver abusato di lui per anni. Il ragazzo ha alle spalle un'adolescenza molto travagliata e problematica. Durante l'infanzia Paolo ha vissuto prevalentemente in comunità e in istituto. Fin da piccolo ha ricoperto il ruolo di capro espiatorio all'interno del proprio nucleo familiare: quando qualcosa in famiglia andava male la madre accusava sempre lui, il figlio "cattivo", "venuto male", "la pecora nera". L'aspetto maggiormente conflittuale nell'infanzia di Paolo è dato dal rapporto con la madre, sempre ricercata ma eternamente irraggiungibile. La donna assumeva atteggiamenti di disprezzo e rifiuto verso il figlio, ma nello stesso tempo alimentava in lui - in modo molto incoerente e confusivo - l'illusione di poter un giorno avere il suo amore, quando per esempio gli ripeteva di mese in mese che sarebbe rientrato a casa dall'istituto senza poi mettere in pratica il proposito espresso (tutti gli altri figli invece vivevano in famiglia). In questo clima di rifiuti affettivi Paolo tendeva ad idealizzare difensivamente il padre, figura altrettanto negativa per il ragazzo in quanto l'uomo, inserito nel mondo della criminalità, era portatore di comportamenti violenti sia fuori che dentro la famiglia ed evidenziava un totale disinteresse affettivo nei confronti dei figli.

Dopo la separazione dei genitori, avvenuta quando Paolo era ancora un bambino, il padre portava con sé il figlio negli alberghi dove svolgeva l'attività di "protettore" di prostitute. Quasi sicuramente la sorella maggiore di Paolo ha subito violenza sessuale da parte del padre, e altre due sorelline hanno subito violenza sessuale da parte del fidanzato della sorella della madre, uomo già in carcere per abusi sessuali ai danni della sorella minore. Il padre di Paolo violentava abitualmente la moglie davanti ai figli e diceva di averla messa incinta molte volte per impedirle di uscire. Paolo cresce quindi in un clima fortemente sessualizzato e dominato da modalità relazionali basate sul disprezzo e sulla manipolazione del più forte nei confronti del più debole, un clima dove incesto, pedofilia, prostituzione e pornografia non rappresentavano affatto eventi eccezionali.

Quando il padre di Paolo muore per un tumore il figlio, allora preadolescente, ha un tracollo psichico che viene affrontato anche con il ricorso a psicofarmaci. Nonostante il dolore immenso per la perdita di un padre tanto idealizzato, Paolo al suo funerale ride e canta, salvo poi entrare in uno stato profondo di depressione nel quale da un lato minaccia il suicidio, dall'altro incomincia a rubare ed a commettere atti vandalici. È proprio in questo periodo che Paolo violenta due bambini ospiti della stessa comunità; la loro parola però non viene creduta e Paolo non viene riconosciuto e curato come perverso. Il ragazzo provoca sessualmente anche gli educatori della comunità ed ha un linguaggio molto erotizzato.

Nel corso delle sedute disposte dal tribunale Paolo si presenta alla consulente molto difeso e "congelato" sul piano emotivo. Nel corso dei colloqui il ragazzo si riferisce continuamente ad azioni criminali che portano al carcere; racconta accadimenti di cronaca nera che ha visto in televisione aggiungendovi commenti personali, descrive nei minimi particolari i reati commessi dai ragazzini della sua città. Per esempio alla richiesta di parlare della sua famiglia la prima cosa che gli viene in mente di dire è che suo fratello "è serio perché non ruba". Paolo ha un'immagine di sé totalmente negativa: si descrive come "poco serio", "cattivo", "pericoloso", ed aggiunge che il padre, quand'era in vita, lo picchiava spesso proprio perché lui era cattivo. Benché neghi di aver commesso gli abusi contestatigli il ragazzo prevede che, qualora venisse riconosciuto colpevole, verrà punito con l'ergastolo, proprio come alla IV tavola del Family Attitude Test dice che un bambino verrà ucciso dal padre perché ha rubato, manifestazione di un senso di colpa persecutorio per le azioni commesse e di una profonda angoscia, manifestatasi in più occasioni, per il proprio essere deviante.

Le risposte ai test sono piene di azioni criminali e di conseguenti punizioni, di aggressività repressa verso la figura materna, di violenze inaudite subite dai bambini, ma anche di esperienze sessuali confuse e distorte, curvate in senso perverso per rispondere alle finalità psichiche e relazionali più varie. Per esempio sempre nel F.A.T. compare una bambina che è in carcere e che forse "ha già molti figli", oppure alla V del F.A.T.: "Il papà vuole ammazzare la bambina e la bambina scappa e chiede aiuto alla mamma. Il papà vuole violentare la bambina. La mamma è lì che guarda, si vede che dentro quella nuvola c'è la madre, si vedono gli occhi. La madre non fa niente per difendere la bambina. Non può difenderla perché se no il padre ammazzerebbe lei. Se la madre non avesse paura la difenderebbe. Forse sono poveri e la bambina si prostituisce. La mamma è d'accordo perché sono poveri". Ad una tavola del test Patte Noire, in cui viene raffigurata una capra che allatta dei maialini, Paolo racconta: "La capra ha lasciato i suoi figli per andare a cercare un uomo con il quale fare l'amore", e in un'altra tavola dello stesso test: "Quella è la madre di Zampetta Nera ma non c'era più posto per lui in casa, con tutti quei figli. Quella puttana della

madre aveva già trenta figli e allora ZN se ne è andata. ZN se ne è andato a mangiare da quella puttana della capra ma anche la capra non ha tempo per lui e allora ZN torna a casa". L'omertà familiare come condizione per essere accettati emerge alla tavola 4 del F.A.T.: "Il papà fa vedere i muscoli alla bambina e la vuole uccidere. La mamma è d'accordo. La bambina viene uccisa perché fa la spia e racconta delle cose che non doveva raccontare".

Se Paolo nel corso dei colloqui ha sempre negato di aver abusato del fratello, nel materiale proiettivo ha al contrario raccontato se stesso e la propria storia familiare. Paolo è stato spettatore di abusi sessuali su diversi membri della propria famiglia, legittimati da un consenso materno che ha lasciato un peso notevole nel suo sviluppo psicologico. I racconti del fratello abusato e di altri due fratellini più piccoli confermano quanto emerso dall'esame di Paolo, e chiariscono come il fratello maggiore abusasse su loro. Paolo, mentre violentava il fratello minore, pretendeva che gli altri due fratellini più piccoli fossero spettatori dell'abuso, a volte costringendoli anche a collaborare alle sue azioni violente per esempio costringendo il fratellino a morsicare il fratello maggiore. Paolo è stato troppo a lungo spettatore di scene sessuali violente incestuose e attraverso il meccanismo dell'identificazione con l'aggressore il ragazzo ripropone nella propria vita situazioni analoghe a quelle sperimentate nell'infanzia, con la differenza che in questo caso è lui l'autore della violenza mentre i fratelli sono obbligati ad assumere il ruolo che in precedenza era stato il suo, di spettatori.

12. Il cambiamento dell'adulto abusante tra illusione e speranza

Il confronto fra i casi citati più o meno approfonditamente nel corso di questo articolo evidenzia come il ricorso alla sessualizzazione con soggetti minori da parte di pedofili, di genitori o fratelli incestuosi può rappresentare un puntello difensivo di equilibri psichici e di strutture di personalità molto diverse. Esistono d'altra parte alcune costanti nel funzionamento mentale di soggetti che abusano sessualmente dei minori, che meritano ovviamente uno sforzo di approfondimento sui seguenti ambiti: le relazioni traumatiche subite nell'infanzia con componenti di umiliazione, passività ed angoscia, l'organizzazione del Sé frammentata, le forti carenze narcisistiche e le ansie persecutorie, lo stile impulsivo, il massiccio ricorso ai meccanismi difensivi della scissione e della negazione, la ricerca affannosa della sessualizzazione con scopi difensivi e di appagamento distorto di bisogni profondamente frustrati.


L'approccio al dramma dell'autore dell'abuso sessuale costringe ad impattare con i processi di reiterazione della violenza e pone il problema delle possibilità e delle strade per il cambiamento. È indispensabile individuare ed evitare le modalità elusive e distorte con cui viene affrontato il problema del cambia-

mento dell'adulto abusante. Abbiamo individuato quattro di queste modalità (Foti, 1997).

Le prime tre nascono dalla negazione o dalla minimizzazione delle componenti perverse e violente dell'adulto abusante e il cambiamento può venire supposto o addirittura dichiarato come avvenuto non già sulla base di trasformazioni reali intervenute nel comportamento del genitore, quanto piuttosto sulla base di un "thinking wishful", di un pensiero ottimistico e consolatorio di matrice adultocentrica.

Nella quarta modalità invece il cambiamento non viene proposto perché, si dà per scontato, senza neppure passare attraverso un'adeguata fase di valutazione di recuperabilità, che sia impossibile che quell'adulto abusante possa avviare un processo di rielaborazione della propria vita emotiva, di messa in discussione del proprio comportamento violento, di presa di contatto con la propria sofferenza infantile la cui negazione ha generato quel comportamento. Il soggetto perverso è colpito da stigmatizzazioni negative che tendono a connotarlo aprioristicamente come soggetto abnorme e irrecuperabile.

È interessante notare che coloro tra gli operatori che tendono a sottovalutare e a non percepire le componenti distruttive e perverse del genitore nei confronti dei figli, possono essere gli stessi che tendono a sottovalutare e a non percepire le risorse che potrebbero, all'interno di un contesto combinato di controllo e di aiuto, consentire ad un adulto violento un percorso di cambiamento. Dietro questa duplice sottovalutazione c'è l'ignoranza della complessità e dell'ambivalenza della dimensione affettiva nel soggetto umano, c'è il diniego delle potenzialità comunicative e nel contempo delle potenzialità riparatrici e trasformative che ha la mentalizzazione, il contatto e l'espressione dei sentimenti in un contesto relazionale affettivo ed empatico. Con le prime potenzialità un bambino può riuscire a rivelare l'abuso di cui è vittima, con le seconde potenzialità il medesimo bambino può portare avanti un cammino terapeutico, integrando i vissuti emotivi sottesi al trauma subito; sempre con le seconde potenzialità un adulto abusante può imparare, in qualche caso, parallelamente o successivamente al processo penale, a sentire e a riconoscere la propria sofferenza, a superare la propria insensibilità alla sofferenza altrui, può apprendere a controllare i propri passaggi all'atto impulsivi.



I percorsi di uscita dal trauma psichico dei bambini abusati

(Stefano Marinucci*)

1. *L'abuso sessuale sull'infanzia;*
2. *La fase diagnostica;*
3. *Il trattamento*

1. L'abuso sessuale all'infanzia.

Per abuso sessuale si intende qualunque tipo di coinvolgimento in attività sessuali di soggetti minorenni, ai quali manca consapevolezza delle proprie azioni e capacità di scegliere. Rientrano, quindi, nell'abuso sessuale all'infanzia oltre le pratiche sessuali che comportano rapporti completi, anche gli atti di libidine e la partecipazione, anche passiva, ad atti sessuali tra adulti, in pratica tutti quei casi in cui non può esservi un libero e consapevole consenso del bambino.

Anche l'eventuale consenso del bambino non va preso in considerazione per attenuare la gravità dell'atto di abuso, perché non può che trattarsi di un consenso ambiguo e mistificatorio. Per un vero consenso, infatti, è necessaria sia la conoscenza di ciò che si sta per fare in tutte le sue implicazioni, sia la libertà interiore di potersi autodeterminare nell'atto che si sta per compiere. Nel bambino non possono realizzarsi queste due condizioni perché, anche se ci può essere conoscenza intellettuale di ciò che fa, non c'è ancora sufficiente capacità di gestire le proprie pulsioni istintuali e affettive e non c'è la possibilità di sottrarsi alla suggestione o alla costrizione psicologica dell'adulto. Se questi riveste nei confronti del bambino una posizione connotata di autorità e di fiducia, la situazione rende impossibile al bambino sostenere un rapporto paritario, perché il livello di maturazione ancora incompleto, gli fa considerare questa situazione solo come una possibilità di essere curato e amato da una figura adulta.

L'abuso sessuale, del resto, molto più frequentemente di quanto si suppone, in famiglia non è esercitato in modo manifesto, ma si maschera dietro l'apparenza di cure mediche o igieniche particolarmente accurate da parte dei genitori. I bambini, quindi, non hanno la percezione di un fatto traumatico se non molto tempo dopo che questa subdola forma di violenza è stata esercitata. Molti abusi, infatti, mai denunciati, emergono a posteriori nel ricordo di adolescenti e giovani adulti durante trattamenti psicoterapeutici intrapresi per altri motivi.

* Neuropsichiatra infantile.

Si possono distinguere varie forme di abuso e questa distinzione è importante sia per le conseguenze sullo sviluppo psichico che per le diverse modalità di accoglienza e di trattamento da parte del sistema dei servizi:

a) Abuso sessuale extrafamiliare da parte di un adulto.

Interessa indifferentemente sia le femmine sia, con frequenza leggermente minore, i maschi. Si tratta molto spesso di singoli episodi, di solito subito denunciati all'autorità giudiziaria. L'elemento inquietante da prendere in considerazione è che, spesso, alla base di queste esperienze c'è una condizione di trascuratezza da parte della famiglia, cosa che spinge il bambino a ricercare e ad accettare da estranei le attenzioni affettive che non trova all'interno del proprio nucleo.

b) Abuso sessuale extrafamiliare da parte di coetanei.


È sicuramente la forma meno drammatica, in quanto molto spesso si tratta di una trasformazione sessualizzata dei giochi infantili. Ha, però, un rilievo importante, sia dal punto di vista sociale che psicologico, quando si verifica in adolescenza perché va interpretato come spia di un disagio giovanile che scivola verso forme di devianza o di vera psicopatologia.

c) Abuso sessuale intrafamiliare da parte di un genitore.

È la forma più frequente, ma non si tratta solo dell'abuso comunemente considerato di un padre su figlie femmine; è molto frequente anche l'abuso perpetrato da padri e madri su figli maschi e, più raramente, da madri su figlie femmine. È la forma di abuso che viene meno denunciata e che spesso è scoperta per caso durante consulenze familiari per altri motivi. È anche il tipo di violenza sessuale in cui c'è la maggior incidenza di segnalazioni false o di manipolazione. Nel 70% dei casi esiste una florida psicopatologia di uno o di ambedue i genitori e, trattandosi di solito di episodi ripetitivi iniziati già in giovane età, si hanno effetti devastanti sullo sviluppo psicologico dei figli coinvolti, innescando in loro sintomi psichici e comportamenti anomali già nei primi anni di vita. In questi casi è di estrema importanza un rilevamento precoce del disagio familiare, perché l'esito inevitabile per i minori è l'evoluzione verso forme di psicosi o disturbi di personalità in adolescenza.

d) Abuso sessuale da parte di altri parenti.

Interessa indifferentemente sia i maschi che le femmine. Se l'abuso è commesso da un adulto va considerato alla stessa stregua dell'abuso extrafamiliare. Quando sono coinvolti dei coetanei si tratta quasi sempre di esplorazioni sessuali infantili, ma bisogna tenere presente che la sessualizzazione del gioco infantile spesso rivela dinamiche familiari patologiche che richiedono un intervento.



e) *Abuso con immissione nei circuiti economici della prostituzione e della pornografia.*

Sono i casi più difficili da trattare. Esiste sempre a monte una condizione di grave degrado sociale e di problematiche psicologiche con l'aggravante del vantaggio economico. Se la situazione dura da molto tempo, spesso nel bambino si è già organizzata una personalità sociopatica con persistenza nell'età adolescenziale di forme di prostituzione ed evoluzione verso forme di delinquenza minorile.

2. La fase diagnostica.

Il trattamento di un caso di abuso deve avere valenza terapeutica già dal momento dell'accoglimento della domanda che può provenire da soggetti diversi. Gli interventi che si possono fare sono molteplici, a vari livelli, e devono rispettare una precisa successione per essere efficaci; vanno, quindi modulati in relazione a diverse variabili: tipo di invio; abuso accertato o ancora da accertare; età dell'abusato; tipo di abuso; gravità, precocità e durata dell'abuso; esistenza o meno di una denuncia all'autorità giudiziaria.

a) *L'invio e l'accoglienza della domanda.*

La natura dell'inviante, il tipo di domanda e le modalità di accoglimento possono incidere molto sulla qualità dell'intervento e sulla prognosi, perché determinano l'atmosfera ed il vissuto psicologico sia del bambino sia della famiglia, fattori che dall'inizio condizionano l'evoluzione e l'esito del trattamento.

La domanda di intervento può avvenire secondo diverse modalità ognuna delle quali presenta aspetti problematici.

Il caso più frequente è quello di una richiesta fatta da una struttura giudiziaria (Tribunale per i Minori, Procura penale, Giudice tutelare) e può riguardare l'accertamento di un sospetto abuso, la diagnostica psicologica del bambino abusato, una valutazione del contesto familiare e, infine, può essere una richiesta diretta di trattamento terapeutico. In tutti i casi ha le caratteristiche di un invio coatto, che, spesso, bambino e famiglia percepiscono come persecutorio. È molto importante, perciò, che nella fase diagnostica possa emergere una situazione di disagio psichico che attivi una domanda spontanea da parte della famiglia. Infatti, mentre il bambino chiede sempre aiuto, direttamente o indirettamente, se la famiglia non diviene consapevole di un bisogno di aiuto, anche il trattamento terapeutico deve configurarsi come coatto ed assume una valenza più di controllo sociale che di terapia trasformativa, con gli inevitabili rischi di reticenze, resistenze e interruzioni.

La domanda può essere fatta anche da un altro servizio perché l'episodio di violenza è stato scoperto o sospettato in occasione di altri tipi di consulenza pediatrica, scolastica o sociale. Il nodo problematico da sciogliere in questo caso è la segnalazione all'autorità giudiziaria nel caso non sia stata già fatta. Per

non attivare i vissuti persecutori nella famiglia, a volte può essere opportuno che il servizio che ha rilevato o sospetta l'abuso faccia la segnalazione al Tribunale per i Minori, assorbendo le proiezioni negative della famiglia, mentre il servizio in cui viene iniziato il trattamento faccia la proposta terapeutica, evitando resistenze e opposizioni della famiglia. È, però, molto importante che i due servizi lavorino tra loro in modo coordinato, rispettando le rispettive competenze.

La domanda, infine, può essere fatta spontaneamente dalla famiglia, molto più raramente dall'abusato se è adolescente. Se la richiesta scaturisce da una autentica motivazione di ricercare un aiuto contro un comportamento compulsivo, questo depone a favore di una trattabilità del caso. Occorre però verificare attraverso un percorso diagnostico che l'autodenuncia non nasconda una realtà molto diversa, che non ha nulla a che vedere con il benessere psicofisico del bambino. Specie in famiglie ad elevata conflittualità o in via di separazione, può, infatti, accadere che l'autodenuncia nasconda l'intenzione di far allontanare l'altro genitore ed ottenere la custodia dei figli.

Ne consegue che una fase diagnostica, che può essere anche parziale, è sempre irrinunciabile, anche nei casi di invio coatto o di abuso accertato, perché, prima della presa in carico terapeutica, è necessario valutare la trattabilità, individuare quali siano gli interventi più corretti, verificare se è necessario il supporto di altri servizi, ma più spesso perché è necessario correggere l'atmosfera dell'intervento, facendo emergere dalla famiglia stessa una domanda di aiuto e stabilendo una alleanza terapeutica.

In ogni caso è fondamentale che l'ottica dell'intervento del servizio non venga focalizzata sull'accertamento di responsabilità, cosa che non è di sua competenza, ma sulla assoluta necessità di garantire la protezione del bambino abusato, esigenza prioritaria rispetto a qualsiasi altra richiesta, e di offrire sostegno psicologico alle difficoltà e alle sofferenze della famiglia.

b) La protezione.

Nel momento della segnalazione ci sono due procedure da attivare immediatamente: la protezione del bambino oggetto della violenza e l'oggettivazione degli indicatori fisici di abuso, intervento che costituisce il primo passo della validazione.

La protezione del bambino abusato si rende obbligatoria ogni volta che debba essere salvaguardata la sicurezza fisica e/o psicologica della piccola vittima. Nei casi di abuso extrafamiliare, non sempre è necessario ricorrere a degli interventi protettivi drastici, a meno che la situazione familiare e sociale non presentino un livello di disgregazione particolarmente elevato.

È, invece, molto più frequente dover ricorrere ad una protezione in caso di abuso intrafamiliare per una serie di motivi. Il più importante è la necessità di impedire la reiterazione degli atti di violenza. Un secondo motivo è dettato dalla situazione psicologica che si crea nel nucleo familiare al momento del primo

intervento. Infatti nella famiglia, frequentemente, esistono forme di collusione e di complicità, più o meno consapevoli, da parte degli altri membri, che con lusinghe o con minacce possono costringere il bambino a mantenere il segreto. Inoltre il bambino stesso è preda di sentimenti di colpa e di tradimento che possono falsificare il racconto dei fatti accaduti o indurre una ritrattazione, anche dopo che l'abuso è stato denunciato.

L'intervento protettivo può essere esercitato non solo nei confronti del bambino abusato, ma anche verso fratelli e sorelle in situazione di rischio, oppure, ancora, verso il genitore non abusante, se esiste una condizione di rischio anche per il genitore o se non è opportuno l'isolamento dell'abusato.

La protezione può essere attuata accogliendo il bambino, ed eventualmente le altre figure parentali, in una casa-famiglia, in un centro di primo intervento o in un servizio pediatrico ospedaliero. Possono essere anche utilizzate risorse del contesto familiare allargato, per esempio i nonni o altri parenti, ma, in questo caso, le modalità di rapporto con il contesto primario devono essere disciplinate e controllate dall'autorità giudiziaria e dai servizi sociali.

La decisione di un intervento di allontanamento del bambino è unicamente di competenza del Tribunale per i Minori, a cui gli operatori socio-sanitari a conoscenza della violenza devono segnalare la situazione di rischio, senza proporre il tipo di intervento da adottare. Evitare di suggerire il tipo di intervento ha un senso nell'iter del trattamento, perché, se fossero gli operatori sociali o sanitari ad indicare la separazione, ciò comporterebbe un vissuto persecutorio sia nel bambino che nei genitori, da parte dei servizi, cosa che renderebbe molto difficile il momento della riparazione e della elaborazione dell'evento drammatico. L'azione protettiva deve essere mantenuta fino al termine della fase di accertamento dei fatti, ma deve comunque essere temporanea per ridurre al minimo il trauma del distacco del piccolo paziente dal suo ambiente.

c) La validazione.

L'altro momento fondamentale è l'oggettivazione della condizione fisica del bambino, attraverso la rilevazione degli indicatori fisici di abuso sessuale. Questo intervento rappresenta il primo passo della validazione, cioè quella specifica prassi che mira ad accertare il fenomeno o a evidenziare l'eventualità di una falsa denuncia.

Le difficoltà che si devono superare per accertare la violenza sessuale, infatti, sono la negazione dell'accaduto da parte dell'abusante e l'estrema rarità dei segni diretti della violenza subita. Inoltre c'è sempre il pericolo di segnalazioni false o strumentali specie in caso di coppie in via di separazione conflittuale; secondo alcune stime, false denunce e manipolazioni raggiungono circa il 30% di tutte le segnalazioni. Dal momento che il bambino rappresenta l'unica fonte attendibile per l'accertamento, la validazione deve essere fatta tenendo presenti tre aree di analisi: gli indicatori fisici di abuso, i sintomi psicologici e il racconto della presunta vittima. È essenziale che il rilevamento degli indicatori fisici

sia immediato perché i segni indiretti scompaiono rapidamente e perché la raccolta di questi elementi è importante per le successive decisioni.

L'accertamento medico va effettuato da uno specialista esperto di abuso all'infanzia, meglio se è un medico legale, che sia in grado di valutare correttamente e con completezza le eventuali lesioni, in modo che la piccola vittima non debba ripetere questo tipo di indagine in altri contesti, per esempio quello giudiziario.

Le altre indagini della validazione possono essere condotte anche in un secondo tempo, dopo l'approfondimento della situazione familiare.

Un momento particolarmente delicato, ma essenziale per la riuscita dell'intervento è la raccolta dell'esperienza dell'abusato. La rivelazione dell'accaduto rappresenta per il bambino il primo momento potenzialmente terapeutico, anche se inizialmente comporta un nuovo contatto con la propria esperienza traumatica e con il suo carico di angoscia.

La rivelazione va sempre accolta e approfondita anche se viene espressa in modo frammentario, confuso o bizzarro. Va tenuto presente che il bambino ha sempre molte difficoltà a descrivere verbalmente l'accaduto, difficoltà che sono in stretta relazione con l'età, con il tipo di violenza, con la gravità, la precocità e la durata dell'abuso, con il rapporto di affetto o dipendenza che lo legano all'abusante. Se il bambino è piccolo sarebbe meglio non utilizzare il canale verbale, che può suscitare resistenze maggiori. È più efficace il ricorso a tecniche di osservazione del gioco spontaneo in un ambiente rassicurante per il bimbo stesso. Prendendo accordi con le strutture giudiziarie, è possibile far partecipare anche gli inquirenti di questa raccolta di informazioni, utilizzando specchi direzionali, registrazioni ecc., per evitare la necessità che il bambino sia chiamato a deporre in sede giudiziaria al cospetto dell'imputato della violenza. La raccolta della rivelazione può essere anche un processo prolungato nel tempo ed attraversare fasi illogiche e non lineari; è necessario che il professionista rispetti tempi e modalità di comunicazione del bambino, senza interventi che possano produrre suggestioni positive o negative che finiscono per condizionare l'acquisizione dei fatti.

La terza area da esplorare è il mondo interno del bambino, gli aspetti strutturali della sua psiche, i meccanismi di difesa messi in atto contro il dolore e l'angoscia provocati dall'esperienza di abuso. Questi meccanismi di difesa, a volte, sono più dannosi del trauma stesso, perché possono determinare nel bambino una perdita di contatto con la realtà e originare una vasta gamma di sintomi sul piano cognitivo, sul piano affettivo e su quello sociale e comportamentale. Attraverso le sedute di osservazione di gioco e attraverso dei test proiettivi, occorre approfondire il mondo interno del bambino e riuscire a dare senso alle sue manifestazioni sintomatiche. Questo passaggio rappresenta per la vittima un momento particolare di consapevolezza, di recupero della fiducia in una figura adulta che può comprenderlo e aiutarlo ad elaborare la sof-

ferenza innescata dall'esperienza traumatica, stabilendo una forma implicita di alleanza terapeutica che spesso rappresenta il primo passo verso la possibilità di iniziare un trattamento riparativo.

d) L'approfondimento del contesto familiare

All'approfondimento del contesto familiare, condotto da un professionista con preparazione specifica in terapia relazionale, devono essere presenti tutti i membri significativi del nucleo familiare. Mentre nel caso di violenza extrafamiliare il percorso è piuttosto lineare e comporta la convocazione diretta della famiglia, nel caso di violenza intrafamiliare, in cui la segnalazione di abuso è stata fatta da un genitore nei confronti dell'altro, come spesso accade nelle separazioni conflittuali, occorre prima informarsi su quali iniziative siano già state prese all'interno della famiglia. Non è opportuno, infatti che vengano convocati insieme per il primo colloquio genitori separati o allontanati da casa e in aperto conflitto dopo gli avvenimenti denunciati. È necessario fare incontri distinti, tenendo presente che comunque è indispensabile ascoltare tutti i partecipanti alla drammatica situazione.

Negli incontri il terapeuta raccoglie informazioni sulla struttura familiare, sui suoi rapporti con il sociale, sui *pattern* comunicativi e sulle modalità relazionali anche con il contesto allargato, per poter formulare delle ipotesi sulle interazioni non solo riguardo al fenomeno dell'abuso, ma anche alle modalità di convivenza, di gestione dei figli e sulla presenza eventuale di grave psicopatologia di qualche componente, cosa che viene segnalata da varie ricerche con frequenza. Particolare attenzione è rivolta al racconto degli eventi in corso, per cogliere i diversi punti di vista, le incongruenze nella esposizione dei fatti, le risonanze emotive, le reticenze e le possibili collusioni.

Il confronto e l'approfondimento con la famiglia non deve essere rivolto solo alla ricerca di elementi patologici, ma il terapeuta deve avere presente anche un discorso in prospettiva. È importante, infatti, cercare sempre di ottenere la collaborazione della famiglia, utilizzando tutti gli elementi emersi nei colloqui che possano rendere i genitori consapevoli del loro disagio psico-sociale e della necessità di aiuto che vada oltre l'episodio di abuso. Bisogna cercare di rilevare e di mettere in evidenza le loro potenzialità di recupero di una funzione genitoriale, in previsione del possibile ritorno in famiglia del piccolo abusato. Queste potenzialità vanno ricercate anche nel contesto familiare allargato, per poter offrire al giudice minorile una possibilità di reinserire il bambino nel suo ambiente, con la garanzia che non si verifichino nuovi episodi di abuso.

Al termine di questa prima fase diagnostica si dovrebbe avere un'idea sufficientemente chiara delle necessità del bambino abusato, della trattabilità della situazione familiare e di cosa è necessario predisporre a livello sociale per il proseguimento dell'intervento. È necessario che tutti i professionisti impegnati nel caso si confrontino sulle possibili soluzioni, accordandosi anche con gli organi giudiziari. A volte può essere necessario il coinvolgimento di colleghi di altri servizi del territorio per effettuare interventi sul contesto sociale e per eliminare alcuni fattori di rischio che possono essere stati concause della violenza stessa. Per fare degli esempi, può essere necessario prendere contatto con i servizi sociali per ridurre l'emarginazione sociale, o i servizi di salute mentale o per tossicomani per la terapia di una patologia di loro competenza nei genitori.

Il trattamento dell'abuso all'infanzia si è andato modificando nel corso di questi ultimi anni. Ancora pochi anni fa era centrato o sulle vittime, con interventi di area sociale come l'allontanamento del bambino, o sui colpevoli, con interventi di area giudiziaria. In ogni caso l'entità familiare ne usciva profondamente sconvolta con un ulteriore danno al bambino abusato. Man mano che le ricerche situavano la violenza all'infanzia in un contesto allargato multiproblematico, dove si intrecciavano un complesso di relazioni psicologiche, sociali ed economiche, l'attenzione si è andata focalizzando sull'intero gruppo familiare, nel tentativo di recuperare tutto il gruppo attraverso una trasformazione dei *pattern* comunicativi (Selvini Palazzoli, 1988). Questa ideologia diversa, che pone l'accento sul recupero e non sulla criminalizzazione, costituisce una sfida, rispetto alle inevitabili rotture provocate del solo intervento sociale o dall'intervento giudiziario che non portavano a nessuna trasformazione.

Sono stati messi a punto diversi modelli di intervento terapeutico, tutti centrati sulla terapia familiare.

Il primo modello (Cirillo e De Blasio, 1993) si basa sulla collaborazione tra strutture terapeutiche e Tribunali. Lavora in un contesto di terapia coatta dopo che è stato disposto dal Tribunale per i Minori l'allontanamento protettivo del bambino e il suo accoglimento in una comunità convenzionata nella quale la famiglia si reca a svolgere anche le sedute di terapia familiare. La proposta che viene fatta ai genitori fa leva sul loro desiderio di riavere il bambino ed è imposta dal tribunale stesso.

Un secondo modello (Demuro, 1993) si basa sempre sulla collaborazione con il Tribunale dei Minori e con la Procura, che impone la terapia familiare coatta, ma cercando di evitare il più possibile l'allontanamento del bambino dall'ambiente.

Un altro modello (Montecchi, 1994), infine, mantenendo la terapia familiare, introduce anche varie forme di intervento diretto sul bambino, in un contesto terapeutico che non sia coatto, cercando di suscitare una richiesta

spontanea di aiuto da parte della famiglia, nella convinzione che una richiesta spontanea è l'unica che può portare ad una reale trasformazione del contesto in cui è avvenuto l'abuso.

Qui verrà esposto quest'ultimo intervento per la sua maggior completezza, nonostante presenti, al pari degli altri, vantaggi e svantaggi.

La proposta terapeutica viene fatta ai genitori in un ulteriore incontro, durante il quale vengono comunicati loro gli elementi di sofferenza, sia del bambino che della famiglia, emersi negli accertamenti effettuati. È importante raccogliere le loro reazioni a questa comunicazione perché possono offrire indicazioni utili sulla prognosi dell'intervento stesso.

a) Il trattamento accettato

Può accadere che nei genitori si evidenzino una preoccupazione reale per il benessere psicofisico del figlio o della figlia, una preoccupazione che prescinde dal timore che il bambino possa essere allontanato dalla famiglia, e che emergano angosce e problematiche che provocano una richiesta spontanea di aiuto. Sembrerebbe il caso ideale naturalmente, ma sorprendentemente sono proprio i casi di violenza intrafamiliare quelli in cui si verifica più spesso una risposta di questo tipo. Nei casi di violenza extrafamiliare c'è maggior tendenza a negare e rimuovere l'episodio di violenza e le sue conseguenze psichiche, tendendo a far prevalere una logica di vendetta giudiziaria, senza tenere conto delle conseguenze e gli strascichi che l'iter giudiziario lascia nel bambino oggetto dell'abuso.

In questi casi ad esito favorevole è possibile, senza ricorrere all'intervento dei tribunali, proporre direttamente una proposta terapeutica articolata, stabilendo un preciso contratto terapeutico.

La proposta terapeutica può prevedere vari interventi in combinazioni diverse:

- Psicoterapia analitica per il bambino
- Terapia familiare ad impostazione relazionale
- Terapia ludica in gruppo di coetanei per il bambino piccolo
- Psicodramma per gli/le adolescenti
- Terapia psicofarmacologica nei casi più gravi in cui si sia già strutturata una psicopatologia nel bambino.

In questo modello integrato, accanto alla terapia familiare, comune con altri modelli di intervento, sono state inserite proposte terapeutiche che riguardano direttamente le vittime dell'abuso, proposte in un certo senso privilegiate rispetto alla terapia relazionale del gruppo familiare. Ci sono due ordini di fattori che hanno sollecitato questa scelta: l'alta incidenza di psicopatologia grave nei bambini abusati e la valutazione retrospettiva, evidenziata ormai da molte ricerche, di adulti affetti da patologia psichiatrica che hanno rivelato esperienze infantili di violenza sessuale.

Nel lavoro clinico uno stimolo ulteriore a percorrere una strada diversa è stato dato dall'osservazione costante che i bambini abusati non vogliono parlare della loro esperienza. I tentativi volti a far descrivere il loro vissuto si infrangono quasi sempre contro un silenzio ostile. Alla base di questo comportamento non c'è solo la vergogna, la diffidenza verso un estraneo e la paura di vendette familiari, ma qualcosa di più profondo e radicale. Sembra, infatti, che le piccole vittime di violenza sessuale tentino disperatamente di rimuovere ciò che hanno vissuto e le angosce connesse, in modo tanto più rigido quanto più grave è stata la ferita degli affetti. Mettono in azione, cioè, dei meccanismi di difesa contro l'angoscia del ricordare che sono, per la loro rigidità, responsabili della strutturazione patologica tardiva della loro personalità. Non è in realtà l'episodio di violenza subita in se stesso che provoca direttamente danni allo sviluppo psichico, ma l'attivazione di questi meccanismi di difesa e la necessità di mantenerli costantemente efficienti. La negazione, la rimozione, l'identificazione con l'aggressore e la scissione della componente affettiva non devono permettere il riaffiorare di un segreto angoscioso.

I bambini hanno bisogno dell'immagine interna di un genitore sufficientemente buono. La componente violenta e abusante del genitore viene negata, i sentimenti di rabbia per il tradimento subito vengono repressi e rivolti verso se stessi o spostati su altre persone. In sintesi, nella loro mente preferiscono convincersi che ciò che è accaduto loro è giusto e, senza alcun dubbio, è accaduto per colpa loro. Questa colpa primaria, senza nome, devastante e psicotizzante, fa seguire ai loro ragionamenti una equazione semplice e lineare che si può ridurre a: "i bambini buoni vengono amati, io non sono stato amato, io non sono buono".

Attraverso questi meccanismi il bambino temporaneamente ottiene una serie di vantaggi secondari:

- controlla l'angoscia vissuta nell'esperienza traumatica;
- controlla il senso di colpa primario;
- evita la depressione derivante dalla perdita di amore.

Ma questo pensiero sequestrato, che può arrivare a far dubitare il bambino del diritto di esistere, si autonomizza dal resto della personalità e, in mancanza di un intervento lo espone ad una progressiva sensazione di vulnerabilità, a fallimenti scolastici prima e professionali poi, a gesti autolesivi inconsapevoli e anche consapevoli che possono arrivare al suicidio.

Come forme reattive al grave vissuto depressivo, quando prevale il meccanismo di identificazione con l'aggressore, si possono avere comportamenti maniacali sempre più aggressivi, atti compulsivi di criminalità minorile e infine, da adulti, essi tenderanno a ripetere il modello violento subito da bambini, diventando genitori abusanti.

La terapia familiare tocca solo marginalmente il mondo interno della piccola vittima, lasciando del tutto immutato un complesso di sentimenti che

hanno un alto potenziale patogeno. Il miglioramento della comunicazione nell'ambiente abusante e del suo sistema di relazioni non sono sufficienti per rovesciare le dinamiche di progressivo danneggiamento dell'Io della vittima, perché non potrà mai manifestare i suoi sentimenti repressi.

È necessario, quindi, prendersi cura di questo grave disagio e cercare di aiutare il bambino a ricostruire il suo mondo interno, attraverso l'esperienza della relazione con un adulto che può accogliere, contenere e comprendere la sua sofferenza, e permetta l'espressione della rabbia e della disperazione.

Le psicoterapie che utilizzano tecniche di gioco sono più adatte di quelle che utilizzano tecniche verbali, perché l'ostilità e la diffidenza iniziali possono rendere impraticabile lo scambio verbale. Attraverso il gioco, invece, il bambino non racconta, ma rappresenta la sua angoscia inesprimibile, e, contenuto emotivamente dal terapeuta, sempre attraverso il gioco impara ad accettarla, a confrontarsi e a gestirla. Man mano che si rafforza l'alleanza terapeutica, nel rapporto transferale il bambino recupera lentamente il suo mondo emotivo, la fiducia nell'altro, la possibilità di abbandonare i rigidi meccanismi di difesa descritti e di regredire, facendo emergere il bambino ferito finora accuratamente nascosto. Solo a questo punto, dopo molti mesi, a volte anni, di terapia accetterà di parlare di ciò che è accaduto.

È importante sottolineare la necessità che il terapeuta del bambino sia diverso dal terapeuta familiare per mantenere uno spazio protetto del quale il bambino ha estremamente bisogno per potersi fidare e in cui possa esporre le sue problematiche psichiche senza rischi per il mantenimento del segreto. Per lo stesso motivo il terapeuta individuale deve essere tenuto fuori da tutte le decisioni che vengono prese a livello sociale o giudiziario. Giudici e assistenti sociali non dovrebbero pretendere da lui indicazioni o suggerimenti per orientare le proprie decisioni.

È un itinerario complesso che pone anche seri problemi di continuità della terapia che non sempre è garantita dai genitori. In queste situazioni possono essere importanti il sostegno del Tribunale per i minori e la funzione di sorveglianza dei Servizi sociali affinché il trattamento venga continuato per tutto il tempo necessario.

b) Il trattamento non accettato

La proposta terapeutica può essere rifiutata dalla famiglia. Come già accennato in precedenza, questo è un evento tutt'altro che infrequente nelle violenze sessuali extrafamiliari, in cui i genitori, accecati dal loro bisogno di vendicarsi in sede giudiziaria dell'abusante, minimizzano o trascurano del tutto le esigenze di riparazione del danno psicologico che ha subito la vittima.

Purtroppo non esistono strumenti per far accettare un intervento in questi casi, ma è possibile pensare ad una forma di tutela da parte di una rete di servizi per cogliere in tempo i segni di un eventuale scompensamento psichico del bambino. La segnalazione di rischio ai Servizi sociali e al Servizio materno-infantile

può contribuire ad attuare una azione di prevenzione e controllo, ma le difficoltà che si incontrano nella collaborazione e nell'integrazione di un intervento di rete, rendono utopistico, al momento attuale, questo percorso.

Quando il rifiuto della proposta terapeutica avviene nei casi di abuso intrafamiliare, se il rischio per la vittima di subire altri episodi di abuso è troppo elevato o se le condizioni del contesto ambientale sono fortemente degradate, si deve ricorrere agli interventi sociali e a quelli giudiziari in una ottica di controllo, ma non sempre di riparazione.

La gamma degli interventi possibili può prevedere l'allontanamento dell'abusante dalla famiglia, l'allontanamento del bambino abusato, l'affidamento intrafamiliare e l'affidamento preadottivo extrafamiliare.

Come è facilmente intuibile tutti questi provvedimenti hanno ripercussioni drammatiche sul bambino che, oltre la violenza sessuale, subisce una perdita affettiva.

L'allontanamento dell'abusante riduce il rischio di reiterazione dell'abuso, ma non lo annulla perché si è già accennato alle dinamiche collusive dei membri della famiglia intorno all'abuso sessuale. Il bambino, inoltre, si sente spontaneamente, e viene tacitamente accusato, di essere il responsabile della disgregazione del nucleo familiare; queste condizioni possono farlo precipitare in un clima sottile, ma devastante, di abuso psicologico, che è altrettanto dannoso di quello sessuale.

L'allontanamento della vittima della violenza e il suo accoglimento in una struttura residenziale tipo casa-famiglia, può annullare il potenziale abusante dell'ambiente, ma non il danno intrapsichico subito. Il bambino non può essere parcheggiato a tempo illimitato in una situazione che non permette una elaborazione della perdita delle figure genitoriali ed un nuovo attaccamento. Questa soluzione, quindi, può essere solo temporanea e richiede, in tempi ragionevolmente brevi, una sistemazione stabile che permetta al piccolo di trovare punti di aggancio per riprendere la sua evoluzione psicologica e raggiungere un nuovo equilibrio.

L'affidamento intrafamiliare presenta il vantaggio di mantenere il bambino nel clima affettivo primario, ma come nel caso dell'allontanamento della figura genitoriale abusante, collusioni e inconscie colpevolizzazioni, possono continuare a minare l'evoluzione della sua personalità. Spesso inoltre l'affidamento intrafamiliare viene effettuato senza valutare il rischio, decisamente elevato, delle inevitabili e continue interferenze e dei ricatti affettivi dei genitori naturali, tanto pressanti che gli affidatari, a volte, attuano una operazione di facciata nella quale una decisione giudiziaria viene formalmente rispettata, ma sostanzialmente disattesa.

Infine l'affidamento preadottivo extrafamiliare, con sospensione della potestà genitoriale, ha il notevole svantaggio che il bambino diviene oggetto di lunghi ed estenuanti contenziosi giudiziari (Malagoli Togliatti, 1993) che continua-

no a destabilizzare l'equilibrio psichico del bambino, già critico. Il suo dolore e la sua rabbia lo porteranno inevitabilmente a trasferire nel nuovo ambiente le modalità violente che viveva nella famiglia di origine, facendo fallire il nuovo inserimento, a volte con gravi ripercussioni psicologiche anche nella famiglia affidataria.

In tutti i casi, quindi le decisioni da prendere devono tenere conto di una serie di variabili che è necessario aver ben esplorato in precedenza, in quanto nessuno di questi provvedimenti di area sociale o giudiziaria garantisce, da solo, soluzioni ottimali per il bambino. È indispensabile perciò accompagnarli con sostegni terapeutici relazionali, che devono interessare la famiglia di origine o la famiglia affidataria, ma anche con interventi psicoterapeutici individuali per il bambino. Bisogna predisporre, quindi, interventi concertati tra strutture giudiziarie, servizi sociali, servizi terapeutici e strutture di accoglienza, interventi in cui il punto debole è costituito dalla necessità di integrazione e collaborazione, indispensabili per evitare al bambino tentativi e fallimenti, la cui ripetizione costituisce nuovi anelli di una catena di violenze che porteranno danni sempre più gravi e progressivi.

(Paola Facchin *)

1. Premessa; 2. La clinica del maltrattamento; 3. L'organizzazione dei servizi per la diagnosi

1. Premessa

Il maltrattamento presenta un quadro clinico fortemente variabile, sia perché comprende al proprio interno le conseguenze di eventi "attivi", come la violenza fisica, emozionale o l'abuso sessuale, che di eventi "passivi", come la mancanza di cure adeguate tipica della trascuratezza, sia perché tali quadri possono, di volta in volta, o presentarsi come isolati, o associarsi in diverso modo tra loro, determinando manifestazioni polimorfe e variabili nel tempo.

D'altra parte qualsiasi tipo di maltrattamento produce una complessa ricaduta sul paziente, con implicazioni di regola multiple, che vanno direttamente a minare la salute fisica e la sicurezza del bambino, ma anche il suo equilibrio emotivo e il suo sviluppo psico-relazionale, la stima di sé e il presente e futuro ruolo sociale. In questi termini il maltrattamento va considerato come una patologia sindromica, nella cui storia naturale sono comprese evoluzioni gravi a lungo termine, che intaccano la successiva possibilità dell'adulto maltrattato nell'infanzia di stringere legami affettivi stabili e di svolgere un competente ruolo genitoriale.

Per tali ragioni la diagnosi di maltrattamento o abuso (termine di derivazione dalla classificazione anglosassone e sinonimo di maltrattamento) è quasi sempre complessa e difficile, richiede quasi costantemente la stretta collaborazione di diverse figure professionali e presuppone che i professionisti, che sono chiamati a porla, abbiano la sensibilità e attitudine a ricordarla tra le possibili diagnosi e la preparazione tecnica per accertarla. D'altra parte porre diagnosi di abuso o maltrattamento è di importanza essenziale sia per la sopravvivenza fisica del bambino, sia per il suo successivo sviluppo, poiché la condizione di maltrattamento è automantenentesi e non è possibile che un bambino maltrattato esca da questo stato se non grazie a un intervento terapeutico esterno.

Il procedimento diagnostico, in qualsiasi forma di abuso o maltrattamento, tenderà ad accertare:

1. il riscontro di elementi nella storia del bambino e della sua famiglia suggestivi per maltrattamento o di fattori di rischio per lo stesso;
2. la presenza di segni fisici indicativi o compatibili con la diagnosi di maltrattamento fisico, o emozionale, o di trascuratezza, o di abuso sessuale;

* Pediatra, Università di Padova.

Tavola 1 - Segni e sintomi di abuso sessuale

Circostanza di presentazione/ dubbio	Segni obiettivi	Comportamento
<p>Visita richiesta per evidenza di lesioni traumatiche ai genitali o di infezioni sessualmente trasmesse</p> <p>Gravidanza in adolescente che non vuole riferire l'identità del padre (adolescente che chiede una IVG accompagnata dal padre)</p> <p>Rivelazione da parte del bambino o adolescente a un familiare, amico, adulto</p> <p>Incesto in un'altra sorella/fratello</p> <p>Disturbi comportamentali gravi e improvvisi</p> <p>Sintomi aspecifici come vaginiti altamente recidivanti, prurito e bruciore vulvare, enuresi, encopresi, dolori addominali recidivanti, cefalee, disturbi del sonno e dell'alimentazione</p> <p>Autolesioni, tentativi di suicidio in adolescenti</p>	<p>Lesioni traumatiche della vulva, perineo, zona perianale (edema, abrasioni, ecchimosi, ferite, ulcerazioni o lesioni cicatriziali)</p> <p>Deflorazione dell'imene o aumento del diametro trasverso dell'imene</p> <p>Segni di malattie sessualmente trasmesse (condilomi, scolo purulento, ulcerazioni, ecc.)</p> <p>Tracce di sperma (spermatozoi o fosfatasi alcalina) in sede vulvare, anale, buccale, ecc.</p> <p>Dilatazione anale</p> <p>Fessurazioni multiple a ragiera della mucosa anale</p> <p>Lesioni traumatiche peribuccali, labbra e mucosa endobuccale (ecchimosi, ematomi, abrasioni, edema, ecc.)</p>	<p>Cambiamenti imponenti e recenti del comportamento (scomparsa dei giochi abituali, pianto senza ragione, tristezza, ecc.)</p> <p>Cattivo rendimento scolastico, improvviso disinteresse a scuola</p> <p>Rifiuto di rientrare a casa, paura di andare a dormire, rifiuto di spogliarsi, paura brutale degli uomini, ecc.</p> <p>Interessi e conoscenze sessuali non adeguati all'età</p> <p>Rifiuto di lavarsi o lavaggi frequenti e ossessivi dei genitali</p> <p>Condotta antisociale in adolescenti (fuga, prostituzione, tossicodipendenza).</p>

- il vissuto del bambino, come esso lo riferisce verbalmente o utilizzando altre modalità di comunicazione non verbale, come il gioco, il disegno, l'animazione, ecc. e le caratteristiche della sua personalità e la qualità delle relazioni che egli stabilisce con le figure genitoriali, con gli altri adulti e con i coetanei;
- la struttura della personalità dei genitori, la loro storia personale e di coppia, il gioco di relazioni intrafamiliari e in particolare la qualità di quella che essi presentano con il bambino;
- le condizioni di vita e le risorse della famiglia nucleare e la presenza di eventuali risorse nella famiglia più allargata.

Tale percorso diagnostico si può ritenere concluso solo quando si sia data una risposta alle domande "si tratta di maltrattamento, e di quale forma?" e "qual è il potenziale residuo di questa famiglia e di quella allargata?"

Il sospetto di maltrattamento viene di solito generato con modalità che possono essere grossolanamente riportate a tre eventi essenziali:

1. il riscontro di segni fisici, di segnali vari lanciati dal bambino, come alterazioni del comportamento, o di condizioni di vita che suscitino perplessità o interrogativi specifici in medici, insegnanti, assistenti sociali o altri professionisti che nel corso della loro attività vengano in contatto con il bambino e la sua famiglia,
2. la denuncia, segnalazione o richiesta di aiuto che giunge direttamente da qualche membro della famiglia o da conoscenti e vicini,
3. la confidenza o rivelazione del bambino stesso.

Tutte e tre queste situazioni impongono l'immediata messa a punto diagnostica, poiché qualsiasi procrastinazione dell'accertamento è dannoso per il bambino oltre che per la sua famiglia e per la credibilità stessa dell'intero sistema dei servizi.

2. La clinica del maltrattamento

a. Lesioni non accidentali (maltrattamento fisico)

Le lesioni conseguenza di un maltrattamento fisico debbono essere distinte da quelle derivanti da un incidente. Di regola infatti è proprio un meccanismo "accidentale" quello che viene riferito nel corso delle visite mediche come causa delle lesioni dai genitori o dagli adulti che hanno in carico il bambino. Alcuni elementi generali, comunemente presenti in corso di maltrattamento fisico, devono essere ricordati preliminarmente. Ad esempio, suggestivi sono il ritardo nel cercare aiuto medico, il racconto vago, povero di dettagli e variabile da persona a persona di quanto sarebbe accaduto, la descrizione della dinamica dell'incidente all'origine delle lesioni non compatibile con la loro tipologia, sede, estensione e gravità. Anche l'atteggiamento del genitore, che presenti un comportamento ed un coinvolgimento emotivo non adeguati alle circostanze ed alle condizioni del bambino, che si dimostri oppositivo e ostile oppure l'atteggiamento del bambino triste, impaurito o viceversa iperattivo, incontenibile, possono suscitare ragionevoli perplessità. Infine la storia di numerosi incidenti o ricoveri precedenti, di maltrattamenti già diagnosticati per altri fratelli o di violenza intrafamiliare nota costituisce elemento di grave rischio. Va comunque sottolineato che nessuno dei fattori sopra descritti può condurre con certezza alla diagnosi di maltrattamento, anche se la loro presenza, specie se in associazione, impone al medico di valutare questa diagnosi differenziale.

Tavola 2 - Lesioni traumatiche cutanee, scheletriche, al capo e viscerali in caso di maltrattamento fisico

Sede	Tipologia	Localizzazione
Cute	<p>Ecchimosi, ematomi, abrasioni, arrossamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - multipli - di diversa epoca (stadi di guarigione) - a impronta (mani, denti, corda, fibbia, ecc.) - a decorso regolare e parallelo <p>Ferite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - graffiature (colpo d'unghia, morso) - lineari e multiple, superficiali 	<ul style="list-style-type: none"> - tronco posteriormente (specie se multiple e parallele) - faccia anteriore e laterale cosce - collo latero-posteriormente o latero-anteriormente, orecchie, bocca lateralmente, mucosa endobuccale - genitali, natiche - avambracci e torace - palpebre e zona periorbitale - caviglie e polsi
Scheletro	<ul style="list-style-type: none"> - Fratture diafisi a spirale da torsione e trasverse da forza diretta - Fratture metafisarie, con immagine di riarrangiamento cuneiforme metafisario e frammenti ossei staccati - Fratture epifisarie e scollamento epifisario - Formazione di nuovo osso periostale 	- Ossa lunghe
	- Fratture multiple bilaterali	- Coste, spesso posteriormente
	<ul style="list-style-type: none"> - Fratture multiple lineari dei processi spinosi - Fratture corpi vertebrali - Ernia discale, diminuzione spazi intervertebrali 	- Vertebre, spesso toraciche inferiori e lombari superiori
Capo	<ul style="list-style-type: none"> - Abrasioni, zone di alopecia traumatica, ematoma sottogaleale - Fratture craniche, spesso multiple, interessanti più ossa, estese e larghe con più punti di depressione - Ematoma sottodurale - Edema, infarcimento emorragico - Emorragia retinica 	<ul style="list-style-type: none"> - Scalpo - Cranio, specie in occipitale bilateralmente o in parietale - Strutture intracraniche - Parenchima cerebrale - Retina
Visceri	<ul style="list-style-type: none"> - Contusione, pneumotorace, emotorace - Trauma e/o rottura fegato, milza, rene e pancreas - Ematoma intramurale (duodeno/ileo) 	<ul style="list-style-type: none"> - Torace - Addome

Bisogna ricordare inoltre che anche in assenza di tutti gli elementi sopra descritti, la presenza di segni specifici all'esame obiettivo può ugualmente condurre alla diagnosi di maltrattamento. In ogni caso è essenziale spendere del

tempo in un'anamnesi accurata della dinamica dell'incidente e nell'osservazione del comportamento spontaneo di adulto e bambino ogni qual volta un paziente giunga alla osservazione per una lesione presunta accidentale. Il successivo esame obiettivo e i conseguenti accertamenti strumentali devono essere altresì particolarmente accurati e mirati a evidenziare alcune specifiche caratteristiche delle lesioni cutanee, scheletriche e viscerali, delle ustioni o delle eventuali intossicazioni o asfissie.

Le lesioni cutanee sono frequenti in caso di maltrattamento, anche se la loro assenza non esclude un maltrattamento fisico. Per ben valutare la presenza e le caratteristiche di queste lesioni è essenziale che l'ispezione avvenga minuziosamente con il bambino completamente spogliato.

Le lesioni scheletriche sono presenti in circa un caso su tre di maltrattamento fisico. Spesso possono essere un reperto casuale, perché rinvenute in fase già avanzata di riparazione, oppure con segni obiettivi scarsi o del tutto silenti. Nel caso vi siano lesioni scheletriche multiple o associazioni di lesioni scheletriche e cutanee il sospetto è reso più rilevante. Fortemente sospette sono le fratture che interessano la parte mediale delle ossa lunghe (diafisi) derivanti da meccanismi di torsione specie in lattanti sotto i 9 mesi, e le fratture che interessano la metafisi, cioè il congiungimento tra la parte centrale e le estremità delle ossa lunghe, che derivano da fortissime torsioni, allungamenti e scuotimenti che non possono di regola essere provocati da una caduta o da altro incidente.

Più rare sono le lesioni a carico delle estremità delle ossa lunghe (epifisi), la cui documentazione richiede sovente indagini di tipo ecografico e artroscopico.

Nei lattanti infine sono ritrovabili fratture costali posteriori, legate quasi esclusivamente ad abuso, non potendo essere provocate nemmeno da intense manovre di rianimazione cardiopolmonare. Tali fratture frequentemente sfuggono all'osservazione, essendo clinicamente silenti e osservabili con una radiografia frequentemente eseguita per altri motivi dai 10 ai 20 giorni dopo l'aggressione.

Le lesioni al capo sono molto frequenti nel maltrattamento e costituiscono la principale causa di morte per abuso fisico: si calcola che la maggioranza delle lesioni cerebrali più gravi nel primo anno di vita siano da ascrivere ad abuso fisico. Varie sono le sedi e tipologie di lesioni rinvenibili. Si spazia da quelle meno severe che interessano la cute e quelle gravi intracraniche. Da sottolineare come anche in caso di trauma accidentale le fratture craniche siano più frequenti nel bambino e soprattutto nel lattante rispetto all'adulto. La presenza di tali fratture, generalmente lineari e semplici, non si associa di regola a lesioni intracraniche né aggrava, pertanto, la prognosi nel paziente. In caso di abuso fisico invece molto più frequentemente si presentano lesioni intracraniche gravi e le eventuali fratture risultano più lunghe, interessanti più ossa, spesso mul-

tiple e a volte con più punti di depressione. La lesione al cranio più caratteristica e temibile dell'abuso fisico è senz'altro l'ematoma sottodurale, ovvero una raccolta ematica saccata tra le meningi provocata dalla rottura traumatica delle vene a causa di una forza diretta o più frequentemente di rapide estensioni e flessioni del capo dovute allo scuotimento del bambino (*shaking baby syndrome*). La clinica si rende evidente per la comparsa acuta e isolata di segni quali crisi convulsive, coma o deficit del tono muscolare e del movimento. A volte il quadro appare più subdolo con vomito, irritabilità o sonnolenza, crisi di apnea, pallore e/o cianosi. È da sottolineare come nei lattanti vittime di scuotimento di regola non siano presenti altri segni di abuso o lesioni, ad eccezione di emorragie retiniche: in questo caso la conferma di abuso è quasi assoluta.

Nel caso di sintomatologia neurologica sia in quello di multiple lesioni scheletriche va sempre eseguita una risonanza magnetica o una tomografia computerizzata cerebrale. Più rare, ma gravissime, sono le lesioni della sostanza cerebrale, come l'edema, le suffusioni e l'infarcimento emorragico legato spesso a danni della irrorazione sanguigna ed ossigenazione cerebrale dati da soffocamenti, strangolamenti, ecc. In questi casi spesso si giunge alla morte cerebrale.

I traumi degli organi interni del torace e dell'addome sono la seconda causa di morte nel bambino fisicamente abusato: spesso si associano ad altre lesioni, cerebrali e scheletriche. I traumi toracici di regola si associano a fratture costali multiple e a volte sternali; quelli addominali possono manifestarsi con sintomatologia acutissima di reale emergenza medica o in modo più subdolo, come massa addominale posteriore o gradi di subocclusioni o occlusioni intestinali.

Oltre alle lesioni traumatiche fin qui descritte, un altro tipo di lesioni frequentemente presenti nel maltrattamento fisico è dato dalle ustioni. Si calcola circa una ustione ogni sette ricoverata in ospedale sia avvenuta in un contesto di abuso.

Anche per le ustioni volontarie, come per le accidentali, i liquidi bollenti (specie acqua) costituiscono le modalità principali; sono frequenti anche le ustioni da superfici urenti, da sigaretta, da fiamma e da elettricità. Oltre alle caratteristiche delle lesioni, sono rilevanti elementi diagnostici i comportamenti dei genitori, specie la madre, ostile, negante l'accaduto, spesso depressa, senza alcun senso di colpa per quanto successo, non adeguata nella reazione emotiva rispetto all'accaduto ed alle condizioni del figlio. La genericità del racconto, come l'attribuzione delle responsabilità ad altro (il fratello, la sorella) o allo stesso bambino, o l'affermazione di non sapere cosa possa essere successo, sono ancora elementi diagnostici di rilievo e frequentemente presenti.

Nel capitolo del maltrattamento fisico vanno infine ricordate le intossicazioni volontarie e le asfissie provocate. Per quanto attiene alle prime, in caso di pazienti giunti all'osservazione medica in condizioni critiche, già deceduti e/o con quadri clinici e biochimici bizzarri, va tenuta presente anche la diagnosi di

intossicazione o avvelenamento volontario da parte di un genitore, e quindi sempre attuate le appropriate indagini tossicologiche. Un particolare genere di intossicazione volontaria è la somministrazione di droghe, in particolare cocaina, eroina, oppiacei e metadone, evento sempre più frequente nella nostra realtà. La sintomatologia è generalmente severa, fino ad episodi inspiegati di morte improvvisa. Anche le asfissie provocate sono forme relativamente rare di maltrattamento fisico. Più frequentemente si tratta di soffocamenti, che un genitore, di regola la madre, attua con cuscini o premendo il figlio al petto. Più rari sono gli strangolamenti. I soffocamenti possono presentarsi come episodi di morte improvvisa. Anche se nella grande maggioranza dei casi di morte improvvisa non esiste un contesto di abuso, una diagnosi differenziale si impone quando la morte sia stata preceduta da vari episodi di apnee inspiegate o quasi morti improvvise, o il lattante abbia un'età superiore ai 6 mesi, o il bambino abbia precedentemente presentato sintomi non spiegati e difficilmente inquadrabili, o infine ci siano state precedenti morti di bambini non spiegate nella stessa famiglia.

b. Trascuratezza grave (child neglect)

Questa forma di maltrattamento costituisce il quadro più frequente nel nostro Paese, sia come unica componente dell'abuso, sia frammista a forme di violenza fisica e sessuale.

Il quadro clinico presenta gradi diversi di alterazioni dello stato generale, ritardi dell'accrescimento staturale-ponderale e dello sviluppo psicomotorio, alterazioni del comportamento più o meno associate a segni esteriori di carenze di cura, come scarsa igiene, inadempienza dell'obbligo scolastico, ecc.

Le turbe delle condotte, come vedremo in seguito, sono tipiche dell'abuso psicologico o emozionale, ma s'incontrano anche nei *neglect* essendo comunque pressoché impossibile che un grave quadro di trascuratezza o deprivazione non comporti anche un maltrattamento emozionale conseguente alla mancanza di cure amorevoli da parte dei genitori.

I ritardi o arresti della crescita possono comportare quadri clinici differenti: in taluni soggetti si può assistere ad una vera e propria denutrizione. Questa circostanza è però eccezionale, mentre assai più frequenti sono i quadri subdoli, dove le carenze nutrizionali si manifestano soprattutto con frequenti episodi infettivi intercorrenti e condizioni generali francamente scadute, tanto da richiedere frequenti consultazioni mediche e ricoveri per accertamenti. La stessa stasi nella crescita (*failure to thrive* degli anglosassoni) comporta generalmente una serie di accertamenti organici con ricoveri ospedalieri. Un quadro specifico in questo contesto è dato dal nanismo psico-sociale, in cui un quadro franco di nanismo si manifesta in bambini dai 2 ai 10-12 anni e causa delle condizioni di vita in famiglia. In questi casi, oltre al nanismo, si associano al quadro clinico elementi comportamentali caratteristici, quali i disturbi rilevanti delle

condotte alimentari e del sonno, alterazioni nella defecazione e minzione, problemi comportamentali con crisi di aggressività, irritabilità e comportamenti antisociali o francamente devianti.

Si possono presentare anche gravi ritardi nel linguaggio, nell'apprendimento e nelle performance intellettive. Spesso si evidenzia un deficit nella secrezione dell'ormone della crescita. Il quadro clinico e biumorale tende a migliorare drammaticamente ogni qualvolta il bambino è allontanato dall'ambiente maltrattante. Il deficit di secrezione dell'ormone della crescita si risolve generalmente nel corso del primo mese di ricovero lontano dai familiari e anche la crescita staturale tende a riprendere in modo eclatante. Proprio questa ripresa clinica costituisce l'elemento dirimente la diagnosi. È da sottolineare come solo una parte di questi casi si associ ad altri segni di abuso, tra cui quello sessuale, mentre in una quota non indifferente di essi il nanismo costituisca il solo segno di maltrattamento.

c. Maltrattamento emozionale o psicologico (crudeltà mentale)

Già trattando il quadro della trascuratezza abbiamo introdotto alcuni elementi clinici che concorrono a determinare il quadro di maltrattamento emozionale o psicologico, quali i deficit dello sviluppo psicomotorio e le turbe della condotta.

Nei casi estremi, il ritardo dello sviluppo può essere talmente accentuato da comportare un quadro drammatico in cui il bambino appare del tutto apatico, in posizione fissa, indifferente a quanto gli accade intorno. Più frequentemente nella prima infanzia si assiste a quadri di scarso tono muscolare generalizzato con difficoltà nelle motricità sia fine che grossolana, ritardi nelle acquisizioni psichiche, nel linguaggio e nel controllo degli sfinteri. Il quadro clinico migliora quando il bambino viene allontanato dalla famiglia a patto che la forma non sia ancora evoluta nei quadri più estremi.

I disturbi delle condotte si presentano in genere molto precocemente. I genitori raccontano che il bambino è stato sempre irritabile, fin dai primi giorni, con difficoltà a mantenere ritmi di vita regolari. Questi piccoli lattanti tendono ad evitare il contatto fisico con i genitori e perfino quello visivo, sfuggendo allo sguardo e non ricercandolo. Si manifesta a poco a poco uno stato di sorveglianza quasi frenata, in cui il lattante controlla ogni sua attività motoria, verbale, relazionale evitando di lanciare messaggi che possano irritare e turbare il genitore. D'altro canto alcuni lattanti tendono a ricercare avidamente il contatto con altri adulti, apparendo superficialmente "socievoli" e gratificanti per il personale che abbia l'incarico di occuparsi saltuariamente di loro. L'evoluzione successiva può presentare due quadri apparentemente opposti: il primo dell'agitazione, iperattività, opposizione e aggressività; il secondo della depressione, apatia e passività fino a quadri che evocano l'autismo. A questo contesto si associano pressoché costantemente gravi alterazioni del sonno e delle condotte a-

limentari e turbe del controllo degli sfinteri. Nei bambini più grandi gli aspetti di passività e inibizione oppure quelli di aggressività e instabilità psicomotoria si accentuano sensibilmente, innescando un circolo vizioso di provocazioni e punizioni conseguenti. Nella preadolescenza e adolescenza si possono manifestare gravi episodi, come incidenti ripetuti, fughe e tentativi di suicidio. In età scolare le gravi difficoltà di apprendimento sono spesso il motivo per cui tali pazienti giungono all'osservazione dei medici e dei servizi.

d. L'abuso sessuale

Nel capitolo dell'abuso sessuale sono comprese forme diverse di maltrattamento, che presentano peraltro tutte le caratteristiche di determinare un danno potenzialmente gravissimo nella personalità del bambino e adolescente, assai frequentemente evolventesi in patologia rilevante anche in età adulta. La forma più frequente di abuso sessuale è data dall'incesto, cioè atti sessuali o a sfondo sessuale tra parenti prossimi, generalmente padre - figlia, zio/nonno - nipote, fratello - sorella e più raramente padre - figlio e madre - figlio. L'incesto può avvenire nell'ambito di due contesti diversi: in un clima di atto violento, accompagnandosi a lesioni fisiche, oppure, assai più frequentemente, in un contesto di seduzione e segreto, in assenza di lesioni fisiche rilevabili. L'età di maggior rischio è quella compresa fra i 7 e i 10 anni, anche se può manifestarsi in bambini molto più giovani o in adolescenti. Le femmine sono molto più colpite dei maschi. Condizioni familiari a rischio sono date dall'alcolismo, l'isolamento, la povertà culturale e materiale, la promiscuità, ma certamente gli aspetti patologici della personalità del perpetratore e del suo legame con la vittima costituiscono gli elementi causali determinanti. L'incesto si riproduce spesso tra generazioni diverse, all'interno di un quadro familiare gravemente disfunzionante, in cui giocano in modo patologico non solo il perpetratore (generalmente il padre), ma anche la madre molto frequentemente complice, perlomeno per la tolleranza passiva, del marito.

Frequentemente l'incesto coinvolge in successione più sorelle: quando la maggiore diventa adolescente, l'interesse del padre si rivolge ad una sorella più piccola. L'alleanza tra sorelle e il tentativo della maggiore di proteggere la minore sono spesso i meccanismi che portano alla rivelazione dell'abuso. In effetti il clima di timore, ma più spesso di seduzione, è tale che difficilmente il bambino violerà il vincolo del segreto che lo lega al perpetratore, che spesso ama moltissimo e che teme di perdere. Lo stesso clima si può verificare anche quando l'abuso sessuale si svolge al di fuori della famiglia ristretta, ad opera di parenti più lontani o amici, o altri adulti che spesso hanno un ruolo di supplenza rispetto ai genitori carenti.

L'abuso al di fuori di questi due ambiti è molto più raro: può allora trattarsi di aggressioni compiute in un clima di violenza e minaccia, oppure di azioni anche seduttive compiute da pedofili. Tra i vari abusi sessuali possibili vanno

ricordati anche l'utilizzazione di bambini a fini pornografici e la prostituzione infantile e adolescenziale, presente anche nel nostro paese.

È da sottolineare che:

- ogni racconto di abuso sessuale riferito da un bambino va tenuto in grande attenzione: in questi casi quasi sempre corrisponde a verità, anche se esso è successivamente ritrattato;

- il riscontro di lesioni fisiche specifiche è raro, sia perché spesso l'abuso non comporta atti di penetrazione e violenza, sia perché, anche in caso di penetrazione, essa non sempre lascia segni obiettivi evidenti. Il ritrovare un imene apparentemente intatto non esclude penetrazione vaginale, né, evidentemente, vulvare, orale o anale;

- i sintomi aspecifici e i problemi comportamentali costituiscono generalmente gli elementi determinanti la diagnosi. Anche se la presenza di ciascuno di essi non consente di fare diagnosi, il quadro che complessivamente determinano può essere fortemente indicativo e richiede comunque un'attenta valutazione delle relazioni familiari e delle personalità genitoriali.

L'intervista con il bambino e con i genitori è un passo estremamente rilevante nel processo diagnostico. Quella con il bambino va tenuta in un ambiente rassicurante e appartato, con grande cautela e, preferibilmente, una volta soltanto. Inchieste ripetute sono fortemente negative perché possono spaventare il bambino e condurlo a ritrattare quanto già affermato, oppure ad affermare quello che, continuamente richiesto, il bambino può pensare che si voglia che sostenga. Sarebbe ideale filmare il primo colloquio con il bambino. Anche l'esame obiettivo va condotto in un clima di distensione, spiegando, per quanto possibile, cosa si sta facendo. L'ispezione alla vulva, perineo e bocca deve essere molto accurata e documentata con materiale fotografico. La diagnosi di abuso sessuale riveste un'importanza fondamentale, poiché è la condizione imprescindibile per poter proteggere il bambino dalla perpetrazione dell'abuso e iniziare un trattamento del bambino e della famiglia abusante, sola possibilità di limitare le gravi sequele a distanza dell'abuso.

3. L'organizzazione dei servizi per la diagnosi

Per poter compiere l'iter diagnostico sopra illustrato è necessario che coesistano:

- a. un'équipe o gruppo di lavoro costituito da pediatri e altri medici, preparati sulla diagnosi di maltrattamento e facilmente supportati da servizi diagnostici come ad esempio radiologia, neuroradiologia, laboratorio biochimico clinico e tossicologico, ecc., oltre che da psicologi e neuropsichiatri esperti nell'utilizzo di test proiettivi, e altri supporti diagnostici (CAT, scena test, bambole anatomiche, ecc.);

- b. una rete territoriale di servizi sociali e sanitari a cui riferirsi e con cui collaborare strettamente in tutte le fasi di diagnosi;
- c. un collegamento stabile con le autorità giudiziarie (es. uffici minori della questura) e con la magistratura minorile e ordinaria;
- d. una situazione organizzativa e logistica che permetta di accorciare per quanto possibile i tempi della diagnosi e garantire nel frattempo la completa tutela del bambino.

In vari Paesi europei e non, queste condizioni sono state garantite da un'organizzazione dei servizi e degli interventi che comprende un centro di riferimento specializzato per la diagnosi di abuso circa ogni milione di abitanti (con una previsione di afflusso di circa 250-300 nuovi casi/anno). Generalmente tali centri sono aggregati o comunque collegati a strutture ospedaliere che consentono l'immediata disponibilità di diversi servizi diagnostici e notevoli risorse terapeutiche-assistenziali e sono strettamente connessi alla rete dei servizi per il bambino e la famiglia delle diverse aree territoriali di riferimento, oltre che a strutture, tipo comunità protette, che permettano l'accoglimento del bambino per periodi più protratti, quando questo si renda necessario o per completare un laborioso iter diagnostico o per garantire l'attuazione di un trattamento specifico o ancora per tutelare il bambino in attesa di un altro tipo di collocazione.

Le risorse necessarie per una tale organizzazione sono direttamente ricavabili attraverso una riconversione degli interventi attualmente prestati dai servizi. Indagini di popolazione condotte per aree campione di alcune regioni italiane, hanno evidenziato come le famiglie abusanti siano molto frequentemente già prese in carico da più servizi perché conosciute per altre problematiche indipendenti dal maltrattamento e come esse tendano comunque a sviluppare al loro interno un numero sempre crescente di problemi che richiede un ampio investimento di risorse per essere affrontato. Anche i bambini abusati, se non correttamente inquadrati e trattati, tendono a diventare, entro l'adolescenza nell'80% dei casi, multiproblematici a loro volta, richiedendo una molteplicità di interventi e quindi di risorse per il loro trattamento. L'investimento che privilegia uno svolgimento più ordinato e razionale delle fasi di diagnosi e primo approccio terapeutico a questi bambini e alle loro famiglie può ragionevolmente far supporre di ottenere, almeno in alcuni casi, un miglioramento di questo grave decorso naturale e quindi un risparmio futuro di risorse che oggi vengono comunque investite nella loro presa in carico. In tempi di razionalizzazione dell'uso delle risorse, anche questi argomenti dovrebbero spingere verso una riorganizzazione degli interventi in materia di abuso e maltrattamento.

La violenza sulle bambine e sui bambini in Italia dall'analisi delle fonti giudiziarie

(Laura Terragni*)

1. Introduzione;
2. Le denunce per violenza e abusi sessuali: una premessa di metodo;
3. L'infanzia e l'adolescenza come condizione di rischio?;
4. La relazione tra l'abusante e la vittima;
5. Le forme di violenza;
6. Conclusioni.

1. Introduzione

La violenza e l'abuso sessuale nei confronti di bambine e bambini, adolescenti, donne adulte non rappresenta certo un fenomeno nuovo. È piuttosto un problema che affonda le sue radici lontano nel tempo. Ad essersi trasformata è, semmai, la visibilità sociale di questo tipo di violenza, la maggiore attenzione che, oggi, viene rivolta alle vittime di tali violenze e abusi. Quasi quotidianamente veniamo a conoscenza, attraverso giornali e notiziari, di storie drammatiche che ci fanno riflettere sulla diffusione di questo fenomeno e sul suo accadere non tanto in ambiti di marginalità quanto piuttosto in quella che possiamo riconoscere come una "normale" quotidianità.

La maggiore attenzione rivolta a questo fenomeno va senz'altro vista come l'esito della sensibilizzazione operata in questo campo dalle associazioni di donne e di difesa dell'infanzia. L'esperienza dei telefono rosa, del telefono azzurro, dei numerosi centri e di altre iniziative che in Italia sono sorte con lo scopo di offrire aiuto alle vittime di questo tipo di violenza ha portato da un lato ad una maggiore visibilità di un fenomeno che, ancora oggi, appare per molti aspetti sommerso e, dall'altro, ha contribuito a creare una sensibilità verso tale problema anche in ambiti istituzionali. A partire dalla fine degli anni '80 (pur con un certo ritardo rispetto ad iniziative analoghe effettuate in altri Paesi europei e nord americani), alcune istituzioni locali e regionali hanno iniziato ad attivarsi in termini di ricerca e intervento per meglio conoscere, contrastare e prevenire un fenomeno che coinvolge una parte non certo irrilevante di popolazione, in massima parte femminile, per quanto non sia trascurabile anche la quota di bambini maschi soggetti ad abusi. Ciò nonostante, uno dei problemi con i quali oggi ci troviamo a confrontarci riguarda la mancanza di dati omogenei e diffusi per l'intero territorio nazionale: manca in Italia una tradizione di studi "vittimologici" che possa consentire una pluralità di fonti e di indicatori attinenti a questo fenomeno.

* Sociologa, Università di Padova, Forum "Prospettive di genere nell'analisi della violenza"

Certamente studiare il fenomeno della violenza e dell'abuso sessuale significa "avventurarsi" in un campo di indagine complesso. Come molte ricerche hanno sottolineato (Bandini e altri, 1991) è questo uno dei crimini che con maggiore difficoltà tende a venire allo scoperto. È infatti diffusa una scarsa propensione a sporgere denuncia per il timore di ripercussioni e per la scarsa fiducia nell'effettiva efficacia del sistema giudiziario. Oltre a ciò appare evidente come sussista una difficoltà diffusa, da parte della vittima, a riconoscere la propria condizione di abuso. Questo fattore, evidente anche per le vittime adulte, trova un riscontro particolare nei casi di violenza commessi su bambini: i legami di parentela, di conoscenza e fiducia, che tanto spesso sussistono tra la giovane vittima e il suo aggressore fanno sì che le esperienze di abuso stentino o tardino a venir individuate come tali. Come hanno mostrato numerosi studi è spesso nel passaggio verso la vita adulta che tali traumatiche esperienze assumono contorni più definiti e subentra la consapevolezza della violenza subita.

Il problema della "definizione di ciò che è violenza e abuso" rende tale quadro ancor più complesso. Da questo punto di vista basti pensare che, nel nostro codice penale, è ancora contemplato il reato di "abuso di mezzi di correzione", cosa che di fatto avvalorava l'ipotesi di una liceità di forme coercitive nell'interazione tra adulto e bambino (ma anche, fino all'approvazione del nuovo diritto di famiglia anche tra marito e moglie - Terragni, 1997). Questo esempio, mutuato dall'analisi sul maltrattamento, trova un'eco anche nel campo della definizione dell'abuso sessuale. Se probabilmente è facile trovare un accordo rispetto alle forme più gravi di violenza, più controverso è, invece, trovare un limite che discrimini comportamenti meno eclatanti ma, non per questo, meno gravi dal punto di vista delle ripercussioni psicologiche e fisiche. Tale problema ha particolare attinenza quando parliamo di abusi e violenze su bambini. Come vedremo meglio in seguito, nel corso della presentazione dei dati, le bambine e i bambini subiscono forme di vittimizzazione che non necessariamente coincidono con atti che (stando alla vecchia dizione dei reati sessuali) possono venir definiti come "violenza carnale" o "atti di libidine violenti". L'abuso in molti casi viene perpetrato in modo sottile, sotto forma di gioco, o di un piccolo segreto da non rivelare a nessuno. Spesso prende la forma di esibizionismo o di contatti che, pur coinvolgendo parti genitali della o del bambino, non giungono ad una vera e propria penetrazione vaginale o anale. Da qui la difficoltà, testimoniata anche dal personale medico che opera in questo ambito, a rilevare clinicamente l'abuso. Il fatto che non vi siano segni visibili sul corpo non significa tuttavia che non ci siano effetti devastanti sull'equilibrio e sulla serenità delle giovani vittime. Non è un caso, in questo senso, che tra i più rilevanti indicatori della condizione di abuso vi siano le difficoltà di relazione, i disturbi del sonno, la perdita di interessi, il drastico calo del rendimento scolastico.

L'abuso sessuale nei confronti di bambini, pur presentando analogie con le forme di violenza che riguardano la popolazione adulta (di cui la più rilevante è che si tratta di una violenza fortemente connotata dal genere: le vittime sono in gran parte di sesso femminile, come sono donne la quasi totalità degli adulti e come sono individui di sesso maschile gli aggressori), presenta caratteristiche che sono per così dire specifiche: a una maggiore vulnerabilità connessa al genere, appunto, si sovrappongono fattori di debolezza che sono da porre in relazione con l'età. In modo ancor più rilevante rispetto alle donne adulte, la violenza verso i bambini è messa in atto in ambiti di familiarità e di conoscenza, in luoghi "sicuri" come la propria abitazione od anche gli edifici scolastici. È una violenza che tende a reiterarsi, sovente per lunghi periodi, in particolare quando avviene in famiglia. Piuttosto raramente viene messo in atto adottando forme di coercizione fisica, così come è piuttosto infrequente che la vittima metta in atto delle strategie di difesa. È una violenza consumata nel silenzio, che fa leva sulle asimmetrie di età e di autorità, sulla fiducia e sull'inconsapevolezza e probabilmente anche sul timore di non venire credute da parte delle giovani vittime.

2. Le denunce per violenza e abusi sessuali: una premessa di metodo

L'analisi attraverso dati provenienti da fonti giudiziarie presenta indubbiamente alcuni limiti di cui il più evidente consiste nel fatto che solo una parte delle violenze subite viene denunciata. È quindi una fonte parziale, da non intendersi come rappresentativa dell'*universo* del fenomeno. D'altra parte le fonti giudiziarie si presentano come un osservatorio per molti aspetti imprescindibili: consentono analisi di ampio raggio sul territorio nazionale, permettono di effettuare comparazioni e di indagare il fenomeno anche in una prospettiva storica.

È comunque opportuno sottolineare come, proprio per la difficoltà nella definizione del fenomeno, i dati di fonte giudiziaria sono soggetti a variare in base a numerosi fattori: quando, ad esempio, osserviamo un aumento nell'incidenza delle violenze familiari è lecito domandarsi se, effettivamente, vi sia stato un acuirsi di questo problema o se, invece, tale aumento non sia l'effetto di una maggiore sensibilità, attenzione, visibilità. Dare risposte a questo tipo di interrogativi risulta quanto mai complesso e presuppone l'utilizzo di "metodologie incrociate" che ci consentano di poter avanzare valutazioni più precise sul rapporto tra violenze denunciate e violenze compiute e subite. In ogni caso il fatto di essere di fronte a dati "parziali" non deve indurre a "buttare il bambino insieme all'acqua sporca". Le numerose storie di violenza raccolte e analizzate oltre a dare un indubbio coinvolgimento emotivo, forniscono elementi indispensabili per l'analisi del fenomeno, le sue dinamiche, le sue cause, gli scenari in cui questo avviene.

I dati che vengono qui proposti sono tratti da due indagini effettuate nella prima metà degli anni '90 sulle denunce sporte per reati sessuali in alcuni tribunali italiani, riaggregati e rielaborati al fine della presente esposizione. Prima di entrare maggiormente nel merito di tali dati risulta opportuno un chiarimento di tipo metodologico.

La prima delle due indagini riguardava le denunce per reati sessuali sporte a Milano e Napoli dall'inizio degli anni '60 alla fine degli anni '80; più precisamente sono stati rilevati i dati relativi al 1961, 1971, 1980, 1988 (Terragni, 1997). Vengono qui presentati unicamente i dati relativi all'ultimo anno di indagine (1988), selezionati in modo da comprendere solo le vittime con meno di 18 anni.

La seconda indagine è stata invece effettuata nel Veneto, prendendo in considerazione le denunce sporte dal 1983 al 1993 in quattro tribunali (Venezia, Padova, Rovigo e Treviso), anche in questo caso è stata fatta una selezione sui casi riguardanti le bambine e i bambini (ricerca promossa dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto, e in corso di pubblicazione). Risultterà evidente una disparità nella numerosità dei casi provenienti dalle due indagini (49 a Milano, 43 a Napoli, 360 nel Veneto).

Inserire casi troppo lontani nel tempo poteva apparire fuorviante (più utile, appunto, per un tipo di analisi storica che non sulla rilevanza del fenomeno attuale), d'altra parte rinunciare interamente ai dati di Milano e Napoli avrebbe significato impoverire la presente relazione di spunti comparativi che si rivelano interessanti. L'analisi delle denunce e dei relativi fascicoli giudiziari (i casi sono stati "seguiti" fino all'eventuale ricorso in cassazione) è stata effettuata attraverso una griglia di rilevazione mirante a raccogliere informazioni sulle vittime, gli aggressori, gli episodi di violenza e i contesti ove la violenza è avvenuta, nonché gli esiti del procedimento penale. Sono stati inoltre riprodotti alcuni stralci delle denunce e degli interrogatori, al fine di dare maggiori elementi riguardanti la "storia" della violenza ed evitare il più possibile la "spersonalizzazione" di un evento tanto drammatico.

Nel presente contributo tali dati non verranno presentati nella loro integrità ma ci soffermeremo piuttosto sugli aspetti più rilevanti che concernono le forme e le modalità di abuso e violenza nei confronti di bambini.

3. L'infanzia e l'adolescenza come condizione di rischio?

I casi esaminati, per quanto tendano a differenziarsi a seconda del luogo di indagine, mostrano come il fenomeno dell'abuso e delle violenze sessuali su bambine, bambini e adolescenti non sia un fenomeno marginale o secondario. Al contrario l'incidenza di questo tipo di reati su vittime che non hanno ancora raggiunto la maggiore età tende a costituire un gruppo molto numeroso,

comparabile per incidenza alle forme di abuso che colpiscono vittime adulte (tavola 1). Come avevamo già sottolineato in precedenza parlare di violenza nei confronti di bambini significa, nella grande maggioranza dei casi, parlare di violenze nei confronti di bambine e adolescenti (tavola 2). I casi di violenze verso bambini di sesso maschile sono numericamente più esigui, per quanto non trascurabili, e tendono a presentare, come meglio vedremo in seguito, alcune differenze: come, ad esempio una maggiore incidenza di episodi di violenza isolati, accaduti in ambienti esterni alle mura domestiche.

Il fatto che i minori siano soggetti particolarmente a rischio è confermato da molte ricerche (Kempe e Kempe 1984; Gagnon, 1965; Finkelhor, 1979; Aegerton, 1983) e anche da altri studi condotti nella realtà italiana (Traverso e altri, 1984, 1989, 1993; Cardinaletti, 1984; Carrer, 1984).

Tavola 1 - Incidenza degli abusi e delle violenze commesse su minori sul totale dei reati denunciati (Valori percentuali)

	Milano	Napoli	Veneto
Minorenni	38	55	46
Maggiorenni	62	45	54
Totale (N.)	100 (134)	100 (79)	100 (786)

Tavola 2 - Incidenza degli abusi e delle violenze a seconda dell'età e del sesso delle vittime (Valori percentuali)

	Milano		Napoli		Veneto	
	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi
Minorenni	36	75	54	100	42	58
Maggiorenni	64	25	46	-	58	42
Totale (N.)	100 (130)	100 (4)	100 (77)	100 (2)	100 (691)	100 (95)

La particolare vulnerabilità delle giovani vittime è da porsi in relazione non tanto a presenza di fattori di rischio esterni e imprevedibili quanto a elementi presenti nella quotidianità delle loro interazioni. Come sottolinea De Jong (1993): *la maggioranza delle aggressioni ha avuto luogo alla luce del giorno e in*

luoghi considerati "sicuri": le proprie mura domestiche, per esempio. Nell'adolescenza sembra emergere una "sovrapposizione" tra diverse condizioni nelle quali la violenza può proporsi: alle forme di violenza che maggiormente colpiscono l'infanzia (quali quelle che avvengono in ambito familiare) coesistono anche forme di violenza legate al passaggio alla vita adulta, come ad esempio le violenze compiute da amici conoscenti o da partner affettivi. Katz e Mazur (1979) evidenziano come le adolescenti costituiscano il più ampio gruppo di vittime di aggressioni sessuali denunciate alla polizia. Dati analoghi li riscontriamo anche nello studio di Aegeton (1983). La nostra indagine conferma la "criticità" di questo momento: la fase di scoperta del proprio corpo, insieme alla tendenza a non confidare i propri sentimenti, esperienze e paure al mondo degli adulti, sono elementi sui quali gli aggressori hanno buon gioco. Il momento della trasformazione del "bruco in farfalla" sembra essere associato a forme di maggiore vulnerabilità. Il fatto di cercare un riconoscimento del proprio essere divenute "grandi" può condurre ad incontri e a relazioni con uomini adulti che, senza alcuno scrupolo, approfittano di tale vulnerabilità.

"Un giorno il mio vicino mi incontrò in ascensore e mi chiese quanti anni avevo, gli risposi che avevo 12 anni. Vidi che ci rimase male e allora io dissi: "perché mi credeva più vecchia?" e lui disse "credevo che eri già signorina" e io gli risposi che lo ero già. Da quel giorno egli mi parlò diversamente e un giorno mi chiese "allora sei già signorina, hai già i peli, sei già a posto?" io risposi di sì, e lui a questo punto mi disse che avrebbe avuto piacere di venirmi a prendere a scuola. Sono rimasta di stucco e lo guardai in faccia e allora lui mi disse: "Che non ti va?" io risposi di sì, che andava bene. (storia raccolta a Milano).

Non è raro inoltre, in particolare tra i bambini maschi, che vi sia apparentemente un certo compiacimento nel ricevere e nel dare attenzioni sessuali. Così come appare in molti casi evidente una sottovalutazione delle implicazioni di tale esperienza, che può portare ad una "complicità" con chi abusa del loro giovane corpo.

Mi trovavo a giocare a flipper nella latteria del P. quando lui mi si avvicinò ed incominciammo a parlare. Visto che non c'era nessuno mi toccò il pene. Io protestai ma non mi resi conto di quello che stava facendo. Poi mi disse di tornare a trovarlo perché aveva da darmi dei giornalotti.

"Tornai nella latteria nel mese di ottobre e fui invitato dal P. a salire nella sua abitazione. Vi andai e lui si spogliò nudo e poi incominciò a toccarmi. Prima prese in bocca il mio pene e poi pretese che io prendessi in bocca il suo e io aderii poi volle che lo masturbassi e io feci anche questo. Tornai da lui altre tre quattro volte. Facevamo sempre le stesse cose." (storia raccolta a Milano).

Tavola 3 - Età dei minorenni vittime di abusi e violenze sessuali
(Valori percentuali)

	Milano	Napoli	Veneto
Fino a 6 anni	2	2	4
Da 7 a 11 anni	33	19	26
Da 12 a 14 anni	33	40	38
Da 15 a 17 anni	32	39	32
Totale	100	100	100
(N.)	(49)	(43)	(360)

Non è quindi un caso che anche nei nostri dati si evidenzino (in particolare nel campione di Napoli e del Veneto) una maggiore rappresentazione delle vittime tra i dodici e i quattordici anni (tavola 3).

Sempre osservando la tabella relativa alla composizione delle vittime secondo l'età colpisce il grosso divario esistente tra le vittime in età pre-scolare e quelle che hanno oltre sette anni. Alcuni studi hanno in realtà mostrato come l'incidenza della vittimizzazione sessuale non sia affatto trascurabile neppure nella primissima infanzia. Tali considerazioni risultano d'altronde coerenti anche con i dati da noi raccolti. Non sono infatti rari i casi in cui le vittime già in età scolare riportino violenze che sono in realtà iniziate alcuni anni prima

“Non so dirvi come è accaduto che per la prima volta mio padre abbia avuto rapporti con me, perché ciò si è ripetuto tanto spesso che i ricordi mi si sono confusi nella mente.” (storia raccolta a Napoli).

D'altra parte le considerazioni già avanzate a proposito dell' "inconsapevolezza" dell'abuso risultano ancor più pertinenti nel caso di bambine e bambini tanto piccoli, dove mancano gli strumenti, anche linguistici, per definire e raccontare quello che accade (una bambina ad esempio diceva che il papà le faceva mangiare il "gelato", un'altra chiamava lo sperma del padre come la "pipì bianca"). È probabilmente questo uno dei motivi che rende difficile un riconoscimento precoce dell'abuso: i racconti delle bambine e dei bambini tendono infatti a non essere chiari (secondo i parametri degli adulti); vengono piuttosto segnalate delle paure (il non voler andare ai giardini, o dal vicino di casa) che non sempre vengono colte dalle figure di riferimento adulte. In più di un caso gli stessi genitori ammettono di non aver dato "troppo peso" alle cose confusamente raccontate loro e, solo in un secondo tempo, hanno iniziato a comprendere che dietro ad apparenti "capricci" si nascondeva una realtà ben più drammatica.

È in casi come questi che risulta evidente come la "voce dell'adulto" conti più di quella della bambina e del bambino:

Un giorno Giovanna racconta ai genitori che il vicino di casa l'ha portata "tante volte a casa sua e mi ha fatto vedere il pistolino e me lo ha messo in bocca e in mezzo alla gambe". Racconterà queste cose ai genitori che, in un primo momento non le credono. Nel verbale, infatti, il padre afferma di avere chiesto delle spiegazioni al vicino, ma che questi aveva negato ogni cosa, dicendo che erano pure invenzioni. Solo successivamente quando una sera il vicino porta la bambina ai giardinetti e "mi ha baciata mettendomi la lingua in bocca" i genitori, ai quali Giovanna nuovamente si rivolge, decidono di sporgere denuncia. (Storia raccolta a Milano)

La differenza di età gioca quindi un duplice ruolo: da un lato proprio perché tale asimmetria garantisce in un certo senso una fiducia accordata all'adulto, dall'altro perché l'adulto ha più risorse per difendere la propria credibilità e insinuare il sospetto che si tratti di "un'invenzione". Se si prescinde dal caso di Napoli, per molti aspetti peculiare, dove è consistente il gruppo di aggressori che hanno meno di trent'anni, tanto a Milano come nel Veneto, gli aggressori con più di quarant'anni rappresentano una quota maggioritaria (tavola 4).

Tavola 4 - Età dell'abusante (Valori percentuali)

	Milano	Napoli	Veneto
Fino a 20 anni	5	24	5
Da 21 a 30 anni	11	22	22
Da 31 a 40 anni	24	22	28
Da 41 a 50 anni	24	16	22
Oltre 50 anni	36	16	22
Totale	100	100	100
(N.)	(37)	(37)	(368)

Anche dai dati di questa ricerca si conferma pertanto come l'abuso su bambini non avvenga nell'ambito della medesima generazione ma sia proprio un comportamento di prevaricazione messo in atto da uomini ben oltre la soglia dell'età adulta.

4. La relazione tra l'abusante e la vittima

Una dimensione che più di altre ci aiuta ad entrare maggiormente nel merito degli episodi di violenza ed abuso è rappresentata dalla relazione esistente tra l'abusante e la vittima. Essa costituisce una variabile estremamente impor-

tante, in un certo senso *predittiva*, per comprendere come la violenza stessa si strutturi e come ad essa reagiscano i diversi attori coinvolti. La violenza compiuta dall'estraneo è *diversa* da quella messa in atto dal padre incestuoso, così come è diversa quella compiuta dal vicino di casa o dal conoscente. Questa dimensione condiziona in modo rilevante il tipo di violenza subita o agita, il tipo di coercizione esercitata, i luoghi e il ripetersi della violenza.

Possiamo in primo luogo osservare come l'abuso nei confronti delle bambine e dei bambini si connota (accentuando quella che è per altro una caratteristica anche per le donne adulte) come un fenomeno che tende ad accadere in ambiti di conoscenza e di familiarità (tavola 5). Il timore nei confronti degli estranei, degli "uomini neri", per quanto non appaia del tutto ingiustificato (le violenze commesse da estranei costituiscono circa il 44% dei casi nel Veneto e il 30% a Milano, mentre risultano sensibilmente inferiori a Napoli) andrebbe riconsiderato alla luce delle numerose violenze che vengono compiute dai "vicini di casa", dagli "amici di famiglia", da persone preposte a compiti di cura; è inoltre nell'ambito della più stretta cerchia familiare e parentale, da parte di padri o di zii, che il rischio di una vittimizzazione appare come particolarmente elevato.

Non ultimo è, infine il caso di violenze commesse da educatori e insegnanti, dato che, ancora una volta, sottolinea la vulnerabilità delle giovani vittime in ambienti definiti come "sicuri" e "protetti". Vi è infine un'ultima categoria di abusanti, quelli definiti come "persone autorizzate", sulle quali è opportuno avanzare alcune considerazioni. Sono queste persone che, in virtù del loro ruolo o lavoro (dall'infermiere, al medico, dal postino, all'imbianchino) hanno l'opportunità, giustificata dal contesto, di entrare in relazione con la vittima, di avvicinarla, senza, almeno in un primo tempo, rendere palesi le proprie intenzioni.

Tavola 5 - Relazione tra l'abusante e la vittima (Valori percentuali)

	Milano	Napoli	Veneto
Padre-patrigno	16	23	14
Altro familiare	4	19	4
Fidanzato	-	18	1
Amico	2	5	6
Insegnante	10	-	7
Conoscente	28	14	13
Persona "Autorizzata"	10	2	11
Estraneo	30	19	44
Totale	100	100	100
(N.)	(49)	(43)	(359)

"Mi ha condotto nella sala medica e ha chiuso la porta a chiave dell'interno (...). Mi ha detto che doveva fare una ricerca e che le ragazze erano più adatte.... mi ha fatto spogliare completamente poi ha incominciato a palpeggiarmi in varie parti del corpo chiedendomi se avvertivo dolori. Ad un certo punto mi ha fatto alzare le ginocchia e mi ha toccato le parti intime con insistenza. Mi ha introdotto anche un dito nella vagina." (storia raccolta a Milano).

Se osserviamo il dato riguardante la professione dell'aggressore (tavola 6) risulta da un lato evidente come vi sia una eterogeneità dei profili professionali (sono stati denunciati tanto liberi professionisti come disoccupati), ma anche come vi sia - in modo evidente nel caso di Milano e Venezia- una ricorrenza (per quanto i valori in termini assoluti non siano elevati) di alcune categorie professionali, tanto che sono state rilevate singolarmente: i custodi, gli infermieri, gli autisti, sono comparsi in modo non trascurabile e, soprattutto, segnalandone un legame tra la professione svolta e "l'opportunità" di mettere in atto l'abuso.

Tavola 6 - Professione dell'abusante (Valori percentuali)

	Milano	Napoli	Veneto
Lib. professionista	-	4	2
Insegnante	15	-	3
Impiegato	6	4	4
Commerciante	9	12	17
Operaio, bassa qualifica	23	47	33
Disoccupato	3	12	10
Pensionato	30	17	12
Custode	6	4	2
Infermiere	3	-	5
Autista	5	-	3
Altro	-	-	9
Totale (N.)	100 (34)	100 (24)	100 (368)

L'aspetto più rilevante, considerando la violenza e gli abusi subiti alla luce della relazione esistente tra l'aggressore e la vittima, riguarda il fatto che tanto più tale relazione tende ad essere un legame forte, tanto più la violenza appare come un fatto reiterato e protrattosi a lungo nel tempo, mentre la violenza messa in atto da persone estranee è molto più frequente che sia un fatto isolato (tavole 7 e 8).

Tavola 7 - Frequenza degli episodi di abuso e violenza a seconda della relazione tra l'abusante e la vittima (Valori percentuali)

	Milano			Napoli			Veneto		
	Fatto isolato	Fatto reiterato	Tot.	Fatto isolato	Fatto reiterato	Tot.	Fatto isolato	Fatto reiterato	Tot.
Padre-patrigno	14	86	100	-	100	100	20	80	100
Altro familiare	-	100	100	50	50	100	21	79	100
Fidanzato	-	-	-	75	25	100	33	67	100
Amico	100	-	100	50	50	100	50	50	100
Insegnante	60	40	100	-	-	-	10	90	100
Conoscente	21	79	100	83	17	100	57	43	100
Persona "Autorizzata"	60	40	100	100	-	100	44	56	100
Estraneo	100	-	100	88	12	100	93	7	100

Tavola 8 - Durata della condizione di abuso e violenza a seconda della relazione tra l'abusante e la vittima (Valori percentuali)

	Milano			Napoli			Veneto		
	Meno di un anno	Oltre un anno	Tot.	Meno di un anno	Oltre un anno	Tot.	Meno di un anno	Oltre un anno	Tot.
Padre-patrigno	16	84	100	-	100	100	2	98	100
Altro familiare	50	50	100	-	100	100	27	73	100
Fidanzato	-	-	-	100	-	100	50	50	100
Amico	-	-	-	100	-	100	60	40	100
Insegnante	100	-	100	-	-	-	100	-	100
Conoscente	100	-	100	100	-	100	56	44	100
Persona "Autorizzata"	100	-	100	-	-	100	95	5	100
Estraneo	-	-	-	100	-	100	100	-	100

Sono i casi di incesto quelli che, più di ogni altro, rimandano ad un contesto ove la violenza assume le forme di un'esperienza quotidiana, dalla quale appare difficile sottrarsi.

Avrò avuto l'età di circa sette anni quando mio padre, con la scusa che mia madre faceva i turni di notte, mi invitava a dormire nel suo letto. Ricordo che ogni qual volta andavo a letto approfittava nel toccarmi le parti intime. Poi, avevo undici anni, mio padre mi si avvicinava mostrandosi nudo e si metteva nel letto dove ero distesa. Inizialmente ha incominciato ad accarezzarmi nelle parti intime e sul seno baciandomi sulle labbra. In una successiva occasione ricordo di avere sentito tanto dolore. Ricordo che quasi tutti i giorni approfittava per venire a letto con me e di notte mi raggiungeva nella mia cameretta lasciando mia madre a letto a dormire. Ricordo ancora oggi il rumore delle ciabatte calzate da mio padre che di notte si avvicinava al mio letto. (Storia raccolta in Veneto)

I casi di incesto, proprio per questo ripetersi ed inasprirsi dell'abuso, insieme al senso di impotenza che coglie le bambine e le giovani ragazze, tendono a rappresentare i casi più drammatici della violenza nei confronti dei bambini. Non sono rari i casi in cui la condizione di abuso tende a ripetersi e ad estendersi a tutte le figlie (e talvolta anche le nipoti) presenti nel nucleo familiare. La violenza ha frequentemente inizio durante l'infanzia, ma è nel momento della pubertà che i tentativi di avere rapporti sessuali completi divengono sempre più pressanti.

In un'analisi, se pure come in questo caso sintetica, del problema dell'incesto è opportuno un ulteriore approfondimento che riguarda il contesto familiare. Molto spesso, in tali casi, alle madri viene attribuita la responsabilità per quanto accade. Il discorso, a questo proposito, appare controverso. In primo luogo, ed è bene ricordarlo, sono proprio le madri che, in molti casi, denunciano la violenza subita dalla figlia. È però vero che tale denuncia tende ad avvenire con una certa distanza rispetto all'inizio dell'abuso e che, non infrequentemente, la denuncia viene sporta dalla figlia quando ha ormai raggiunto l'età adulta. Esiste indubbiamente una difficoltà a prendere consapevolezza del problema, a riconoscerlo, ad ammetterlo e a trarne tutte le conseguenze. Come sottolinea Goodwin (1985) "le madri vengono spesso descritte come passive. Tuttavia, studiando attentamente le loro parole, si vede che la loro passività è paradossalmente un processo attivo. Non è vero che la madre non sia stata in grado di realizzare ciò che stava accadendo; in molti casi se ne era accorta abbastanza per fuggire attivamente alle sue percezioni". Riemerge dunque anche in questo caso il problema della credibilità accordata alla bambina e all'adolescente, la sua difficoltà ad avere una "voce" che venga considerata autorevole e ascoltata. D'altra parte non si può trascurare il fatto che spesso l'abuso sessuale è parte di un contesto di maltrattamento più generale, che coinvolge gli altri figli e, ancor più, la moglie. In questo senso è quindi difficile isolare l'abuso da forme di violenza più generali che tendono a mettere a repentaglio l'incolumità dei componenti il nucleo familiare. Quando la madre non denuncia è perché spesso ne teme le conseguenze: non solo per sé stessa ma anche per le proprie

figlie: come affermato in una sentenza redatta presso il Tribunale di Napoli "quest'uomo ha ridotto ad uno stato larvale un intero nucleo familiare".

5. Le forme di violenza

In questo paragrafo prenderemo in considerazione le forme di violenza ed abuso subite dalle giovani vittime. Queste variano dalle richieste insistenti di rapporti sessuali alla penetrazione vera e propria (tavola 9). Se si eccettua questo tipo di violenza che, insieme alla penetrazione anale, tende a riguardare maggiormente le vittime tra i 14 e i 17 anni, non si distinguono delle fattispecie di violenza legati ad età particolari. L'esposizione al rischio di subire abusi che concernono le parti genitali, insieme a quello di essere indotti a pratiche masturbatorie sull'aggressore, tende ad essere un dato comune e ad essere particolarmente diffuso tra le vittime che hanno un'età compresa tra i 7 e i 14 anni. Le giovani vittime subiscono quindi violenze particolarmente gravi e invasive, raffrontabili con quelle subite dalle donne adulte. Ciò che sembra invece costituire un elemento di discriminazione riguarda le modalità attraverso le quali l'abuso viene messo in atto e il tipo di reazione ad esso da parte della vittima. In molti casi, proprio per il rapporto di conoscenza e fiducia, l'abusante non ricorre a strumenti coercitivi: vi è piuttosto l'inganno, il ridimensionamento di

Tavola 9 - Tipo di abusi e violenze subite (Valori percentuali*)

	Milano	Napoli	Veneto
Richieste di rapporti sessuali	8	7	18
Baci	52	19	26
Toccamenti nel corpo	62	18	40
Fraasi oscene	6	5	11
Foto pornografiche	2	-	8
Esibizionismo	18	19	32
Abusante si fa masturbare	18	19	22
Abusante tocca sedere	22	21	12
Abusante tocca seno	44	28	24
Abusante tocca genitali	46	28	47
Coito simulato	8	10	4
Parziale introduzione pene in vagina	2	3	4
Parziale introduzione pene ano	8	10	1
Penetrazione vaginale	14	37	18
Penetrazione anale	-	12	4
Penetrazione orale	10	12	10

* Il totale percentuale è superiore a 100 perché sono state rilevate più violenze/abusi

quanto accade ("non stiamo facendo nulla di male") e, semmai, solo successivamente si palesa l'ammonimento a "non raccontare nulla a nessuno". L'uso della forza appare invece connesso, da un lato, alle situazioni in cui l'aggressione è messa in atto da parte di estranei in luoghi esterni (come per strada) e, in misura minore, dalla coercizione esercitata dai padri (tavola 10).

In modo analogo anche le vittime tendono a non mettere in atto delle strategie attive di evitamento della violenza: il non capire cosa stia loro accadendo, l'essere prese alla sprovvista, insieme alla rassegnazione che coglie le giovani vittime di abusi in famiglia, rende loro estremamente difficile l'intraprendere azioni di tipo reattivo. È più probabile che invece ciò avvenga in ambiti esterni, dove la violenza o il tentativo di violenza è compiuto da estranei (tavola 11).

Tavola 10 - Tipo di coercizione esercitata (Valori percentuali)

	Milano	Napoli	Veneto
Nessuna	72	38	57
Minaccia	4	16	11
Uso forza armi	24	46	32
Totale (N.)	100 (49)	100 (43)	100 (357)

Tavola 11 - Tipo di reazione della vittima (Valori percentuali)

	Milano	Napoli	Veneto
Nessuna	62	48	54
Reazione verbale	8	22	9
Tentativo di fuga	30	30	37
Totale (N.)	100 (49)	100 (40)	100 (357)

Legato a questo discorso è anche il luogo ove la violenza viene commessa che rivela come gli scenari della violenza non siano tanto "luoghi esterni" quanto, piuttosto, luoghi che lasciano scarsi margini di uscita: spesso la violenza avviene nella casa stessa dell'aggressore (vicino di casa, negoziante, parente), la casa di entrambi (per i casi di incesto) o, ancora, luoghi "sicuri" come la scuola o gli ospedali (tavola 12).

Tavola 12 - Luogo di incontro tra l'abusante e la vittima e luogo ove si è verificata la violenza (Valori percentuali)

	Milano		Napoli		Veneto	
	Incontro	Violenza	Incontro	Violenza	Incontro	Violenza
Casa vittima	4	2	11	2	8	5
Vicinanze casa	12	8	9	7	9	6
Casa aggressore	20	29	5	16	8	14
Casa entrambi	18	19	28	25	13	14
Strada	16	10	38	5	23	10
Auto aggressore	-	-	5	33	1	10
Parco	6	10	2	12	3	10
Locale pubblico	4	2	2	-	6	3
Mezzi trasporto	6	6	-	-	3	2
Ospedale	2	2	-	-	3	3
Scuola	12	12	-	-	13	13
Altro	-	-	-	-	7	10
Totale	100	100	100	100	100	100
(N.)	(49)	(49)	(43)	(43)	(358)	(358)

6. Conclusioni

Questa breve relazione sulla vittimizzazione sessuale, per quanto non esaustiva e senza alcuna pretesa di essere rappresentativa dell'intero fenomeno (neppure di quello denunciato, data l'esiguità dei tribunali in cui è stata fatta l'indagine), ci consente tuttavia di tracciare alcune linee interpretative su un fenomeno la cui gravità e diffusione appare come un dato ormai consolidato.

Chi sono le vittime di abusi e violenze sessuali? Come abbiamo già più volte sottolineato e come d'altronde risulta coerente con la letteratura esistente, le bambine e le adolescenti presentano una vulnerabilità che è senza dubbio maggiore rispetto ai loro coetanei di sesso maschile. La condizione di "minori" non annulla le differenze di genere, si assiste semmai ad una sovrapposizione del rischio, che diviene particolarmente evidente al momento dell'ingresso nell'adolescenza dove accanto alla violazione di un corpo che diviene sempre più chiaramente sessuato si colloca anche una prevaricazione che è di tipo generazionale.

L'aspetto che emerge con maggiore evidenza è legato al fatto che l'abuso sessuale sui bambini tende ad avvenire in luoghi chiusi, per mano di persone conosciute, adulti di riferimento, padri, zii, patrigni, che fanno leva su un rapporto di fiducia e di autorità. La violenza commessa da estranei appare come


un evento più marginale, tanto più se pensiamo che in questi casi, l'abuso tende a non ripetersi e a non assumere le sue forme più gravi, che si riscontrano invece quando la violenza accade all'interno delle pareti domestiche.

Possiamo affermare che la giovane età non risparmia le vittime per quanto concerne il tipo di violenza subita: è una violenza vera, grave, invasiva.

Un secondo aspetto che emerge è il fatto che spesso, anche quando non si tratta di familiari, le giovani vittime tendono ad essere esposte (in misura maggiore rispetto alle donne adulte) a relazioni abusive che si protraggono per un certo tempo anche attraverso comportamenti che vengono messi in atto dal bambino: che accetta ripetutamente di recarsi a casa del suo aggressore o di essere prelevato davanti a scuola, o di andare ad appuntamenti. I dati da noi rilevati non ci consentono di andare più a fondo sulle motivazioni che portano ad una riesposizione alla violenza e all'abuso, appare tuttavia abbastanza evidente una certa inconsapevolezza, una difficoltà a comprendere realmente quanto sta accadendo.

Infine, un ultimo aspetto (comune in questo caso alle vittime adulte) è la difficoltà incontrata dalla minore e dal bambino ad avere una "credibilità forte". Se, nel caso delle donne adulte, di fronte ad una denuncia si insinua spesso il sospetto di una provocazione, per i bambini vi è latente il rischio di considerare il racconto della violenza come un'invenzione, un'esagerazione. Spesso le vittime rimangono sole ad affrontare tale problema, tanto più se ciò avviene in ambito familiare, tanto più se l'adulto ha le risorse e il prestigio tali da garantirgli una credibilità alla "sua" versione dei fatti.

La dimensione del potere e dell'asimmetria, elementi fondamentali per la comprensione più generale del fenomeno della violenza, trovano nel caso dei bambini un ulteriore consolidamento e conferma.



Violenza sessuale sui minori e ruolo del giudice penale: bilanci e prospettive.

(Piero Forno*)

1. Il contesto culturale; 2. La necessità del processo penale in tema di abuso su minori; 3. La professionalità degli operatori; 4. La segnalazione; 5. Tecniche d'indagine; 6. La chiusura delle indagini preliminari, i riti alternativi ed il dibattimento; 7. Conclusioni.

1. Il contesto culturale

Sono passati quasi nove anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e dall'inizio dell'attività del pool che, a Milano, si occupa dei reati in danno dei soggetti deboli ed in particolare modo in danno di minori. Sembra passato un secolo.

La cultura dominante dei Tribunali per i Minorenni, dei servizi psicosocio-sanitari che si occupavano di problematiche minorili vedeva all'epoca il giudice penale nella migliore delle ipotesi come un pericoloso intruso e, nella peggiore, la fonte di ulteriori abusi sul minore, quelli derivanti da catastrofici processi penali.

L'esperienza di centinaia di fascicoli processuali e di numerosissimi processi ha consentito di dimostrare che molti timori, per quanto fondati, derivavano a loro volta dalla cultura dominante in ambito penalistico che vedeva questo genere di dibattimenti (non diversamente da quelli in materia di stupro) come processo alla vittima e come rito purificatorio dell'ordine familiare sconvolto dalla denuncia.

Si è così gradualmente innescata una spirale positiva in base alla quale le autorità minorili erano tanto più incentivate a trasmettere segnalazioni quanto più il giudice ordinario riusciva a fare del processo penale un efficace strumento di prevenzione generale e di tutela della vittima.

Nelle sedi giudiziarie in cui questo meccanismo di sinergia ha funzionato (per ora poche) è apparso per la prima volta evidente in Italia che l'abuso, sia intra che extrafamiliare non era una realtà limitata a fasce di emarginazione estrema, ma una malattia sociale riguardante ogni classe sociale e diffusa in misura non molto diversa da quanto suggerivano gli inquietanti dati provenienti dal mondo anglosassone e mitteleuropeo.

Era altresì possibile constatare che le classi sociali più elevate erano quelle in cui, paradossalmente, i meccanismi di autodifesa e di omertà funzionavano

* Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano

meglio grazie alla mancanza di controllo sociale nonché alle maggiori possibilità di far scendere in campo squadre di specialisti di ogni genere.

La situazione attuale sembra alquanto diversa; alla rimozione collettiva del problema sono subentrati, nell'opinione pubblica, sentimenti di disorientamento e di angoscia che cercano, talora, di esorcizzare l'abuso attraverso alibi e pseudosoluzioni in cui i significati simbolici prevalgono sugli effetti reali.

Si spiega così come il tema della pedofilia abbia preso piede nei dibattiti lasciando nell'ombra quello, quantitativamente e qualitativamente ben più importante, dell'abuso intrafamiliare (è noto che è più facile combattere i nemici esterni) e, come, di fronte a recenti avvenimenti luttuosi, sia in Italia che all'estero, si sia preferito invocare pene draconiane, castrazione chimica ed introduzione di leggi risolutive, piuttosto che domandarsi come utilizzare al meglio gli strumenti di cui si dispone.

L'attualità del tema non poteva peraltro non far emergere alla luce del sole un movimento "filopedofilo" che in termini sempre più espliciti ha rivendicato il diritto alla sessualità del bambino ed ha cercato nel mondo dell'antica Grecia blasoni di nobiltà. Parallelamente l'antica cultura del "processo alla vittima" non è affatto scomparsa; essa si sta organizzando intorno ad istanze pseudogarantiste che si sono concretizzate in proposte legislative, apparentemente finalizzate ad una tutela paritaria del minore da un lato e dell'imputato dal pericolo di false accuse dall'altro, ma di fatto miranti a controllare il minore fin dal momento in cui nasce la denuncia e a tenere il più possibile separati processo penale e processo minorile.

Oggi si ripropongono pertanto con rinnovata urgenza i temi della assoluta necessità del processo penale, dei rapporti fra questo e le procedure minorili ed infine della peculiarità della materia in relazione alle tecniche di indagine e alla formazione della prova.

2. La necessità del processo penale in tema di abuso su minori

Non è certo sufficiente sostenere che gli atti sessuali su minori sono previsti come reato sia dalla legge vigente che da quella abrogata per fornire a tutti gli operatori del settore valide motivazioni a segnalare i fatti a loro conoscenza superando le comprensibile remore a dare in pasto della giustizia penale le supposte vittime dell'abuso.

L'analisi della casistica in tema di abuso sia extra che intrafamiliare dimostra che l'abuso prima di essere un fatto di natura sessuale è un abuso di posizione dominante, legato spesso ad una radicata cultura dell'abuso (si pensi alla classica figura del padre-padrone) fatta di complicità familiari e sociali e che il suo svelamento determina all'interno della famiglia o del gruppo sociale degli sconvolgimenti difficili da controllare senza la presenza di una cornice giudiziaria.

Questo vale ancor più nei casi in cui l'abuso si verifica in ambienti di malavita, legati al mondo della prostituzione ovvero della delinquenza organizzata, nei quali le possibilità di nuocere alla vittima e di esercitare su di lei tremende pressioni sono ancora più elevate.

Sarebbe pertanto illusorio pensare che lo svelamento possa essere gestito da un servizio sociale o da un terapeuta allo stesso modo in cui potrebbe avvenire rispetto ad una problematica di tipo individuale ovvero rispetto ad una violenza commessa su un adulto; la rinuncia alla tutela energica che solo il processo penale può fornire equivale a lasciare alla libera discrezione dell'abusante la scelta se lasciarsi curare o meno e ciò, chiaramente, a scapito degli interessi della vittima che dovranno ancora una volta dipendere dalla decisione di chi ne ha sempre disposto liberamente.

Non è difficile scorgere in tale genere di intervento un modello di perpetuazione dei meccanismi dell'abuso, con forme di abuso allargato allorché l'operatore sociale deve assumere atteggiamenti collusivi con l'uno o l'altro componente della famiglia, magari accettando anche di vincolarsi a quello stesso segreto che ha costituito per anni la causa di tante sofferenze.

Quando l'operatore sociale rifiuta questa logica è istintivamente portato ad assumere un atteggiamento da investigatore e a cercare la verità, con i mezzi che la sua professione gli mette a disposizione; purtroppo anche in questo caso gli inconvenienti non mancano, sia perché si verifica immancabilmente uno snaturamento del ruolo tipico dell'operatore sociale, sia soprattutto perché i mezzi di cui dispone sono molto limitati.

È tipico ad esempio il caso dell'assistente sociale che tenta di far chiarezza sulle rivelazioni che ha ricevuto dalla minore circa l'abuso da parte del padre convocando la madre e mettendola al corrente e scatenando, nella maggior parte dei casi, tremende reazioni che portano all'immediata ritrattazione delle accuse ed al perpetuarsi della situazione di abuso.

Qualche autore ha tentato un contemperamento fra la necessità di intervento e libertà dai limiti del processo penale ipotizzando un contesto ricattatorio-terapeutico in base al quale al potenziale autore dell'abuso viene prospettata l'eventualità di una denuncia penale nel caso non si sottoponga "volontariamente" ad una terapia.

Anche a prescindere dalla conformità di tale modello operativo alla legge vigente in Italia è palese che l'operatore viene ancora una volta gravato di un compito che non è il suo e cioè quello di minacciare possibili sanzioni penali e di accertare che cosa sia realmente accaduto.

L'unico modo per uscire dall'*impasse* è riconoscere la necessità di un intervento penale, dotato di metodi molto più incisivi di indagine e di persone che, se fornite di una professionalità specifica, sono in grado di ricostruire i fatti e cercare, nei limiti in cui ciò è possibile, i riscontri obiettivi.

Esiste una naturale vocazione alla complementarietà fra processo penale e

processi terapeutico-educativi; il primo persegue la tutela del minore in quanto parte lesa in funzione dell'accertamento della verità che nei secondi è l'obiettivo primario, mentre la conoscenza della verità storica è strumentale all'adozione delle misure più corrette nell'interesse del minore.

Il ricorso alle misure cautelari in questo delicatissimo settore è uno strumento insostituibile per bilanciare la situazione di svantaggio in cui il minore di solito versa quando assume l'iniziativa della denuncia e per minare alla radice la posizione dominante che ha consentito il radicarsi della dinamica abusante, tenendo conto del fatto che altissimo è il pericolo di reiterazione delle condotte illecite ed ancor maggiore quello di pressioni e condizionamenti sulla vittima e sulle persone che la difendono.

Tali misure possono assumere una valenza non dissimile da quella dell'uso della coercizione nel trattamento sanitario obbligatorio; esse non sono di per se stesse strumenti terapeutici ma consentono agevolmente di rimuovere gli ostacoli all'instaurazione di una corretta procedura terapeutica.

Esse possono combinarsi variamente con i provvedimenti che il diritto minorile è in grado di assicurare a tutela del minore; il solo allontanamento del minore, per quanto dolorosamente necessario, in molti casi può apparire una vera ingiustizia quando non sia seguito, ad opera del giudice penale, dall'"allontanamento" dell'abusante.

Non va comunque dimenticata la regola generale secondo cui le misure cautelari possono essere adottate solo in presenza di "gravi indizi di colpevolezza" che, in genere, mancano nella fase iniziale dell'indagine preliminare; in tale fase sarà pertanto esclusivo compito del giudice minorile garantire la tutela del minore, evitando al giudice penale imperdonabili errori di merito ed il rischio di dover effettuare una "discovery" anticipata che rende molto più difficile il proseguimento delle indagini.

Il secondo aspetto che caratterizza il processo penale è la ricerca della verità storica; la verità interessa tutti: il giudice penale al fine di accertare le responsabilità individuali, il giudice minorile al fine di adottare i più appropriati provvedimenti di tutela, lo psicologo al fine di impostare correttamente un programma terapeutico e di evitare che possibili suoi fraintendimenti sui fatti si inseriscano nella catena dei fraintendimenti che caratterizzano molte storie di abuso.

3. La professionalità degli operatori

L'esperienza milanese dimostra che la collaborazione fra giudice penale, polizia giudiziaria ed operatori minorili, nel rispetto dei compiti e delle prerogative di ciascuno, consente il massimo risultato dal punto di vista sia della tutela del minore che dell'accertamento della verità; è infatti di meridiana evidenza che solo attraverso l'instaurazione di un percorso clinico di elaborazione dei

suoi vissuti in sede terapeutica, questi è in grado di raccontare la propria esperienza ed affrontare serenamente i vari momenti critici del giudizio.

Perché ciò si possa verificare è necessario che i soggetti che, a vario titolo, si occupano del caso siano dotati di una professionalità specifica nel settore dell'abuso e del maltrattamento.

Per quanto riguarda gli operatori psico-socio-sanitari è dato constatare che Milano ha goduto e gode di una situazione di privilegio in Italia per la presenza di alcuni fra i più importanti centri specializzati nella diagnosi e nella terapia dell'abuso.

Purtroppo un tal genere di professionalità non è dato constatare, salvo rare eccezioni, nei servizi pubblici che trattano sul territorio i casi più delicati, quando questi non abbiano quanto meno la possibilità di discutere tali casi con esperti del settore, in sede di supervisione.

Non può non sfuggire che a livello nazionale il quadro si presenta sconcertante sia per la mancanza di una normativa che preveda, quanto meno a livello regionale, la presenza di tal genere di centri, sia per la quasi completa assenza nel dibattito dell'Università.

Per quanto concerne coloro che operano nel processo penale è di primaria importanza la specializzazione della polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero.

Anche sotto questo profilo l'Italia versa in una situazione di grande arretratezza; a parte alcune esperienze isolate e precarie, vige in quasi tutti gli uffici giudiziari il sistema dell'assegnazione automatica degli affari penali ai singoli pubblici ministeri, con l'ovvia conseguenza che nessuno di essi è in grado di maturare un'adeguata esperienza nel settore e soprattutto di stabilire rapporti organici e duraturi con gli operatori sociali ed il Tribunale per i Minorenni.

Va anche detto, in tutta franchezza, che nella "cultura" dominante dei Pubblici Ministeri i reati in danno dei minori vengono sentiti come reati "di serie B" rispetto alle più ambiziose prospettive garantite dalle indagini in altre materie, quali la delinquenza organizzata ed i reati contro la pubblica amministrazione.

Non sarà possibile una seria inversione di tendenza fino a quando il C.S.M. non prenderà a cuore la formazione, attraverso corsi basati su principi di multidisciplinarietà, dei magistrati penali nello specifico settore dei reati in danno dei minori e fino a quando non verrà sancito per legge il principio della specializzazione in tale materia all'interno di ogni Procura della Repubblica, come avviene ad esempio in Francia.

Analoghe considerazioni valgono per la Polizia Giudiziaria che deve saper coniugare i metodi tradizionali di indagine con le peculiarità della materia.

Essa quando dotata di professionalità specifica ha funzione, di fatto, di cerniera di collegamento fra il mondo del penale e quello dei servizi sociali, come ad esempio avviene nei casi in cui si impone un allontanamento di urgenza del minore ai sensi dell'art. 403 cod. civile.

L'unica iniziativa, a livello nazionale finora adottata, è stata la costituzione

di un Ufficio Minori nella Divisione Anticrimine di ogni Questura, con funzione di monitoraggio di tutte le problematiche minorili, legate sia alla delinquenza minorile che ai reati in danno dei minori ma senza alcuna competenza nel campo delle indagini che dovrebbero invece spettare ai Commissariati e alle Squadre Mobili; risulta finora che solo a Milano sia stata costituita, all'interno della squadra Mobile, una sezione che si occupa di violenze sessuali e di reati in danno di minori, dotata, fra l'altro, di personale femminile in grado di affrontare l'audizione di bambine e bambini in tenerissima età.

Non stupisce che le gravi carenze che caratterizzano tuttora la polizia giudiziaria diano luogo a proposte di legge che vorrebbero affiancare agli ufficiali di polizia giudiziaria la presenza obbligatoria (addirittura a pena di nullità) di psicologi; sarebbe preferibile anche in questo caso creare sezioni specializzate, come avviene in Francia con le *Brigades des Mineurs* in cui venga curata in modo particolare la formazione di ufficiali di polizia giudiziaria, tenendo conto della specificità della materia.

4. La segnalazione

La prima regola da tener presente nella denuncia, da chiunque essa provenga, è che quanto prima essa viene fatta, tanto più efficaci saranno le indagini, specialmente nel caso in cui la persona sospettata del reato ne sia ancora all'oscuro e sia quindi possibile effettuare gli opportuni approfondimenti, senza che questi possa porre in essere inquinamenti della prova.

È pertanto necessario che specialmente gli operatori sociali siano informati, anche grazie ad un rapporto fiduciario istituito con la Procura della Repubblica e con la Polizia Giudiziaria, che l'obbligo di segnalazione, sancito dall'art. 331 c.p.p. deve avvenire "senza ritardo" proprio al fine di evitare che le indagini si svolgano in contesti diversi da quello penale, che è quello che dispone degli strumenti più efficaci.

Grazie alle novità introdotte dalla L. 66/96 oggi nella stragrande maggioranza dei casi i reati di abuso in danno di minori sono procedibili d'ufficio, il che allevia gli operatori dal gravoso compito di stabilire se, nel singolo caso, essi siano tenuti per legge alla segnalazione.

È inoltre opportuno che ogniquale volta essi vengano a conoscenza di fatti che, se veri, integrano gli estremi di reato di violenza sessuale o di atti sessuali su minori e reati connessi (i più frequenti sono quelli previsti dagli artt. 572, 605, 610, 611, 582/585, 527 c.p. 3 e 4 L. 75/58, 73 e 80 L. 309/90, tutti procedibili d'ufficio e tali quindi da rendere procedibile d'ufficio il reato sessuale nei casi in cui non lo sia autonomamente) non effettuino valutazioni preventive né in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni che essi hanno raccolto, né alla sussistenza o meno di riscontri obiettivi alle dichiarazioni né tanto meno

in ordine alle probabilità di successo della denuncia stessa e all'utilità del processo penale per il minore, essendo tali valutazioni non di loro pertinenza e, comunque, possibili solo al termine di un'indagine condotta con il massimo rigore.

Ancor più dannose sono le valutazioni che subordinano la denuncia penale al consenso del minore; in tal modo infatti si rischia di dare al minore l'opportunità di perpetuare, in forma allargata, il meccanismo del segreto che costituisce un corollario quasi obbligato dell'abuso.

A differenza dei delitti comuni le "notitiae criminis" hanno una formazione molto lenta e spesso faticosa.

I primi segnali, specialmente quando provengono da bambini molto piccoli ovvero presentanti disturbi psichici, sono tutt'altro che espliciti; molte denunce sono, come insegna la psicologia, mascherate ed avvengono più attraverso comportamenti sintomatici (condotte erotizzate, disturbi psicosomatici, giochi post-traumatici, disegni ecc.) che non attraverso racconti espliciti.

Va segnalato al riguardo che, per quanto concerne specialmente i minori in età prescolare, molti casi di abuso vengono scoperti dagli psicomotricisti in quanto vengono a contatto con forme di malessere e di problematicità di cui, all'inizio, non si conosce la causa (ritardi mentali, difficoltà nella parola, nel movimento, problemi relazionali ecc.); è di tutta evidenza che sarebbe inutile curare le manifestazioni comportamentali del minore se la causa delle stesse continuasse a manifestare le sue perverse conseguenze.

In taluni casi non potendosi sempre affermare che già esista un *fumus* di reato è comunque opportuno che venga fatta una segnalazione al Tribunale per i Minorenni, potendosi già profilare una situazione di possibile pregiudizio per il minore e dovendosi creare una cornice giudiziaria per effettuare un'accurata valutazione.

I centri specializzati ben sanno in quanti casi gli aspetti di certa rilevanza penale siano emersi a distanza di tempo e dopo che erano stati adottati provvedimenti a tutela del minore; in generale vale la regola che difficilmente il minore, anche in tenera età, è disposto a raccontare i fatti subiti se non si sente adeguatamente protetto.

Questo vale sia per i minori che vengono allontanati dal nucleo familiare (il che può avvenire anche quando emergono maltrattamenti o trascuratezze gravi) sia per quelli che vivono con il genitore non abusante, come accade quando la rivelazione ovvero i sintomi comportamentali vengono percepiti dal coniuge separato.

Non è buona regola sottovalutare le denunce fatte da quest'ultima categoria di persone sul falso presupposto che il clima di contesa fra coniugi porti normalmente a false denunce; nella casistica sono rarissimi i casi di calunnia, mentre eventuali fraintendimenti di condotte di accudimento o di manifestazioni di affetto da parte dell'altro coniuge sono facilmente chiaribili da un ac-

certamento accurato e soprattutto dall'audizione del minore, condotta con la dovuta professionalità.

107

5. Tecniche di indagine

Come si è già accennato il compito del P.M. e della P.G. giudiziaria nella raccolta delle prove in questo settore richiede un approccio specialistico, tenendo conto delle dinamiche relazionali che si innescano a seguito delle denuncia, nell'ambito della famiglia e del gruppo in cui è avvenuto l'abuso.

L'esame del minore non può avvenire come l'esame di un qualunque testimone; a volte occorre saper attendere mesi prima che il minore sia in grado di sostenere un'audizione da parte della polizia e ciò richiede un costante contatto fra questa ed i servizi sociali. Specie i bambini in tenera età hanno bisogno di familiarizzare con i verbalizzanti e ciò richiede una serie di incontri preliminari in cui non necessariamente i temi trattati riguardano i fatti più gravi e di sicura rilevanza penale; quando questi ultimi vengono affrontati ciò deve avvenire non a seguito di domande dirette e suggestive ma facendo in modo che il minore riferisca liberamente ciò che lo fa soffrire, senza che venga dato minimamente per scontato che sia veramente avvenuto un abuso o un maltrattamento.

Anche con gli adolescenti è primaria l'instaurazione di un rapporto fiduciario con chi procede alla loro audizione; non è infrequente che sentimenti di colpa e di vergogna portino a raccontare dapprima fatti meno gravi, quasi per saggiare l'affidabilità dell'interlocutore.

L'esperienza insegna che è in genere il minore che si sceglie l'interlocutore con cui instaurare un miglior rapporto di comprensione e che tale persona, pur non avendo una funzione educativa o terapeutica, spesso diventa figura di riferimento cui il minore si rivolge per aiuto o consiglio; solo una preparazione specifica ed un costante contatto con gli operatori del settore minorile (giudice, educatori, assistenti sociali, medici e psicologi) consentono un rapporto empatico nel rispetto dei ruoli istituzionali e senza pericolosi sconfinamenti.

Chi esamina il minore deve avere profonda conoscenza delle problematiche del maltrattamento e dell'abuso al fine di esplorare tutti gli aspetti della vicenda diversi dai fatti di reato in senso stretto, e quindi la natura dei rapporti all'interno della famiglia o del gruppo, la storia personale delle persone coinvolte, i tentativi fatti di rivelare i fatti con persone della famiglia, della cerchia amicale o con adulti di riferimento (educatori, operatori sociali, ecc.), nonché tutte le circostanze che sul piano storico possono avere attinenza con le false o erronée denunce: persuasione, induzione, fraintendimenti, distorsioni psicotiche, enfaticizzazione di vissuti edipici e bugie.

Quando il rapporto fra l'esaminante ed il minore è sufficientemente

profondo sarà possibile scandagliare anche gli aspetti più delicati che non sono tanto il racconto dei fatti materiali, quanto la rievocazione dei sentimenti provati nei confronti di se stesso, dell'abusante e degli altri parenti non tutelanti; per quanto non siano frequenti, anche secondo i dati della letteratura internazionale, i casi di false denunce, è proprio la rivelazione del mondo interno il miglior banco di prova per una prima valutazione della credibilità del minore, essendo difficile se non impossibile inventarsi i sentimenti e le emozioni tipiche di chi l'abuso lo ha effettivamente subito.

La ricerca dei riscontri obiettivi è possibile allorché i fatti vengono ricostruiti nel modo più dettagliato possibile, fin nei minimi particolari e tende a ripercorrere attraverso l'audizione di altre persone i fatti raccontati dal minore. È evidente che tale audizione sarà tanto più efficace quanto maggiore sarà la sorpresa e minore la possibilità per l'indagato di esercitare condizionamenti. Talora l'audizione in contemporanea di più persone della stessa famiglia consentirà di evitare la predisposizione di tesi precostituite.

Anche per queste audizioni la conoscenza delle problematiche dell'abuso costituisce la base fondamentale di approfondimento di tutti gli aspetti rilevanti.

Non sono infrequenti in questa materia le prove documentali; si pensi, ad esempio, al riferimento fatto dalla parte lesa alla proiezione di materiale pornografico ovvero alla disponibilità da parte dell'indagato di tale genere di materiale, con descrizione particolareggiata di scene e soggetti.

Anche quando ciò non si verifica è sempre un fatto di estrema rilevanza trovare nella sua disponibilità tal genere di materiale, specialmente quando questo sia costituito da materiale a contenuto pedofilo o denotante particolari perversioni.

Altri documenti del massimo interesse sono gli epistolari ed i diari della parte lesa, dell'indagato o di altri familiari, specialmente quando in essi siano raccontati fatti di abuso o maltrattamento o comunque siano descritte, in epoca anteriore alla denuncia, situazioni, rapporti interpersonali e quadri ambientali che si riferiscono alle persone coinvolte nei fatti.

In alcuni casi ha avuto particolare importanza la consulenza chimico-merceologica su detti documenti al fine di valutarne l'autenticità nonché la datazione.

Tutto questo materiale si può acquisire mediante perquisizione che, come tutti gli atti a sorpresa, presuppone che l'indagato non sia ancora a conoscenza dell'indagine nei suoi confronti; è opportuno che la perquisizione venga fatta con contestuale sopralluogo e rielavazione fotografica per dare atto dello stato dei luoghi; infatti non solo è necessario sapere come si presentano i luoghi in cui si sono svolti i fatti al fine di verificare i racconti che ne vengono dati, ma è utile riscontrare certe caratteristiche socio-ambientali quali ad esempio la sporcizia, il disordine, l'accessibilità del materiale pornografico ai minori, tutti

aspetti che in un secondo momento potrebbero sparire.

Anche la documentazione medica può essere significativa quando si riferisce ad episodi di maltrattamento, eventualmente mascherati (cartelle cliniche relative a ricoveri o accessi al Pronto Soccorso), a tentati suicidi, aborti e crisi acute di natura psichiatrica; non va dimenticato che spesso episodi gravi di abuso in famiglia si verificano in concomitanza con ricoveri ospedalieri del genitore non abusante.

Anche la documentazione dell'attività lavorativa dell'indagato può diventare rilevante; non è infrequente che i genitori si difendano dall'accusa di abuso affermando di non poter mai stare da soli con i figli; se tal genere di affermazione non può non destare qualche sospetto, non esime comunque dagli accertamenti sulle presenze-assenze sul lavoro e a casa.

Fra le prove documentali rivestono particolare importanza gli atti del fascicolo minorile fra cui si segnalano le relazioni degli assistenti sociali, degli psicomotricisti nonché quelle psicodiagnostiche, psicoterapeutiche e psicopedagogiche. Tale documentazione, ai sensi dell'art. 236 c.p.p., può essere acquisita al fascicolo dibattimentale, in quanto utilizzabile per il giudizio sulla personalità della parte lesa, oltre che dell'indagato e del suo nucleo familiare.

Analoghe considerazioni valgono per gli atti del processo civile quando si versa in casi di separazione fra coniugi, atti particolarmente preziosi, soprattutto nei casi in cui siano stati compiuti in una fase precedente alla rivelazione dell'abuso.

Anche la documentazione scolastica della parte lesa può essere di interesse per le indagini quando ricostruisce la sua personalità in un periodo anteriore o coevo ai fatti denunciati; è noto al riguardo che spesso l'inizio degli abusi o comunque fatti particolarmente traumatici possono determinare rapidi cali del rendimento scolastico, ovvero improvvisi cambiamenti del comportamento.

Per quanto concerne gli accertamenti psicodiagnostici la sede minorile è senza dubbio quella più idonea alla loro effettuazione poiché essa rappresenta la naturale cornice giudiziaria dei percorsi clinici ed educativi nell'interesse del minore; gli esperti che li effettuano potranno essere sentiti in qualità di testimoni tecnici in sede dibattimentale ovvero potranno essere nominati, in sede dibattimentale, consulenti tecnici del Pubblico Ministero.

Qualunque ne sia la veste essi non hanno il compito di stabilire se le accuse siano vere o false, in quanto il giudizio di attendibilità di qualunque testimone o parte lese spetta unicamente al giudice.

È invece importante che essi ricostruiscano il quadro di personalità del minore e degli altri soggetti del nucleo familiare, accertino se in detto quadro, anche attraverso gli strumenti testali, siano rinvenibili indicatori di abuso e di maltrattamento (cosiddetto *validation*) e se, per converso, sempre con riferimento al mondo interno e relazionale del minore, siano rinvenibili elementi riconducibili alle cosiddette *false and erroneous allegations*; ci si riferisce in particolare a

quelli concernenti l'esame di realtà del minore, quindi alla sua capacità di distinguere fantasia da realtà, alla sua tendenza alla confabulazione, alla presenza di disturbi psicotici ed altre patologie di rilevanza psichiatrica, ai suoi rapporti con adulti di riferimento che possano esercitare su di lui induzione ovvero suggestione, alla eventuale enfattizzazione di contenuti edipici ed infine al possibile fraintendimento di atti di accudimento, da parte del minore o di altri.

Poichè in genere lo psicodiagnosta raccoglie anche il racconto del minore in ordine ai fatti di abuso e di maltrattamento è importante la sua testimonianza in ordine alle modalità e circostanze del racconto, tenuto conto del fatto che molti racconti hanno un'evoluzione lenta con un linguaggio che spesso richiede particolari interpretazioni specialmente quando prevalgono gli aspetti analogici e comportamentali rispetto alle enunciazioni dirette ed esplicite. Di questo quadro fanno parte i disegni, le sedute di gioco, le manifestazioni non verbali (pianti, rossori, latenze, manovre di evitamento, giochi post-traumatici, ecc.) ed i comportamenti sintomatici (condotte erotizzate, enuresi, encopresi, disturbi dell'alimentazione, del sonno, condotte autolesionistiche, disturbi di conversione, ecc.).

L'ultimo aspetto che può interessare lo psicologo è costituito dalla analisi contenutistica del racconto del minore, specialmente alla luce di alcuni criteri particolarmente adatti al contesto giudiziario, il più noto dei quali è quello denominato C.B.C.A. (Criteria-Based Content Analysis) molto utilizzato negli ambienti giudiziari anglosassoni.

L'importanza degli aspetti relazionali del quadro psicologico del minore rende necessari accertamenti psicologici o psichiatrici su altri soggetti della cerchia familiare; è noto che per quanto concerne la persona dell'indagato, ai sensi dell'art. 220 c.p.p., vi è divieto di perizia o consulenza tecnica psicologica. Sono invece consentiti gli accertamenti psichiatrici finalizzati all'individuazione di quadri psicopatologici, specialmente quelli afferenti la capacità di intendere e volere e la pericolosità del soggetto.

Fra questi quadri psicopatologici spiccano, nella casistica giudiziaria, i disturbi di personalità, le cui manifestazioni comportamentali possono presentare interessanti correlazioni con le cosiddette "precondizioni dell'abuso" secondo la catalogazione che ne ha fatto il Finkelhor.

Di grande importanza sono infine le consulenze tecniche medico-legali e ginecologiche finalizzate al reperimento di tracce, oltre che di lesioni fisiche, anche di quelle dell'abuso; le possibilità di accertamento sono tanto maggiori quanto più recente è l'abuso. In ogni caso, con riferimento ai postumi di lesioni a livello genitale ed anale, è possibile reperire indicatori specifici o aspecifici di abuso; in questo secondo caso è sempre necessaria una diagnosi differenziale rispetto ad altre eziologie, quali l'origine congenita, quella traumatica diversa dall'abuso ed infine quella patologica (malattie infettive, forme virali, ecc.) in ordine alla quale è necessaria la raccolta di dati anamnesici ed eventualmente

anche l'effettuazione di prelievi e di analisi di laboratorio.

È raro che gli accertamenti medici offrano la prova certa dell'abuso (come accade nel caso di gravidanza, deflorazione, rinvenimento di spermatozoi e di malattie a trasmissione sessuale); nella maggioranza dei casi sarà possibile evidenziare quadri di non normalità che, opportunamente interpretati e tenuto conto della pluralità degli indicatori aspecifici, potranno fornire indicazioni di compatibilità con il racconto della parte lesa, ovvero di alta probabilità dell'abuso, secondo i dati statistici raccolti in letteratura.

Non è infrequente che gli accertamenti medico-legali vengano estesi anche all'indagato, quando questi riferisca problemi di impotenza ovvero quando la parte lesa descriva particolari del suo apparato genitale ovvero di funzionamento dello stesso.

Le indagini ematologiche e sul D.N.A. consentono importanti riscontri obiettivi in tutti i casi in cui vengono reperiti spermatozoi o altro materiale organico che potrebbe provenire dall'indagato. Lo stesso dicasi nei casi in cui vi è il sospetto che l'indagato sia il padre biologico di un figlio della parte lesa.

6. La chiusura delle indagini preliminari, i riti alternativi ed il dibattimento.

Quando il quadro probatorio che si delinea al termine dell'indagine preliminare non è ritenuto sufficiente a sostenere l'accusa in dibattimento, il P.M. è tenuto a chiedere al G.I.P. l'archiviazione.

Specialmente in questa materia è preferibile ricorrere ad un'onorevole archiviazione piuttosto che mandare allo sbaraglio il minore in un dibattimento dall'esito incerto.

Il processo si può concludere con i cosiddetti "riti alternativi" (patteggiamento, giudizio abbreviato) specialmente nei casi in cui vi sia stata un'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato; non va dimenticato al riguardo l'elevato significato sul piano terapeutico e "specialpreventivo" che può avere la confessione come inizio di presa di coscienza del disvalore del fatto; molte dichiarazioni di estraneità sono più la conseguenza di un timore di aprire delle ferite che la conseguenza di oculate scelte processuali.

È dato invece constatare che spesso si ricorre ai riti alternativi in modo improprio e con gravissime conseguenze pratiche; si è assistito a patteggiamenti in casi di rapporti sessuali completi con bambine in tenera età, con il pretesto di evitare al minore la sofferenza del dibattimento.

Sorge il dubbio che in realtà siano giudici e pubblici ministeri non sufficientemente preparati a questo genere di processi che cercano di eliminare la propria sofferenza trovando delle scorciatoie che consentono di evitare processi che richiedono modalità di approccio che nessuno ha loro insegnato.

La sofferenza della vittima è invece molto maggiore allorchè il suo aggressore può girare totalmente libero, eventualmente riprendendo gli abusi e addirittura, forte dell'inutilizzabilità della sentenza di patteggiamento in giudizi civili o amministrativi, dar battaglia in sede minorile chiedendo ed ottenendo l'affidamento del minore stesso!

Anche l'assenso al giudizio abbreviato può avere gravi controindicazioni in tutti i casi in cui, permanendo una situazione di contrapposizione frontale fra la versione della vittima e quella dell'imputato, vi è il rischio che questi possa esser assolto non perché l'accusa non sia credibile, ma per mancanza del necessario approfondimento che soltanto il vaglio dibattimentale può consentire.

Durante le indagini preliminari e nel corso dell'udienza preliminare il P.M. ed i difensori possono chiedere, con incidente probatorio, l'audizione del minore. Tale audizione, in virtù dell'art. 398, 5° comma *bis* c.p.p., introdotto dalla L. 66/96 è prevista in forma protetta, e cioè con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare che la vista dell'imputato e, più in generale, il contesto processuale possano recare turbamento al minore.

A Milano ed in poche altre sedi giudiziarie la cosiddetta "audizione protetta" è stata adottata a partire dal 1993, quindi ancor prima dell'entrata in vigore della legge sulla violenza sessuale, sulla base del combinato disposto degli artt. 498 e 502 c.p.p., ogniqualvolta fosse prevedibile, alla luce delle valutazioni psicodiagnostiche sul minore, che questi versasse in una condizione psicofisica assimilabile all'impedimento a comparire.

L'audizione protetta avviene in genere, fuori del Tribunale, in locali muniti di un vetro a specchio unidirezionale, quali è dato reperire in molti centri di psicoterapia; in tal modo il minore, affiancato da uno psicologo nominato ausiliario del giudice, ed eventualmente il giudice stesso, si trovano in un locale attiguo a quello in cui si collocano tutti gli altri soggetti (imputati, P.M., avvocati, consulenti tecnici, segretario di udienza, carabinieri, ecc.) venendo da questi osservati senza poterli a loro volta vedere. I due locali comunicano con un interfono che consente interventi "in tempo reale" a garanzia del pieno contraddittorio e dei diritti delle parti.

In altri casi si è fatto ricorso al metodo della videoconferenza già ampiamente adottata per l'audizione dei cosiddetti "collaboratori di giustizia" adottando la sola cautela di evitare che il minore, normalmente collocato in camera di consiglio, possa vedere o sentire, attraverso il circuito chiuso, persone diverse dal G.I.P. o dal Presidente del Tribunale.

In genere le parti concordano prima dell'audizione le domande (o meglio gli argomenti) da sottoporre al minore. Al termine della prima parte dell'audizione viene effettuata una breve pausa nel corso della quale le parti sottopongono al giudice nuovi temi e quesiti.

L'audizione viene videoregistrata in modo che possano essere colti anche gli aspetti di comunicazione non verbale del minore.

Il ricorso all'audizione protetta in sede di incidente probatorio è opportuna in tutti i casi in cui è prevedibile che il dibattimento si possa celebrare a distanza di molto tempo (come avviene in genere a Milano quando l'imputato è a piede libero) e quindi che ciò possa recare grave danno ai percorsi educativi e terapeutici del minore.

Quando invece è prevedibile che il dibattimento si possa celebrare in tempi rapidi può essere preferibile che l'audizione avvenga in tale fase, in modo da dare l'opportunità al collegio di vedere direttamente il minore e di sottoporlo a tutte le domande la cui necessità potrà scaturire soltanto dall'esperimento dell'istruttoria dibattimentale.

Nella prassi del Tribunale di Milano le audizioni dibattimentali sono più frequenti di quelle in incidente probatorio ed avvengono al termine dell'istruttoria dibattimentale, dopo l'audizione di tutti gli altri testimoni che possono riferire su quanto appreso dal minore, ivi compresi gli operatori psicosociali e gli ufficiali di P.G. avendo cura di riportare il racconto del minore nel modo più dettagliato possibile, senza trascurare i particolari del linguaggio usato, delle reazioni avute durante l'audizione e di tutti gli aspetti comportamentali che hanno caratterizzato quell'atto.

Contrariamente a quanto avviene nella maggior parte dei reati, riveste particolare importanza l'audizione dibattimentale dell'imputato, in quanto questi viene posto per la prima volta, in modo completo, di fronte all'obiettività storica dei fatti che gli vengono addebitati e non è infrequente che i suoi apparenti dinieghi assomiglino più a delle confessioni mascherate che a delle convicenti autodifese.

Molti difensori in sede dibattimentale chiedono il confronto fra imputato e parte lesa; esso è tassativamente da evitare in quanto specialmente sui minore in età prepubere ha un effetto devastante ed è totalmente inutile ai fini del decidere. Salvo rare eccezioni si tratta di un atto più consona alla vecchia logica del processo alla vittima che non funzionale alla ricerca della verità.

È invece opportuno che la parte lesa, soprattutto quando è adolescente ed è legata all'imputato da rapporti di stretta parentela, possa conoscere quanto questi dichiara in merito ai fatti di causa.

Tale materiale può essere validamente utilizzato in sede minorile ai fini di una elaborazione del lutto per il distacco dal congiunto e per diminuire i sensi di colpa che normalmente attanagliano chi ha subito a lungo fatti più connotati da seduzione che da violenza.

Analogo uso in sede minorile può essere fatto di altri atti del processo penale e soprattutto della sentenza di condanna dell'imputato; si è potuto constatare che una lettura della stessa da parte del minore adolescente, a cura dei suoi educatori, consente di focalizzare la sua attenzione sul fatto che i giudici gli hanno creduto e ciò facendo hanno definitivamente rotto l'incantesimo del silenzio e dell'omertà che ha consentito all'abuso di durare e prosperare. Anche

la verità può essere uno strumento terapeutico.

7. Conclusioni

Si è cercato di dimostrare che processo penale e procedure minorili a tutela del minore non sono in antitesi se non nei casi in cui le varie autorità giudiziarie si pongono in atteggiamento di chiusura reciproca, considerandosi ciascuna la detentrica di un monopolio assoluto sul minore.

Complementarietà fra processo penale e procedure minorili significa innanzitutto ricorso a contatti fra autorità giudiziarie diverse e scambio di documentazione nel pieno rispetto delle rispettive procedure, al fine di evitare la duplicazione di atti e soprattutto il rischio di inviare al minore messaggi contraddittori aumentando la sua confusione.

Tutto ciò che avviene nel processo penale ed in quello minorile non può passare "sulla testa" del minore quasi che questi sia un destinatario inerte di atti che lo concernono e non invece un soggetto attivo e capace di interagire con chi opera nel suo interesse.

Ogni atto del processo penale, anche quelli più invasivi, come le audizioni e le visite medico-legali-ginecologiche possono avere una valenza educativa se adeguatamente preparati e se rielaborati successivamente, sotto forma di restituzione, con chi ha responsabilità educativo-terapeutica del minore.

Vale anche il contrario: non c'è attività educativo-terapeutica che non possa avere una ricaduta positiva nel processo penale, sempre che venga compiuta tenendo conto della sua esistenza e delle sue esigenze e quindi in un'ottica multidisciplinare; parafrasando quanto è stato affermato circa l'uso terapeutico di atti non terapeutici, si può dunque introdurre il concetto di uso processuale di attività non processuali.

Un approccio interdisciplinare e multispecialistico, se comporta maggiori difficoltà iniziali di funzionamento ed anche qualche rinuncia (non tutto ciò che è consentito dalla legge è anche opportuno), ha pregi infinitamente superiori, quanto a risultati finali.

Si deve constatare che il cammino per conseguire questo risultato è ancora molto lungo ed irto di notevoli difficoltà, sia a livello culturali che di prassi operative.

- AA. VV., *L'abuso sessuale sui minori*, (a cura di Roccia C. e Foti), Ed. Unicopli, Milano, 1994.
- AA. VV., (a cura di M. Gabel, F. Lebovici e F. Mazet), *Il Trauma dell'incesto*. Centro Scientifico Editore, Torino, 1997.
- AA.VV., *Un'intesa fra uffici giudiziari per i casi di abuso sessuale ai danni di minori* in *Minori e Giustizia*, Ed. Franco Angeli, Milano, 1995/4 pp. 117-121.
- AA.VV., (a cura di A. Vassalli e M. Malacrea), *Segreti di famiglia, l'intervento nei casi di incesto*, Cortina, Milano, 1990, pp. 13-48.
- AA.VV., *L'incesto multiforme per una teoria sulla genesi del disturbo psichico*, Giuffrè, Milano, 1986.
- Ageton S., *Sexual Assault among adolescents*, Lexington, Heath Company, 1983.
- Agnoli F., Ghetti S., *Testimonianza infantile e abuso sessuale*, in "Età evolutiva", ottobre 95, pp. 66-75.
- Ariès P. (1960), *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, Laterza, Bari, 1981.
- Ass. Casa di accoglienza delle donne maltrattate, *Il disagio delle giovani donne con problemi di abuso da parte delle figure parentali o familiari*, policopiato, Milano, 1996.
- Ass. Donne Magistrato italiane e International Ass. Women judges, *La violenza domestica un fenomeno sommerso*, Franco Angeli, Milano, 1995.
- Balier C., *Aggressori sessuali: psicopatologia e strategie terapeutiche*, in Gabel M., Lebovici S., Mazet P., op. cit., p. 196.
- Bandini T. e altri, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, Milano, 1991.
- Barbagli M., Kertzer D. (a cura di), *Storia della famiglia italiana 1750-1950*, Il Mulino, Bologna, 1992.
- Barret M. e Trepper T., *Unmaking the incestuous family*, Networker, may-june, 1992.
- Becchi E., *I bambini nella storia*, Laterza, Bari, 1994.
- Bernard F., *Paedophilia, a factual report*, Enclave, Rotterdam, 1985.
- Bertotti T., *Il lavoro di supporto a preadolescenti in affido familiare terapeutico*, Relazione presentata al Convegno "Esperienze italiane a confronto in tema di abuso all'infanzia", Abano, 1993.
- Bimbi F., *Tre generazioni di donne. Le trasformazioni dei modelli di identità femminile in Italia*, in Olivieri S. (a cura di) *Educazione e ruolo femminile*, La Nuova Italia, Firenze, 1992.
- Blasi B. Sartori T., *Ipotesi di trattamento risocializzativo in cinque casi di padri incestuosi* in "Rassegna italiana di criminologia", v. XV, 2, 1984.
- Borneman E., *Dizionario dell'erotismo*, Rizzoli, Milano, 1988.
- Brookover Bourque L., *Defining Rape*, Durham, Duke University Press, 1989.
- Browne A. e Finkelhor D., *Impact of Child Sexual Abuse, a review of the research*, Psychological Bulletin, 1986, pp. 66-68.

- Brownmiller, S., *Contro la nostra volontà*, Bompiani, Milano, 1976.
- Caputo I., *Mai devi dire*, Il Corbaccio, Milano, 1995.
- Cardinaletti R., *I reati sessuali giudicati a Vicenza* in "Rassegna di Criminologia", 16, 1984.
- Carrer F., *Considerazioni sui minori vittime di violenze sessuali* in "Rassegna di Criminologia", 16, 1984.
- Carta di Noto: regole per l'esame del minore in caso di abuso sessuale, Noto, 6-9 giugno 1996.
- Castellani C., *Queste cose a Biella non capitano. Ovvero: è possibile la tutela dei minori di fronte alla rimozione collettiva?*, in "Minori e giustizia", 2, Franco Angeli, Milano, 1996.
- Cesa-Bianchi M. e Scabini E., *La violenza sui bambini*, Franco Angeli, Milano, 1993.
- Chasseguet-Smirgel J. (1964), *La sessualità femminile*, Laterza, Bari 1995.
- Chesnais J.C., *Storia della violenza in occidente dal 1890 ad oggi*, Longanesi, Milano, 1982, p. 84.
- Cirillo S., Di Blasio P., *La famiglia maltrattante*, Raffaello Cortina, Milano, 1989.
- Cohen L.E., Felson M., *Social Changes and Crime Rate Trends: a Routine Activity Approach*, in "American Sociological Review", 44, 1978.
- Corbin, A. (1989), *La violenza sessuale nella storia*, Laterza, Bari 1992.
- Crivillè A., *Il ruolo del sadismo, il ruolo del fattore sessuale*, in "Bambino incompiuto", Unicopli, Milano, 3, 1990.
- De Jong A.R., Hervada A.A., Emmett G.A., *Epidemiological variations in childhood sexual abuse*, in "Child abuse and neglect", 7, 1983.
- De Young M., *A conceptual model for judging the truthfulness of a young child's allegation of sexual abuse*, in "American Journal of orthopsychiatry", 1986, pp. 550-559.
- Demuro A. et al., *L'esperienza del numero blu (un intervento sistemico sull'abuso infantile nel servizio pubblico)*, in *Atti del II Convegno del centro studi di terapia familiare e relazionale*, EMMECI, Torino, 1993.
- Dettore D., Fuligni C., Vitagliano F. *Donna e abuso sessuale. Storia cultura e terapia*, Franco Angeli, Milano, 1993.
- Devereux G., (1982), *Donna e mito*, Feltrinelli, Milano, 1984.
- Dolto F., *Le parole dei bambini*, Mondadori, Milano, 1988.
- Dolto F., *Adolescenza*, Mondadori, Milano, 1995.
- Dolto F., *I problemi dei bambini*, Mondadori, Milano, 1995.
- Doucè J., *La pédophilie en question*, Lumière et Justice, Parigi, 1987.
- Duvet T., *L'infanzia al maschile*, La Rosa, Torino, 1982.
- Faccioli P., Simoni S., Trassari S., *Vittime della violenza in famiglia: percezione e realtà* in Balloni A. e Viano E. (a cura di) *IV Congresso mondiale di Vittimologia*, Bologna, Clueb, 1989.


- Ferenci S., (1932), *Confusione delle lingue fra adulti e bambini*, in Masson L.M., *Assalto alla verità*, Mondadori, Milano, 1984.
- Fiala R. e G. Lafee, *Cross National Determinants of Child Homicide*, in "American Sociological Review", v.53, 2, 1988.
- Finkelhor D., *Sexually victimized children*, The Free Press, New York, 1979.
- Finkelhor D., *Child Sexual Abuse: New Theory and Research*, 1984.
- Forno P., *Accertamenti psicologici e processo penale in casi di Child abuse*, Relazione presentata al Convegno "Esperienze italiane a confronto in tema di abuso all'infanzia", Abano, 1993.
- Forno P., *L'accertamento dell'abuso nel procedimento penale*, in: "Minori e Giustizia", Franco Angeli, Milano, 1, 1995, pp. 70-87.
- Forno P., *La nuova legge contro la violenza sessuale*, in "Minori e Giustizia", Franco Angeli, Milano, 4, 1995, pp. 13-51.
- Forno P., *La tutela penale: rapporti fra il procedimento penale ordinario ed il processo minorile*, in Quaderni del C.S.M., Corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine "Giovanni Falcone", vol. III, 1994.
- Forno P., *Tutela del minore nel processo penale ed accertamenti psicodiagnostici*, in Roccia C., Foti C. *L'abuso sessuale sui minori*, Unicopli, Milano, 1994.
- Foti C., *Biella, Palermo, Bruxelles: un movimento contro l'adultocentrismo*, in "Romper il silenzio", 0, 1996, (c/o Scuola elementare Baracca, Grugliasco, Torino, tel. 640.55.37 - Centro Studi Hansel e Gretel).
- Foti C., *Il cambiamento dell'adulto maltrattante*, in "Romper il silenzio", 2, 1997.
- Foti C., *Il trauma psichico*, in "Minori e giustizia", 1, Franco Angeli, Milano, 1995.
- Foti C., *L'impatto di un assassinio: dalla rimozione della sofferenza infantile alla proiezione della colpa (e ritorno)*, in "Minori e giustizia", 2, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Fratini C., *Il bambino violato: effetti psicologici e problemi educativi*, in Cambi F., Olivieri S. (a cura di), *Infanzia e violenza*, La Nuova Italia, Firenze, 1990.
- Freud S. (1896), *L'etiologia dell'isteria*, in "O.S.F.", Vol. II, Boringhieri, Torino, 1984.
- Freud S., (1913), *Totem e tabù*, Boringhieri, Torino 1980.
- Freud S., (1931), *Sessualità femminile*, in "O.S.F.", vol.XI, id.
- Freud S., (1909), *Analisi della fobia di un bambino di cinque anni*, in "O.S.F.", vol.V, id.
- Freud S., (1914), *Dalla storia di una nevrosi infantile*, in "O.S.F." vol.VII, Boringhieri, Torino.
- Freud S., (1928), *Dostoevskij e il parricidio*, in "O.S.F." vol. X, id.
- Freud S., (1901), *Frammento di un'analisi d'isteria*, in "O.S.F." vol. IV, id.
- Freud S., (1924), *Il tramonto del complesso edipico*, in "O.S.F." vol. X, id.
- Freud S., (1907), *Istruzione sessuale dei bambini*, in "O.S.F." vol. V, id.
- Freud S., (1923), *L'organizzazione genitale infantile*, in "O.S.F." vol. IX, id.

- Freud S., (1887-1902), *Le origini della psicoanalisi*, Boringhieri, Torino 1961.
- Freud S., (1893), *Meccanismo psichico dei fenomeni isterici*, in "O.S.F.", vol.II, id.
- Freud S., (1914), *Psicologia del ginnasiale*, in "O.S.F.", vol.VII, id.
- Freud S., (1893-95), *Studi sull'isteria*, in "O.S.F." vol.I, id.
- Freud S., (1908), *Teorie sessuali dei bambini*, in "O.S.F." vol.V., id.
- Freud S., (1905), *Tre saggi sulla teoria sessuale*, in "O.S.F." vol.VII, id.
- Freud S., (1910), *Un ricordo d'infanzia di Leonardo da Vinci*, in "O.S.F.", vol.VI, id.
- Gabel M., Lebovici S., Mazet P., *Il trauma dell'incesto*, Centro Scientifico Editore, Torino, 1997.
- Gelli B., *Per un'etica della sessualità e dei sentimenti*, Editori Riuniti, Roma, 1992.
- Gilligan C., *Con voce di donna*, Feltrinelli, Milano, 1987.
- Gilloz, De Puy, Ducret, *Domination et violence envers la femme dans le couple*, Payot, Lousanne 1997.
- Goleman D., *L'intelligenza emotiva*, Rizzoli, Milano, 1996, p. 136.
- Goodchilds J. et al., *Adolescent and Their Perception of Sexual Interactions*, in Burgess A. (a cura di) in, *Sexual Assault*, II, New York, Garland Publishing, 1988.
- Goodwin J., *Abuso sessuale sui minori. Le vittime di incesto e le loro famiglie*, Centro Scientifico torinese, Torino, 1985.
- Green A. H., *Child abuse*, in "Journal of the American Academy of Child Psychiatry", 22, 3, pp. 231-237, 1983.
- Groth N., *Il trauma sessuale nella vita di violentatori e corruttori di fanciulli*, in Gullotta G., Vagaggini M., (a cura di), *Dalla parte della vittima*, Giuffrè, Milano, 1981.
- Gruyer F., Fadier-Nisse M. e Sabourin P., *La violence impensable*, Paris, 1991.
- Gullotta, G. e altri, *Il bambino come prova negli abusi sessuali*, in C. Cabras (a cura di), *Psicologia della prova*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 157-213.
- Hedlund E., *Gruppi terapeutici con gli autori di abuso sessuale*, in Gabel M., Lebovici S., Mazet P., op. cit.
- Isaacs, (1930), *Lo sviluppo intellettuale nei bambini*, La Nuova Italia, Firenze 1961.
- Isaacs, (1933), *Lo sviluppo sociale del bambino*, La Nuova Italia, Firenze 1979.
- Jung C.G. (1912), *Un caso di nevrosi in una bambina*, in *Opere*, vol.4 Boringhieri, Torino, 1973, p.2 27.
- Kempe R. Kempe H., *The Common secret. Sexual abuse of children and adolescents*, W.H. Freeman and company, New York, 1984.
- Klein A.J., *Forensic Issues in sexual abuse allegations in custody/visitation litigations*, in, "Law and Psicologia Rewiew", vol. 18, 1994, pp. 247 e segg.
- Koss M. P. e altri, *The scope of rape: incidence and prevalence of sexual aggression and victimization in National Sample of higher education students*, in "Journal of Consulting and Clinical Psychology", 55, 2, 1987.

- Lawson L., Chaffin M., *False negatives in sexual child abuse disclosure interviews: incidence and influence of caretaker's belief in abuse in cases of accidental abuse discovery by diagnosis of sex transmitted diseases*, in "Journal of Interpersonal Violence", 1992, pp. 532-542.
- Lehman, Yvette K. M.A., *Know and tell. A workbook for parents and children on how to prevent child abuse*, in corso di pubblicazione per la Franco Angeli.
- Lévi-Strauss C., (1947), *Le strutture elementari della parentela*, Feltrinelli, Milano, 1978, p.49.
- Lévi-Strauss C., (1956), *La famiglia*, in *Razza e storia e altri studi di antropologia*, Einaudi, Torino, 1979.
- Lévi-Strauss C., (1983), *La famiglia*, in *Lo sguardo da lontano*, Einaudi, Torino, 1984.
- Lyon T.D., *False allegations and false denials in child sexual abuse*, in "Psychology, Public Policy and Law", 1995, pp. 429-437.
- Malacrea M., *L'effetto terapeutico della "validation" nei casi di abuso sessuale*, Relazione presentata al Convegno "Esperienze italiane a confronto in tema di abuso all'infanzia", Abano, 1993.
- Malacrea M., Vassalli, *Segreti di famiglia: l'intervento nei casi di incesto*, Raffaello Cortina, Milano, 1990.
- Malagoli Togliatti M., *L'indagine sulle famiglie multiproblematiche in relazione ai problemi posti dall'affidamento eterofamiliare*, EMMECI, Torino, 1993.
- Marinucci S. et al., *Il maltrattamento e la violenza all'infanzia: dal bambino all'adulto al figlio, una catena sommersa difficile da interrompere*, in "Minerva psichiatrica", 28-4, pp. 339-341, 1987.
- Masson J. (1984), *Assalto alla verità*, Mondadori, Milano 1984.
- Maxfield M., *Lifestyle and Routine Activity Theories of Crime* in "Journal of Quantitative Criminology", 3, 4, 1987.
- Medea A.E., Thompson K., *Against Rape*, Farrar, Straus & Giroux, New York, 1974.
- Merzagora I., *L'incesto*, Giuffrè, Milano, 1986.
- Miethe T. e altri, *Lifestyle Changes and Risks of criminal victimization* in "Journal of Quantitative Criminology", 6, 4, 1990.
- Miller A. (1981), *Il bambino inascoltato*, Boringhieri, Torino, 1990.
- Miller A., *L'infanzia rimossa*, Garzanti, Milano, 1990, p. 111.
- Miller A., *La persecuzione del bambino*, Bollati Boringhieri, Torino, 1987.
- Molfino F., *Seduzione del padre, seduzione della madre*, in Buzzatti S. (a cura di), *Corpo a corpo*, Laterza, Bari, 1995.
- Montecchi F., *Gli abusi all'infanzia. Dalla ricerca all'intervento clinico*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994.
- Parsi M.R., *I quaderni delle bambine*, Mondadori, Milano, 1990.
- Racamier P.C., (1992), *Il genio delle origini*, Cortina, Milano, 1993.

- Rampazi M., Scotto di Fasano D., *Il sonno della ragione*, Edizioni dell'Arco, Milano, 1993.
- Renvoize J., *Edipo ed Elettra. Rapporto sull'incesto*, Lyra libri, Como, 1987.
- Roccia C., *L'ambivalenza della piccola vittima di abuso sessuale fra odio e amore per l'abusante*, in corso di pubblicazione nelle dispense del Centro Studi Hansel e Gretel, Unicopli, Milano, 1998.
- Russel D., *Rape in Marriage*, Mac Millan, New York, 1982.
- Sanday P., *The Socio-Cultural context of rape*, in "Journal of Social Issue", 27, 1981.
- Sanday P., *Rape and the silencing of the feminine*, in Tomaselli e Porter *Rape: an Historical and Social Inquiry*, Oxford, Basil Blackwell, 1986.
- Sandy K. e Wurtele Ph. D., *School-based sexual abuse prevention programs: a review*, in "Child abuse and neglect", Pergamon Journals, vol. 11, pp.483-495, 1987.
- Scardaccione G., *Autori e vittime di violenza sessuale. il punto di vista della criminologia e della vittimologia*, Bulzoni, Roma, 1992.
- Selvini Palazzoli M. et al., *I giochi psicotici nella famiglia*, Cortina, Milano, 1988.
- Stefanizzi S., Terragni L., *La violenza nel matrimonio a Milano. I risultati di una ricerca empirica*, in "Sociologia del diritto", n.3, 1993.
- Steinhagl, *Sexuelle Gewalt*, Rowohlt, 1990.
- Steller M., Boychuk T., *Children as witnesses in sexual abuse cases: investigative interview and assessment techniques*, in AA. VV., *Children as witness*, 1992, pp. 47-71.
- Stoller R.J., *Perversione*, Feltrinelli, Milano, 1978.
- Summit R.C. *The child Sexual Abuse Accomodation Syndrome*, in "Child Abuse and Neglect", 1983, pp. 186-188.
- Terragni L., *La violenza in famiglia* in Barbagli M., Saraceno C. (a cura di), *Lo stato delle famiglie in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1997.
- Terragni L., *Su un corpo di donna. Una ricerca sulla violenza sessuale in Italia*, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Terragni L., Boggi, O., *Donne vittime di violenza nella regione Veneto*, Venezia, Canova, 1998.
- Tomaselli S., Porter R. (a cura di), *Rape: an Historical and Social Inquiry*, Basil Blackwell, Oxford, 1986.
- Traverso G. B. et al., *La violenza carnale a Genova*, in "Rassegna di Criminologia", 16, 1984.
- Traverso G. B. et al., *La violenza sessuale a Firenze: i risultati di una ricerca*, in "Rassegna italiana di Criminologia", 1993.
- Traverso, G. B. e altri, *La violenza carnale in Italia*, Padova, Cedam, 1989.
- Tubert S., *La sessualità femminile e la sua costruzione immaginaria*, Laterza, Bari, 1996.

- Vegetti Finzi S. e Battistin A.M., *I bambini sono cambiati*, Mondadori, Milano, 1992.
- Vegetti Finzi S. e Battistin A.M., *A piccoli passi*, Mondadori, Milano, 1995.
- Vegetti Finzi S., *Il bambino della notte*, Mondadori, Milano, 1990.
- Vegetti Finzi S., *Il travaglio delle passioni: dal teatro psichiatrico al laboratorio psicoanalitico*, in *Psicoanalisi e identità di genere*, A. Panepucci (a cura di), Laterza, Bari, 1995.
- Vegetti Finzi S., *Le isteriche o la parola corporea*, in *Psicoanalisi al femminile*, Laterza, Bari, 1992.
- Vegetti Finzi S., *Paradossi della maternità e costruzione di un'etica femminile*, in *Corpo a corpo* op. cit.,
- Vegetti Finzi S., *Psicoanalisi ed educazione sessuale*, Laterza, Bari, 1994.
- Vegetti Finzi S., *Volere un figlio*, Mondadori, Milano, 1997.
- Ventimiglia C., *La differenza negata: ricerca sulla violenza sessuale in Italia*, Franco Angeli, Milano, 1987.
- Ventimiglia C., *Nelle segrete stanze*, Franco Angeli, Milano, 1996, p.82.
- Warshaw R., *I Never Called It Rape*, Harper and Row, New York, 1988.
- Wenet, ricerca non pubblicata citata in Renvoize J., op.cit.
- Wolf, citato in Renvoize J., op. cit.
- Yuille J.C., *L'entrevue de l'enfant dans un contexte d'investigation et l'évaluation systématique de sa déclaration*, in *L'enfant mis à nu*, Van Gijseghem H. (a cura di), 1992, pp. 67-102.



Dossier
monografico

VIOLENZE SESSUALI SULLE BAMBINE E SUI BAMBINI

DOCUMENTAZIONE

1
uno

Presentiamo qui di seguito alcuni dati statistici ufficiali sulla violenza sessuale nei confronti dei minori, pur essendo coscienti che tali dati sono tutt'altro che rappresentativi della reale entità del fenomeno.

Nell'ambito della violenza sessuale *il numero oscuro della devianza* è sicuramente elevato: perché non tutte le vittime sono disposte a denunciare i fatti, per evitare una sgradevole pubblicità e per non dover rivisitare nel corso del processo esperienze particolarmente dolorose; perché molte violenze vengono perpetrate nel chiuso dell'ambiente familiare e ciò impedisce che siano portate alla luce dissolvendo il nucleo. Ovviamente il numero oscuro delle violenze perpetrate a danno dei minori è ancora più vistoso: perché il soggetto in età evolutiva alcune volte non è in grado di percepire l'abuso; perché difficilmente ha la capacità e il coraggio di rappresentarlo all'esterno; perché l'omertà tra adulti a danno dei minori copre spesso queste inquietanti situazioni.

Deve però anche rilevarsi che alcuni dati allarmistici sul fenomeno della violenza sessuale sui minori, che emergono da alcune ricerche svolte su adulti in relazione a comportamenti abusivi subiti da ragazzi, lasciano alquanto perplessi per gli strumenti di rilevazione utilizzati e per l'enfaticizzazione non sempre giustificata dei dati raccolti. Il fenomeno esiste ed è assai inquietante, ma non sembra che assuma le dimensioni amplissime che sono state indicate.

Comunque è da rilevare che i dati ufficiali non consentono un'analisi compiuta del fenomeno che consenta di impostare un'efficace politica della prevenzione: perché spesso non sono disaggregati i dati relativi agli adulti da quelli relativi ai minori; perché l'attenzione delle statistiche giudiziarie è più rivolta alla personalità del colpevole che a quella della vittima; perché non viene rappresentato il rapporto che sussiste tra abusante e abusato; perché non sono rilevabili le occasioni e le modalità dell'abuso.

Un'analisi dei fascicoli depositati presso i Tribunali potrebbe fornire alcune significative informazioni, ancora inedite, sul fenomeno. Per questo scopo, in questo dossier, si propone alla discussione dei lettori una *Scheda sperimentale di rilevazione dei reati sessuali* verso l'infanzia.

Il dossier statistico propone quindi i dati che è oggi "possibile" presentare. Le fonti statistiche che si sono interrogate per avere alcuni riferimenti sono quelle messe a disposizione dall'Istat e dal Ministero dell'Interno. I dati dell'Istat sono tratti dai volumi delle "Statistiche giudiziarie penali" e dalle "Note e relazioni" relativi alla criminalità minorile; i dati del Ministero dell'Interno sono relativi a quelli forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - che qui

ringraziamo per la fattiva collaborazione dimostrata - relativi alle violenze sessuali a danno di bambini ed adolescenti ed alle segnalazioni di ricerca di minori scomparsi, indicativi sicuramente di situazioni di particolare pericolo.

Si sono aggiunti anche i dati che riguardano gli interventi del Tribunale per i minorenni, relativi alla potestà genitoriale, che possono essere in qualche modo significativi di situazioni di sofferenza anche connesse con gli abusi familiari.

- Tavola 1** Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale (anni 1986-1996)
- Tavola 2** Delitti di violenza carnale nei quali sono rimaste vittime minori di anni 14, per regione (anni 1984-1996)
- Tavola 3** Delitti contro minorenni per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale. Italia (anni 1986-1996)
- Tavola 4** Violenze sessuali sui minorenni, suddivisione regionale dei reati e delle persone denunciate nel corso dell'anno 1996
- Tavola 5** Violenze sessuali sui minorenni, suddivisione regionale dei reati e delle persone denunciate nel corso dell'anno 1997
- Tavola 6** Violenze sessuali sui minorenni, suddivisione regionale dei reati e delle persone denunciate nel periodo 1/1/1996 - 31/12/1997
- Tavola 7** Violenze sessuali sui minorenni e persone denunciate negli anni 1996 e 1997. Italia
- Tavola 8** Minorenni denunciati alle procure per minorenni secondo il delitto e l'imputabilità (anni 1987-1996)
- Tavola 9** Persone denunciate per le quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale (anni 1987-1996)
- Tavola 10** Minorenni (persone fisiche) per i quali sono state attivate le segnalazioni di ricerca negli anni 1995-1996-1997
- Tavola 11** Minorenni per i quali sono state attivate le segnalazioni di ricerca per fasce di età (anno 1997)
- Tavola 12** Provvedimenti emessi dai tribunali per minorenni per tipo e distretto di Corte d'Appello (anni 1993-1994-1995)

**Tavola 1 - Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale
Anni 1986 - 1996**

Delitti	Anni										
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Infanticidio	7	14	13	4	2	6	13	6	4	3	6
Abbandono minori o incapaci	295	249	217	192	163	207	271	298	334	338	388
Violazioni obblighi assistenza familiare	5,673	6,442	6,103	5,267	2,067	3,447	3,283	3,589	4,002	4,017	4201
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli	2,255	2,600	2,424	2,316	1,163	1,765	2,029	2,254	2,268	2,300	2290
Incesto	18	15	22	13	7	10	5	4	5	4	6
Violenza carnale	1,149	1,205	1,228	1,296	1,385	1,432	1,758	1,724	1,689	1,869	3304(a)
Atti di libidine	834	963	1,069	996	884	1,094	1,461	1,599	1,672	1,859	
Corruzione di minorenni	149	166	183	155	74	104	141	138	168	174	98
Abuso dei mezzi di correzione	77	107	68	99	49	40	57	57	77	65	85
Sottrazione consensuale di minore	261	265	276	219	109	150	112	123	130	112	117
Ratto di minore con meno di 14 anni	101	80	71	71	65	67	74	116	78	111	(b)

(a) Nel 1996 non sono previste le tipologie di reato 'violenza carnale' e 'atti di libidine' bensì 'violenze sessuali'

(b) Nel 1996 il valore relativo alla tipologia di reato 'ratto di minore con meno di 14 anni' è parte del valore riguardante la 'corruzione di minorenni'

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie, tavola 10.1. Anno 1986-87-88-89-90-91, edizione 1988-89-90-91-92-93
Istat, Statistiche giudiziarie penali, tavola 3.1. Anni 1991-92-93-94-95-96, edizioni 1993-94-94-95-96-98

**Tavola 2 - Delitti di violenza carnale nei quali sono rimaste vittime minori di anni 14,
per regione - Anni 1984 - 1996**

Regioni	Anni												
	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Piemonte	25	17	12	10	20	13	4	6	16	11	11	14	16
Valle d'Aosta	2	0	0	1	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Lombardia	21	23	23	35	22	17	11	20	18	37	35	36	48
Trentino-Alto Adige	2	3	3	2	0	2	3	0	2	2	4	2	3
Veneto	12	7	13	15	13	11	8	8	8	7	8	5	17
Friuli-V.Giulia	7	3	1	1	3	4	1	3	7	1	0	3	4
Liguria	4	9	5	4	10	14	2	5	3	1	2	10	13
Emilia-Romagna	4	16	4	9	7	3	6	9	6	19	11	21	18
Toscana	15	13	9	8	10	9	4	11	7	7	6	14	35
Umbria	1	3	1	2	1	2	3	3	3	0	1	4	3
Marche	2	5	3	17	12	4	3	3	3	3	2	0	5
Lazio	30	13	17	20	27	15	21	12	5	10	10	7	19
Abruzzo	4	3	4	19	7	3	7	2	3	2	4	2	3
Molise	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	4
Campania	42	41	28	27	27	18	19	9	33	28	14	32	43
Puglia	30	24	31	22	17	10	10	4	10	9	11	10	13
Basilicata	6	1	3	4	5	0	1	2	4	1	5	1	5
Calabria	12	9	16	7	7	12	4	7	15	7	6	4	14
Sicilia	21	24	23	21	24	20	21	21	39	36	20	30	27
Sardegna	15	8	17	10	17	16	4	9	13	4	5	8	15
ITALIA	258	222	213	235	232	173	132	135	197	186	156	205	305

Fonte: Istat, Statistiche sui minorenni, tavola 2.52. Anni 1984-86, edizione 1989
Istat, Statistiche giudiziarie, tavola 12.3. Anni 1987-88-89-90-91, edizione 1989-90-91-92-93
Istat, Statistiche giudiziarie penali, Tavola 5.3. Anni 1991-92-93-94-95-96, edizioni 1993-94-94-95-96-98.

**Tavola 3 - Delitti contro minorenni per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale.
Italia - Anni 1986 - 1996**

Delitti	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Violenze carnali contro minori di 14 anni	213	235	232	173	132	135	197	186	156	205	305
Corruzione di minorenni	149	166	183	155	74	104	141	138	168	174	98
Ratto di minore con meno di 14 anni	101	80	71	71	65	67	74	116	78	111	(b)

(b) Nel 1996 il valore relativo alla tipologia di reato 'ratto di minore con meno di 14 anni' è parte del valore riguardante la 'corruzione di minorenni'

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie, tavola 10.1. Anno 1986-'87-'88-'89-'90-'91, edizione 1988-'89-'90-'91-'92-'93
Istat, Statistiche giudiziarie penali, tavola 3.1. Anni 1991-'92-'93-'94-'95-'96, edizioni 1993-'94-'94-'95-'96-'98

NOTA: La tipologia di reato 'violenze carnali contro minori di 14 anni' non ha una pubblicazione nella quale l'autorità preposta abbia iniziato l'azione penale a differenza di quanto avviene per le altre due tipologie considerate, dunque un confronto tra la prima tipologia e le seconde risulta non attendibile.

**Tavola 4 - Violenze sessuali sui minorenni, suddivisione regionale
dei reati e delle persone denunciate nel corso dell'anno 1996**

Regioni	Contro minori di 14 anni	di cui persone denunciate	Contro maggiori di 14 anni	di cui persone denunciate	Totale violenze sessuali	di cui persone denunciate
Piemonte	16	18	81	64	97	82
Valle d'Aosta	0	0	3	3	3	3
Lombardia	48	61	113	94	161	155
Trentino-Alto Adige	3	3	10	8	13	11
Veneto	17	16	50	38	67	54
Friuli-V.Giulia	4	2	20	22	24	24
Liguria	13	16	25	17	38	33
Emilia-Romagna	18	11	85	68	103	79
Toscana	35	33	49	60	84	93
Umbria	3	3	13	12	16	15
Marche	5	6	23	18	28	24
Lazio	19	15	73	72	92	87
Abruzzo	3	3	22	22	25	25
Molise	4	4	3	2	7	6
Campania	43	51	74	85	117	136
Puglia	13	16	53	80	66	96
Basilicata	5	7	9	8	14	15
Calabria	14	15	36	37	50	52
Sicilia	27	41	80	89	107	130
Sardegna	15	27	24	25	39	52
ITALIA	305	348	846	824	1.151	1.172

Fonte: Ministero dell'Interno, Dip. della Pubblica Sicurezza, Dir. Centrale della Polizia Criminale, Servizio Anticrimine

Nota: La legge 15 Febbraio 1996 n.66 ha apportato modifiche alla fattispecie della "violenza carnale"
La previsione normativa attuale (art.609 bis C.P.: violenza sessuale) comprende anche condotte delittuose che prima non erano oggetto della presente rilevazione statistica.




Tavola 5 - Violenze sessuali sui minorenni, suddivisione regionale
dei reati e delle persone denunciate nel corso dell'anno 1997

Regioni	Contro minori di 14 anni	di cui persone denunciate	Contro maggiori di 14 anni	di cui persone denunciate	Totale violenze sessuali	di cui persone denunciate
Piemonte	14	12	113	112	127	124
Valle d'Aosta	0	0	3	2	3	2
Lombardia	75	65	149	129	224	194
Trentino-Alto Adige	9	9	37	28	46	37
Veneto	34	34	75	72	109	106
Friuli-V.Giulia	17	22	38	37	55	59
Liguria	17	23	41	34	58	57
Emilia-Romagna	28	25	112	94	140	119
Toscana	25	23	68	66	93	89
Umbria	8	8	6	8	14	16
Marche	5	6	30	35	35	41
Lazio	46	37	107	109	153	146
Abruzzo	12	14	29	33	41	47
Molise	5	5	9	10	14	15
Campania	39	50	65	82	104	132
Puglia	42	45	67	83	109	128
Basilicata	3	4	6	5	9	9
Calabria	8	7	28	28	36	35
Sicilia	71	73	101	113	172	186
Sardegna	12	13	28	27	40	40
ITALIA	470	475	1,112	1,107	1,582	1,582

Fonte: Ministero dell'Interno, Dip. della Pubblica Sicurezza, Dir. Centrale della Polizia Criminale, Servizio Anticrimine

Nota: La legge 15 Febbraio 1996 n.66 ha apportato modifiche alla fattispecie della "violenza carnale"

La previsione normativa attuale (art.609 bis C.P.: violenza sessuale) comprende anche condotte delittuose che prima non erano oggetto della presente rilevazione statistica.

Tavola 6 - Violenze sessuali sui minorenni, suddivisione regionale dei reati e delle persone denunciate nel periodo 1/1/1996 - 31/12/1997

Regioni	Contro minori di 14 anni	di cui persone denunciate	Contro maggiori di 14 anni	di cui persone denunciate	Totale violenze sessuali	di cui persone denunciate
Piemonte	30	30	194	176	224	206
Valle d'Aosta	0	0	6	5	6	5
Lombardia	123	126	262	223	385	349
Trentino-Alto Adige	12	12	47	36	59	48
Veneto	51	50	125	110	176	160
Friuli-V.Giulia	21	24	58	59	79	83
Liguria	30	39	66	51	96	90
Emilia-Romagna	46	36	197	162	243	198
Toscana	60	56	117	126	177	182
Umbria	11	11	19	20	30	31
Marche	10	12	53	53	63	65
Lazio	65	52	180	181	245	233
Abruzzo	15	17	51	55	66	72
Molise	9	9	12	12	21	21
Campania	82	101	139	167	221	268
Puglia	55	61	120	163	175	224
Basilicata	8	11	15	13	23	24
Calabria	22	22	64	65	86	87
Sicilia	98	114	181	202	279	316
Sardegna	27	40	52	52	79	92
ITALIA	775	823	1,958	1,931	2,733	2,754

Fonte: Ministero dell'Interno, Dip. della Pubblica Sicurezza, Dir. Centrale della Polizia Criminale, Servizio Anticrimine

Nota: La legge 15 Febbraio 1996 n.66 ha apportato modifiche alla fattispecie della "violenza carnale"
La previsione normativa attuale (art.609 bis C.P.: violenza sessuale) comprende anche condotte delittuose che prima non erano oggetto della presente rilevazione statistica.

Tavola 7 -Violenze sessuali sui minorenni e persone denunciate negli anni 1996 e 1997. Italia

Violenze sessuali	ANNI		variazione % 1996-97
	1996	1997	
Contro minori di 14 anni	305	470	54,10
di cui persone denunciate	348	475	36,49
Contro maggiori di 14 anni	846	1.112	31,44
di cui persone denunciate	824	1.107	34,34
Totale violenze	1.151	1.582	37,45
di cui persone denunciate	1.172	1.582	34,98

Fonte: Ministero dell'Interno, Dip. della Pubblica Sicurezza, Dir. Centrale della Polizia Criminale, Servizio Anticrimine

Nota: La legge 15 Febbraio 1996 n.66 ha apportato modifiche alla fattispecie della "violenza carnale"
La previsione normativa attuale (art.609 bis C.P.: violenza sessuale) comprende anche condotte delittuose che prima non erano oggetto della presente rilevazione statistica.



**Tavola 8 - Minorenni denunciati alle procure per minorenni
secondo il delitto e l'imputabilità - Anni 1987 - 1996**

Delitti	1987			1988		
	< 14 anni	14-17 anni	totale 0-17 anni	< 14 anni	14-17 anni	totale 0-17 anni
Infanticidio	-	1	1	-	-	-
Violazioni obblighi assistenza familiare	-	8	8	2	8	10
Maltrattamenti in famiglia	3	29	32	1	23	24
Violenza carnale	19	79	98	13	107	120
Atti libidine violenta	7	54	61	12	95	107
Corruzione di minorenni, ecc.	-	32	32	1	27	28
Sottrazione consensuale di minorenni, ecc.	*	*	*	1	25	26

* indica che l'evento non era oggetto di rilevazione nell'anno in esame

segue

Delitti	1992			1993		
	< 14 anni	14-17 anni	totale 0-17 anni	< 14 anni	14-17 anni	totale 0-17 anni
Infanticidio	-	1	1	-	2	2
Violazioni obblighi assistenza familiare	-	7	7	-	9	9
Maltrattamenti in famiglia	5	62	67	7	61	68
Violenza carnale	25	149	174	45	175	220
Atti libidine violenta	31	126	157	9	103	112
Corruzione di minorenni, ecc.	3	35	38	1	16	17
Sottrazione consensuale di minorenni, ecc.	-	65	65	2	48	50

(a) Nel 1996 non è prevista la voce singolarmente considerata 'sottrazione consensuale di minorenni' ne

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie, tav.10.6, anno '87 ed. '89, tav 10.7 anno '88 ed. '90, tav 10.8 anni 1992-1993-1994-1995-1996 ed.1994-'94-'95-'96-'98

1989			1990			1991		
< 14 anni	14-17 anni	totale 0-17 anni	< 14 anni	14-17 anni	totale 0-17 anni	< 14 anni	14-17 anni	totale 0-17 anni
-	-	-	-	1	1	-	6	6
-	5	5	-	15	15	-	8	8
1	27	28	2	53	55	4	55	59
19	92	111	16	97	113	8	100	108
21	54	75	18	71	89	14	80	94
5	15	20	6	26	32	6	19	25
1	29	30	5	49	54	1	47	48

1994			1995			1996		
< 14 anni	14-17 anni	totale 0-17 anni	< 14 anni	14-17 anni	totale 0-17 anni	< 14 anni	14-17 anni	totale 0-17 anni
-	3	3	-	3	3	-	2	2
-	7	7	-	7	7	-	5	5
2	52	54	5	50	55	3	57	60
39	129	168	51	140	191	86	243	329
38	101	139	47	118	165			
3	20	23	2	18	20	4	2	6
-	53	53	-	39	39	(a)	(a)	(a)

elle statistiche in cui l'autorità giudiziaria non abbia iniziato l'azione penale

1989-'90-'91 ed. 1991-'93-'93

Tavola 9 - Persone denunciate per le quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale - Anni 1987 - 1996

Delitti	1987		1988		1989				
	minorenni (a)	totale generale	minorenni maschi	minorenni femmine	totale generale	minorenni maschi	minorenni femmine	totale generale	mas
Infanticidio in condizioni di abbandono mat. e morale	2	14	-	-	13	-	1	4	
Abbandono minori o incapaci	2	249	2	1	217	3	1	192	
Violazioni obblighi assistenza familiare	12	6.448	6	4	6.103	5	-	5.267	
Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	22	2.600	24	5	2.424	27	1	2.316	
Incesto	-	15	-	2	22	2	-	13	
Violenza carnale	110	1.205	139	3	1.228	107	3	1.296	
Atti libidine violenta	64	963	110	1	1.069	78	1	996	
Corruzione di minorenni	4	166	7	-	183	3	1	155	
Abusi mezzi di correzione o di disciplina	-	107	1	-	68	-	-	99	
Sottrazione consensuale di minorenni	11	265	9	1	276	15	1	219	
Ratto minore con meno di 14 anni o inferma al fine di libid. o di matrimonio	2	80	4	-	71	8	-	71	

(a) Nel 1987 la rilevazione dell'evento sui minorenni non prevedeva la distinzione per sesso

* indica che l'evento non era oggetto di rilevazione nell'anno in esame

totale generale si riferisce all'intensità dell'evento sperimentato dall'intera popolazione senza distinzioni di età

segue

Delitti	1992			1993			1994			mas
	minorenni maschi	minorenni femmine	totale generale	minorenni maschi	minorenni femmine	totale generale	minorenni maschi	minorenni femmine	totale generale	
Infanticidio in condizioni di abbandono mat. e morale	-	1	13	1	1	6	2	1	4	
Abbandono minori o incapaci	-	2	271	-	1	298	-	-	334	
Violazioni obblighi assistenza familiare	-	3	3.283	1	2	3.589	2	2	4.002	
Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	37	4	2.029	40	3	2.245	45	5	2.268	
Incesto	-	-	5	-	-	4	-	-	5	
Violenza carnale	128	-	1.758	120	2	1.724	150	1	1.689	
Atti libidine violenta	82	1	1.461	61	-	1.599	76	2	1.672	
Corruzione di minorenni	-	-	141	3	1	138	9	2	168	
Abusi mezzi di correzione o di disciplina	-	-	57	-	-	57	-	-	77	
Sottrazione consensuale di minorenni	11	2	112	14	1	123	15	-	130	
Ratto minore con meno di 14 anni o inferma al fine di libid. o di matrimonio	6	0	74	-	-	116	2	-	78	

(b) Nel 1996 il valore relativo alla tipologia di reato 'ratto di minore con meno di 14 anni' è parte del valore riguardante la 'corruzione di minori'

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie, tav 10.1, anni 1987-'88-'89-'90-'91 ed. 1989-'90-'91-'93-'93

Istat, Statistiche giudiziarie penali, tav 3.1 anni 1992-'93-'94-'95-'96 ed. 1994-'94-'95-'96-'98

1990			1991		
minorenni	totale		minorenni	totale	
maschi	femmine	generale	maschi	femmine	generale
-	-	2	-	2	6
4	-	163	5	2	207
-	4	2.067	2	1	3.447
29	4	1.163	41	7	1.765
-	-	7	-	-	10
84	1	1.385	67	-	1.432
40	1	884	79	-	1.094
3	-	74	4	-	104
1	-	49	-	-	40
12	1	109	18	2	150
6	2	65	-	-	67

1995			1996		
minorenni	totale		minorenni	totale	
maschi	femmine	generale	maschi	femmine	generale
-	1	3	-	-	4
1	2	338	5	-	303
1	1	4.017	-	2	3.557
31	8	2.300	37	4	2.071
-	-	4	-	-	1
122	3	1.869	164	3	2.238
73	-	1.859			
7	2	174	1	-	31
-	-	65	-	-	52
14	2	112	10	-	100
-	-	111	(b)	(b)	(b)

Tavola 10 - Minorenni (persone fisiche) per le quali sono state attivate le segnalazioni di ricerca negli anni 1995 - 1996 - 1997

Minorenni	Anni		
	1995	1996	1997(*)
Minorenni per i quali sono state attivate le ricerche	2,356	2,391	908
Minorenni rintracciati	1,806	1,570	530
Minorenni da rintracciare	550	821	378

(*) Alla data del 2 Maggio 1997

Fonte: Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza

Una parte preponderante delle segnalazioni ancora attive non è affatto costituita da minori scomparsi. Infatti, non tutti coloro che presentano segnalazione di scomparsa si ricordano o hanno voglia e tempo o semplicemente desiderio di revocarla, una volta che il presunto scomparso sia tornato. Le segnalazioni attive sono riferibili soprattutto a figli contesi e a nomadi che si sottraggono al nucleo di appartenenza ed a giovani entrati in contrasto con la propria famiglia che decidono di andarsene. Non a caso come si può vedere dalla tabella seguente si hanno segnalazioni di scomparsi a grande maggioranza, per la classe di età 15-18 anni mentre sono sporadiche quelle per i minori fino a 10 anni di età.

**Tavola 11 - Minorenni per i quali sono state attivate
le segnalazioni di ricerca per fasce di età - Anno 1997(*)**

Minorenni	Fasce di età			Totale
	0-10	11-14	15-18	
Minorenni per i quali sono state attivate le ricerche	37	131	740	908
Minorenni rintracciati	7	59	464	530
Minorenni da rintracciare	30	72	276	378

(*) Alla data del 2 Maggio 1997

Fonte: Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza

Tavola 12 - Provvedimenti emessi dai tribunali per minorenni per tipo
e distretto di Corte d'Appello - Anni 1993 - 1994 - 1995

Distretti di Corte di Appello	Regolamentazione della potestà fra genitori naturali		
	1993	1994	1995
Torino	n.d	126	213
Milano	n.d	337	468
Brescia	n.d	34	6
Trento	n.d	60	62
Venezia	n.d	42	46
Trieste	n.d	-	18
Genova	n.d	7	4
Bologna	n.d	86	97
Firenze	n.d	7	38
Perugia	n.d	7	7
Ancona	n.d	32	29
Roma	n.d	163	228
L'Aquila	n.d	8	8
Campobasso	n.d	3	3
Napoli	n.d	257	50
Salerno	n.d	14	10
Bari	n.d	-	-
Lecce	n.d	226	184
Taranto (sez.)*			7
Potenza	n.d	-	-
Catanzaro	n.d	8	3
Reggio di Calabria	n.d	1	3
Palermo	n.d	168	467
Messina	n.d	6	8
Caltanissetta	n.d	1	1
Catania	n.d	17	11
Cagliari	n.d	27	1
Sassari (Sez.)	n.d	1	4
Italia	n.d	1.638	1.976

*La sezione di Taranto è presente dal 1995

**Interventi sulla potestà
dei genitori**

1993	1994	1995
469	585	623
1.420	449	428
294	540	341
155	83	47
285	282	202
185	133	162
172	208	168
286	258	318
488	585	425
136	154	42
8	14	22
481	457	350
176	3	7
91	23	6
811	1.056	618
80	17	13
378	657	40
1.159	796	659
		13
-	68	5
143	78	125
3	2	1
128	240	671
13	20	19
10	18	2
15	25	17
267	450	481
83	56	26
7.736	7.257	5.831

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 2.21. Anni 1993-'94,
edizioni 1995-'96

Istat, Statistiche giudiziarie civili, tavola 2.22. Anno 1995, edizione 1996

SCHEDA SPERIMENTALE PER LA RILEVAZIONE DEGLI ABUSI SESSUALI

140

Scheda sperimentale di rilevazione degli abusi sessuali sui minori presso le questure, le Procure della Repubblica ordinarie e i Tribunali per i Minorenni adottata dal Centro Antiabuso - CAA - Marghera - Venezia

Rilevazione presso:

- Questura
 Procura della Repubblica
 Tribunale per Minorenni

Città di rilevazione:

.....

Data segnalazione

(gg. mm. aa.)

Provincia dove è avvenuto

l'abuso (sigla):

Genere abusato:

- Ragazzo, bambino
 Ragazza, bambina

Data di nascita abusato/a

(gg. mm. aa.):

Nazionalità abusato/a:

.....

Provincia nascita

abusato/a (sigla):

Riapertura di un caso già archiviato:

- Sì No

Luogo dove è avvenuto l'abuso:

- Famiglia
 Istituto, comunità
 Associazioni
 Strada
 Scuola
 Locale pubblico
(cinema, bar, ecc.)
 Altro
(specificare).....

Situazione familiare dell'abusato:

- Famiglia naturale
 Famiglia affidataria
 Famiglia adottiva
 Istituto residenziale
 Comunità familiare
 Altro

Anno nascita della madre e del padre:

madre

padre

Nazionalità madre abusato/a:

.....

Nazionalità padre abusato/a:

.....

Provincia nascita

madre (sigla):

Provincia nascita

padre (sigla):

Situazione dei genitori:

- Coniugati
 Vedovo/a
 Separati legalmente
 Separati di fatto
 Divorziati
 Conviventi
 Ex-conviventi
 Genitore "solo"
 Altro
(specificare)

Motivo della segnalazione:

- Abuso sessuale
 Molestie sessuali
 Corruzione minorenni
 Incesto
 Ratto
 Altro (specificare)

Situazione accertata (più risposte):

- Maltrattamento fisico
 Maltrattamento psicologico
 Violenza coniugale tra genitori
 Grave trascuratezza
 Contesto familiare pregiudizievole

L'abusato era già seguito dai servizi?

- Sì No

L'abuso è avvenuto con:

- Seduzione Forza

L'abuso ha coinvolto più soggetti abusati?

Sì No

Gli abusanti erano in gruppo?

Sì No

Caratteristiche degli abusanti:

	Età	Genere		Chi è l'abusante (vedi lista codici 1)	Procedimenti penali (vedi lista codici 2)	Provvedimenti (vedi lista codici 3)
Abusante 1°	M	F
Abusante 2°	M	F
Abusante 3°	M	F
Abusante 4°	M	F

Collaboratore attivo dell'abusante o degli abusanti (più risposte):

	Età	Genere		Chi è il collaboratore (vedi lista codici 1)
Collaboratore 1°	M	F
Collaboratore 2°	M	F
Collaboratore 3°	M	F

Tipo di provvedimento per l'abusato:

- Permanenza in famiglia
 Allontanamento con genitore tutelante
 Allontanamento in Istituto, comunità
 Allontanamento in affidamento familiare
 Altro (specificare)

Esito (eventuale):

- Processo
 Archiviazione
 Falsa denuncia

Altro

.....

CODICI

Lista 1

Chi è l'abusante:

1. Genitore
2. Convivente del genitore affidatario
3. Fratello/sorella
4. Nonno/a
5. Zio/a
6. Parente
7. Amico/a di famiglia
8. Amico/a abusato
9. Estraneo/a
10. Altro (specificare):

Lista 2

Precedenti penali dell'abusante:

1. Denunciato
2. Condannato
3. In attesa di giudizio
4. Nessun precedente

Lista 3

Tipo di provvedimento per l'abusante:

- Carcerazione cautelare
 Allontanamento
 Altro (specificare)

Scheda di sintesi della legislazione italiana in materia di sfruttamento sessuale dei minori

143

(Aggiornamento della documentazione curata dal Centro Studi del Senato della Repubblica, Ufficio Ricerche nel settore giuridico e storico-politico)

a) La disciplina contro lo sfruttamento della prostituzione

La tutela dei minori in rapporto al fenomeno della prostituzione è perseguita in ambito più generale dalle norme contenute nella legge 20 febbraio 1958, n. 75, "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione" (c.d. legge Merlin), con la quale sono state dettate disposizioni penali in tema di prostituzione, abrogandosi contestualmente le precedenti norme in materia contenute negli articoli 531-536 del codice penale.

In particolare, la legge contiene, oltre alle disposizioni dirette alla chiusura dei locali all'epoca autorizzati all'esercizio della prostituzione (artt. 1 e 2), numerose disposizioni dirette a reprimere le condotte connesse allo sfruttamento della prostituzione.

Così, sotto il primo profilo l'art. 3, comma 1, nn. 1, 2 e 3, punisce le attività volte alla riorganizzazione delle case di prostituzione, sotto il secondo profilo lo stesso art. 3, comma 1, punisce le seguenti condotte:

- il reclutamento a fini di prostituzione e la agevolazione del reclutamento (n. 4);
- l'induzione alla prostituzione di "donna di età maggiore", ovvero lo svolgimento, con qualsiasi mezzo di pubblicità, di opera di collegamento con i potenziali clienti, c.d. "lenocinio" (n. 5);
- l'induzione a recarsi in luogo diverso da quello di residenza per esercitare la prostituzione (n. 6);
- lo svolgimento di attività a favore di associazioni od organizzazioni nazionali od estere, dedite al reclutamento ed allo sfruttamento della prostituzione (n. 7);
- il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione (n. 8).

In tutti i casi la pena prevista è la reclusione da due a sei anni con la multa da cinquecentomila a venti milioni di lire, salva in ogni caso l'applicazione, in caso di condanna, ai sensi dell'art. 240 c.p., della confisca delle cose pertinenti al reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto.

Nel caso previsto dal summenzionato art. 3, comma 1, n. 3 - tolleranza del titolare di locale pubblico o aperto al pubblico, ovvero comunque utilizzato dal pubblico, all'abituale esercizio della prostituzione - il comma 2 dell'art. 3 preve-

de, in aggiunta alla pena-base, l'ulteriore sanzione della "perdita della licenza d'esercizio", nonché la possibilità che venga disposta la chiusura definitiva dell'esercizio medesimo.

L'ultimo comma dell'art. 3 dispone, inoltre, che quando i delitti previsti dagli indicati numeri 4 e 5 dell'art. 3, comma 1 - reclutamento e agevolazione del reclutamento a fini di prostituzione, induzione alla prostituzione e pubblico lenocinio - sono commessi da un cittadino italiano nel territorio di uno Stato estero, gli stessi sono punibili in quanto ciò sia previsto da convenzioni internazionali.

L'art. 6 prevede, infine, a carico dei responsabili dei delitti in esame le pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio della tutela e della curatela.

Per quanto attiene alla tutela dei minori, si segnala che tra le molteplici circostanze aggravanti previste dall'art. 4 (aggravanti che comportano tutte il raddoppio della pena-base), quella prevista dal n. 2 del medesimo art. 4, si riferisce specificamente alla commissione del reato in danno di "persona minore di anni 21" o di persona in stato "di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata" (n. 2).

In sede interpretativa si discute se l'espressione usata "persona minore di anni 21" possa essere considerata equivalente a quella di "minorenne", anche in considerazione del fatto che nel 1958 le due espressioni erano sinonimi.

Altra questione interpretativa riguarda la portata della medesima espressione posta in rapporto alla norma incriminatrice della condotta di induzione alla prostituzione contenuta nel menzionato art. 3, comma 1, n. 5, della legge, laddove la qualità personale del soggetto passivo è individuata con l'espressione "donna di età maggiore": pacificamente, tuttavia, si ritiene da un lato che l'art. 4, n. 2) non individui una autonoma fattispecie di reato nella quale il soggetto passivo sia la "persona" in luogo della "donna" e dall'altro che il reato di induzione alla prostituzione, aggravato dalla circostanza in esame, sia punibile anche quando commesso in danno di un uomo minorenne.

b) La disciplina contro la diffusione della pornografia.

Anche per quanto concerne la tutela dei minori in rapporto al fenomeno della pornografia, la materia va inquadrata nell'ambito della più generale normativa dettata per reprimere la diffusione ed il consumo di materiale pornografico.

Gli artt. 528 (pubblicazioni e spettacoli osceni) e 725 (commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza) del codice penale, che fissano i principi fondamentali in tema di pubblicazioni e spettacoli osceni, puniscono un'ampia gamma di comportamenti rivolti da un lato alla produzione o immissione nello Stato e dall'altro alla distribuzione, diffusione o commercio di scritti, disegni, immagini e ogni altro oggetto osceno, nonché di spettacoli o-

sceni. Equiparata alla condotta di chi fa commercio, anche clandestino, di oggetti osceni è quella di chi li espone al pubblico o adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorirne la circolazione.

L'art. 528 stabilisce la pena della reclusione da tre mesi a tre anni accompagnata dalla multa non inferiore a lire duecentomila; gli artt. 725 e 726 comminano invece, rispettivamente, le contravvenzioni dell'ammenda da ventimila a due milioni di lire e dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda da ventimila a quattrocentomila lire.

La norma contenuta nell'art. 528 c.p., sebbene temporalmente anteriore alla disposizione contenuta nell'art. 21, ultimo comma, della Costituzione, che pone alla libertà di pensiero un solo limite, quello del "buon costume", viene generalmente considerata attuativa del precetto costituzionale.

L'art. 529 c.p. chiarisce che per atti ed oggetti osceni devono intendersi quelli che offendono il comune sentimento del pudore, escluse le opere d'arte e di scienza purché non siano offerte in vendita, vendute o comunque procurate ai minori di anni 18 "per motivo diverso da quello di studio".

Segnalando solo che la portata delle nozioni di "moralità pubblica", "buon costume", "osceno", "pudore", "pubblica decenza" e, più in generale, delle richiamate disposizioni del codice penale, sono state e sono oggetto di amplissimo dibattito sia in sede dottrinale che in sede giurisprudenziale, si osserva che sulla base della normativa di carattere generale, sono state introdotte, in modo particolare con le leggi 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa, 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei films e dei lavori teatrali e 6 agosto 1990, n. 223, di disciplina del sistema radiotelevisivo, disposizioni specifiche rivolte a tutelare la moralità dei minori.

Così l'art. 14 della legge n. 47/1948 sancisce espressamente l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 528 c.p. alle pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza idonee a pregiudicare la formazione morale dei minori, tenendo conto della loro particolare sensibilità ed impressionabilità, e prevede un aumento di pene. Anche l'art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, che concerne l'affissione o esposizione al pubblico di manifesti, immagini od oggetti contrari al pudore o alla decenza, fa riferimento alla particolare sensibilità ed al senso morale dei minori.

Sulla controversa questione della responsabilità penale degli edicolanti che vendano pubblicazioni oscene, è intervenuta la legge 17 luglio 1975, n. 355, che, nel dichiarare la non punibilità ex art. 528 c.p. di questi soggetti per il solo fatto di detenere, rivendere o esporre pubblicazioni oscene, stabilisce che *l'esonero di responsabilità non si applica quando le suddette pubblicazioni siano esposte in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico "o siano vendute ai minori di 16 anni"* (più di recente, è stata invocata l'applicazione, per estensione analogica, di tale esonero da responsabilità penale anche ai venditori e noleggiatori di videocassette a contenuto osceno).

Quanto agli spettacoli osceni, la legge n. 161/1962 prevede, per la proiezione in pubblico dei films, il nulla osta del Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri su parere conforme di una speciale commissione di primo grado e di appello. La composizione della Commissione ha subito modifiche nel tempo al fine di tutelare maggiormente i minori e le famiglie. L'art. 3, comma 7, D.L. 29 marzo 1995, n. 97 prevede che la stessa sia così formata: un docente di diritto in servizio o in quiescenza (che la presiede), un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi o autori, quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative, nonché due rappresentanti delle categorie di settore. In base al D.L. 29 marzo 1995, n. 97 il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministero per il Turismo e lo spettacolo, successivamente il D.L. 8 gennaio 1998, n. 3 ha sostituito per tale lavoro il Capo del Dipartimento dello spettacolo.

Lo stesso decreto ha diminuito i rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più significative, portandoli a due. La commissione può esprimere parere contrario alla proiezione "esclusivamente ove ravvisi nel film sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume" (art. 6, comma 1); il parere della commissione è vincolante.

Per i minori, la commissione, nel dare il parere, stabilisce se al film possa assistere il minore di 14 o di 18 anni "in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale" (art. 5, comma 1). Ai fini dell'osservanza di questa norma il concessionario ed il direttore del locale in cui si proietta il film sono tenuti a dare avviso al pubblico del divieto sui manifesti dello spettacolo e ad impedire l'accesso dei minori nel locale (art. 5, comma 2).

Gli articoli 11 e 12 della legge n. 161 del 1962, sono stati recentemente abrogati dall'art. 8 comma 5 del D.L. 8 gennaio 1998, n. 3, pertanto attualmente non è più previsto alcun tipo di censura per l'ammissione dei minori agli spettacoli teatrali.

L'art. 13 della legge vieta altresì la diffusione radiotelevisiva degli spettacoli di contenuto osceno.

Per quanto concerne gli spettacoli televisivi ed i films televisivi (la c.d. *fiction*) l'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede espressamente il divieto di trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità; il comma 11 dello stesso articolo vieta la trasmissione sia dei films ai quali sia stato negato il nulla-osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, nonché di quelli che siano stati vietati ai minori di 18 anni; il comma 13 dispone, inoltre, che i films vietati ai

minori di 14 anni non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

Si ricorda altresì l'istituzione, ai sensi del successivo art. 28, del Consiglio consultivo degli utenti, organo con poteri consultivi e non decisionali, la cui attività ha ad oggetto tutte le questioni inerenti alla tutela degli interessi degli utenti nei confronti dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva: in questo ambito una particolare attenzione è dedicata alla tutela dei minori, come testimonia, tra l'altro, la presenza, all'interno del consiglio di rappresentanti, delle associazioni dei genitori.

Da ultimo il D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, ha disposto che, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 della citata legge n. 223/1990, *la trasmissione di programmi televisivi che contengono immagini di sesso o di violenza tali da incidere negativamente sulla sensibilità dei minori è ammessa solo nella fascia oraria tra le 23 e le 7.*

Sotto un diverso profilo, numerose disposizioni normative si preoccupano di proteggere i minori dalla diffusione della pornografia in quanto siano coinvolti nella produzione di spettacoli e pubblicazioni oscene.

Al riguardo si richiamano le norme dettate a tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, che oltre a garantire la salubrità del lavoro fanno riferimento anche alla esigenza di tutelare la moralità dei minori.

Così la legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, stabiliti i limiti di età per i fanciulli (15 anni) e le donne minorenni (fra i 15 e i 21 anni) elenca una serie di attività cui è vietato adibire donne minorenni e fanciulli tra cui, per i minori di 16 anni, la preparazione di spettacoli cinematografici o rappresentazioni in pubblico salvo casi determinati - art. 6, lettera d) - per i quali è prevista l'autorizzazione del prefetto, previo assenso del genitore o del tutore. Nello stesso ambito, il principio della salvaguardia della moralità dei minori è stato successivamente confermato dall'art. 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Tale enunciazione pare inadeguata. Il minore non deve essere tutelato solo nella sua integrità fisica e nella sua moralità, ma deve essere aiutato e non ostacolato o bloccato nel suo itinerario formativo; si deve pertanto tener conto delle esigenze di costituzione di personalità e far sì che egli assuma modelli di comportamento in sintonia con la sua vera natura.

c) La disciplina contro la violenza sessuale.

La nuova disciplina dettata dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, si caratterizza per la nuova configurazione delle fattispecie di reato, per i profili che attengono alla tutela della riservatezza e per alcune innovative disposizioni di carattere processuale e di tutela per i minorenni.

In particolare la legge introduce nuove fattispecie incriminatrici per le ipotesi di violenza sessuale, inserendole, come articoli aggiuntivi da 609-bis a 609-decies, tra i delitti contro la libertà personale e abrogando contestualmente, nel titolo IX del codice penale relativo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, l'intero capo I intitolato ai delitti contro la libertà sessuale (fattispecie di violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenta, fattispecie di ratto a fine di matrimonio, di libidine e di minore o infermo e di seduzione di matrimonio commessa da coniugato, nonché gli artt. 530, 539, 541, 542 e 543 - reato di corruzione di minorenni¹ e le norme comuni all'intero titolo IX).

Come è noto, il codice penale prima dell'approvazione della legge 66/1996 distingueva tre ipotesi di reati di violenza sessuale:

- il delitto di violenza carnale, che sanzionava il comportamento violento consistente nella congiunzione carnale tra autore del reato e vittima ovvero comportamenti di violenza carnale presunta;
- il delitto di atti di libidine violenta, che puniva i comportamenti di violenza sessuale diversi da quello di congiunzione carnale (art. 521);
- la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale (art. 520), che sanzionava la congiunzione carnale del pubblico ufficiale con persona da lui arrestata o detenuta o custodita.

La legge n. 66/1996 abroga i reati descritti e introduce la fattispecie unica della violenza sessuale.

La nuova fattispecie (art. 609-bis) punisce con la reclusione da 5 a 10 anni chi, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali. Alla stessa pena soggiace il soggetto che induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Per i casi di minore gravità è prevista la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi.

Nella nuova fattispecie di violenza sessuale vengono parzialmente ricomprese sia le fattispecie di violenza carnale che di congiunzione carnale commessa da pubblico ufficiale, sia di atti di libidine violenta, prescindendo dal criterio della congiunzione carnale o della qualità personale dell'autore del reato come elemento distintivo delle fattispecie.

Il reato di corruzione di minorenni è stato, peraltro, reintrodotta, con una configurazione nuova, dall'articolato della legge, come si dice più avanti nel testo.

¹ Il reato di corruzione di minorenni è stato, peraltro, reintrodotta con una configurazione nuova, dell'art. 6 della legge, come si dirà più avanti nel testo.

L'art. 609-ter disciplina alcune circostanze aggravanti del reato:

- la pena è della reclusione da 6 a 12 anni se il reato è commesso in danno di minore di quattordici anni o di minore di sedici anni di cui il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
- la pena è della reclusione da 7 a 14 anni in caso di violenza sessuale in danno di minore di anni dieci.

Viene poi previsto ex novo il reato di violenza sessuale di gruppo, definita come partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale, così come definiti dall'art. 609-bis. In questi casi la pena prevista è della reclusione da 6 a 12 anni per la partecipazione ed è aumentata di un terzo nelle ipotesi di violenza sessuale aggravata di cui all'art. 609-ter. Sono, inoltre, previste, in relazione a questa nuova fattispecie di reato alcune circostanze attenuanti specifiche.

Con riferimento ai minori di anni quattordici, dopo un acceso confronto tra le forze politiche, è stata approvata una disposizione che contempla la non punibilità del minore che compia atti sessuali con persona minore di anni quattordici che abbia compiuto tredici anni, purché la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a tre anni. Al di fuori di questa ipotesi viene mantenuto fermo il principio per il quale il minore sino a 14 anni non può avere rapporti sessuali.

Qualora vi sia violenza, minaccia o abuso di autorità su persona minore di anni quattordici si ha un'ipotesi di violenza sessuale aggravata (art. 609-ter), mentre se sussiste il consenso del minore di quattordici anni si rientra nel reato di atti sessuali con minore, punito con le stesse pene previste dall'art. 609-bis. Se gli atti sessuali sono compiuti in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere ai medesimi atti, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni (fattispecie di corruzione di minore).

Per quanto riguarda i minori di anni sedici sono punibili soltanto gli atti sessuali con minori di sedici anni commessi da chi sia ascendente, genitore anche adottivo, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore sia affidato o da altra persona che abbia con il minore una relazione di convivenza. Non sono, quindi, più punibili, gli atti sessuali con minore di sedici anni consenziente commessi da un soggetto "estraneo" al minore, ossia che non si trovi in quelle relazioni speciali per le quali l'art. 609-*quater* ritiene che vi sia uno stato di sudditanza psicologica tale da escludere valore al consenso prestato. Costituisce, invece, violenza sessuale aggravata l'ipotesi in cui i fatti di cui all'art. 609-bis, sia commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

Innovazioni particolari sono introdotte anche con riferimento alle pene accessorie. È previsto, infatti, che la condanna per uno dei reati di violenza ses-

suale introdotti dalla proposta comporti le seguenti pene accessorie: la perdita della potestà dei genitori, quando la qualità di genitore sia elemento costitutivo del reato (come nel caso degli atti sessuali con minorenni); l'interdizione perpetua dagli uffici di tutore e curatore; la perdita del diritto agli alimenti e l'incapacità successoria nei confronti della persona offesa.

Viene, inoltre, punita la divulgazione delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale senza il consenso di questa.

Particolari novità sono introdotte anche con riferimento ad alcuni profili di carattere processuale. La legge, infatti, prevede che i reati di violenza sessuale, anche aggravati, e gli atti sessuali con minorenni siano punibili a querela della parte offesa e che la querela, una volta proposta, sia irrevocabile.

Si procede, tuttavia, d'ufficio nei seguenti casi:

- se il fatto è commesso nei confronti di persona minore di anni quattordici;
- se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, dal convivente, dal tutore o da un soggetto cui il minore sia affidato per ragioni di custodia, cura, educazione, vigilanza, istruzione;
- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- se il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- se il fatto è commesso nei confronti di minore di anni dieci consenziente;
- se si tratta di violenza sessuale di gruppo.

Il termine per la proposizione della querela viene ampliato a sei mesi.

In relazione alle forme di pubblicità del processo è stabilito che il dibattimento si tenga a porte aperte, salvo il diritto della persona offesa di chiedere lo svolgimento a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Tale scelta è obbligatoria quando la parte offesa è un minorenni. La legge limita poi la possibilità di formulare domande circa la vita privata o la sessualità della persona offesa, salvo che siano necessarie alla ricostruzione del fatto.

Alcune disposizioni sono dedicate alla tutela e all'assistenza dei minori offesi da delitti di violenza sessuale. Si prevede, in particolare, che nei procedimenti relativi a delitti di violenza sessuale il pubblico ministero o la persona sottoposta ad indagini possano chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza del minore di sedici anni, anche al di là delle ipotesi disciplinate dal codice di procedura penale. L'art. 14 della legge 66 del 1996 prevede particolari modalità, quando le esigenze del minore lo rendono necessario e opportuno, attraverso cui procedere all'incidente probatorio. L'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi, ove esistano, di particolari strutture specializzate o, ove esse non sussistano, presso l'abitazione del minore.

È sancito, inoltre, che per i delitti commessi in danno di minorenni sia data comunicazione, a cura del procuratore della Repubblica, al Tribunale dei

Minorenni. L'autorità giudiziaria procedente cura che il minore, in sede processuale, sia assistito, dal punto di vista affettivo e psicologico, dai genitori o da persona idonea indicata dal minore, ferma restando l'assistenza dei servizi minorili del Ministero di Grazia e Giustizia e degli enti locali.

d) La Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo.

La legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, contiene alcune importanti disposizioni relative alla tutela dei minori. Oltre a norme mirate alla protezione dei minori da torture, maltrattamenti o altre forme di coercizione fisica nonché, genericamente, da "ogni forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto" (dalla tratta dei fanciulli, all'uso di stupefacenti e al loro impiego per la produzione ed il traffico di droghe, ecc.), particolarmente significativo, in tema di sfruttamento sessuale, è l'art 34 della Convenzione che prevede l'impegno degli Stati contraenti alla protezione dei minori da ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale. In particolare, gli Stati aderenti si impegnano all'adozione di tutte le misure a livello nazionale ed internazionale volte ad impedire che i fanciulli siano indotti o costretti all'esercizio di pratiche sessuali illegali, che siano sfruttati a fini di prostituzione nonché di produzione di spettacoli o altro materiale a carattere pornografico.

Scheda di comparazione legislativa di diritto straniero

(Senato della Repubblica, Centro Studi, Ufficio ricerche nel settore giuridico e storico-politico, *Dossier n. 261*, Luglio 1997)

BELGIO

Fonti normative

I reati di abuso sessuale sui minori sono regolati agli artt.372-378 del codice penale come modificati da una legge dal 1989. A seguito dei più recenti avvenimenti in materia di pedofilia ed al dibattito che ne è seguito, il Parlamento ha adottato la legge del 13 aprile 1995, che ha introdotto il principio della perseguibilità d'ufficio dei reati commessi a danno di minori dei 18 anni e numerose misure a carattere preventivo.

La violenza sessuale

L'art. 375 del codice penale punisce ogni atto di penetrazione sessuale, commesso con qualsiasi mezzo a danno di persona non consenziente, con la reclusione da 5 a 10 anni. Se la violenza è commessa a danno di un minore avente più di 16 anni, la pena è quella dei lavori forzati da 10 a 15 anni; se il minore ha più di 14 anni, la pena è dei lavori forzati da 15 a 20 anni.

Al di sotto dei 14 anni si prescinde dal consenso della vittima e la pena è quella dei lavori forzati da 15 a 20 anni; se il fanciullo ha meno di 10 anni, la pena dei lavori forzati è inflitta a vita.

Costituiscono, infine, circostanze aggravanti - con effetti diversi a seconda dell'età del minore - il fatto che l'agente sia un ascendente della vittima, o abbia abusato della sua posizione di autorità o del rapporto di fiducia nei confronti del minore.

Gli oltraggi al pudore

Gli art. 373 e 372 puniscono l'oltraggio al pudore commesso ai danni di un minore con pene diverse a seconda che il fatto sia commesso con o senza violenza o minacce e dell'età della vittima. Nei casi più gravi, la sanzione è quella dei lavori forzati da 10 a 15 anni.

Prevenzione della recidiva

Ai soggetti condannati, tra gli altri, per uno dei delitti di violenza sessuale o di oltraggio al pudore ai danni di un minore è applicata anche la sanzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché dalle funzioni di tutore e curatore. La legge del 13 aprile 1995 ha introdotto ulteriori sanzioni interdittive che possono essere facoltativamente applicate dal giudice, tra le quali: l'interdizione dall'insegnamento, pubblico o privato, ai minori; l'interdizione dall'impiego o dagli incarichi di amministratore di istituzioni o associazioni la cui attività concerne, a titolo principale, i minori.

La legge del 13 aprile 1995 ha, inoltre, subordinato la concessione della libertà condizionale dei soggetti che hanno commesso delitti sessuali al parere di un centro specializzato nel trattamento e recupero di tali soggetti ed alla circostanza che il soggetto si impegni a seguire un programma riabilitativo le cui modalità sono precisate nel provvedimento di liberazione condizionale emanato dal giudice.

Infine, la legge del 1995 ha introdotto in tale materia nell'ordinamento la clausola di extraterritorialità, che consente di perseguire in Belgio tutti i cittadini o tutti gli stranieri presenti nel paese per abusi sessuali su minori commessi fuori del territorio belga.

Repressione della pornografia infantile

La legge del 25 aprile 1995 ha introdotto l'art. 383-bis del codice penale, che punisce, al comma 1, chi espone, vende, affitta, distribuisce, ovvero fabbrica o importa a fini commerciali, oggetti, films, foto, diapositive o altri supporti visivi che contengano scene a carattere pornografico nelle quali siano coinvolti minori di 16 anni. La pena è la reclusione da 5 a 10 anni e l'ammenda da 500 a 10.000 franchi.

È punito con la reclusione da un mese ad un anno e con l'ammenda da 100 a 1000 franchi anche il possesso del predetto materiale pornografico (comma 2), mentre nel caso il fatto di reato costituisca atto di partecipazione all'attività principale o accessoria di un'associazione che abbia come fine lo sfruttamento della pornografia infantile, la pena è dei lavori forzati da 10 a 15 anni (comma 3). Sono perseguibili in Belgio i delitti dell'art. 383-bis del codice penale ancorché commessi all'estero (clausola di extraterritorialità).

FRANCIA

Le fonti normative

La maggior parte dei reati in materia sessuale è disciplinata in due capitoli differenti del secondo libro del Nuovo Codice Penale, adottato nel 1992 ed entrato in vigore nel marzo del 1994: il capitolo relativo agli "oltraggi all'integrità fisica o psichica della persona" ed il capitolo relativo alla "messa in pericolo della persona" (che comprende i reati conseguenti ad atti sessuali realizzati senza violenza su un minore). Nel gennaio del 1997 è stato depositato, inoltre, presso l'Assemblea Nazionale un progetto di legge inteso a rafforzare le norme di prevenzione e repressione degli atti sessuali commessi sui minori, in particolare a prevenire la recidiva con l'introduzione della pena complementare del trattamento medico-sociale.

La violenza e le altre aggressioni sessuali

L'art. 222-23 del codice penale punisce gli atti di violenza sessuale con la pena della reclusione criminale non inferiore nel minimo a quindici anni, la cui durata varia in funzione dell'età della vittima e delle circostanze dell'atto.

Se la vittima ha meno di quindici anni, la pena è aumentata a venti anni; se, invece, alla violenza consegue la morte, ovvero il fatto di reato è preceduto, accompagnato o seguito da atti di tortura o di barbarie, le pene sono rispettivamente della reclusione criminale per trenta anni e a vita.

Gli atti di aggressione sessuale diversi dalla violenza sono, in linea di principio, punite con la reclusione per cinque anni e l'ammenda di 500.000 franchi. La pena è, tuttavia, aumentata alla reclusione per sette anni ed all'ammenda di 700.000 franchi, tra gli altri casi, quando la vittima ha meno di quindici

anni. Quando, poi, all'età della vittima minore di quindici anni si accompagnano altre circostanze aggravanti, quali gli abusi di autorità o delle relazioni di parentela, nonché il fatto che le aggressioni siano commesse in gruppo o sotto la minaccia di un'arma, la pena è di dieci anni di reclusione e 1.000.000 franchi di ammenda.

Gli atti sessuali con i minori

A norma dell'art. 227-25 del codice penale, il fatto di esercitare, senza violenza o minaccia, da parte di un maggiorenne, un atto sessuale su un minore di quindici anni è punito con la reclusione per due anni e l'ammenda di 200.000 franchi. La pena è aumentata a dieci anni di reclusione ed all'ammenda di 100.000 franchi se il fatto è stato commesso da un ascendente, o con abuso di autorità, o da più persone. Al ricorrere di queste ultime circostanze, sono puniti con la reclusione per due anni e l'ammenda di 200.000 franchi anche gli atti sessuali compiuti su minori con più di quindici anni.

La prevenzione delle recidive

Dal 1994, gli atti sessuali su fanciulli con meno di 15 anni in cambio di denaro sono perseguiti in Francia anche se commessi all'estero.

Alla condanna per violenza o aggressione sessuale possono accompagnarsi - con durata variabile a seconda della pena inflitta - diverse pene accessorie, quali l'interdizione dai pubblici uffici o dall'attività professionale, la sospensione dei diritti civili o politici o della patente di guida. Nei casi in cui la condanna non supera i cinque anni di reclusione, il giudice può obbligare colui che è stato posto in libertà condizionale a sottoporsi a trattamento medico.

La repressione della pornografia infantile

A norma dell'art. 227-23 del codice penale, il fatto di registrare o trasmettere o diffondere immagini pornografiche con minori è punito con un anno di prigione e 300.000 franchi di ammenda. La pena è di tre anni di reclusione e 500.000 franchi di ammenda se si tratta di minori di quindici anni.

È pertanto, punita soltanto la pornografia infantile che si traduca in immagini e non è perseguibile il semplice possesso di materiale pornografico.

GERMANIA

Gli abusi sessuali sui minori

I reati sessuali costituiscono oggetto della sezione del codice penale intitolata *Violazioni dell'autodeterminazione in materia sessuale*, come risulta a seguito di una legge del 1973 e dalle successive modifiche intervenute. In particolare, gli abusi sessuali sui minori sono puniti dagli artt. 176, 182 e 174 del codice pena-

le, con riguardo rispettivamente ai fanciulli di età minore dei 14 anni, ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, ed ai giovani con meno di 18 anni affidati a terzi per ragioni di formazione, educazione, sorveglianza, etc.

In linea generale, il codice sanziona gli "atti sessuali" commessi su (o in presenza di) determinati soggetti, tra i quali i minori, a condizione che essi rivestano una certa importanza. In pratica, ai fini della commissione del reato, la giurisprudenza richiede che l'atto - a seconda dei mezzi adoperati, dell'intensità e della durata dello stesso - abbia messo in pericolo in maniera considerevole il diritto del soggetto all'autodeterminazione sessuale.

L'età della vittima costituisce, in tale ambito, un indice di maggiore gravità del fatto.

In primo luogo, l'art.176 del codice penale definisce come "particolarmente grave" l'atto sessuale compiuto con violenza o minaccia ai danni di un fanciullo minore di 14 anni, comminando la pena della reclusione da uno a dieci anni; la pena è aumentata da cinque a quindici anni se dal fatto consegue la morte del fanciullo.

In secondo luogo, lo stesso art.176 punisce gli atti sessuali commessi su un minore di 14 anni con la reclusione da sei mesi a dieci anni, a meno che non comportino una lesione grave, caso per il quale la pena è della reclusione da uno a dieci anni. In tutte le fattispecie regolate dall'art.176, il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione penale inizia a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età da parte del fanciullo.

L'art. 182 condanna l'abuso sessuale sui giovani, punendo gli atti sessuali commessi su persone minori di 16 anni. In particolare:

- è punito con la reclusione fino a cinque anni o con un'ammenda l'abuso commesso da soggetto maggiore di 18 anni ai danni di minore dietro compenso;

- è punito con la reclusione fino a tre anni o con un'ammenda l'abuso commesso da soggetto maggiore di 21 anni, che profitta dell' "insufficiente capacità di autodeterminarsi del minore".

L'art. 174 commina, inoltre, la pena della reclusione fino a 5 anni o dell'ammenda nel caso di "atti sessuali" commessi a danno:

- di un minore di 16 anni da un soggetto incaricato della sua educazione; istruzione o, più in generale, avente l'obbligo di occuparsi di lui;

- di un minore di 18 anni da un soggetto incaricato della sua educazione, istruzione o a lui legato da una relazione qualsiasi (ad esempio di lavoro), ove vi sia stato approfittamento del legame di dipendenza esistente all'interno della predetta relazione;

- del figlio, naturale o adottivo, minore di 18 anni.

Infine, il codice punisce con la reclusione fino a tre anni o con un'ammenda gli atti di manifestazione sessuale particolarmente marcati, che tuttavia non si concretino in un rapporto sessuale, compiuti alla presenza di minori di 14 anni.

La prevenzione della recidiva

La legge 15 agosto 1969 prevede il ricorso alla sterilizzazione temporanea con metodi chimici per il tempo necessario a curare gravi turbe di origine sessuale che abbiano eventualmente determinato la commissione di reati tra i quali gli abusi sui minori di cui all'art. 176 del codice penale. La sterilizzazione chimica è subordinata al consenso dell'interessato, a condizione che egli abbia almeno 25 anni e che l'intervento, praticato da esperti, non presenti alcun rischio di danno fisico e psichico.

La clausola di extraterritorialità

Nel settembre 1993 è stata introdotta nel codice penale (artt. 5-8) la previsione della possibilità di perseguire soggetti residenti in Germania che abbiano compiuto atti sessuali all'estero con fanciulli minori di 14 anni. Il fatto è in tal caso punibile come se fosse stato commesso in Germania.

Nella pratica, tale previsione si scontra con la difficoltà di raccogliere le prove e talora con la scarsa collaborazione delle autorità locali. A tutto il 1996 è stata pronunziata una sola condanna sulla base della prevenzione all'esame.

La repressione della pornografia infantile

L'art. 184-3 del codice penale punisce la diffusione in qualsiasi forma di pubblicazioni (o riproduzioni sonore e visive) che abbiano contenuto pornografico particolarmente scabroso, che cioè presentino scene di violenza, partecipazione di fanciulli, rapporti tra uomini e animali, etc.: la sanzione consiste nella reclusione fino ad un anno o nell'ammenda.

Nel caso in cui alla situazione pornografica rappresentata partecipino dei minori di 14 anni, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La medesima pena si applica nel caso in cui l'atto sessuale rappresentato riproduce un fatto reale ed il colpevole ha eseguito per fine di lucro o è dedito abitualmente in concorso con altri alla commissione di tale reato.

INGHILTERRA

Fonti normative

Tutti i reati in materia sessuale, compresi quelli commessi ai danni di fanciulli, sono regolati dal *Sexual Offences Act* del 1956, più volte modificato nel tempo; la materia degli atti osceni in presenza di fanciulli è regolata, inoltre, dall'*Indecency with Children Act* del 1960. Nel 1989, il governo britannico ha adottato una serie di misure di prevenzione con il *Children Act* del 1989 e, nell'aprile del 1996, ha pubblicato un libro bianco (*Protecting The Public*) nel quale sono annunciate misure repressive e preventive verso i delitti in materia sessuale, confluite in un progetto di legge sulle sanzioni penali (*Crime Bill*), attualmente all'esame del Parlamento.

I delitti sessuali a danno dei minori

Il reato di violenza sessuale - che, nel sistema penale britannico, può essere commesso soltanto da persona di sesso maschile - presuppone la mancanza di consenso della vittima; nel caso in cui quest'ultima abbia meno di 16 anni, occorre provare che essa ha opposto resistenza fisica, ovvero che non si trovava nelle condizioni psichiche idonee a decidere autonomamente se consentire o resistere. La pena può giungere fino alla reclusione a vita.

L'ordinamento punisce, inoltre, il semplice rapporto sessuale di un soggetto di sesso maschile con una minore. Se quest'ultima ha meno di 13 anni, la pena può giungere fino alla reclusione a vita (sette anni nel caso di reato tentato); se, invece, la vittima ha un'età compresa tra i 13 e i 16 anni, la pena è della reclusione fino a due anni, a condizione che il reato sia perseguito nei 12 mesi successivi al fatto. Peraltro, l'agente che abbia meno di 24 anni e non sia mai stato incolpato di reati similari, non è punibile a condizione di avere avuto motivi ragionevoli per essere convinto che la vittima, al momento del fatto, avesse più di 16 anni.

La legge prevede, infine, i reati di oltraggio al pudore e di atto osceno con (o nei riguardi di) fanciulli. Il primo (che può essere commesso anche da soggetti di sesso femminile) è punito con la reclusione per dieci anni, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e/o con l'ammenda, a seconda che il reato, nei casi più gravi, venga portato alla cognizione della *Crown Court* o definito, nei casi meno gravi, con una procedura rapida dinanzi alla *Magistrates' Court*.

Il reato di atti osceni con (o nei riguardi di) fanciulli - che può essere commesso anche con il fatto di incitare la vittima all'atto osceno - è punito con la reclusione fino a due anni, ovvero con la reclusione per sei mesi e/o con l'ammenda, a seconda che il processo si svolga dinanzi alla *Crown Court* o alla *Magistrates' Court*.

Misure di prevenzione

In linea generale, l'ordinamento inglese prevede che il giudice, all'atto di pronunciare la condanna, possa fissare un periodo di sorveglianza speciale al quale sottoporre il condannato per reati sessuali dopo la liberazione.

Nel libro bianco *Protecting The Public* viene prospettata, inoltre, l'introduzione di ulteriori misure, quali la reclusione a vita per i recidivi, l'obbligo per gli aggressori di sottoporsi al test dell'HIV, l'istituzione di un registro nazionale nel quale siano schedati i criminali sessuali, etc.

La repressione della pornografia infantile

Le disposizioni espressamente dettate in materia di pornografia infantile sono contenute nelle leggi del 1978 sulla protezione dei fanciulli e del 1988 sulla giustizia penale. In particolare:

- la legge del 1978 condanna la diffusione con ogni mezzo di "fotografie" e "pseudo-fotografie" oscene di fanciulli aventi meno di 16 anni; la norma fa riferimento non soltanto alle foto ed ai relativi negativi, ma anche ai films e alle immagini ottenute con il computer. La pena è della reclusione fino a 18 mesi.
- la legge del 1988 ha esteso la previsione penale anche al mero fatto di possedere una "fotografia" o pseudo-fotografia" oscena di fanciulli, comminando l'ammenda fino a 5.000 sterline.

Trovano inoltre applicazione, anche nel caso della pornografia infantile, le norme generali sulla diffusione delle pubblicazioni e degli oggetti osceni contenute in leggi del 1959 e del 1964. Le pene sono, nei diversi casi, la reclusione da sei mesi a tre anni e l'ammenda.

SPAGNA

La violenza sessuale e gli abusi sessuali

Il nuovo codice penale - approvato con legge organica n.10 del 23 novembre 1995 ed entrato in vigore sei mesi dopo - sotto il titolo "Delitti contro la libertà sessuale" prevede, tra gli altri, i delitti di violenza sessuale (capitolo I°) e di abuso sessuale (capitolo II°), distinti a seconda che il fatto di reato presupponga o meno l'impiego della violenza o della minaccia. La minore età della vittima costituisce, in generale, una circostanza aggravante del reato e non un suo elemento costitutivo: per gli atti compiuti ai danni dei minori di 12 anni, il codice presuppone l'assenza di consenso della vittima.

L'art. 178 punisce con la pena della prigione (*prisión*) da uno a quattro anni chi attentata alla libertà sessuale di un'altra persona con violenza o minacce, la pena è della prigione da sei a dodici anni nel caso la violenza si sia concretata in atti di abuso carnale. L'art. 180 prevede che tali pene siano rispettivamente aumentate nella prigione da quattro a dieci anni nel primo caso e da dodici a quindici anni nel secondo caso quando ricorrano alcune circostanze aggravanti, tra le quali il fatto di essere la vittima persona "particolarmente vulnerabile" a cagione dell'età, infermità o condizione personale. La norma, pertanto, non indica un limite preciso di età al di sotto del quale opera l'aggravante, ma affida l'applicazione dell'aumento di pena alla valutazione del giudice nel singolo caso concreto.

Gli artt. 181-183 disciplinano, inoltre, il reato di abuso sessuale, che consiste nel fatto di attentare alla libertà sessuale di un'altra persona non consentente, ma senza far uso di violenza o minaccia. La pena è la multa da dodici a ventiquattro mesi. In ogni caso, si considerano l'abuso sessuale, indipendentemente dall'esistenza del consenso, gli atti compiuti a danno di minori di dodici anni: la pena è la prigione da sei mesi a due anni. Se poi l'abuso sessuale è

commesso con inganno su minore di età compresa tra dodici e sedici anni, la pena è della multa da dodici a ventiquattro mesi. Infine, gli artt. 185 e 186 puniscono gli atti di esibizionismo compiuti alla presenza di minori o incapaci e la diffusione di materiale pornografico tra minori applicando, in entrambi i casi, la multa da tre a dieci mesi.

Prevenzione della recidiva

L'art. 192 del codice penale prevede che il tribunale pronunzi l'interdizione dall'esercizio della patria potestà (e della tutela e curatela), nonché dai pubblici uffici per un tempo da sei mesi a sei anni a carico di coloro che abbiano commesso reati di violenza sessuale o di abuso sessuale.

La legge organica sul potere giudiziario del 1985 prevede, inoltre, che la legge penale spagnola si applichi ai delitti commessi da cittadini spagnoli all'estero, a condizione che la legge del paese considerato qualifichi allo stesso modo come reato il fatto commesso.

La repressione della pornografia infantile

L'art. 198-1 del nuovo codice penale punisce con la prigione compresa tra uno e tre anni chiunque utilizzi un minore a fini pornografici, sempre che, in assenza del consenso del minore, il fatto non integri un più grave reato (violenza sessuale o abuso sessuale). Ai fini della recidiva, inoltre, il giudice può prendere in considerazione anche reati analoghi commessi all'estero.

STATI UNITI

L'abuso sessuale sui minori

L'ordinamento americano punisce - al cap.109A dell'*U.S. Code* - l'abuso sessuale, inteso come il fatto di compiere atti sessuali su una persona non consenziente.

L'abuso è qualificato allorché l'atto sessuale avviene con la forza, le minacce di morte anche rivolte a terzi, e l'impiego di mezzi che pongano la vittima in stato di incoscienza. È considerato inoltre, come abuso sessuale qualificato il compimento di atti sessuali con un minore di 12 anni, indipendentemente dal consenso della vittima.

L'abuso sessuale qualificato ed il suo tentativo sono punibili con l'ammenda o con la pena della reclusione anche a vita, o con entrambe.

L'abuso sessuale semplice è, invece, quello che si attua con la minaccia diretta, vale a dire senza eventuali rappresaglie su terze persone e senza l'uso della forza. Nel caso in cui l'abuso sessuale semplice sia commesso su un minore di età compresa tra i 12 e i 16 anni, si applica la pena dell'ammenda o la pena detentiva non superiore nel massimo a 15 anni, o entrambe, a condizione che fra

l'agente e la vittima non intercorra una differenza di età superiore a 4 anni. L'onere di provare la sussistenza di buone ragioni per ritenere che, al momento del fatto, il minore avesse più di 16 anni incombe sull'imputato.

Infine, la legge prevede il reato di contatto sessuale, vale a dire attuato senza violenza né minaccia, con un minore di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che tra agente e vittima vi sia una differenza di età superiore a 4 anni. La pena è l'ammenda e/o la reclusione fino a due anni.

La prevenzione della recidiva

A partire dalla fine del 1994, il Codice Federale comprende una disposizione intesa a prevenire la recidiva prevedendo la possibilità dell'infrazione di una pena detentiva fino al doppio di quella prevista per il reato sessuale commesso, se l'agente ha già commesso un altro reato sessuale, di qualsiasi specie esso sia.

Lo stato della California ha approvato nell'agosto 1996 una legge che prevede la sterilizzazione chimica dei recidivi per reati sessuali ed il dibattito è, su questo tema, aperto anche in altri Stati.

La repressione della pornografia infantile

L'art. 2251 del Codice federale punisce la produzione di materiale pornografico coinvolgente i minori in vista della diffusione, e la partecipazione a scene di rapporti sessuali, di qualsiasi specie ed in qualsiasi forma, con minori. La pena è la reclusione fino a 10 anni e/o l'ammenda. Il successivo art. 2252 punisce con le medesime pene la diffusione con ogni mezzo, compresi quelli informatici, di immagini pornografiche di minori.

Le vittime possono, inoltre, ottenere un risarcimento fino a 50.000 dollari, unitamente al rimborso delle spese affrontate (ad es. spese mediche, per psicoterapia, etc.). La stessa disposizione fa, inoltre, obbligo ai produttori di pubblicazioni pornografiche di assicurarsi dell'identità di coloro che vi prendono parte e di registrarne i dati anagrafici.

Il *Communications Decency Act* ed il primo Emendamento alla Costituzione federale sulla libertà di parola e di stampa

Sin dal 1995, il Congresso americano fu impegnato nella discussione di una proposta di legge volta a proibire la diffusione di materiale "indecente" (*indecent*) via Internet. Nel febbraio 1996 tale proposta divenne il *Communications Decency Act*, che proibiva "l'utilizzazione oscena, molesta e impropria delle strutture di tale comunicazione". La legge stabiliva tra l'altro:

- a) l'estensione delle disposizioni della legge sulle comunicazioni del 1934, che proibiscono le comunicazioni oscene e moleste attraverso i mezzi di comunicazione, anche all'uso osceno e molesto delle strutture di telecomunicazione, con inasprimento delle relative sanzioni penali. In particolare, è prevista l'utilizzazione di un mezzo di telecomunicazione per: fare o iniziare

- una comunicazione oscena, dissoluta, lasciva o indecente, con lo scopo di disturbare, minacciare o molestare un'altra persona; fare o rendere disponibili comunicazioni oscene; e fare o rendere disponibili comunicazioni oscene ai minori;
- b) obbligo dei distributori di programmazione video multicanale a codificare o oscurare i programmi per adulti "sessualmente espliciti" in modo che non possano essere ricevuti da chi non è abbonato e a non trasmettere tali programmi in orari in cui possono essere visti dai bambini;
 - c) possibilità di rifiutare da parte degli operatori di servizi via cavo la trasmissione dei programmi ad accesso pubblico o per abbonati che contengono scene oscene, indecenti o persone svestite;
 - d) estensione delle leggi penali federali che proibiscono le conversazioni oscene e moleste anche ad uso osceno e molesto delle strutture di telecomunicazione e proibizione dell'utilizzazione di un computer per immettere nel commercio interstatale o internazionale, affinché sia distribuito o venduto, materiale osceno, incluso materiale prodotto, adattato o creato per indurre aborti o per usi indecenti o immorali;
 - e) divieto di *utilizzazione di strutture o mezzi di comunicazione interstatale o internazionale per persuadere, indurre, allettare o costringere un minore a prostituirsi o a commettere atti sessuali penalmente perseguibili.*

La legge fu impugnata, nei primi mesi del 1996, da una serie di organizzazioni, tra le quali associazioni per le libertà civili (prima tra tutte l'*American Civil Liberties Union*) ed organizzazioni di utenti Internet: la protesta ebbe una notevole diffusione all'interno degli Stati Uniti ed anche all'estero, ma soprattutto nell'ambito della stessa rete Internet.

In particolare, gli impugnanti lamentavano l'eccessiva vaghezza ed indeterminazione del concetto di *decency*, che sembrerebbe non trovare alcuna definizione nell'ambito della legislazione americana. A sostegno delle proprie argomentazioni, i ricorrenti invocano, inoltre, il primo Emendamento alla Costituzione federale (1791), in base al quale il Congresso non può approvare alcuna legge che, tra l'altro, limiti la libertà di parola o di stampa: tale norma, come noto, costituisce uno dei cardini del modello americano di democrazia e viene comunemente interpretata dalla giurisprudenza americana come la legittimazione normativa di varie forme di espressione della personalità umana.

All'esito dell'azione legale, una Corte federale, composta da tre giudici del distretto est dello stato della Pennsylvania, con una decisione del 12 giugno 1996, sospendeva l'applicazione della legge per sospetta incostituzionalità. "Internet - scrivevano, tra l'altro, i giudici - può essere considerata ragionevolmente come una conversazione infinita a livello mondiale. Lo Stato non può attraverso il *Communications Decency Act*, interrompere tale conversazione. Quale esempio della più vasta forma di partecipazione all'espressione di massa mai sviluppata, Internet merita la più alta protezione dall'intrusione dello Stato".

L'assenza di una regolamentazione statale della rete Internet e dei suoi contenuti avrebbe sicuramente prodotto, secondo i giudici della Pennsylvania, una forma di "caos": ma "la forza di Internet è proprio quel caos. E come la forza di Internet è il caos, così la forza della nostra libertà dipende dal caos e dalla cacofonia della libertà di espressione che il primo emendamento della Costituzione garantisce". Contro questa decisione, il Governo degli Stati Uniti presentava appello alla Corte Suprema Federale. In una dichiarazione resa il giorno stesso dell'emanazione della decisione da parte dei giudici della Pennsylvania (12 giugno 1996), il Presidente Clinton rilasciava una dichiarazione nella quale affermava tra l'altro: "Rimango convinto, allo stesso modo di quando sottoscrissi la legge, che la Costituzione ci autorizza, attraverso l'emanazione del *Communication Decency Act*, ad aiutare i genitori a far sì che i loro figli non vengano in contatto con materiale di discutibile contenuto (*objectionable*) trasmesso attraverso la rete. Continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere per dare alle famiglie ogni strumento utile per proteggere i loro fanciulli da questo materiale. Per esempio, noi sosteniamo fortemente lo sviluppo e la diffusa utilizzabilità dei sistemi che consentono ad entrambi i genitori ed alle scuole di impedire che attraverso i computer adoperabili dai fanciulli possa essere ricevuto materiale di discutibile contenuto". All'inizio di dicembre del 1996, la Corte Suprema degli Stati Uniti decideva di occuparsi in via definitiva del caso: come noto, infatti, il supremo organo giudiziario statunitense non si pronunzia su tutti i ricorsi che ad esso vengono presentati, ma esercita il potere di decidere soltanto su quelli ritenuti di maggiore rilievo o suscettibili di avere ripercussioni maggiori sulla giurisprudenza esistente.

Con sentenza n.95-511 (estensore il Giudice Stevens) del 26 giugno 1997, la Corte ha sostanzialmente respinto - con la parziale *dissenting opinion* del Chief Justice Rehnquist del Giudice Sandra Day O'Connor - l'appello presentato dal Governo, rilevando che - nonostante l'importanza e la legittimità dello scopo perseguito dalla legge cassata di proteggere i minori da materiale pericoloso per la loro crescita, essa, tuttavia, viola il principio di libertà di parola, tutelato dal Primo Emendamento alla Costituzione. Infatti, ha osservato tra l'altro la Corte, l'interesse legittimo del Governo alla protezione dei minori non giustifica una soppressione della libertà di messaggio indirizzata agli adulti, in quanto l'interesse di una società democratica ad incoraggiare la libertà di espressione sopravanza ogni beneficio teoricamente ricavabile dalla censura. Inoltre, i concetti di "indecente" (*indecent*) e di "chiaramente offensivo" (*patently offensive*) adoperati nella legge cassata avrebbero - a parere della Corte - un contenuto troppo vago, suscettibile di includere non soltanto messaggi realmente osceni, ma altri tipi di conversazioni che hanno ad oggetto materie attinenti alla sessualità.

Testo unico del Disegno di legge: "Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù"

163

(approvato dalla Camera dei deputati il 3 luglio 1997,
assegnato al Senato il 9 luglio 1997)

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Nella sezione I del Capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 2.

(Prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile).

- Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto".

2. All'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di im-

putati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-bis. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il Tribunale per i Minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il Tribunale per i Minorenni può procedere d'ufficio.

3-ter. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 3-bis e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli Affari Esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza".

Art. 3.

(Pornografia minorile)

1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-ter. - *(Pornografia minorile)*. Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi commercia il materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque distribuisce o divulga, anche per via telematica, materiale pornografico di cui al primo comma o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, cede ad altri a titolo oneroso materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire cinque milioni".

Art. 4.

(Detenzione di materiale pornografico)

1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-quater. - *(Detenzione di ma-*

teriale pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".

Art. 5.

(Turismo sessuale)

1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-quinquies - *(Turismo sessuale)*. - Chiunque organizza, favorisce o propaganda viaggi verso l'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".

Art. 6.

(Circostanze aggravanti ed attenuanti)

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-sexies. - *(Circostanze aggravanti ed attenuanti)*. - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è aumentata dal-

la metà a due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal fratello, dalla sorella o da altri parenti fino al quarto grado, dal tutore o da persone a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, vigilanza, custodia, lavoro ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni.

La pena è altresì aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".

Art. 7.

(Pene accessorie)

1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-septies. - *(Pene accessorie)*.

È disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti connessa ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies, nonchè la revoca della licenza di esercizio.

Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre

ordinata la confisca di cui all'articolo 240".

Art. 8.

(Tratta di minori)

1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Alla stessa pena soggiace chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione".

Art. 9.

(Fatto commesso all'estero)

1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 604. - *(Fatto commesso all'estero)*. - Le disposizioni di questa sezione, nonchè quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano".

Art. 10.

(Arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di turismo sessuale previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;".

Art. 11.

(Disposizioni processuali)

1. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole:

"Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".

2. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".

3. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".

4. All'articolo 498, comma 4, secondo periodo, del codice di procedura penale, le parole: "può avvalersi" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale".

5. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".

Art. 12.

(Accertamenti sanitari)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".

Art. 13.

(Attività di coordinamento)

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni

di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e riabilitazione dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-*quater* del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di

contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della Pubblica Istruzione, della Sanità, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annui. Al relativo onere si fa fronte mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997 e le relative proiezioni per gli anni 1998 e 1999. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Abrogazione di norme)

1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: "di persona minore degli anni 21 o" sono soppresse.

Relazione al Disegno di legge: "Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù"

(On. Anna Maria Serafini)

La tutela dei minori in relazione alla prostituzione è perseguita attualmente, in ambito più generale, dalle norme contenute nella legge del 20 febbraio 1958, n. 75, "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione" (c.d. legge Merlin). Perché proporre, allora, un disegno di legge particolare e non alcune modifiche, anche significative, della legge n. 75.

I motivi che hanno portato a scegliere la prima ipotesi riguardano tre fenomeni tra loro connessi, anche se in modo non automatico.

In primo luogo il reato di sfruttamento della prostituzione minorile si presenta rispetto al passato, anche recente, in modo considerevolmente cambiato sia riguardo alla consistenza numerica che alla qualità. Secondariamente gli organismi internazionali e le associazioni di volontariato, dall'Unicef, all'Ecpat o Terres DesHommes, nell'ultimo periodo hanno intensificato la loro azione per

denunciare la sofferenza, il disagio, lo sfruttamento anche commerciale dei minori e per affermare in ogni sede i loro diritti. La Conferenza di Stoccolma che si è svolta proprio alcuni mesi fa ne è la più forte testimonianza. In terzo luogo si consolida la tendenza ad affermare in modo più nitido l'autonomia del diritto minorile quale premessa per un intervento più incisivo nella salvaguardia dei diritti dei minori, compreso quello di una più rigorosa tutela penale.

Con la presente legge si vuole contrastare la riduzione dei minori ad oggetti sessuali e commerciali ed affermare l'intangibilità della loro persona. Il testo proposto vuole essere limpido dalle parti delle bambine e dei bambini. È questo il modo per rendere operante l'art. 3, primo comma, della convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e recepita nel nostro ordinamento dalla legge del 27 marzo 1991, n. 176: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

L'ambito in cui ci siamo mossi è delimitato. Il presente testo non si occupa dell'abuso sui minori quale fenomeno generale. Né sconfinava su terreni quali la sessualità, la pornografia ed il loro rapporto con la legislazione. Per ciò che attiene all'abuso dei minori, in particolare quello consumato in famiglia, è necessario un intervento mirato. Ed è ormai urgente trattare in modo appropriato tale fenomeno, che, secondo molte fonti, è in aumento. Certamente poi non deve sfuggire il legame tra l'abuso e l'ingresso nella prostituzione. Ma porre sullo stesso piano abuso e sfruttamento sessuale sui minori fa venir meno l'aspetto principale della prostituzione minorile: l'azione di chi, singolarmente o associandosi, si serve di minori al fine di avere un vantaggio economico, che può essere anche molto rilevante, e si pone al centro sia dell'induzione e sfruttamento della prostituzione che dell'allargamento della domanda di prostituzione di minori.

Così, come anche la riflessione che ha accompagnato la legge sulla violenza sessuale ha dimostrato, è importante non confondere la sessualità dei minori - e tanto più in generale la libertà nell'esprimere la propria sessualità - con le diverse patologie, o ritenere che le questioni attinenti alla sessualità possano essere ricondotte esclusivamente a norme legislative. Non si tratta di questo. Ma dietro eccessive timidezze intorno alla necessità di normare, anche con pene severe, la prostituzione minorile si occulta una concezione presente nei decenni che ci precedono e con qualche influsso anche oggi. Secondo tale concezione l'innocenza e l'inesperienza dei minori non è un dato naturale, ma una costruzione ideologica, funzionale alla negazione dei loro diritti. Di contro, sempre secondo questo modo di vedere, l'accettazione del diritto dei bambini all'autodeterminazione è il fondamento di tutti i diritti che appartengono

ai bambini. In tal modo si nega alla radice sia una tutela particolare ai minori sia la necessità di porre dei confini all'azione degli adulti nei confronti dei minori.

Questo punto verrà poi ripreso più avanti in relazione alla definizione dei diritti dei minori che implica il riconoscimento sia della loro autonomia che della loro vulnerabilità. Ma in questo contesto sono esemplari le parole di Rousseau nell'*Emile*: "C'è qualcosa di più debole e misero di un bambino, qualcosa di più totalmente alla mercé di chi lo circonda, di così dipendente dalla sua pietà, dalle sue cure e dal suo affetto?".

Lo sfruttamento sessuale dei minori: cosa è cambiato.

Nell'ultimo decennio il fenomeno della prostituzione minorile ha conosciuto un salto di qualità sia per il numero che per i caratteri - e per l'intima connessione tra il primo e i secondi -. Per questo la cosiddetta legge Merlin appare insufficiente. Individuare i punti distintivi rispetto al passato consente di avvicinarci più concretamente alle realtà del fenomeno stesso. Sono molte le cause di tale mutamento ma in qualche modo confluenti su due rapporti: quello tra il Nord, Sud del mondo e aree di crisi e quello tra i sessi, in particolare nei paesi più sviluppati.

Quanti sono i minori coinvolti nello sfruttamento? L'insieme delle fonti più autorevoli si attestano intorno ad alcuni milioni. Così le cifre fornite dalla Conferenza di Stoccolma, dall'Unicef. Le aree coinvolte sono il Sud-Est asiatico con al centro la Thailandia, l'America Latina, i Caraibi, l'Africa, l'est europeo, ma anche il Nord America, l'Europa e la stessa Italia. Tali aree sono toccate dal fenomeno in tre modi distinti come luoghi in cui si svolge la prostituzione minorile, come luoghi di destinazione delle domande di prostituzione e come luoghi dai quali i minori vengono reclutati e costretti a svolgere la prostituzione in altri paesi.

Alcuni dati forniti da Ecpat International e Terres des Hommes nel '95 e nel '96: "ASIA - Bangladesh: si stimano 10 mila bambini fra i dodici e i sedici anni (secondo il Ministero degli Affari Sociali, 1985). Cambogia: si stimano 2.000 bambini. Cina: non ci sono dati attendibili, le stime si aggirano intorno alle 2-500 mila. India: circa 2 milioni di prostitute, di cui dalle 3 alle 500 mila con meno di 16 anni. Pakistan: si stimano 40 mila bambini provenienti dal Bangladesh. Filippine: sono circa 60 mila i bambini coinvolti nella prostituzione. Nepal: 3 mila bambine sono state censite nei bordelli. Sri Lanka: sarebbero circa 10-15 mila i bambini, soprattutto maschi che si prostituiscono. Nel 1991 per il Ministero della Sanità, Affari femminili e sviluppo i bambini coinvolti erano intorno a 30 mila. Taiwan: l'Ecpat-Taiwan stima 70 mila bambini, mentre nel 1987 l'Università Survey parlava di 100 mila. Thailandia: secondo il Centro per la protezione dei diritti dell'infanzia, la Thailandia avrebbe circa 2 milioni di prostitute, di cui 800 mila avrebbero meno di 16 anni. Per l'Ecpat la

cifra si aggira sui 200-250 mila inclusi i bambini stranieri. Il governo ha pubblicato una cifra ufficiale di 80 mila bambini. Vietnam: 40 mila prostitute di cui circa 6 mila bambini (4 mila sotto i 16 anni, secondo l'Unione delle Donne nel 1992). AMERICA LATINA - Brasile: ogni anno si rileva un enorme aumento della prostituzione infantile, arrivata a più di due milioni di bambini e adolescenti. Dopo Rio i turisti del sesso hanno scoperto Recife. Colombia: rifornisce il mercato internazionale della prostituzione; spesso la tratta viene gestita dai cartelli della droga, ma non si hanno cifre sui minori coinvolti. Perù: 100 mila prostitute gran parte delle quali minori. Messico e Bolivia: zone a rischio. Caraibi: sono la Giamaica e la Repubblica Dominicana le mete più richieste dalle turiste occidentali, ma si tratta per la maggior parte di casi di prostituzione adulta. Cuba risulta essere la meta preferita dagli italiani e l'età delle giovani prostitute si abbassa velocemente. AFRICA - Kenya: i piccoli prostituiti intorno a Mombasa vengono chiamati "Beach Boys" o "Guide". Medio Oriente: in Arabia Saudita, negli Emirati e nel Kuwait la prostituzione è ufficialmente tabù. Sono però migliaia le donne, anche molto giovani, filippine, nepalesi e indù che, ingaggiate per il lavoro domestico, alimentano il mercato del sesso.”.

Più recentemente, a marzo di questo anno, il fondatore dell'Ecpat, Ron O'Grady, nel messaggio portato al Papa Giovanni Paolo II, ritorna sulla consistenza numerica dello sfruttamento sessuale dei minori anche in relazione ai cambiamenti intervenuti in alcuni paesi e al nuovo campo di intervento della propria organizzazione: “quest'anno l'Ecpat allargherà il suo campo di azione dall'Asia e dai paesi industrializzati all'America Latina, all'Africa e all'Europa dell'Est. In tutti questi paesi, la prostituzione infantile e il traffico dei bambini sono cresciuti in questi ultimi anni. Secondo le nostre stime, ci sono già due milioni di minori sotto i 16 anni che sono prigionieri della prostituzione in questi paesi”.

Per quanto riguarda l'Italia sono aumentati sia i casi di abuso sui minori che quelli di sfruttamento sessuale delle bambine e bambini. In riferimento all'abuso, chiari sono i dati forniti dall'Istat e dal Ministero degli Interni, secondo i quali dal 1983 al 1996 si evidenzia un andamento variabile con una tendenza alla crescita a partire dal 1990, per poi mostrare una continua tendenza al rialzo fino al 1995 con 205 casi e 196 denunce. Tale trend si conferma per il 1996 nel corso del quale si sono verificati 305 episodi e 348 persone denunciate. Per lo più sono atti di violenza consumati nell'ambito familiare e il genitore è quasi sempre responsabile di ripetuti abusi commessi nei confronti di figli di minore età specialmente di figlie, all'insaputa dell'altro genitore che poi risulta essere, in molti casi, l'autore della denuncia. Numerosi sono inoltre gli abusi commessi da parte di persone alle quali il minore è affidato per ragioni di cura o di custodia o da quelle cui è legato da rapporti di parentela, di abituale frequentazione o di semplice conoscenza. Gli abusi solo in mi-

nor parte sono premessa per il coinvolgimento dei minori nella prostituzione ma tuttavia esiste tale legame - è il caso ad esempio di quattro cittadini italiani responsabili di atti sessuali su ragazzi di 14 anni e di induzione alla prostituzione, così di altri quattro cittadini italiani arrestati a Matera.

Di altra consistenza è lo sfruttamento sessuale di minori stranieri. Spesso il reato di induzione alla prostituzione è accompagnato dal reato di associazione per delinquere, la riduzione di schiavitù, la tratta, la violenza. Significativo in tal senso, come emerge da fonti del Ministero degli Interni, è l'arresto compiuto a Roma il 26 gennaio di quest'anno di due cittadini albanesi, accusati dell'insieme dei reati sopra descritti nei confronti di una loro connazionale minorenni. Il coinvolgimento dei minori nel fenomeno della prostituzione riguarda in particolar modo minori di nazionalità straniera sfruttati; in percentuale molto elevata dai gruppi etnici di appartenenza coinvolti spesso nei flussi migratori clandestini. Così sono da annoverare gli arresti di cittadini stranieri (in prevalenza albanesi), a Firenze, Genova, Ravenna, Milano, Modena, Livorno, Prato, Bergamo, Ancona, Salerno, Bologna, Padova, Arezzo, Brescia, Aosta, Chieti e Pescara. Che la prostituzione minorile sia legata all'immigrazione clandestina lo si evince anche dal fatto che, sinora, minori stranieri, provenienti da aree di crisi accolti temporaneamente dal nostro paese e da paesi in particolare condizione di difficoltà, al termine del loro soggiorno rientrano tutti nel loro paese. Secondo i dati del Comitato per la tutela dei minori stranieri presso il Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio nel 1996 sono stati accolti 44 mila minori; 76 non sono usciti insieme ai rispettivi gruppi e di essi 69 hanno ritardato la loro partenza per motivi sanitari e 7 per altri motivi.

L'aumento della prostituzione minorile e i tratti di essa dipendono - come si è già osservato - dal modo in cui si configura il rapporto Nord-Sud ed il rapporto tra i sessi nel mondo occidentale.

Tutti i dati disponibili e l'insieme delle organizzazioni, che autorevolmente operano per affermare i diritti dei minori, indicano nello squilibrato rapporto tra paesi ricchi e paesi poveri e nelle contraddizioni nella crisi dei valori del mondo occidentale, il circuito perverso della crescita dell'offerta e della domanda di prostituzione minorile. I minori, indotti alla prostituzione, sono in genere i più poveri dei paesi più poveri o le bambine e i bambini più poveri di paesi in guerra o in crisi. È evidente che un modo adeguato a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori implica un diverso rapporto tra Nord e Sud del mondo, un diverso modello di sviluppo sia nei paesi occidentali che nelle aree più deboli. Lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali si inserisce, quindi, nella degradazione crescente della condizione di vita dei bambini ed è in stretta relazione con quella dei loro genitori, cioè degli adulti della società alla quale appartengono. La povertà è la premessa di tale degradazione. Così come una concezione distorta dello sviluppo. Ma su esse si inseriscono,

come concause il fenomeno della prostituzione minorile, le migrazioni dalle campagne verso i centri urbani spesso ingovernabili, la saldatura impropria con gli aspetti più pericolosi delle pratiche tradizionali, i conflitti armati comprese le guerre civili, ed il traffico dei minori, la disgregazione delle famiglie anche su pressione di stili di vita - quali ad esempio quelli consumistici - estranei al grado di esperienza di molte comunità.

Anche i paesi dell'Europa dell'Est sono coinvolti nello sfruttamento sessuale dei minori. Alcuni di essi, ad esempio l'Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno introdotto controlli più severi che hanno impedito il diffondersi del fenomeno come, ad esempio, accade in Russia. Qui la prostituzione coinvolge in tutto il paese circa 300 mila bambini, di cui 25 mila nella città di San Pietroburgo - secondo i dati riportati su ASPE - che si trovano in condizioni di estrema povertà e senza casa.

Ciò avviene a causa dell'etilismo che colpisce l'8 per cento della popolazione, e il venir meno della protezione assicurata prima dallo Stato. Soli e in stato di grande vulnerabilità i bambini vengono usati dalle organizzazioni mafiose nella microcriminalità, nel commercio delle droghe e indotti alla prostituzione. Allo stesso modo quando alcuni paesi sono precipitati in guerre civili, come i paesi della ex Jugoslavia o in crisi drammatiche come in Albania, i minori di tali paesi sono le prime vittime sacrificali.

Tuttavia, se questi sono i motivi che consentono di comprendere meglio il terreno sul quale si costruisce l'offerta della prostituzione, è necessario comprendere cosa provoca l'aumento della domanda e da dove essa si irradia.

Sono due intanto le condizioni oggettive dalle quali prendere avvio ancor prima di indagare le motivazioni di chi ricorre alla prostituzione minorile. La prima attiene alla presenza di gruppi che si costituiscono allo scopo di sfruttare sessualmente a fini di lucro i minori. Nel turismo sessuale fondamentale è l'organizzazione. Così come essa è relevantissima nella produzione e nel commercio di materiale pornografico finalizzato allo sfruttamento sessuale dei minori. Il fatto che gruppi di criminali indirizzino la loro attività nell'organizzare la prostituzione minorile, il turismo sessuale e la pornografia sottrae questi settori da qualsiasi casualità - almeno come grandi fenomeni - e li sottopone a continue sollecitazioni.

La seconda condizione oggettiva riguarda i processi di mondializzazione che modificano - incidendo nel tempo e nello spazio - il rapporto dei cittadini di un paese con il resto del mondo. Oggi la crisi di determinate aree del mondo ha ripercussioni, più immediate che nel passato, sull'insieme delle vite dei singoli paesi così come il turismo di élite è diventato sempre più di massa e si svolge ormai in ogni parte del mondo. Spesso il turismo è l'unica risorsa economica per molti paesi poveri e lo è in misura tale da avere indotto alcuni governi a chiudere un occhio rispetto all'introduzione del turismo sessuale nella più generale promozione turistica del proprio paese. Cioè il turismo ses-

suale ha contribuito a creare sia un mercato di prostituzione minorile che una domanda di essa.

Solo negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza della gravità del fenomeno nell'opinione pubblica dei paesi destinatari di turismo sessuale e con essa quella di alcuni governi e parlamenti. Anche in questi paesi la legislazione sta cambiando e vengono posti vincoli più rigorosi alla tutela dei minori e al perseguimento dello sfruttamento sessuale dei minori come reato grave. Tale azione, nei paesi dove maggiore è la riduzione dei minori ad oggetto sessuale e commerciale, è di estremo rilievo sia per ridurre l'offerta che per incidere nella domanda di prostituzione.

Tuttavia di per sé sarebbe insufficiente se parimenti i paesi più ricchi - da cui si irradia più prepotentemente la domanda - non compiono una inversione di rotta nella legislazione. Ma soprattutto non si interrogano sul perché il forte, potente mondo occidentale abbia così bisogno di umiliare, ferire gli esseri umani più vulnerabili, più privi di potere del pianeta.

Tutte le fonti, comprese quelle della Conferenza di Stoccolma, indicano nei cittadini dei paesi occidentali il maggior numero di coloro che fa ricorso alla prostituzione minorile. Chi sono? Secondo Ron O'Grady così come dichiara in una recente intervista: "sono uomini sui 40-50 anni, buona condizione sociale - economica, spesso con famiglia e figli, magari a contatto per la loro professione, con giovanissimi". Alla stessa conclusione sono giunte due sociologhe britanniche - Julie O'Connell e Jacqueline Sanchez-Taylor, che hanno presentato una sintesi sulle loro ricerche al congresso di Stoccolma. Dalla loro analisi emerge che i clienti sono di tutte le età e che prevalentemente sono persone benestanti - professionisti, insegnanti, uomini d'affari. Quali sono le motivazioni che spingono un numero così rilevante di cittadini dei paesi più forti a ridurre i minori ad oggetti sessuali e commerciali? Le cause sono di diversa natura e, anche se convergenti, occorre mantenerle distinte.

In primo luogo, chi fa ricorso alla prostituzione minorile ritiene in tal modo di sfuggire i rischi di malattie infettive. È una concezione erronea, come ha dimostrato Peter Piot, direttore dell'Agenzia creata dalle Nazioni Unite per combattere l'AIDS, intervenendo a Stoccolma: "l'epidemia dell'AIDS è divenuta sia una causa che una conseguenza del commercio sessuale dei minori, anche perché i bambini corrono un rischio altissimo di contrarre il virus e le altre gravi malattie che si trasmettono per via sessuale: non essendo completamente cresciuti essi sono biologicamente più attaccabili da queste infezioni e non sono in grado di combatterle, qualunque sia il tipo di rapporto sessuale e quante volte si sia verificato".

Ma per comprendere maggiormente le motivazioni dell'aumento della prostituzione minorile è fondamentale fare riferimento sia al mutamento intervenuto nel rapporto tra donne e uomini, con conseguenze sul tipo di sessualità in particolare maschile, che nella cultura dell'infanzia. Per il primo aspetto è u-

tile avvalerci ancora del contributo del fondatore dell'Ecpat Ron O'Grady. "Il civile occidente fornisce il maggior numero di clienti e guarda caso proprio in Europa e negli Stati Uniti la donna ha fatto il salto più alto nell'emancipazione. È evidente dunque che di fronte a donne evolute ma anche più "dure" molti uomini si sentono inadeguati. Da qui l'attenzione mostrata verso i bambini: per i complessati sono rassicuranti".

È evidente che la vera prevenzione dell'abuso sui minori e la più efficace barriera allo sfruttamento sessuale dei minori dipendono dal modo in cui la civiltà occidentale saprà rispondere allo sconvolgimento derivante da una nuova definizione dei ruoli tra donne e uomini, dall'affermarsi di nuovi valori, da una nuova cultura dell'infanzia.

È ormai assolutamente necessario fuoriuscire dal rapporto esplosivo tra abuso - con tratti patriarcali - nelle famiglie e ricerca di soggetti fragili destinatari di una sessualità, povera, immatura, spesso sado-masochista. Ed è parimenti importante comprendere come la malattia che corrode la comunicazione, l'espansività di ogni rapporto paritario abbia come propri pilastri, per un lato, la mercificazione dei rapporti umani, per altro lato quello che è anche il filo conduttore dell'*Amore violato*, come afferma la sua autrice - la psicoterapeuta Mari Rita Parsi - in una intervista: "un potere che prevede l'utilizzo degli altri a propri scopi personali, quali strumenti di affermazione e di dominio, che trae i più deboli e/o comunque i "diversi" in totale balia del volere dei più forti, che li gestisce e li trasforma in vittime ...".

Non è possibile, in questo contesto, neanche per sommi capi, inoltrarci nella riflessione che molte donne, ma anche alcuni uomini, hanno compiuto su tali temi. L'unico punto che ci è consentito rilevare riguarda lo squilibrio che si forma - venuti ormai storicamente meno i ruoli tradizionali - in ogni uomo o donna laddove si comprime oltre ogni misura, la propria parte femminile e maschile.

Il rapporto tra abuso sessuale, cultura sessuale e cultura dell'infanzia è decisivo anche per il professor Gabriel Levi, direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell'Università "La Sapienza" di Roma, per comprendere il fenomeno della prostituzione. Secondo Levi, "l'abuso sessuale non è un fenomeno sociale eccezionale e radicato dalla cultura e dalla società; in un modo o nell'altro l'abuso sessuale è alimentato dagli stereotipi sessuali vigenti e si collega con i modelli di bambino proposti e propagandati nella società di massa e/o in micro-ambienti sociali; quanto più le equazioni sesso-violenza vengono esibite come un modello accettabile nelle relazioni tra adulti o tra adolescenti, tanto più adulti con poca sicurezza personale e bassa autostima cercano di riprodurre il modello, utilizzando le loro *forza* in complessiva contrapposizione alle *debolezza* dei minori; quanto più gli stereotipi di bambino vengono giocati come modelli di certa felicità sessuale o emotiva, come strumenti di seduzione pubblicitaria generica, come modelli segreti ma al-

lusivi di sessualità "forte, innocente, attivamente disponibile", tanto più adulti con problematiche psicologiche ed adulti senza tanti scrupoli (termine che include molte categorie etico-sociali) tendono ad utilizzare i minori come un mercato sessuale facile e conveniente".

Ed infine, sempre nel rapporto tra sessualità e abuso sui minori, il giudizio di Robert Porto, presidente della Federazione europea di sessuologia, espresso in un convegno svoltosi nell'anno in corso: "la nostra epoca sguazza in un bagno di pedofilia, la giovinezza è un consumo feticista".

Con Stoccolma si è chiusa una fase dell'impegno/campagna contro lo sfruttamento sessuale dei minori e contemporaneamente se ne è aperta un'altra. Gli ultimi anni hanno visto crescere una diversa coscienza del fenomeno sia negli organismi internazionali che nelle organizzazioni di volontariato. La Dichiarazione finale e il programma d'azione approvati a Stoccolma se infatti costituiscono un punto d'arrivo significativo sono al contempo la premessa di una nuova fase della lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori.

Con il presente testo si è cercata una connessione finalistica dell'insieme con lo spirito delle varie proposte avanzate a Stoccolma. In particolare il lavoro si è indirizzato a rilevare gli aspetti più innovativi di tali proposte e a farli vivere nella collocazione e definizione dei reati. Al centro vi è la convinzione che è il bene da tutelare per dover informare un testo di legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori.

È tale bene, individuato nel diritto dei minori all'intangibilità della loro persona quale premessa di un loro crescere verso la libertà, ad aver scandito il lavoro di questo testo. Nelle sedi internazionali e anche in Italia si è venuta affermando l'autonomia del diritto minorile e la necessità di fondare la tutela dei minori in modo proprio e non già come frammento di un tutto già predisposto.

Sempre più hanno perduto forza concezioni per le quali o i diritti sono antinomici rispetto all'infanzia, quasi esista un'incompatibilità tra bambini e diritti, o si fondano tali diritti sulla pretesa eguaglianza di bambini ed adulti. Nel primo caso, si occultava il fatto che il minore è persona a tutti gli effetti e in quanto tale titolare di diritti di personalità e non si definisce in relazione agli adulti. Nel secondo si sottace il fatto che il minore è sì persona ma ad un determinato stadio della sua evoluzione e, quindi, vulnerabile poiché non pienamente in possesso delle condizioni che gli permettono di esercitare la propria autodeterminazione.

Non può esservi reciprocità tra i minori e gli adulti. Ma perché questo rapporto asimmetrico sia rispettoso dell'individualità del minore occorre riconoscere al minore medesimo una particolare tutela: essa non deve solo impedire di danneggiare la crescita del minore bensì deve favorire obblighi positivi in misura tale da rendere possibile uno sviluppo armonioso della personalità del minore stesso. Questo modo di concepire la tutela implica un rapporto di

donazione della società verso il minore, che ha bisogno di questo dono oltre che del rispetto dei propri doveri per farsi persona, per affrontare prove difficili e rischiose al fine della propria crescita; ed è lo stesso modo che fa della Convenzione dell'89 sui Diritti delFanciullo un documento straordinario. Proprio l'alto valore della Convenzione consente di legger meglio la Dichiarazione finale di Stoccolma e comprendere l'identificazione compiuta nel documento tra sfruttamento sessuale dei bambini e schiavitù: "lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma di coercizione e di violenza esercitate nei loro confronti ed equivale ai lavori forzati e ad una forma di schiavitù contemporanea". Infatti cosa viene compiuto nei confronti di queste bambine e bambini se non in opposizione radicale alla donazione, una sottrazione di fiducia in sé e negli altri, premessa indispensabile del faticoso divenire persona adulta di ogni bambina e bambino, di ogni adolescente?

Solo recentemente, negli ultimi decenni, in particolare negli anni '70, il diritto ha cercato di modellarsi sui bisogni essenziali di crescita umana del soggetto in formazione traducendoli in diritti soggettivi. Così, in un processo che conosce anche momenti altalenanti, i minori sono divenuti soggetti di diritto e il diritto minorile ha abbandonato la sua riduzione a mero diritto penale minorile. Illuminanti a questo riguardo le osservazioni di Alfredo Carlo Moro: "Il diritto minorile, in realtà - afferma Moro riprendendo una espressione di Dogliotti - altro non è che *il diritto dei diritti del minore* e cioè il diritto evidenzia, raccoglie e collega quell'insieme di diritti che, pur essendo propri di ogni cittadino, assumono una particolare connotazione in relazione ad un soggetto che si trova in condizioni di particolare debolezza e perciò appare meritevole di una particolare considerazione, e di uno specifico aiuto, per veder facilitato il suo itinerario maturativo ... Il diritto dei minori è così diventato *il diritto per i minori*. Un diritto cioè che non prende più in considerazione il soggetto in età evolutiva per disciplinare il comportamento che gli adulti devono tenere nei suoi confronti, o i suoi doveri che il minore ha nei confronti della collettività, ma un diritto che si ripiega sui bisogni di una personalità in formazione e cerca di identificare istituti giuridici, strumenti operativi, per dare un'efficace risposta alle domande che ogni ragazzo ha di crescere verso la libertà".

Lo stesso processo è avvenuto sul piano della tutela penale del minore. Per lungo tempo l'insieme dell'ordinamento si è preoccupato in prevalenza dell'integrità fisica del minore. Oggi sempre più al centro dell'attenzione del diritto penale è l'intera personalità del minore, il suo armonico sviluppo psichico.

Gli articoli del presente testo di legge si muovono nella stessa ottica.

Sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù.

Perché collocare le norme contro lo sfruttamento sessuale nella sezione I del Capo III del libro secondo del codice penale dopo l'art. 600 - da 600-bis a

600-*quinquies* come descrive l'art. 1 della presente legge? Per due motivi fondamentali. Innanzi tutto, si vuole affermare il diritto del minore all'intangibilità della propria persona e la sezione I, recante il titolo "Dei delitti contro la personalità individuale", del Capo III che recita "Dei delitti contro la libertà individuale", appare la più congrua ad esprimere il reato che si compie nei confronti dell'integrità del minore medesimo. Inducendo un minore alla prostituzione infatti - essendo quest'ultimo non pienamente in grado di autodeterminarsi - non si colpisce questa o quella particolare manifestazione della sua libertà individuale, bensì lo si priva del suo stato di libertà, lo si sottopone interamente al potere altrui, lo si annulla interamente come persona, lo si riduce a cosa. In secondo luogo, l'analisi dell'attuale prostituzione minorile rende evidente che una percentuale molto alta dei minori indotti alla prostituzione non ha scampo: difficilmente può superare condizioni oggettive durissime e avere la forza soggettiva per trovare un'alternativa. La sofferenza procurata al minore è una sofferenza stabile e l'inferiorità cui lo si sospinge è altrettanto stabile.

Anziché considerare la riduzione in schiavitù come relitto del passato è utile invece concepirlo come fenomeno moderno. A tal fine si concepisce la riduzione in schiavitù quale condizione analoga di schiavitù così come è descritta dalla Convenzione di Ginevra, ratificata nel '57 dal nostro Paese: "Istituzione o pratica in virtù della quale un bambino o adolescente inferiore agli anni 18 è affidato, dai genitori o da uno di essi, ad un terzo, dietro pagamento o meno in vista dello sfruttamento della persona...".

Allo stesso modo il fondatore dell'ECPAT Ron O'Grady concepisce lo sfruttamento sessuale dei minori: "I bambini costretti alla prostituzione prima della pubertà non avranno altra possibilità nella vita. Non hanno via di scampo, sono prigionieri come lo sarebbe uno schiavo in catene ed effettivamente, in molte zone rurali della Thailandia vengono letteralmente portati via in catene".

Della collocazione delle presenti norme si è detto. Rimane da dire cosa si intenda per sfruttamento sessuale dei minori. Tutte le proposte di legge presentate hanno giustamente posto in relazione le tre fattispecie di reato: prostituzione minorile, turismo sessuale e pornografia minorile.

Analogamente il presente testo le pone in relazione, anche se poi, per una loro diversa complessità, le differenzia in tre articoli specifici.

La scelta di considerarle entro un concetto logico unitario discende dalla definizione del titolo che le ricomprende.

Per sfruttamento sessuale dei minori facciamo nostra la definizione, dell'ottobre 1994 del Relatore Speciale della Commissione per i diritti dell'uomo sulla tratta dei minori e sulla prostituzione e la pornografia minorile, che recita: "sfruttamento sessuale di minore in cambio di una remunerazione in denaro contante o in natura, solitamente, ma non sempre, organizzato da un intermediario".

Prostituzione minorile.

L'articolo 2 introduce nel codice penale l'art. 600-bis, riguardante la prostituzione minorile.

L'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione minorile, vengono concepiti come fattispecie autonome di reato, e puniti con la reclusione da sei a dodici anni e la multa da trenta a trecento milioni.

Nel codice, attualmente, la fattispecie in questione è punita come aggravante specifica dell'ipotesi generale di sfruttamento, favoreggiamento, induzione alla prostituzione (legge n. 75 del 1958).

L'articolo, in una serie di commi del punto 1, prevede aumenti e riduzioni di pena sulla base di alcuni criteri: l'età del minore, la vicinanza emotiva - o per parentela o per professione - di chi lo induce alla prostituzione, la condizione psico-fisica del minore, l'uso della violenza o minacce per indurlo alla prostituzione ovvero all'opposto l'azione concreta per consentirgli di uscire dalla prostituzione.

L'aggravante, che comporta un aumento di pena da un terzo alla metà, in riferimento all'età, è prevista nel caso in cui il minore abbia meno di 14 anni. Nel comitato ristretto si è discusso della possibilità di introdurre un'ulteriore fascia - sotto i 10 anni, ad esempio - ma si è convenuto di non appesantire il testo e di lasciare al giudice la libertà di graduare la pena. Ma il motivo fondamentale della scelta della soglia dei 14 anni consiste nel non voler discostarsi dagli articoli 97 e 98 del c.p. L'imputabilità del minore in questi articoli è fissata a partire dai 14 anni.

L'articolo 85 del c.p. stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e volere”. È importante il riferimento alla capacità di intendere e volere in diritto penale non solo per motivare l'aggravante in riferimento ai 14 anni, ma più in generale sulle scelte del presente testo di tutelare i minori fino a 18 anni ed infine per la previsione, per esempio, nell'ultimo comma del punto 1 dell'art. 7 di una pena particolare per chi compie atti sessuali in cambio di denaro con minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

La nostra legislazione, sia in ambito civile che in quello penale, ha concepito la capacità di intendere e volere come processo ed ha individuato nel graduale sviluppo del minore tre momenti: del primo - fino ai 14 anni - si è già detto; del secondo periodo - dai 14 ai 18 anni - non esiste una regola generale sì che la presunzione di capacità o incapacità viene accertata caso per caso; il terzo periodo inizia al compimento del 18° anno di età. A partire da quel momento il minore acquisisce pienamente la capacità di agire in materia civile e la piena capacità penale. Tale periodizzazione è diversa in alcuni paesi come è diversa la determinazione della maggiore età. Anche nel nostro Paese questa articolazione o una parte di essa è oggetto di nuove formulazioni. Una recentis-

sima proposta di legge prevede ad esempio i 16 anni per poter esercitare il diritto di voto.

In questo testo si è cercato di proteggere al massimo i minori dallo sfruttamento sessuale a fini di lucro e quindi, se pur non in contrasto con il cambiamento della cultura, che vuole riconoscere maggiore responsabilità ai minori in alcuni settori rilevanti della società, si è fatta propria la definizione presente nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, svoltasi nell'89, che definisce il minore colui che non ha compiuto i 18 anni. La protezione dallo sfruttamento - nelle tre fattispecie prostituzione-turismo sessuale-pornografia - è estesa quindi fino ai 18 anni, con l'aggravante per i minori degli anni 14.

Rimane da illustrare la deroga che abbiamo prevista per chi compie atti sessuali con minori in cambio di denaro o di altra utilità economica. In questo caso, contemplato nell'ultimo comma del punto 1 dell'articolo 2, il minore è di un'età compresa tra i 14 e i 16 anni. Tale scelta si differenzia da ciò che è stabilito per chi - adulto - ha una relazione con minori degli anni 14, dalla legge contro la violenza sessuale; contemporaneamente si distingue anche dalla legge n. 75 (c.d. legge Merlin). In questo comma la pena, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a dieci milioni, innalza la soglia dell'età del minore con il quale è consentito, per l'adulto, avere rapporti sessuali.

Si introduce in tal modo una figura nuova nel nostro codice: la figura del "cliente", di colui cioè che, in cambio di denaro, compie atti sessuali con un minore. Senza pretendere di dare risposte esaustive, con la norma si è voluto sottolineare che la personalità del minore, oltre che l'abuso sessuale, subisce un ulteriore abuso: quello della compravendita.

Inoltre si è voluta mostrare, seppur nella differenziazione sia del reato che delle pene, una non assoluta alterità tra chi sfrutta la prostituzione e il "cliente".

Entrambi entrano, seppur con ruoli molto diversi, nella circolarità della domanda e dell'offerta: sono i terminali di un rapporto al cui centro sta l'offesa all'integrità del minore.

Ancora due osservazioni sull'art. 2. Sempre nel punto 1 è inserito un comma, il terzo, che prevede un aumento della pena dalla metà a due terzi, se chi induce allo sfruttamento il minore è a lui vicino o per ragioni di parentela, o di professione. Il comitato ristretto è stato univoco su tale aspetto. Anziché ritenere meno grave il reato se accompagnato da una relazione di affidamento si è ritenuta all'opposto tale relazione un'aggravante in quanto il minore, coinvolto in essa, ha minore capacità di resistenza nei confronti di chi, intenzionalmente e abusando della sua fiducia e del suo affetto, lo riduce ad oggetto sessuale e commerciale.

Infine il comma 2 dell'art. 2 prevede l'obbligo di denuncia al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

qualora abbia notizia, in qualunque modo, che un minore eserciti la prostituzione. È il tribunale per i minorenni ad adottare quei provvedimenti ritenuti utili all'assistenza del minore. È fatto anche richiamo alle convenzioni internazionali in materia, per l'ipotesi di minore straniero. È inoltre stabilito che il tribunale può procedere d'ufficio nei casi di massima urgenza.

Di questo comma vogliamo segnalare la filosofia che lo ispira: i minori indotti alla prostituzione sono ritenute vittime e come tali vanno aiutate, prima a fuoriuscire dalla prostituzione, poi sia psicologicamente che socialmente, perché possano riprendere il proprio iter formativo.

L'insieme dei dati forniti da diverse fonti indicano le estreme difficoltà che i minori incontrano a sanare le proprie ferite, a riottenere la propria autostima, a trovare alternative reali alla prostituzione.

Tanto più allora, accanto ad una opera di prevenzione seria, occorre che la società intervenga, con tutti gli strumenti disponibili perché i minori possano riappropriarsi della propria esistenza.

Pornografia minorile

Con l'articolo 3 si inserisce nel codice penale l'art. 600-ter riguardante il reato di pornografia minorile.

Rispetto alla c.d. legge Merlin le modificazioni sono rilevanti non solo perché tale testo delimita rigorosamente la pornografia minorile rispetto alla pornografia in generale, ma perché la prima si è configurata quale una delle forme emergenti della prostituzione, come forma essa stessa di sfruttamento della prostituzione.

L'articolo si compone di quattro commi e ognuno di essi tratta di una relazione particolare con la pornografia minorile: produzione, commercio, distribuzione e divulgazione, detenzione.

Prima di entrare nel dettaglio di tali aspetti è utile richiamare la discussione intorno alla pornografia minorile anche al fine di motivare la definizione da noi assunta nel testo. Nelle sedi internazionali non si è nascosta la difficoltà nel procedere ad una identificazione univoca del termine. Richiamiamo le più significative. Nel 1994 il relatore speciale della Commissione per i diritti dell'uomo sulla tratta dei minori e sulla prostituzione e la pornografia minorile ha scritto: "La definizione di lavoro di *pornografia minorile* adottata in base al presente mandato è la seguente: la rappresentazione visiva o uditiva di un minore finalizzata alla gratificazione sessuale dell'utente. A queste definizioni vanno aggiunte le rappresentazioni pornografiche".

Tale definizione si discosta da quella adottata dal Consiglio d'Europa nel 1989 che recita: "qualsiasi materiale audio o visivo che utilizzi bambini in un contesto sessuale".

Le due definizioni hanno il merito di sottolineare, per la prima volta in modo compiuto, la particolarità della pornografia minorile, ma nella prima ri-

sulta poco cogente il riferimento allo sfruttamento e la seconda non delimita in modo proprio i tratti specifici della pornografia minorile. Quest'ultimo giudizio è stato espresso anche dal fondatore dell'Epcat Ron O'Grady che, mentre respinge l'accezione del termine proposta dal Consiglio d'Europa, ci offre una definizione più convincente. "Tale accezione - afferma - è generica perché include pubblicazioni a carattere scientifico o educativo oltreché film a luci rosse. In questa sede è stato usato il termine pornografia per indicare materiale visivo che presenta bambini al di sotto dei diciotto anni coinvolti in attività sessuali con adulti o con altri bambini o in pose erotiche che rivelano elementi di sfruttamento sessuale".

Nell'art. 3, ponendo in stretta relazione la realizzazione di esibizioni pornografiche e produzione di materiale pornografico e sfruttamento sessuale, così al primo comma, si coglie il fenomeno, a differenza del passato in grande espansione, della pornografia minorile quale forma della prostituzione. Conseguentemente le pene sono uguali alla condotta principale dell'induzione alla prostituzione: reclusione da sei a dodici anni e multe da cinquanta a cinquecento milioni.

Allo stesso modo è stato punito chi commercia materiale pornografico, in quanto si è voluto sottolineare la gravità del grande commercio clandestino di cassette nelle quali si utilizza lo sfruttamento dei minori, che ha dimensioni internazionali.

Nel terzo comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da cinque a cento milioni chi distribuisce o divulga, anche per via telematica, materiale pornografico o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori. In esso, mentre si punisce il commercio su scala più ridotta del materiale pornografico, per la prima volta si introduce la punibilità di tale materiale trasmesso per via telematica.

Incontra molte difficoltà la possibilità di intervenire con efficacia sulle reti telematiche - sia per la tipologia dei servizi e dei siti disponibili sia per la rapidità con la quale tali servizi sorgono e scompaiono dalla rete che per la dimensione "immateriale" dei siti telematici medesimi, che risultano quindi difficilmente rilevabili con gli strumenti tradizionali. Anche i Provider, ad esempio, dispongono di significative informazioni riguardanti attività di collegamento ad Internet dei loro abbonati - indirizzo telematico del sito destinatario della connessione, orario del collegamento, durata - ma tali informazioni vengono in genere conservate per un periodo di tempo limitato perché possono impegnare notevole risorse di memoria del sistema telematico del Provider. In molti paesi, ultimi dei quali Stati Uniti e Germania, si cercano strade per interventi efficaci. Con questo comma si vuol consentire agli organi dello Stato di agire anche nella divulgazione per via telematica con la consapevolezza che lo sviluppo di queste tecnologie può richiedere continui aggiornamenti legislativi. Nel nostro paese le forze dell'ordine, in questi ultimi anni, hanno predi-

sposito tecniche investigative e strategie operative proprio per poter contrastare la pornografia minorile tramite le vie telematiche. Ad esempio l'operazione "Eclipse" del marzo 1995 - basata sull'attività di monitoraggio da parte degli uffici specializzati e lo scambio di informazioni con le omologhe strutture degli Stati Uniti - ha consentito di conseguire risultati positivi.

In quel caso, come è scritto nel rapporto "Fenomenologie criminose inerenti ai minori" - novembre 1996 - del Ministero dell'interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizi Anticrimine) "un costante scambio di natura info-operativa iniziato nell'aprile del 1994 tra i due servizi di polizia specializzati consentì di individuare con esattezza i tempi e la durata dei collegamenti effettuati da una persona di Palermo che, utilizzando false generalità, effettuava collegamenti via modem con una messaggeria di Miami, per scambiare immagini digitalizzate acquisite nel corso di altre connessioni con messaggerie telematiche di altri paesi anche europei. Nel corso delle perquisizioni, domiciliari e locali, veniva in detta città sequestrato diverso materiale informatico, consistente in immagini pornografiche coinvolgenti anche minorenni, memorizzate nel computer in uso all'indagine...". In questo quadro è importante l'istituzione, nel maggio 1996, del Nucleo Operativo di Polizia delle Telecomunicazioni.

Il quarto comma infine introduce per la prima volta la punibilità con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa non inferiore a cinque milioni per chi acquista o detiene o procura ad altri anche a titolo gratuito, materiale pornografico avente ad oggetto minori.

La questione della punibilità del possesso personale del materiale pornografico è stata lungamente dibattuta in particolar modo in riferimento alla liceità o meno dell'intervento in una sfera ritenuta privata. Certamente non va sottovalutata l'attenzione alla difesa della sfera privata. Anzi, essa, deve rimanere il pilastro di una concezione laica, democratica dello Stato. Ma qui si vuole affermare la necessità di proteggere la libertà del minore. Negli ultimissimi anni molti paesi hanno rotto gli indugi decidendo per la perseguibilità, tra cui Germania, Belgio, Norvegia, Svizzera, Inghilterra, Stati Uniti, Australia, Canada.

Questa decisione da parte di molti parlamenti è stata anche sollecitata dall'insieme delle sedi internazionali, ultima delle quali la Conferenza di Stoccolma.

Come per la questione che abbiamo affrontata in relazione al "cliente" della prostituzione di minori dai 14 ai 16 anni, anche per la detenzione del materiale pornografico si evidenzia il particolare rapporto tra domanda e offerta di prostituzione e lo sfruttamento commerciale del minore quale tratto costitutivo della pornografia minorile. Il relatore speciale delle Nazioni Unite nella sua relazione afferma: non è sufficiente contrastare l'offerta, dobbiamo contrastare anche il fattore domanda del quale il possesso è un elemento fondamentale".

E ancora “una nuova legge che estenda la giurisdizione penale in modo da contemplare gli illeciti compiuti dai propri cittadini all'estero dovrebbe includere anche la pornografia minorile”.

Allo stesso modo dall'Assise di Stoccolma viene richiesto agli Stati di “elaborare o potenziare e applicare le leggi nazionali per stabilire la responsabilità penale di chi beneficia del servizio, dei clienti e degli intermediari coinvolti nella prostituzione e nel traffico dei bambini, nella pornografia infantile, compreso il possesso di materiale pornografico”.

L'ultimo comma dell'art. 3 appare quindi congruo, se pur con la rigorosa attenzione alla libertà individuale, a rispondere alle sollecitazioni degli organismi internazionali ed a contrastare - proprio con un intervento dissuasivo/preventivo sulle linee di confine più delicato tra domanda e offerta - la pornografia minorile quale forma di sfruttamento della prostituzione e rappresentazione/divulgazione di veri e propri atti di criminalità in particolare quando sono commessi nei confronti di anni 14.

Turismo sessuale

L'art. 4 introduce per la prima volta nel nostro codice l'ipotesi di turismo sessuale, punendo chiunque organizza favorisce o propaganda viaggi all'estero finalizzati alla funzione di attività di prostituzione a danno di minori, con la pena della reclusione da sei a dodici anni e dalla multa da 30 a 300 milioni.

Nella parte introduttiva di questa relazione ci si è lungamente soffermati sulle cause che hanno provocato l'aumento della prostituzione minorile in relazione al turismo sessuale. Qui si vogliono ancora sottolineare due aspetti. Il primo riguarda le conseguenze di tale reato nell'identità dei paesi destinatari del turismo sessuale. Il secondo attiene invece alle ripercussioni di tale azione criminosa nel nostro paese in particolar modo nella cultura dell'infanzia. Lo sfruttamento sessuale dei minori, nelle aree più povere del mondo, equivale non solo al prolungamento coerente del rapporto Nord-Sud del mondo - imperniato sullo squilibrio - ma addirittura lo proietta senza soluzione di continuità - anzi aggravandolo - nel futuro. I minori, indotti alla prostituzione, infatti, vengono ad essere esclusi da un normale processo di inserimento nella società e nel lavoro e quindi non possono dare nessun tipo di contributo alla crescita del proprio paese. Lo sfruttamento sessuale del minore nel turismo sessuale viene allora a colpire non solo la sua integrità bensì anche il futuro del paese al quale il minore appartiene. In riferimento al secondo aspetto, invece, chi, abusa di bambine e bambini, in terre lontane modifica poi - rientrato in Italia - il rapporto con l'infanzia. Una volta rotto il tabù del rispetto dell'integrità dei minori, così ci dicono le analisi di autorevoli studiosi sentiti anche nelle nostre audizioni, non è poi così più rigorosa la distinzione tra bambini.

Considerare l'organizzazione del turismo sessuale, quindi, una fattispecie autonoma e prevedere per essa le stesse pene della condotta generale significa

rilevare il peso dell'organizzazione nel favorire la "canalizzazione" del reato. Il giudice Pazè illustra bene questo processo. "L'aspetto organizzativo diminuisce i freni inibitori, crea una logica del *perché io no*, in una situazione di meccanismi di rimozione delle regole e di rinforzo in senso collettivo. Si aggiunge poi, usata ai fini della legittimazione della perversità, una ideologia che in vacanza tutto è permesso. Infine, ci sono mille modi per giustificare a se stessi queste esperienze: lei o lui sono consenzienti; a quel bambino piace; gli porto del denaro; hanno bisogno di soldi. Di qui la convinzione che tutto sia permesso".

La richiesta di riconoscere come reato l'organizzazione del turismo sessuale è venuta da molte sedi internazionali, da ultimo dalla Conferenza di Stoccolma. Scegliamo per la sinteticità ed efficacia la formulazione - del 1992 - della Commissione sui diritti dell'uomo che accoglie quelle del Programma d'Azione per la prevenzione della tratta dei minori, della prostituzione minorile e della pornografia minorile: "È necessario prestare particolare attenzione al problema del turismo del sesso. Si devono adottare misure legislative e di altra natura atte a prevenire e combattere il turismo del sesso, sia nei paesi di origine dei clienti che in quelli di destinazione. La commercializzazione del turismo, allettando i potenziali clienti con il miraggio di incontri serali con minori, dovrebbe essere punito allo stesso modo del lenocidio".

Gli Italiani sono da annoverare tra i seguaci del turismo sessuale? Ci sono diverse fonti che ci dicono di sì anche se discordanti sul numero. È interessante, al riguardo, il parere di Ron O'Grady, espresso in una recente intervista: "Sì, gli italiani sono tra i clienti più affezionati della prostituzione minorile. Ma lo fanno con più discrezione e maggiore generosità, quindi raramente vengono smascherati. La loro area preferita è il Brasile e in genere gli altri Paesi del Centro Sud America. Zone dove noi abbiamo ancora molto da lavorare".

Nelle ultime settimane si è intensificata l'azione delle organizzazioni di volontariato per sensibilizzare gli operatori turistici. L'ultima significativa iniziativa è stata l'incontro con il Papa di Ron O'Grady, il quale ha portato al Pontefice l'appello dell'ECPAT a tutte le organizzazioni turistiche per la adozione di un codice di comportamento. Molte hanno già aderito ed è un segnale positivo anche per non permettere l'identificazione nell'opinione pubblica tra turismo e turismo sessuale.

Prevenire. Interrompere il circuito della sofferenza

L'art. 5 prevede come pene accessorie, la chiusura degli esercizi la cui attività risulti connessa ai reati previsti dalla presente legge, nonché la revoca delle licenze di esercizio e la confisca di cui all'art. 240. Con questo articolo si è cercato di raccogliere l'insieme delle sollecitazioni contenute nelle varie proposte di legge. La formulazione adottata pare cogliere sia l'istanza dissuasiva contenuta in essa che la preoccupazione di non rendere possibile la reiterazione del reato.

Nello stesso art. 5 va segnalato in particolare il punto 2: con esso si è voluto, simbolicamente, far sì che il frutto o del reato o la sua espiazione fossero destinati a curare sia l'offesa provocata dal reato sul minore sia chi, a sua volta offeso, decide di interrompere il circolo vizioso sofferenza/sofferenza.

Così, nella misura di due terzi, le multe erogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati, sono state destinate a finanziare un fondo - presso il Ministero di Grazia e Giustizia - per finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e riabilitazione dei minori; e la parte residua del fondo è stata destinata a coloro che, riconosciuti responsabili dei reati previsti dalla presente legge, ne facciano richiesta.

È fondamentale che molte risorse, ed altre aggiuntive ad esse, siano finalizzate, oltre che al reinserimento dei minori, ad un'opera seria di prevenzione anche a finanziare specifici progetti della cooperazione internazionale.

Ed è altrettanto importante respingere un'idea solo punitiva dell'azione penale. Specialmente in questa natura dei reati, va salvaguardata la possibilità per ogni essere umano di ritrovare il proprio equilibrio. In questo contesto ci paiono giuste le sollecitazioni presenti nella Dichiarazione finale di Stoccolma "occorre adottare non soltanto sanzioni penali contro i colpevoli di crimini sessuali verso i bambini, ma anche socio-sanitarie e psicologiche per creare un comportamento diverso". Forse questo comma, anche per il suo valore simbolico, potrebbe essere collocato a chiusura dell'articolato.

Per una effettiva perseguibilità ovvero la questione dell'extraterritorialità.

La natura dei reati previsti dalla presente legge sono difficili da perseguire all'estero o comunque hanno una stretta relazione con cittadini stranieri.

Le difficoltà della perseguibilità discende da come il nostro codice definisce le condizioni di punibilità e più in generale, naturalmente dal rispetto rigoroso del principio di territorialità nell'azione penale. E, tuttavia, senza modificare questa filosofia non è possibile operare concretamente per applicare la presente legge. Non si tratta, solamente, di dar seguito a richieste degli organismi internazionali - che pure pongono la deroga al principio di territorialità al primo posto - ma della stessa efficacia del testo che stiamo esaminando. Per i reati di prostituzione minorile, turismo sessuale, pornografia minorile sono potenzialmente coinvolti: cittadino italiano vittima di reato, cittadino autore del reato in Italia o all'estero, cittadino straniero vittima in Italia o all'estero o cittadino straniero autore del reato in Italia o all'estero.

Ora secondo la legge italiana - se questo testo ovviamente diventa legge è ancora più incisiva l'azione penale - almeno la maggior parte delle condotte sopra descritte costituiscono reato, e sono dunque perseguibili, ma la difficoltà ad applicare la pena discende dal fatto che mancano alcune condizioni. E cioè la perseguibilità è inscritta entro le condizioni di punibilità. Tali condizioni del nostro codice sono date dagli articoli 9/10 del codice penale.

Tra queste condizioni richiamerò le più importanti: la presenza nel territorio dello Stato; che si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; l'estradizione non sia stata concessa o accettata dal governo dello stato in cui è stato compiuto il reato o dallo stato cui appartiene chi ha commesso il reato; la richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia.

Per quanto riguarda le procedure poi è difficile la repressione penale di chi, dall'Italia, parte per questa forma di turismo sessuale, perché, per tale attività, si procede di ufficio solo se avviene ai danni di minori di anni dieci (articolo 609-*quater*, commi 1 e 4 e articolo 609-*septes*, comma 4 e 5 c.p.) e bisognerebbe comunque provare l'età delle giovani vittime che si trovano all'estero, il che è quasi impossibile. Se, inoltre, il fatto del cittadino italiano all'estero avviene ai danni di un bambino di età superiore ai dieci anni e al di sotto dei quattordici, la procedibilità a querela, prevista dalla nostra legge, è praticamente ostativa alla sua perseguibilità. Ma, soprattutto, trattandosi di reato ai danni di uno straniero, oggi occorre sempre, anche la richiesta - come sopra ricordato - del Ministero di Grazia e Giustizia.

Insomma le barriere sono tali da rendere veramente difficile la punibilità. La stessa legge c.d. Merlin non può far altro che affermare che "i delitti previsti dai numeri 4.5 dell'articolo 3, se commessi da cittadino in territorio estero sono punibili in quanto le convenzioni lo prevedono".

Al fine di eliminare le barriere sopra descritte occorre superare le condizioni previste negli articoli 9 e 10 del codice penale. La proposta che si avanza è quella di rimanere nella sezione, ove sono stati collocati i reati previsti nella presente legge, e di rimodulare l'art. 604 che peraltro chiude l'intera sezione.

L'estensione dell'art. 604 del codice penale ci sembra essere la più congrua sia alla collocazione dei reati che a fondare l'eccezione al principio di territorialità. Cioè il 604, che prima prevedeva l'applicazione delle disposizioni della sezione solo quando il reato di riduzione in schiavitù era compiuto ai danni di cittadino italiano, prevede ora, tramite l'art. 7, che le nuove fattispecie di reato si dovranno applicare anche nel caso in cui il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano ovvero ancora in danno di cittadino italiano.

Gli altri articoli hanno ad oggetto la tutela personale e la tutela della salute dei minori, il coordinamento delle attività relative alla tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

L'articolo 8 prevede l'arresto obbligatorio in flagranza di reato anche per i reati relativi alla prostituzione minorile.

L'articolo 9 reca alcune significative disposizioni processuali. Il comma 1 prevede che, anche per i reati legati allo sfruttamento sessuale dei minori, sia possibile procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni 16, anche al di fuori delle ipotesi generali previste nel codice di rito.

Il comma 2 disciplina le particolari cautele a tutela del minore, che devono essere assicurate nella fase dell'incidente probatorio.

Analogamente, a tutela del minore, il comma 3 estende la possibilità del dibattimento porte chiuse, per i reati introdotti dal provvedimento.

Il comma 4, poi, estende la disciplina delle comunicazioni al tribunale per i minorenni e dell'assistenza psico-affettiva al minore, anche ai reati legati allo sfruttamento sessuale dei minori; tale ipotesi era già stata disciplinata dalla legge sulla violenza sessuale per i delitti previsti in quella legge.

L'articolo 10 stabilisce che chi è imputato di avere avuto rapporti sessuali con minore tra i 14 e i 16 anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è sottoposto a perizia, per accertare eventuali patologie a trasmissione sessuale, qualora le modalità del fatto possano prospettare il rischio di trasmissione. Si tratta di una estensione della fattispecie già prevista per la violenza sessuale.

L'articolo 11 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività relative alla tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

L'articolo 12 abroga l'aggravante relativa alla minore età della vittima dello sfruttamento o dell'induzione alla prostituzione (art. 4 legge n. 75 del 1958), quale conseguenza diretta della autonoma fattispecie di reato prevista dal testo unificato.

Inoltre per ciò che attiene il recupero dell'autore del reato, ciò non abbisogna di apposite previsioni normative, dal momento che l'ordinamento penitenziario già prevede strumenti adeguati per il progressivo ed eventuale recupero, che tengano conto dell'evoluzione della personalità del reo (basti pensare all'affidamento in prova al servizio sociale).

In riferimento all'audizione del minore rimangono ancora insufficienti le soluzioni adottate per una sua completa tutela. In realtà - come scrive C.F. Moro "andrebbe completamente rielaborata (meglio sarebbe dire impostata per la prima volta) una disciplina giuridica dell'audizione di un minore". Nel corso dell'iter sulla legge - sono sicura - avremo la possibilità di migliorare anche questo, come naturalmente altri aspetti. Il lavoro svolto nel comitato ristretto - siate generosi con me per una formulazione un po' irrituale - non è stato mai noioso né pedante. Il merito sta nell'atteggiamento avuto dalle colleghe e dai colleghi che hanno lavorato senza pregiudizi, con molta tolleranza nei miei confronti e con una notevole tensione vitale. Stavo per dire tensione morale. Ritengo, in questo caso, l'aggettivo vitale, però, più appropriato e comprensivo anche dell'aggettivo morale. Di fronte all'aridità e alla disperazione che si respirano nei rapporti sessuali legati alla prostituzione minorile, infatti c'è bisogno non solo di ristabilire il confine tra il giusto e l'ingiusto ma anche di riaffermare il valore della comunicazione e della libertà nella sessualità dei minori ma anche degli adulti. Per questo vi ringrazio.

Sintesi del dibattito parlamentare in aula sulla pedofilia (novembre 1997 - marzo 1998)

(Fonte: Atti parlamentari, Camera dei Deputati e Senato.)

Nel mese di novembre, si è appreso sgomenti della barbara uccisione del piccolo Silvestro Delle Cave, ultimo degli episodi di violenza sessuale a danno di minori. L'accaduto ha nei mesi scorsi aperto un acceso dibattito in aula, incentrato non solo sulla necessità di riuscire a contrastare gli orrendi crimini commessi in danno ai bambini, ma sul bisogno di affrontare "il tema della difesa dell'infanzia in tutte le sue forme, di cui l'abuso sessuale è sicuramente una delle forme patologiche estreme sulla rivisitazione delle politiche riguardanti l'infanzia". (On. Francesca Izzo)

I fatti di cronaca relativi agli episodi di Cicciano, in provincia di Napoli impongono una seria e profonda riflessione su come affrontare il fenomeno dello sfruttamento e della violenza a danno dei minori; fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti com'è stato rilevato dall'opinione pubblica.

Una rivisitazione delle politiche rivolte all'infanzia, la promozione di una nuova cultura, basata su gesti quotidiani concreti, sul riconoscimento dei bambini come portatori di diritti, bisognosi di reale ascolto e di rispetto, sono i cardini su cui poggiare una costruttiva ed efficace prevenzione, per non dover arrivare ad attuare una politica repressiva, necessaria e doverosa quando le vicende colpiscono soggetti deboli "presi come in una morsa tra la violenza e l'indifferenza degli adulti". (On. Valentina Aprea)

La tragica e crudele storia di Silvestro ha messo in luce realtà che ha suscitato preoccupazione e sdegno per un fenomeno tristemente diffuso in tutte le aree del paese, ma particolarmente in zone povere, dove modelli etici e controllo sociale sono nulli, ma soprattutto in quello che si è dimostrato essere "un *humus* particolare di sviluppo di tutti gli elementi di sfruttamento sui minori rappresentato da situazioni diffuse di precarietà economico sociale e dall'assenza o dalla debolezza estrema d'ogni intervento attivo verso l'infanzia sul territorio". (Onn. Nappi, Altea, Bielli, Vignali)

Interrogazioni, incentrate nelle giornate del 19 e 20 novembre 1997, rivolte prevalentemente al Presidente del Consiglio, e ai ministri direttamente interessati, *in primis* la Ministra per la Solidarietà Sociale, il Guardasigilli e il Ministro della Pubblica Istruzione hanno richiesto che il Governo si attivi mediante atti concreti, supportati da una legislazione adeguata, per far sì che il fenomeno degli abusi sui minori sia represso o quanto meno arginato.

Interventi urgenti, efficaci e puntuali, impegni concreti su fronti differenti che riescano a rispondere al fenomeno della pedofilia, vista come una situazione di degrado e d'inciviltà inauditi che impegnino il Governo in modo continuato, non correlati all'emotività dell'episodio.

L'impegno sui temi dell'infanzia, quando non accadono tragedie, è troppo spesso considerato una questione di serie B, merita invece una riflessione generale non solo per reprimere quelli che sono i fenomeni più eclatanti, e che tanto hanno scosso l'opinione pubblica; ma per inquadrare l'accaduto in un "fenomeno di vaste proporzioni, che vede la violenza all'infanzia in tutte le sue sfaccettature, sia psichiche sia fisiche e sessuali [...]". (Onn. Sbarbati, Manca, D'amico, Mangiacavallo, Ricciotti, Bastianoni, Lamacchia, La Malfa, Licalzi, Liotta, Mazzochin, Negri, Petrini, Stajano, Testa)

Per adempiere agli impegni richiesti, per ripristinare una società pulita e amica dei bambini, occorre sicuramente partire da una politica organica per la famiglia, quale nucleo fondamentale della società, punto di partenza per ripristinare valori fondamentali. "La famiglia che chiede nuove strategie d'intervento e nuove attenzioni" (On. Valentina Aprea) La famiglia, da appoggiare nel delicatissimo compito della crescita e dell'educazione dei figli, per far sì che da essa nasca una nuova cultura dell'infanzia basata sull'amore e non sulla violenza e sull'odio, di cui troppo si parla. "Rivalutare la famiglia, ma anche prevedere una formazione e una prevenzione corretta anche attraverso la scuola [...] può rappresentare la via d'uscita di un fenomeno di subcultura, d'arretramento culturale fortissimo che si registra nel nostro paese [...]". (On. Luciana Sbarbati) Opinione comune sembra essere quella di rivisitare le politiche familiari, di sostenere la scuola, dotandola anche di risorse maggiori, di riqualificare gli interventi territoriali, per far sì che il tema dell'infanzia non resti astratto, ma si concretizzi al più presto.

Si è richiesto che il Governo per rendere effettivi gli impegni su elencati, approvi al più presto la legge istitutrice della Commissione bicamerale per l'infanzia e dell'Osservatorio quale suo braccio operativo. La Commissione garantirebbe un impegno costante nella promozione della cultura puerocentrica, e riuscirebbe a diffondere informazioni sui diritti dei bambini, e sui correlati doveri degli adulti in tutti gli ambiti in cui la personalità dei minori si sviluppa.

Per far sì che si ricrei un tessuto sociale sano, che gli interventi non restino progetti ma divengano operativi, affinché la società rispetti i bambini, sono necessarie azioni a carattere multidisciplinare, su differenti piani: legislativo, sociale, civile, ma anche preventivo e repressivo, per arginare su ogni fronte il preoccupante fenomeno della violenza in danno dei bambini, manifesta sotto differenti forme.

Gli interventi concreti, di cui tanto si sente la necessità, debbono essere necessariamente supportati da una normativa adeguata. Una legge nuova (proposta di legge Camera 263) contro lo sfruttamento sessuale nei confronti del minore, che reprima la pedofilia e il commercio di materiale pornografico, mediante pene severe. Anche il piano legislativo non potrebbe considerarsi completo solo con l'approvazione di pene severe e repressive rivolte a chi abusa dei bambini, non sarebbe sicuramente una risposta esaustiva all'emergenza sociale

attuale. Secondo lo spirito di una politica preventiva vengono richieste significative iniziative legislative a sostegno dei minori e delle loro famiglie. Viene richiesta l'approvazione di una normativa che preveda l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole come elemento costitutivo dei programmi scolastici, affinché i bambini e le famiglie siano dotati degli strumenti idonei per evitare i pericoli correlati alla materia trattata. Una sana formazione e prevenzione può essere un valido strumento per reprimere il fenomeno dell'arretramento culturale e sostituirlo invece con la promozione dei diritti dei minori, dei doveri degli adulti in tutti gli ambiti di interesse della personalità dei bambini e delle bambine.

L'approvazione della Commissione bicamerale per l'infanzia, nuove leggi e la piena applicazione del Piano Nazionale d'azione per l'infanzia sono tutti strumenti idonei ed efficaci per modificare alla radice le politiche relative ai minori. Ma per non rendere vani gli sforzi richiesti gli Onorevoli interroganti chiedono soprattutto azioni concrete nelle scuole, nei servizi territoriali. Chiedono che le scuole siano dotate di più risorse, che gli insegnanti siano adeguatamente formati soprattutto quando di fronte a casi a rischio siano in grado di intervenire in prima persona o di rivolgersi a strutture di effettivo supporto. Coinvolgimento della famiglia, quindi, della scuola e dei servizi territoriali. Per rendere tali azioni efficaci e radicate al contesto in cui si sviluppano, è necessario che i progetti di rafforzamento siano fortemente territorializzati e coordinati a livello centrale e locale. Per fare questo, forze dell'ordine, servizi sociali e operatori della giustizia debbono essere adeguatamente formati al fine di valorizzare i loro interventi, per creare strutture di supporto e riuscire, vista la delicatezza dell'argomento, ad organizzare in maniera adeguata e professionale l'intervento.

Nuove leggi, ma anche miglior utilizzo della normativa esistente attraverso provvedimenti che rifinanzino la legge 19 luglio 1991, n. 216 ("Primi interventi in favore dei minori, soggetti a rischi di coinvolgimento in attività criminose", "provvedimenti urgenti, che definiscano un programma di interventi in favore dell'infanzia con misure adeguate così come previsto dalla legge 285 del 1997 [...] per individuare nuove responsabilità istituzionali per coordinare le politiche per l'infanzia a livello locale con l'istituzione di assessorati all'infanzia." (Onn. Nappi, Alta, Bielli, Vignani). Uno sforzo notevole viene richiesto da parte delle istituzioni e della scuola, per riuscire a dare risposte concrete, in termini soprattutto preventivi, per riuscire a promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia. Tale sforzo dovrebbe essere corredato da interventi quotidiani, diffusi nei luoghi di studio e svago, ma soprattutto nelle stesse famiglie.

A corredare interventi legislativi, repressivi e le azioni concrete affinché non restino soltanto intenti e pianificazioni amministrative, occorre un monitoraggio riguardante il fenomeno, al fine anche di definire programmi di prevenzione. Una strategia di intervento completa può essere pianificata soltanto

a fronte di uno studio approfondito dei casi di pedofilia; attraverso una conoscenza sistematica ed aggiornata del fenomeno.

Solo in tal modo si riesce ad intervenire sulle patologie prima che sfocino in episodi di violenza raccapriccianti; a completare l'azione saranno necessari programmi di cura e riabilitazione dei bambini vittime di tali atrocità.

Vista inoltre l'influenza dei *mass media* nell'odierna società viene chiesta la stretta collaborazione delle emittenti televisive affinché impediscano l'uso strumentale del corpo dei bambini nella pubblicità e partecipino attivamente alle campagne per far conoscere i diritti dell'infanzia.

Per ottenere un intervento a trecentosessanta gradi, si considerano indispensabili forme di collaborazione internazionale, con lo scopo di eliminare dai siti Internet ogni immagine nociva, con finalità di promozione e commercializzazione del sesso minorile. Per debellare il turismo sessuale e garantire la perseguibilità di chi commette reato nel paese di provenienza indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso è necessario coordinare a livello europeo le varie forze dell'ordine.

Alle interrogazioni a risposta scritta ed orale, la Ministra per la Solidarietà Sociale, portavoce delle questioni riguardanti l'infanzia, ha risposto il giorno successivo alla presentazione delle stesse in aula.

La Ministra ha espresso la volontà di lavorare insieme agli altri Ministri coinvolti, per offrire ai bambini "una società amica della vita". Ha annunciato con soddisfazione che il Governo si è da tempo attivato mediante atti concreti e quotidiani per affermare i diritti dell'infanzia, predisponendo un Piano d'azione per promuovere nella quotidianità, "i diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani e delle giovani, per fornire strumenti per valorizzare la loro personalità e avvalersi del loro contributo nella formazione delle scelte e delle decisioni. Questo significa sviluppare il sentimento di un'etica civile condivisa [...]. Il livello di qualità della vita goduto dalle bambine e dai bambini dalle ragazze e dai ragazzi, dalle adolescenti e dagli adolescenti è un indicatore potente dello sviluppo di tutta la società".

Per far sì che le intenzioni e gli strumenti siano utilizzati nel più proficuo dei modi, l'azione del Governo dovrebbe essere supportata da un organo istituzionale come la Commissione bicamerale per l'infanzia, per poter "discutere e colloquiare con le associazioni e per poter costituire anche un momento dialettico nei confronti del Governo".

La Ministra ha auspicato la rapida approvazione al Senato della legge in materia di abuso sessuale nei confronti del minore. La legge contro l'abuso sessuale rafforza la normativa penale vigente, introducendo pene più severe e attivando politiche di prevenzione indispensabili per arginare efficacemente il fenomeno della pedofilia. È inoltre il caso di applicare in modo completo, la normativa prevista dalla legge 285 del 1997 mediante il miglior utilizzo dei fondi

già destinati dalla stessa alle regioni e ai comuni, per avere un ulteriore strumento per contrastare povertà e degrado e costruire alternative positive. Sostegni alle famiglie, alternative agli istituti, opportunità per il tempo libero, servizi educativi, sono le concrete proposte del Governo. La legge 285 deve essere vista come il fulcro del piano d'azione del Governo, deve modificare la politica per l'infanzia, introducendo interventi quotidiani e concreti che diffondano una cultura nuova dell'infanzia che veda i bambini come protagonisti ascoltati e rispettati dal mondo adulto.

Affinché la legge venga utilizzata al massimo delle sue potenzialità, la ministra Livia Turco chiede il contributo degli onorevoli e degli enti locali perché possa dare effettivamente vantaggi a tutti i bambini.

È percepita la necessità di introdurre una legge che preveda per la scuola programmi innovativi, comprensivi dell'educazione sessuale e una formazione adeguata degli insegnanti. È necessario inoltre che a fini preventivi vengano adottate misure per contrastare la dispersione scolastica causa indiretta del disagio minorile. Tale risultato può essere raggiunto anche mediante un sempre più intenso dialogo fra scuola e famiglia.

Il corpo insegnante deve rimanere in stretto contatto con i genitori, coinvolgendoli nelle attività pomeridiane, per evitare l'abbandono dei bambini a se stessi. Il rapporto scuola-territorio, scuola-famiglia deve essere valorizzato, mediante un'adeguata preparazione degli insegnanti, per renderli capaci di affrontare situazioni oggettivamente complesse.

A tal fine il Ministero della Pubblica Istruzione ha assunto l'impegno, tra gli altri, di investire a favore del corpo docente. Nella provincia di Napoli, ultima colpita dagli strazianti fenomeni in danno ai minori avrà inizio un progetto riferito alla formazione degli insegnanti sul tema dell'abuso sessuale, questo rappresenta solo una parte di una più ampia iniziativa rivolta ai giovani nell'ambito del progetto "educazione alla salute".

Sulla base di esperienze europee è stata valutata la possibilità di utilizzare coloro che sono impegnati nell'obiezione di coscienza per realizzare il tanto sentito raccordo tra scuola-famiglia e territorio. "I di volontari, sensibilizzati ma sicuramente non preparati, non possono comunque svolgere funzioni per le quali la Società, lo Stato, il Governo, la scuola e la famiglia devono assumere un atteggiamento responsabile, costruttivo". (On. Luciana Sbarbati)

La scuola, la famiglia, il territorio devono essere strettamente correlati per produrre progetti di qualità ed interventi efficaci nei confronti dell'infanzia; il potenziamento delle politiche dell'infanzia deve essere saldamente radicato nel territorio per consentire di unire opportunità istituzionali e sociali, che mirino a realizzare quell'integrazione tra sociale e sanitario su cui il Governo si è impegnato. A tal fine mediante l'utilizzo di direttive e interventi più snelli e rapidi, con la collaborazione *in primis* del Ministero della Sanità, si pensa all'utilizzo dei già esistenti consultori quali servizi di base, potenziati e qualificati per tale

compito, rivolti ai giovani per divenire sempre di più strumento di sostegno alle famiglie e alle dinamiche familiari.

Importantissimo a tal fine il rapporto con le associazioni di volontariato, che rappresentano potenzialità positive su cui fare leva per promuovere veramente un'efficace politica per la famiglia.

Per potenziare ulteriormente il raccordo tra famiglia e territorio è indispensabile utilizzare nel migliore dei modi gli operatori sociali, a tal fine si sono individuati i servizi di base socio-sanitari, per promuovere iniziative formative nei loro confronti, per valorizzare la professionalità ed indicare strategie operative del settore. Non debbono rimanere estranee da tale disegno le associazioni del privato sociale che già da tempo stanno intervenendo sul tema della prevenzione del trattamento dell'abuso.

Gli enti locali debbono inoltre raccordarsi, dialogare con le forze dell'ordine, con gli altri organismi presenti sul territorio: prefetture, tribunali per i minorenni, associazioni di volontariato, scuole. Per verificare il funzionamento e sollecitare l'estensione su tutto il territorio nazionale, il Governo si impegna a monitorare costantemente gli uffici dei minori, costituiti presso alcune questure; importantissimi compiti sono svolti da personale preparato ad affrontare le delicatissime tematiche in questione.

Il confronto, il dialogo continui, affiancati dalla specializzazione e dalla qualificazione del personale, sono due punti di forza sulla strada della prevenzione e nella lotta dei fenomeni di maltrattamento dei bambini.

Per rendere estremamente efficiente l'impegno preso nei confronti dei bambini e delle bambine si reputa di cruciale importanza un' incisiva informazione.

La necessità di intervento complesso che si colloca su differenti livelli saranno maggiormente efficaci con un'adeguata promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In tal senso il Governo ha dato il proprio contributo promuovendo una campagna di sensibilizzazione e conoscenza dei diritti dell'infanzia insieme alla RAI.

Il Governo ha istituito, inoltre, un comitato per affrontare il tema TV, *media* e infanzia; in collaborazione con esperti ed associazioni si sta redigendo un codice di autoregolamentazione che verrà proposto a tutte le emittenti, al fine anche di ottenere una regolamentazione dell'impiego dei minori nella pubblicità, per ottenere da essi un'assunzione di responsabilità da parte degli operatori dell'informazione.

Infine per avere un quadro completo di quanto attualmente fatto per il benessere dei bambini e delle bambine, è stato reso noto ciò che a livello di cooperazione europea ed internazionale si è fatto per combattere abuso e sfruttamento sessuale. A seguito della Conferenza di Stoccolma (27-31 agosto 1996) è

stata realizzata un'intensa cooperazione nell'ambito della materia denominata "terzo pilastro di Maastricht". Il Consiglio dei Ministri di Giustizia ed Affari interni europeo ha approvato alcuni obiettivi concreti come l'attribuzione all'Europol di specifiche competenze in materia di contrasto e di lotta al traffico di esseri umani nello sfruttamento sessuale dei minori; l'adozione di un'azione comune, discussa allora su iniziativa del governo belga e proposta ai vari paesi europei; il rafforzamento della cooperazione giudiziaria e della polizia rivolta alla individuazione ed allo smantellamento delle reti criminali.

Il 13 febbraio c.a., la ministra Livia Turco in riferimento a un'interrogazione parlamentare presentata in data 20 novembre 1997 (On. Bergamo), con la quale venivano sollecitati ulteriori provvedimenti per la prevenzione di abusi sui minori, ha potuto illustrare i notevoli passi avanti fatti dal Governo, rispetto alla prima risposta data alle precedenti interrogazioni in data 19 novembre 1997.

Il Governo ha fatto il punto sulla politica in materia d'infanzia, ha assegnato alla ministra per la Solidarietà Sociale, Livia Turco il compito di coordinare tutte le attività a favore dell'infanzia. In particolare è stata appoggiata pienamente la legge contro l'abuso sessuale dei minori, (al momento all'esame del Senato in sede deliberante), con la quale viene rafforzata la normativa penale già esistente e vengono introdotte norme finalizzate a prevenire situazioni di degrado morale che costituiscono terreno fertile per tutte le violenze sui minori; sono previsti inoltre altri strumenti normativi che introducono controlli in ambito scolastico e in quello familiare con particolare riguardo alle zone urbane a rischio. Per sopperire i lunghi tempi di approvazione della legge che introdurrebbe l'educazione sessuale nelle scuole, il Governo si è impegnato "a diffondere le esperienze di educazione alla sessualità nelle scuole con una direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione e con uno stanziamento nella legge finanziaria 1998".


"Il Governo ha inoltre convenuto alcune linee di indirizzo tra cui: la formazione degli educatori, degli adulti e degli adolescenti sui temi della sessualità e della violenza contro i bambini e le bambine. È prevista inoltre la convocazione di una conferenza nazionale di esperti e l'approvazione di una legge per la formazione congiunta dei magistrati, delle forze dell'ordine, degli operatori socio-sanitari e personale docente e non; [...] si impegna a valorizzare le esperienze del volontariato e ad indirizzarle verso progetti per rendere le città più sicure per i più piccoli".

Il Piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza prevede una serie di misure coordinate e coerenti per interventi di carattere legislativo, amministrativo e di formazione culturale in favore dell'infanzia. Esso prevede nell'ambito degli interventi dell'ordine pubblico, misure ed attività che contrasta-

no lo sfruttamento, non solo sessuale e la violenza sui minori mediante interventi educativi e formativi della scuola, che tendano ad un miglioramento della qualità della vita rendendo anche le città più sicure per i bambini.

L'ambito legislativo del Piano d'azione per l'infanzia è stato parzialmente attuato mediante la recente approvazione, in data 23 dicembre 1997, della legge n.451 istitutiva della Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione raccoglie i risultati delle attività svolte dagli enti pubblici e dagli organismi che si interessano dei minori, svolge inoltre attività promozionale dei diritti dell'infanzia, riferendosi anche alle convenzioni internazionali in materia. L'Osservatorio ha il compito di predisporre ogni due anni il Piano nazionale d'intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei minori.

Viene ricordato infine, come il Governo con la legge n.285 del 1997 (così detta "legge di spesa") ha già stanziato circa 800 miliardi in favore delle Regioni e di alcuni Comuni, per un intervento coordinato che garantisca alcuni servizi specifici attraverso un impegno riformatore che renda i bambini protagonisti della vita pubblica.



Unione Europea

Parlamento europeo

- 1997** 6 novembre: Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e sul promemoria sul contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini.
- 1995** 19 settembre: Risoluzione sui minorenni vittime di violenza.

Commissione

- 1996** 27 novembre: Comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.

Consiglio

- 1997** 20 dicembre: Dichiarazione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in Consiglio sulla protezione dell'infanzia e la lotta contro la pedofilia.
- 29 novembre: Azione Comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo k.3 del trattato sull'Unione europea che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinati alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.
- 24 febbraio: Azione Comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

Consiglio d'Europa

Assemblea Parlamentare

- 1996** 25 settembre: Risoluzione n. 1099 sullo sfruttamento sessuale dei bambini.

**Assemblea generale
delle Nazioni Unite**

- 1997** 16 ottobre: Rapporto A/52/482 sulla promozione e protezione dei diritti dei bambini: vendita dei bambini, prostituzione minorile e pornografia minorile.
- 1996** 7 ottobre: Rapporto A/51/456 sulla promozione e protezione dei diritti dei bambini: vendita dei bambini, prostituzione minorile e pornografia minorile.
- 1995** 20 settembre: Rapporto A/50/456 sulla promozione e protezione dei diritti dei bambini: vendita dei bambini, prostituzione minorile e pornografia minorile.

**Commissione delle
Nazioni Unite
sui diritti umani**

- 1997** 17 febbraio: Rapporto E/CN.4/1997/95/Add.2 sui diritti dei bambini: rapporto del relatore speciale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia minorile.
- 17 febbraio: Rapporto E/CN.4/1997/95/Add.1 sui diritti dei bambini: rapporto del relatore speciale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia minorile.
- 7 febbraio: Rapporto E/CN.4/1997/95 sui diritti dei bambini: rapporto del relatore speciale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia minorile.
- 1996** 17 gennaio: Rapporto E/CN.4/1996/100 sui diritti dei bambini: rapporto del relatore speciale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia minorile.
- 1995** 8 marzo: Risoluzione 1995/78 sulla questione di una versione preliminare facoltativa di protocollo alla Convenzione sui diritti del fanciullo riguardante la vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia minorile, e le misure di base necessarie per la loro prevenzione e lotta.

A4-0306/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e sul promemoria sul contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini (COM(96) 0547 - C4-0012/97 e C4-0556/96)

Il Parlamento europeo,
(*omissis*)

A. considerando che la vita adulta di ogni individuo è determinata in vasta misura dalla sua infanzia e dalle circostanze specifiche del suo contesto familiare e sociale,

B. considerando in particolare il ruolo fondamentale della famiglia e della sua stabilità per lo sviluppo armonioso ed equilibrato del bambino e considerando che la quota di gran lunga maggiore degli abusi che vengono alla luce avvengono nell'ambito familiare,

C. considerando l'importante ruolo che possono svolgere negli Stati membri gli operatori scolastici, non solo per informare i bambini rispetto a ogni forma di abuso ma anche per riconoscere i casi di abuso contro l'infanzia e informarne i servizi competenti,

D. considerando che i bambini costituiscono una delle categorie più vulnerabili della popolazione, con esigenze specifiche che occorre soddisfare e tutelare,

E. considerando che numerosi documenti internazionali riconoscono che queste esigenze generano una serie di diritti per i bambini, con corrispondenti doveri per i genitori, per lo Stato e per la società,

F. considerando che troppo spesso le informazioni possedute o acquisite sui pedofili non sono adeguatamente rese note,

G. considerando che i bambini, indipendentemente dalla loro cittadinanza (di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo), costituiscono il futuro della società e che pertanto la tutela dei loro diritti e interessi deve ispirare l'azione di tutte le istituzioni dell'Unione e degli Stati membri,

H. considerando il suo impegno in ordine al rispetto dei diritti dell'uomo e in particolare dei diritti dei bambini, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione,

I. considerando che all'Unione europea manca una politica riguardante direttamente la promozione dei diritti dei bambini,

J. considerando che il seguito dato alla dichiarazione summenzionata contro lo sfruttamento sessuale di bambini a fini commerciali, sottoscritta a Stoccolma nell'agosto del 1996 dagli Stati membri, e al programma d'azione in esso contenuto è stato modesto,

K. considerando che nel mondo milioni di bambini sono costretti alla prostituzione, sono scambiati o ven-

duti a fini sessuali o utilizzati per la pornografia,

L. considerando che, per quanto la prevenzione e l'eventuale repressione degli atti pedofili rimangano di competenza degli Stati membri nell'ambito dell'esercizio dei loro poteri di polizia, nondimeno l'Unione non può trascurare questi problemi, così strettamente legati alle libertà fondamentali,

M. considerando che lo sfruttamento sessuale dei bambini costituisce un'importante forma di criminalità organizzata internazionale (spesso legata ad altre attività criminali quali i falsi matrimoni e le false adozioni, l'immigrazione illegale, il lavoro in condizioni di schiavitù, il traffico di droga ecc.) la cui portata all'interno all'Unione europea diviene sempre più preoccupante,

N. considerando il ruolo che Europol deve svolgere nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini,

O. considerando che solo il collegamento fra le attività giudiziarie e di polizia a livello di Unione renderà efficace una lotta qualificata contro gli scellerati intrighi di cui sono vittime i bambini,

P. considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, convenzionali e nuove, possono costituire una minaccia per i bambini, tanto per l'utilizzazione che ne fanno essi stessi quanto per i potenziali abusi praticati da terzi,

Q. considerando che la rete Internet è sempre più sfruttata per diffondere la pornografia infantile e viene utilizzata quale mercato pratica-

mente incontrollabile per le perversità più inimmaginabili,

R. considerando che la pornografia audiovisiva e il turismo sessuale sono pratiche che favoriscono il passaggio alla pedofilia poiché eliminano i tabù,

S. considerando la necessità di intensificare gli sforzi volti a identificare e punire le persone che favoriscono la prostituzione infantile o ne traggono vantaggi, indipendentemente dal fatto che il reato sia commesso all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione,

T. considerando l'assoluta necessità di adottare un'impostazione non repressiva nei riguardi dei bambini vittime di sfruttamento sessuale,

U. considerando il ruolo centrale delle ONG attive nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la cui cooperazione internazionale deve a sua volta essere sostanzialmente rafforzata,

V. considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce un elemento essenziale delle relazioni patite fra l'Unione e i paesi terzi,

W. considerando che occorre attribuire un'attenzione particolare ai paesi dell'Europa centrale e orientale, in quanto essi da un lato si sono candidati all'adesione all'Unione europea e dall'altro costituiscono regioni di origine, effettive o potenziali, di bambini contrabbandati negli Stati membri dell'Unione a fini di sfruttamento sessuale,

X. considerando la particolare responsabilità di tutte le istituzioni di ciascun singolo Stato membro per la

protezione dei bambini nell'Unione europea e visti i risultati delle indagini condotte nell'ambito dell'affare Dutroux in Belgio e le gravi omissioni, emerse nell'ambito di tali ricerche, da parte delle autorità belghe, nonché la conseguente responsabilità personale di singoli soggetti,

Y. considerando che i casi emersi in Francia di traffico di massa di pornografia infantile nonché di abuso sessuale di bambini da parte di esponenti del sistema educativo sono possibili e anche verosimili non solo in Francia ma in ogni altro Stato membro dell'Unione europea,

1. sottolinea che l'azione dell'Unione in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori deve non solo fare pienamente uso di tutti gli strumenti di cui dispone in ambito comunitario ma anche promuovere il coordinamento a livello comunitario delle misure nazionali necessarie per lottare contro tale flagello;

2. invita gli Stati membri ad armonizzare quanto prima determinate nozioni delle loro legislazioni penali (in particolare l'età sino alla quale si può parlare di infanzia rispetto allo sfruttamento sessuale) e a riconoscere come reati criminali:

- a) la pedofilia,
- b) il turismo sessuale con abuso di bambini,
- c) la pornografia infantile,
- d) la mancata notifica alla giustizia di atti o indizi gravi di pedofilia o di maltrattamento di bambini di cui terzi sarebbero stati a conoscenza, in quanto omissione di soccorso a

persona in pericolo e a inserire pene comparabili nei rispettivi codici penali;

3. invita gli Stati membri ad adottare norme onde interdire alle persone riconosciute colpevoli di comportamenti pedofili l'esercizio di attività in cui esse entrino in contatto con minorenni;

4. invita gli Stati membri a emanare disposizioni che prevedano l'obbligo di associare alla pena una terapia medica e sociale onde prevenire la recidiva di autori di crimini sessuali, se del caso disponendo una detenzione preventiva prolungata per i recidivi o il ricovero permanente in cliniche psichiatriche, qualora non si possa fare una prognosi positiva dal punto di vista medico e psicosociale;

5. chiede agli Stati membri di promulgare disposizioni giuridiche in base alle quali si sopprima il requisito della doppia incriminazione per i crimini sessuali contro i minori e non sia pertanto più necessario, ai fini della procedibilità, che il fatto sia punibile nel luogo di esecuzione;

6. invita gli Stati membri a creare a livello nazionale, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, banche di dati apposite in cui registrare le persone riconosciute colpevoli di comportamenti pedofili, al fine di garantire una tutela efficace dei minori;

7. invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a sostenere finanziariamente l'istituzione di un servizio telefonico d'urgenza gratuito e operativo senza limiti di orario, presso il quale ovunque nell'Unione i

bambini possano ricevere subito aiuto e informazioni promuovendo inoltre la necessaria pubblicità per la diffusione del relativo numero telefonico;

8. invita gli Stati membri che non abbiano ancora provveduto in tal senso a emanare disposizioni legislative onde prevedere che il periodo di prescrizione dei reati e dei delitti contro minori inizi a decorrere soltanto dal giorno in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età o è deceduta;

9. invita gli Stati membri a modificare le proprie norme di procedura penale per consentire ai bambini di deporre in tribunale senza timore, per esempio dando loro la possibilità di non rendere una deposizione pubblica accettando quale materiale probatorio le deposizioni videoregistrate e affiancando loro, in tutti gli interrogatori, psicologi o funzionari con una formazione ad hoc;

10. invita il Consiglio a estendere il campo di attività dell'istituendo sistema europeo di informazione (EIS) in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e di prevedere al riguardo lo scambio di dati informatizzati relativi sia all'identità di bambini scomparsi che alle persone riconosciute penalmente colpevoli di sfruttamento sessuale di bambini, di reati di pedofilia o di partecipazione alla tratta dei minori;

11. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a promuovere l'istituzione di un Centro europeo per i bambini scomparsi analogo al "Centre for missing and ex-

ploited children" di Washington, che avrebbe in particolare il compito di coordinare le attività dei centri omologhi già esistenti o in via di allestimento negli Stati membri;

12. sottolinea la necessità di istituire, all'interno dell'Unione europea, criteri per l'identificazione inequivocabile dei bambini, che forniscano garanzie minime di sicurezza per quanto riguarda l'espatrio dei minori dai loro paesi d'origine;

13. invita gli Stati membri e la Commissione a realizzare campagne destinate all'opinione pubblica europea per condannare il turismo sessuale con abuso di bambini, favorendo una presa di coscienza riguardo a questa piaga e contribuendo in questo modo ad arginare il flusso di turisti sessuali provenienti dagli Stati membri;

14. invita la Commissione a intervenire, in cooperazione con gli Stati membri, nei singoli comparti del settore turistico onde procedere in modo efficace contro le agenzie di viaggio, le compagnie aeree e le catene alberghiere che favoriscono le attività del turismo sessuale con abuso di bambini;

15. invita gli Stati membri a verificare che i vari rami dell'industria collegata al turismo e alla pubblicità si astengano da qualunque tipo di istigazione o propaganda del turismo sessuale e che le immagini dei minori nell'ambito pubblicitario vengano utilizzate nel rispetto dei diritti del bambino;

16. attribuisce estrema importanza alla linea di bilancio intesa a

combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne, di cui è all'origine un'iniziativa del Parlamento, e, visto il notevole interesse dimostrato dopo la pubblicazione di un invito a presentare proposte, chiede che la sua dotazione sia opportunamente aumentata onde consentire la realizzazione delle stesse;

17. ritiene che vadano sostenute da un punto di vista finanziario le ONG impegnate nella prevenzione e nella scoperta di sevizie sessuali sui minori o nel sostegno e nell'assistenza ai bambini vittime di abusi sessuali e che in merito alla questione dell'abuso di bambini globalmente intesa alle ONG vada assegnato un ruolo più rilevante, mentre nel contempo le ONG stesse devono essere consapevoli della loro responsabilità specifica;

18. sottolinea come sia importante che gli Stati membri accordino alle associazioni per la protezione dell'infanzia e alle ONG il potere di denuncia e la facoltà di illustrare nel giudizio penale il contenuto della denuncia nel caso di reati commessi in danno di minori con il turismo sessuale;

19. esorta le organizzazioni di coordinamento delle società pubblicitarie e di pubbliche relazioni a elaborare quanto prima possibile un codice di condotta vincolante per il settore per quanto riguarda l'utilizzo dei bambini nelle campagne pubblicitarie, cessando di ritrarli in pose e immagini da adulti, sessualmente ambigue, comprese quelle che possono favorire il turismo sessuale;

20. invita la Commissione e gli Stati membri a esercitare le necessarie pressioni sui paesi che dimostrano tolleranza nei confronti dello sfruttamento sessuale dei bambini nell'ambito del turismo sessuale;

21. constata come in alcuni paesi terzi il fenomeno della prostituzione infantile sia direttamente legato alla povertà e invita quindi la Comunità, nel quadro della propria politica di sostegno allo sviluppo e in cooperazione con le autorità dei paesi interessati, a dare un contributo all'emergere di un turismo alternativo più sano e a promuovere azioni di protezione e di reinserimento dei bambini vittime di tale prostituzione;

22. invita gli Stati membri a provvedere a che, fra le misure repressive da adottare nei confronti degli autori di reati connessi alla prostituzione e alla pornografia infantile, siano previste rilevanti sanzioni finanziarie, incluse la confisca dei proventi di attività criminose e la loro utilizzazione quali contributi a favore di organizzazioni per la tutela dell'infanzia o dell'assistenza delle vittime;

23. invita gli Stati membri a prevedere un'incriminazione delle imprese operanti nell'ambito del turismo sessuale con abuso di bambini sulla base del reato di partecipazione ad associazione a delinquere;

24. invita gli Stati membri a emanare disposizioni legislative extra-territoriali con efficacia universale tali da consentire le indagini, l'incriminazione e le sanzioni penali a carico di persone responsabili all'estero di sfruttamento sessuale dei bambini;

25. invita la commissione per il diritto internazionale delle Nazioni Unite a inserire lo sfruttamento dei bambini nel progetto di codice dei reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità presentato lo scorso anno (Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind), che dovrà fungere da base per le decisioni del previsto Tribunale penale internazionale;

26. invita gli Stati membri a inserire nella loro legislazione penale la definizione e la condanna

a) dell'utilizzazione di minori a fini pornografici o nell'ambito di spettacoli di tale genere, sia pubblici che privati, ovvero per elaborare qualunque tipo di materiale pornografico,

b) della produzione, la vendita, la distribuzione, l'esibizione, il possesso o la relativa agevolazione, con qualunque mezzo, di materiale pornografico per la cui elaborazione siano stati utilizzati minori,

c) di chi assiste agli spettacoli di cui sopra;

27. invita gli Stati membri, nell'adottare misure di lotta contro la pedofilia e il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, a controllare severamente che l'identità delle persone resti anonima durante le indagini; ciò è necessario in quanto le persone poste in relazione con questi delitti sono considerate socialmente stigmatizzate, anche in caso di provata innocenza;

28. invita gli Stati membri a inserire la tutela dei bambini e dei minorenni contro lo sfruttamento sessuale, la tratta degli esseri umani e la

pedofilia tra i compiti centrali dell'intervento pubblico e di tutti gli operatori pubblici e privati, allontanando dagli enti pubblici e privati le persone che non si assumano in misura sufficiente le proprie responsabilità per la tutela dei bambini;

29. ritiene che la priorità che gli Stati membri devono attribuire alla protezione di bambini e minorenni contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali debba far sì che, dove siano state constatate negligenze, manchevolezze o inadempienze gravi, i responsabili politici competenti se ne assumano le conseguenze e si facciano carico di tutto ciò che è stato fatto, ovvero si è omesso di fare, sotto la loro responsabilità; ritiene quindi che essi dovrebbero chiedersi se sia lecito che possano continuare a ricoprire le più alte cariche o candidarsi a esse, sia a livello nazionale sia a livello europeo;

30. invita pertanto Melchior Wathelet, giudice presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, a tener conto dei requisiti particolari che vengono richiesti ai giudici presso la Corte di giustizia e a dimettersi da tale carica; la decisione che egli aveva preso all'epoca in cui era ministro belga della giustizia scarcerando anticipatamente Marc Dutroux, nel frattempo sospettato della morte di vari bambini, era in effetti pienamente conforme al diritto belga ma ha avuto effetti devastanti, dei quali egli deve assumersi la responsabilità morale e politica;

31. raccomanda agli Stati membri di badare a che i bambini non

vengano isolati durante la fase delle indagini e lasciati per settimane in cliniche psichiatriche; se qualcuno deve essere allontanato dalla propria casa o dalla famiglia, questo qualcuno non dovrebbe essere sempre il bambino;

32. sottolinea che, pur essendo incontestabile che il recupero sociale dei delinquenti costituisce l'essenza stessa del diritto carcerario degli Stati membri dell'Unione, tale principio deve comunque sempre cedere il passo al principio fondamentale della tutela dei minori; invita di conseguenza tutti coloro che sono chiamati a prendere decisioni suscettibili di incidere sulla sicurezza o il benessere dei bambini a dar prova del massimo zelo e ad adottare ogni possibile precauzione per far sì che la tutela del bene giuridico rappresentato dall'infanzia prevalga su qualsiasi altro interesse, per quanto legittimo o importante;

33. invita gli Stati membri a garantire una tutela particolare ai bambini vittime di abusi sessuali, impegnandosi a realizzare le azioni seguenti:


- creare strutture di accoglienza, consulenza e prevenzione,
- salvaguardare i diritti e gli interessi dei bambini (riservatezza, rispetto della sfera privata),
- realizzare programmi nel settore della formazione professionale e dell'inserimento sociale.

- proteggere la famiglia in quanto l'ambiente più idoneo allo sviluppo e al consolidamento delle attitudini fondamentali dei bambini;

34. sottolinea la necessità di associare strettamente i PECO e i nuovi Stati indipendenti alle diverse azioni condotte in seno all'Unione europea al fine di lottare contro questa forma di criminalità;

35. insiste affinché la conclusione da parte della Comunità di accordi con paesi terzi sia subordinata al rispetto, da parte dei paesi beneficiari, della Convenzione sui diritti del fanciullo;

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dei nuovi Stati indipendenti.



Commissione dell'Unione Europea:
comunicazione del 27 novembre 1996 sulla lotta al turismo
sessuale che coinvolge l'infanzia

(97/C 3/02)

Introduzione

1. Lo sviluppo su vasta scala del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia è un fenomeno relativamente recente, in parte legato al considerevole aumento del numero di viaggi d'affari e all'intensificarsi del turismo internazionale nella seconda metà del XX° secolo.

In tale contesto il turismo è considerato uno dei vettori dello sfruttamento sessuale dell'infanzia a fini commerciali. Nello stesso tempo diventa sempre più evidente che il contributo dell'industria del turismo e dei suoi operatori alla lotta contro tale flagello riveste un'importanza cruciale ai fini della soluzione del problema.

2. Lo sfruttamento sessuale dell'infanzia nel turismo non riguarda solo i pedofili, che costituiscono il "nocciolo duro" degli abusi sessuali su minori, ma anche chi commette abusi "preferenziali" e "occasionalisti".¹

La distinzione fra vari tipi di abuso sessuale su minori, operata in base a diversi lavori scientifici, presenta un interesse pratico non solo perché consente di mettere a punto campa-

gne di informazione e sensibilizzazione mirate, rivolte soprattutto a chi compie abusi occasionali, ma anche perché permette di individuare le modalità più opportune di trattamento e recupero delle vittime, a seconda dello stadio di sviluppo del minore e del tipo di abuso subito. Tuttavia, la distinzione non deve in nessun modo far perdere di vista il fatto che tutte le pratiche di questo tipo sono condannabili.

Nell'identificazione dei motivi, sia psicologici che sociali e culturali, che possono indurre un turista allo sfruttamento sessuale di minori sono stati compiuti notevoli progressi. Le incertezze che ancora sussistono per quanto riguarda l'identità, le motivazioni e i comportamenti del turista sessuale non sono in alcun modo d'ostacolo alla concezione e alla messa in atto di provvedimenti destinati a combattere tali pratiche.

3. Come è stato dimostrato dai lavori preparatori del Congresso mondiale di Stoccolma dell'agosto 1996, lo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo è un'attività "commerciale" vera e propria, che si svolge su scala internazionale. Non conosce frontiere, né geografiche, né cul-

¹Il termine "abuso preferenziale" indica gli atti compiuti da chi manifesta una preferenza sessuale per minori che hanno raggiunto o superato l'età della pubertà. Il termine "abuso occasionale" indica lo sfruttamento sessuale di minori da parte di chi non necessariamente si interessa sessualmente ai minori. Per tali nozioni si faccia riferimento al documento intitolato *L'exploiteur sexuel*, presentato da ECPAT al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali (Stoccolma, agosto 1996).

turali, né sociali; è un fenomeno spesso estremamente organizzato, altamente redditizio, che comporta un rischio minimo di azioni giudiziarie e di sanzioni.

Restano tuttavia incertezze poiché, sebbene non vi siano dubbi sul fatto che il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia è un fenomeno in via di espansione, è difficile fornire elementi precisi sulla sua natura e sulla sua portata, in quanto mancano lavori qualitativi e quantitativi. È comunque innegabile che, attualmente, il fenomeno si sta intensificando ed estendendo geograficamente.

Il numero dei minori avviati alla prostituzione è infatti in continuo aumento. Benché le cifre citate da varie parti vadano considerate con estrema cautela, si segnala che, secondo le stime attuali, ogni anno un milione di minori si aggiunge in tutto il mondo alle vittime del turismo sessuale e della prostituzione organizzata.

Risulta inoltre che il fenomeno si sta ampliando. I flussi di turisti sessuali si dirigono essenzialmente dai paesi economicamente sviluppati dell'Europa occidentale, dell'America settentrionale e dell'Australia verso i paesi più poveri di altre zone. Dopo essersi concentrato soprattutto nel Sud-est asiatico, il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia riguarda attualmente numerosi paesi asiatici, dell'America meridionale, dei Caraibi e dell'Africa; esiste anche in taluni paesi meno sviluppati, e in alcune località di paesi sviluppati. Inoltre, al-

cuni paesi dell'Europa orientale iniziano ad attirare turisti sessuali e ad esportare la prostituzione infantile verso altri paesi.²

L'organizzazione del turismo sessuale all'interno dei principali paesi di destinazione è legata, nella maggior parte dei casi, alle reti della criminalità organizzata. A livello internazionale, la promozione e l'organizzazione del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, un'attività marginale rispetto a quella turistica vera e propria, avvengono in vari modi

4. Nella lotta a tale fenomeno non vanno discreditati il turismo e i relativi operatori, e nemmeno le mete turistiche colpite da questo flagello; è necessario invece incoraggiare l'elaborazione e l'applicazione di regole di condotta tali da eliminare le pratiche non conformi all'etica del turismo.

Lo sviluppo del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia è infatti in evidente contraddizione con lo spirito e la lettera delle disposizioni della Carta del turismo e del Codice del turista dell'Organizzazione mondiale del turismo, adottati dall'Assemblea generale di tale organizzazione nel corso della sesta sessione (settembre 1985).

Nella sua undicesima sessione l'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale del turismo (ottobre 1995) ha pertanto adottato una dichiarazione sulla prevenzione del turismo sessuale organizzato, che "denuncia e condanna soprattutto il tu-

²Helena Karlén e Christina Hagner, *L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans certains pays de l'Europe de l'Est*, ECPAT, 1996.

rismo sessuale che coinvolge l'infanzia, che costituisce una violazione dell'articolo 34 della Convenzione sui diritti dell'infanzia (Nazioni Unite, 1989), che rende necessarie severe misure giudiziarie da parte dei paesi di partenza e di arrivo del flusso turistico".

5. La Commissione è pienamente consapevole sia della portata e della gravità del problema, sia del fatto che l'opinione pubblica europea in generale, i turisti e l'industria del turismo in particolare, si dimostrano sempre più sensibili al fenomeno.

Considerando inoltre che è suo dovere impegnarsi affinché questa vulnerabilità di cui si abusa e che fa dei minori facili prede sia considerata una caratteristica che dà loro il diritto di godere di attenzione e protezione speciali, la Commissione ha preso l'iniziativa della presente comunicazione sulla lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.

In quest'ordine di idee va ricordato che la presentazione della proposta di decisione del Consiglio relativa ad un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo "Philoxenia"³, adottata dalla Commissione nell'aprile 1996, aveva già fatto esplicitamente riferimento alla problematica del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.

La presente comunicazione tiene conto dei risultati del Congresso di Stoccolma dell'agosto 1996 contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fi-

ni commerciali, in particolare i diversi riferimenti del Piano d'azione di Stoccolma al turismo sessuale o all'industria del turismo. Nel contesto globale del contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori, la presente comunicazione fornisce elementi di risposta specifici e concreti in materia di lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.

Il promemoria intitolato *Il contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori*, presentato a nome della Commissione alla riunione informale dei ministri della Giustizia e degli Interni del 26 e 27 settembre 1996, contiene una presentazione generale che evidenzia la volontà della Commissione di garantire maggiore coerenza a tutte le sue iniziative riguardanti la problematica della protezione dei minori.

Nel promemoria figurano informazioni dettagliate sugli interventi della Commissione in materia, già effettuati, in corso o previsti. Fra questi, alcuni hanno già prodotto effetti, come risulta dalla comunicazione adottata dalla Commissione nell'ottobre del 1996 sulle Informazioni di contenuto illecito e nocivo su Internet⁴ nonché dal Libro verde riguardante La tutela dei minori e della dignità umana nel contesto dei nuovi servizi elettronici.⁵

Questi due contributi specifici, che si inseriscono nella prospettiva

³COM(96) 168 def. del 30. 4. 1996.

⁴COM(96) 487 def. del 16. 10. 1996.

⁵COM(96) 483 def. del 16. 10. 1996.

globale delineata dalla Commissione, sono interessanti per i loro collegamenti con altri settori. Ad esempio, la relazione con la lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia risulta particolarmente evidente se si prendono in considerazione tutte le nuove possibilità offerte dal progresso tecnologico nell'ambito dello scambio di informazioni fra turisti del sesso, nonché della promozione e organizzazione del turismo sessuale.

Anche l'oggetto della comunicazione *La tratta delle donne a fini di sfruttamento sessuale*, adottata nel novembre 1996⁶, è particolarmente pertinente alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori.

La Commissione ritiene che, se i minori sono e restano al centro delle preoccupazioni, la soluzione del problema del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia passa in larga misura attraverso la dissuasione e la sanzione a carico di chi commette gli abusi.

Agire nei confronti di questi ultimi è necessario soprattutto se si considera che, spesso, la riduzione della domanda è un aspetto trascurato nel quadro della protezione dei minori: la ripartizione degli interventi è di solito squilibrata, poiché si concentra sulle vittime anziché sui colpevoli e cerca di prosciugare l'offerta alla fonte senza un corollario di misure destinate ad arginare la domanda di minori.

La Commissione è consapevole del fatto che l'industria del turismo, pur essendo in grado di contribuire

alla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, dispone di mezzi d'intervento limitati. Affinché il loro utilizzo sia efficace, è quindi indispensabile elaborare un approccio globale, comprendente sia un maggiore intervento degli Stati e delle organizzazioni internazionali competenti, sia le numerose iniziative della società civile e di organizzazioni non governative aventi una riconosciuta esperienza nel settore.

Un intervento comunitario in materia si giustifica per più ragioni. Innanzitutto per il carattere transnazionale del fenomeno e delle sue implicazioni, che limita notevolmente l'effetto di reazioni circoscritte o di operazioni isolate; per il rischio di disperdere le energie, data la mancanza di un significativo impulso verso un maggiore coordinamento dei vari interventi; e non da ultimo, per la capacità della Comunità di mobilitare un impegno politico e finanziario più decisi, sia all'interno dell'Europa che nelle relazioni con i paesi terzi.

Le proposte d'azione illustrate qui di seguito vanno considerate come un quadro di riferimento per la lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, che la colloca in una prospettiva a medio e lungo termine e la organizza attorno a un numero limitato di obiettivi precisi, che rispondono alle seguenti necessità:

- dissuadere e sanzionare chi commette abusi sessuali su minori;
- agire sia sulla domanda che sull'offerta di turismo sessuale che coin-

⁶COM(96) 567 def. del 20. 11. 1996.

volge l'infanzia;

- esortare gli Stati membri a fare fronte comune contro questo flagello.

Dissuadere e sanzionare chi commette abusi sessuali su minori

La Commissione condivide il punto di vista secondo cui "va decretata senza ambiguità l'illegalità e l'immoralità dello sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali. Inoltre, va eliminato ogni dubbio sul fatto che, in tale circostanza, i minori non sono mai gli autori del reato, bensì le vittime.⁷

Infatti, per chi compie determinati atti, è importante sapere di essere perseguibile o, al contrario, di poter approfittare di un "vuoto" giuridico. Per tale motivo è necessario prestare maggiore attenzione a tutte le norme di legge che agevolano la lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, nonché alla loro applicazione.

Grazie alla pressione delle associazioni umanitarie e dell'opinione pubblica sono state emanate leggi⁸ che consentono, ad esempio, di punire gli abusi sessuali su minori compiuti all'estero. Molti Stati membri si

sono orientati⁹, o si orientano¹⁰, verso tale approccio. La Commissione valuta positivamente i provvedimenti adottati da questi ultimi per lottare contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia¹¹.

È chiaro che spetta agli Stati membri stabilire, qualora non l'abbiano già fatto, se desiderano o meno introdurre tali disposizioni nel loro ordinamento giuridico e far sì che vengano applicate. Appare tuttavia opportuno richiamare l'attenzione degli Stati membri su due elementi fondamentali della lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, ovvero la possibilità di attribuire ai tribunali nazionali una competenza extraterritoriale per reati e crimini commessi su minori all'estero, anche se il presunto reato o crimine non è previsto in quanto tale dalla legislazione del paese in cui è stato commesso.

Per quanto riguarda la Commissione, il suo intervento sarà volto principalmente ad incentivare e agevolare sia l'effettiva dissuasione di chi compie abusi sessuali su minori, sia la punizione appropriata per gli atti ad essi imputabili.

⁷Discorso-programma di Ofelia Calcetas-Santos, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla vendita di minori, la prostituzione e la pornografia infantili (Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali, Stoccolma, agosto 1996)

⁸Per una presentazione globale ci si riferisca al documento intitolato *Le cadre international légal, les réponses législatives existant au niveau national et leur mise en application*, presentato da ECPAT al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali (Stoccolma, agosto 1996); cfr. anche: ECPAT, *Enforcing the law-against the commercial sexual exploitation of children*, Nitiporn Printing Co, Ltd, 1996.

⁹Svezia, Germania (1993), Francia (1994), Belgio (1995).

¹⁰Italia, Irlanda, Regno Unito.

¹¹Cfr. in particolare la risposta fornita dalla Sig.ra Gradin all'interrogazione scritta E-1594/95 di Alexandros Alavanos, su un'iniziativa della Commissione intesa a sradicare la prostituzione infantile, GU n. C 270 del 16. 10. 1995, pag. 37.

i) Il primo compito consiste nel garantire una valutazione regolare dei progressi compiuti in materia, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di riforme giuridiche e delle relative pratiche giudiziarie.

Nei limiti delle sue competenze e secondo gli auspici espressi dal Parlamento, la Commissione ha già iniziato ad esaminare la questione in modo più approfondito. Per tale motivo, ad esempio, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al comitato consultivo nel settore del turismo sono stati invitati, già dal 1995, a trasmettere una rassegna dettagliata dei provvedimenti adottati o previsti nell'ambito della lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.

Le informazioni già disponibili evidenziano l'assoluta necessità di potenziare la cooperazione giuridica fra gli Stati membri, se non altro per il fatto che le definizioni dei reati variano per quanto riguarda, ad esempio, l'età fino alla quale l'individuo può essere considerato minore ai fini dello sfruttamento sessuale, o per il fatto che non tutti gli Stati considerano perseguibili i loro cittadini o residenti che commettono reati sessuali nei confronti di minori all'estero. In generale, l'esperienza dimostra che il trattamento di affari con una dimensione internazionale presenta numerose difficoltà particolari, che richiedono soluzioni pluridisciplinari concrete, fondate su una maggiore cooperazione fra le autorità competenti.

Il Consiglio ha allo studio un intervento comune volto a estendere le competenze dell'unità droghe di Eu-

ropol alla lotta contro il traffico di esseri umani. L'unità predisporrà inoltre un repertorio degli organismi specializzati nei vari Stati membri nella lotta contro il crimine internazionale organizzato. L'elenco includerà gli specialisti della lotta al traffico di esseri umani. In sede di Consiglio è anche all'esame un programma d'azione pluriennale per la lotta al traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori. Il programma prevede attività di ricerca, formazione e scambio di operatori di tali settori.

Inoltre, il Consiglio Giustizia e Affari interni è stato incaricato, nel settembre 1996, di un progetto d'azione comune per il potenziamento della cooperazione giudiziaria contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori. Tale progetto, attualmente in discussione al Consiglio, prevede espressamente una competenza extraterritoriale che consente di perseguire negli Stati membri dell'Unione atti di pedofilia compiuti al di fuori dell'Unione.

La Commissione condivide tali iniziative, che considera come primi passi verso una maggiore cooperazione a livello penale e di polizia.

ii) Parallelamente, la raccolta e lo scambio di informazioni che non sono di natura giuridica consentirà di migliorare la conoscenza, sia per lottare contro l'invisibilità dello sfruttamento o degli abusi sessuali di cui sono vittime i minori, sia per impedire che questi ultimi continuino ad esservi esposti.

Benché la maggior parte dei paesi disponga di statistiche e strumenti di

ricerca di qualità per le altre questioni sociali, sono stati raccolti pochi dati sui vari aspetti del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.

Saranno quindi previsti, in primo luogo, l'inventario e la messa a disposizione dell'informazione esistente sui temi di interesse comune e di maggiore importanza, ossia, in particolare:

- le relazioni tra turismo e prostituzione in generale, fra turismo e prostituzione infantile in particolare;
- l'identità, le motivazioni e i comportamenti dei turisti sessuali;
- le informazioni sul turismo sessuale nelle guide e negli opuscoli turistici, nonché i mezzi audiovisivi impiegati dall'industria per diffondere tali informazioni;
- le implicazioni del turismo sessuale nell'ambito della salute pubblica.

In un secondo tempo potrebbe essere allora possibile valutare l'opportunità di sostenere la realizzazione e la diffusione di ulteriori studi su questi stessi temi.

Il comitato consultivo nel settore del turismo¹² composto da membri nominati da ogni Stato membro, al fine di "agevolare lo scambio di informazioni, la consultazione e, se necessario, la cooperazione in materia di turismo", fornisce un contesto adeguato alla realizzazione degli interventi da effettuare a tale titolo.

iii) A prescindere dalla loro finalità specifica, sia la valutazione dei

progressi compiuti nell'ambito dell'attuazione delle riforme giuridiche e delle relative pratiche giudiziarie, sia la raccolta e lo scambio di informazioni di natura non giuridica potrebbero ugualmente aprire la strada a una strategia concertata in relazione con azioni a livello nazionale e un'iniziativa a livello internazionale.

Tale strategia potrebbe innanzitutto agevolare l'attività degli Stati membri a favore di una mobilitazione delle amministrazioni nazionali del turismo, in vista dell'adozione di misure di prevenzione del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, agendo in particolare sull'informazione ai viaggiatori.

Viaggiare in un paese straniero, come è stato spesso ricordato, non è un atto privo di conseguenze. Per tale motivo, i viaggiatori che si recano in un paese diverso dal loro dovrebbero essere sensibilizzati sulle differenze esistenti rispetto al loro paese d'origine (economiche, sociali, culturali, religiose, ecc.); la loro attenzione dovrebbe essere richiamata soprattutto sulla necessità di rispettare non solo i valori del paese ospite, ma anche talune regole di comportamento fondamentali.

L'azione di dissuasione potrebbe utilmente concentrarsi su un'adeguata informazione dei viaggiatori circa le formalità di viaggio, dai controlli di polizia a quelli doganali o sanitari. Ogni tipo di controllo darebbe l'occasione di informare il viaggiatore in

¹²Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1986, che istituisce una procedura di consultazione e di cooperazione nel settore del turismo, GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 52 e 53.

modo preciso¹³, mettendolo in guardia contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.

Questa strategia potrebbe anche agevolare una risposta coordinata a livello dell'Unione europea, sia da parte degli Stati membri che dell'industria del turismo, alla recente proposta dell'Organizzazione mondiale del turismo relativa all'istituzione di una "task force" contro il turismo sessuale, "composta da rappresentanti dell'industria turistica [...], dell'UNICEF, di ECPAT [...] e di numerosi paesi membri dell'OMT" che, fra l'altro, "raccolgerà [...] informazioni sul turismo sessuale e sulle misure che sono riuscite ad ostacolarlo, al fine di trasmetterle ai professionisti del turismo di tutto il mondo".

Il comitato consultivo nel settore del turismo e le riunioni di consultazione dell'industria del turismo forniscono un contesto adeguato alla realizzazione delle azioni da intraprendere in questo quadro.

Arginare il flusso di turisti del sesso proveniente dagli stati membri

Le cause del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia sono tanto numerose quanto complesse e strettamente collegate fra loro. La povertà è spesso citata quale fattore di sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali. Tuttavia, se non si può negare che essa sia una causa fondamentale del-

lo sfruttamento dei minori, i suoi effetti riguardano l'offerta e non spiegano sufficientemente il fenomeno della domanda su scala mondiale.

In tale contesto, tenuto conto del fatto che la maggior parte dei turisti responsabili di sfruttamento sessuale di minori provengono da paesi industrializzati, quindi anche da Stati membri dell'Unione europea, la Commissione ritiene indispensabile impiegare mezzi atti ad arginare il flusso di turisti del sesso proveniente da tali paesi.

Così facendo, la Commissione si associa alla richiesta del Parlamento europeo, che ha invitato le istituzioni dell'Unione a denunciare tali pratiche dei "consumatori" europei in quanto violazioni manifeste dei diritti fondamentali e delle libertà individuali delle vittime minori e quindi a prendere tutti i provvedimenti necessari per vietare la pubblicità per il turismo del sesso a partire dai paesi dell'Unione¹⁴.

Su questo punto, va ricordato che anche il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a lanciare una campagna di informazione sulle conseguenze del turismo sessuale nonché ad adottare altri provvedimenti in grado di ostacolare questa forma di turismo¹⁵.

i) Le campagne di informazione e di sensibilizzazione contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, in-

¹³Includendo informazioni di tipo dissuasivo sui rischi cui si espone (azioni giudiziarie e problemi sanitari).

fatti, hanno un ruolo essenziale a questo riguardo.

La Commissione ritiene che un migliore coordinamento di tali campagne a livello europeo permetterebbe di aumentarne l'incidenza e di accrescere la presa di coscienza di cui sono all'origine.

Per ragioni di efficacia, gli sforzi di coordinamento a livello europeo di tali campagne dovrebbero concentrarsi prioritariamente sulla definizione di orientamenti generali comuni, sull'elaborazione e l'attuazione delle conseguenti strategie operative ed infine sulla valutazione dei risultati delle iniziative intraprese.

Considerando che la facilità con cui un turista si può "procurare" un minore a scopi di soddisfazione sessuale, costituisce di per sé un incentivo tanto forte da indurre taluni a lasciarsi tentare da questo tipo di esperienza, le campagne di informazione e di sensibilizzazione dovrebbero essere dirette non solo ai turisti ma anche, più in generale, all'opinione pubblica europea.

Un eventuale contributo finanziario della Comunità a questo scopo, nei limiti delle risorse disponibili, oltre a garantirle la possibilità di assumere un ruolo motore dal punto di vista del coordinamento, servirebbe

anche a stimolare l'indispensabile intervento di altre fonti di finanziamento.

L'appoggio comunitario sarebbe condizionato al coinvolgimento sia dei professionisti dell'industria turistica sia delle organizzazioni non governative, attive in questo campo, in tutte le fasi delle campagne di informazione e di sensibilizzazione: definizione, lancio, realizzazione e seguito da dare loro.

Si tenga presente che questo tipo di coinvolgimento ha dato buona prova di sé nella lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e che questa cooperazione è in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione nella propria proposta di decisione del Consiglio relativa ad un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo "Philoxenia". Infatti, nella motivazione di questa proposta si prevede di affrontare la questione della lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia nel quadro particolare di una più intensa cooperazione tra gli Stati membri, l'industria e le altre parti interessate.

Da questo punto di vista, è incoraggiante constatare attualmente, in numerosi comparti dell'industria turistica, l'emergere di un autentico sen-

¹⁸Risoluzione sulle libertà e sui diritti fondamentali delle donne, del 6 maggio 1994, GU n. C 205 del 25. 7. 1994 pagg. 489-492. Cfr. altresì la risoluzione sulla tratta di esseri umani, del 18 gennaio 1996, GU n. C 32 del 5. 2. 1996 pagg. 88-93, in cui si chiede "di introdurre norme in materia di competenza extraterritoriale per consentire lo svolgimento di procedimenti e la punizione degli individui che abbiano commesso infrazioni relative allo sfruttamento sessuale dei fanciulli e degli adolescenti al di fuori del territorio dell'Unione".

¹⁹Risoluzioni sul turismo in vista dell'anno 2000, del 18 gennaio 1994, GU n. C 44 deliba. 2. 1994, pagg. 61-65, e sulla relazione della Commissione riguardante le azioni comunitarie a favore del turismo, del 15 dicembre 1994, GU n. C 18 del 23. 1. 1995, pagg. 159-165.

so di responsabilità collettiva, tale da rafforzare il sostegno da parte di questi ultimi.

Campagne di questo tipo potrebbero fornire altrettante occasioni per stimolare i professionisti dei media a mettere a punto strategie che accentuino il loro ruolo, "che consiste nel fornire informazioni della migliore qualità, di estrema precisione, nel rispetto di norme deontologiche del massimo rigore su tutti gli aspetti dello sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori"¹⁶.

Indipendentemente dall'eventuale sostegno finanziario della Comunità al coordinamento europeo delle campagne di informazione e di sensibilizzazione contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, la Commissione considera la possibilità di mobilitare su questo tema le varie reti di diffusione dell'informazione comunitaria.

ii) La Commissione ritiene anche che possano essere intraprese iniziative dirette ai professionisti del turismo, in modo da fornire loro, soprattutto nel quadro dei programmi e delle azioni di formazione, una serie di principi direttivi in materia di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.

L'obiettivo perseguito è quello di far sì che coloro che lavorano - o che lavoreranno - nel settore turistico, di-

spongano il più rapidamente possibile di punti di riferimento su questa problematica.

I moduli di formazione che potrebbero essere elaborati¹⁷ dovrebbero comprendere sia un'informazione sugli obiettivi ed i meccanismi della lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, sia una riflessione più generale sulla problematica del turismo sessuale. Il fine ultimo è quello di inserire la dimensione etica di un turismo responsabile e preoccupato di presentare la dignità e l'integrità fisica e morale dei minori, nelle azioni e nei programmi di formazione.

In questo contesto, ed in particolare con riferimento agli studenti che seguono una formazione iniziale sul turismo, si potrebbe anche esaminare la possibilità di appoggiare, in collaborazione con le associazioni professionali del turismo, l'organizzazione di concorsi¹⁸ che stimolino la loro motivazione, che contribuiscano a far loro assimilare la sostanza del messaggio e che riescano a coinvolgerli.

iii) La Commissione intende, infine, incoraggiare l'elaborazione ed il rafforzamento di codici di condotta e di meccanismi di autodisciplina per l'industria del turismo contro la pratica del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.

L'elaborazione ed il rafforzamen-

¹⁶ Cfr. il documento intitolato *Les enfants à la une-Exploitation sexuelle à des fins commerciales: médias, déontologie et reportages* presentato dalla Federazione internazionale dei giornalisti al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali (Stoccolma, agosto 1996), pag. 32.

¹⁷ In seno a programmi come Leonardo e Socrate.

to di codici di condotta e di meccanismi di autodisciplina dell'industria del turismo contro la pratica del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, rappresentano contemporaneamente il prolungamento logico e la traduzione concreta, a livello comunitario, delle dichiarazioni di principio adottate a livello internazionale da varie associazioni professionali del turismo¹⁹.

Verranno coinvolti tutti gli operatori del turismo, che sono in contatto con il turista durante la preparazione e la realizzazione del suo viaggio, e ciò potrà voler dire rivedere le modalità di informazione e le pratiche commerciali riguardanti i paesi visitati, o anche assumere il ruolo di sensibilizzatori nei confronti della problematica del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.

La Commissione auspica che le varie branche dell'industria turistica sottoscrivano, su base volontaria, un pacchetto minimo di impegni, comprendente:

- la messa al bando di qualsiasi incoraggiamento esplicito o implicito -

attraverso la parola, lo scritto o l'immagine del turismo sessuale;

- l'inclusione, nell'ambito delle rispettive attività, di un'informazione obiettiva dei clienti sul turismo sessuale;

- il ricorso, nel quadro delle rispettive relazioni commerciali, a tutte le misure appropriate che contribuiscano all'applicazione concreta, da parte degli operatori del settore, della proibizione del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia²⁰;

- la precisazione, nei confronti sia dei datori di lavoro che dei dipendenti, degli obblighi e delle modalità pratiche per informare le autorità competenti dei casi di turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, potrebbe anche impegnarsi nella valutazione dell'applicazione di tali codici di condotta, che costituisce sempre il punto debole di tali dispositivi.

Il comitato consultivo nel settore del turismo e le riunioni di consultazione dell'industria turistica forniscono un quadro appropriato per attua-

¹⁸Come il concorso *Dire non à l'exploitation des enfants liée au tourisme sexuel*, organizzato da ECPAT-France. Esso si è fondato sulla seguente constatazione: Gli studenti delle scuole per il turismo saranno i professionisti di domani. Già da oggi, essi possono reagire offrendo al mondo le loro idee affinché "sessuale" non venga più associato a "turismo".

¹⁹Per esempio, la Fédération Universelle des Associations d'Agences de Voyages (FUAAV) e l'Association Internationale de l'Hôtellerie (AIH) hanno approvato rispettivamente - nel novembre 1993 e nel gennaio 1995 - risoluzioni a sostegno della campagna ECPAT contro la prostituzione infantile. La FUAAV è anche all'origine della Carta *L'agent de voyage et l'enfant*, con la quale i membri e gli affiliati di questa organizzazione, firmatari della presente Carta, si impegnano a lottare contro la prostituzione infantile legata al turismo cosiddetto "sessuale", ed a proteggere i minori vittime di tale turista. Anche la International Air Transport Association (IATA) ha approvato, nel novembre 1996, una risoluzione in materia.

²⁰Come esempio di provvedimento di autocontrollo professionale si possono citare gli accordi intervenuti tra agenzie di viaggio tedesche e l'associazione Terre des Hommes che si spingono fino a prevedere clausole di disdetta dei contratti stipulati con gli alberghi se quest'ultimi sono coinvolti in casi di prostituzione infantile.

re la maggior parte dei provvedimenti destinati ad arginare il flusso di turisti a scopo sessuale a partire dagli Stati membri.

Contribuire alla lotta contro il turismo sessuale nei paesi terzi

Nelle sue attività, l'Unione europea dà particolare importanza al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, come precisa l'articolo F del trattato sull'Unione europea.

Su un piano generale, il Consiglio ha manifestato più volte il suo profondo attaccamento al rispetto dei diritti dell'uomo e, a maggior ragione dell'infanzia sia all'interno che all'esterno dell'Unione.²¹ A questo riguardo, l'Unione europea prosegue i suoi sforzi in vista dell'applicazione da parte di tutti i governi della convenzione sui diritti dell'infanzia e del piano d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia che coinvolge minori. Essa partecipa anche al gruppo di lavoro della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, che attualmente redige su questo tema un progetto di protocollo aggiuntivo alla convenzione sui diritti dell'infanzia.²²

Inoltre, le comunicazioni della Commissione *Richiamo al rispetto dei*

principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi e l'Unione europea e gli aspetti esterni della politica in materia dei diritti dell'uomo: da Roma a Maastricht e oltre, pongono le basi per una presa in considerazione più sistematica nelle relazioni con i paesi terzi degli aspetti collegati al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.²³

In vari paesi più particolarmente toccati da fenomeni di sfruttamento economico delle giovani generazioni, che vivono nelle città in condizioni di abbandono e/o sono costrette alla prostituzione, la Comunità sostiene già gli sforzi degli Stati mediante progetti specifici miranti a promuovere l'assistenza, la protezione, il benessere sociale, la riabilitazione e l'istruzione.

Sforzi ulteriori sono tuttavia necessari per proteggere maggiormente le vittime del turismo sessuale nei paesi terzi, attraverso azioni di prevenzione presso le famiglie e le comunità, di repressione penale degli abusi a livello locale o di trattamento e di riabilitazione dei bambini vittime di abusi sessuali.

i) In queste condizioni, l'accento sarà posto sulla razionalizzazione dei metodi d'intervento e sul coordinamento delle risorse comunitarie disponibili per la protezione dei bambini vittime del turismo sessuale.

²¹Cfr. in particolare la risposta del Consiglio all'interrogazione scritta E-3528/95 dell'onorevole Roberto Mezzaroma sulla tutela dei bambini del Sudamerica e del Sudest asiatico che subiscono violenze sessuali, GU n. C 183 di 24. 6. 1996, pag. 4.

²²Risposta del Consiglio all'interrogazione scritta E-8/95 dell'onorevole Clive Needie sulla prostituzione minorile, GU n. C 139 del 5. 6. 1995, pag. 47 e 48.

²³Cfr. Commissione europea L'Unione europea e i diritti dell'uomo nel mondo, Bollettino dell'Unione europea, supplemento 3/95.

Vari strumenti finanziari possono essere utilizzati nel perseguimento dell'obiettivo consistente nel fare del rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo una pietra angolare della politica dell'Unione in materia di cooperazione con i paesi terzi.

Nella misura in cui taluni di questi strumenti permettono già di sostenere azioni a favore della promozione e della protezione dei diritti dell'infanzia, la Commissione si propone di utilizzarli anche per sostenere in modo più specifico azioni a favore dei minori vittime del turismo sessuale.

In questo contesto appare particolarmente appropriato un dialogo politico con i paesi in via di sviluppo più toccati. Per quanto riguarda più in particolare i paesi ACP, tale dialogo politico potrebbe incoraggiarli a far uso, per azioni destinate a lottare contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, risorse esistenti del FES.

In ogni caso s'impone, in via preliminare, un'analisi più approfondita della natura e dell'ampiezza del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia nei paesi terzi e dei vari provvedimenti adottati da tali paesi per combattere il fenomeno. Questo al fine di precisare i tipi e i modi del sostegno esterno della Comunità a questo riguardo.

Questo lavoro di analisi, in cooperazione con i paesi terzi interessati, è tanto più necessario in quanto i programmi di protezione delle vittime sono spesso costosi, difficili da realizzare e non danno sempre i risul-

tati sperati. È il caso, in particolare, in materia di riabilitazione, a causa dei gravi traumi subiti dai bambini, delle grandi difficoltà che essi incontrano a reinserirsi in comunità disposte ad accoglierli, dei gravi rischi sanitari a cui sono stati - e spesso restano - esposti e della situazione di dipendenza che è stata loro imposta.

Per quanto riguarda l'aspetto della riabilitazione dei minori vittime di abusi sessuali, sarà opportuno di vegliare affinché sia assicurata, da una parte, la partecipazione dei beneficiari di questi programmi alla loro definizione, gestione e valutazione, dall'altra la cooperazione con le famiglie e le comunità che devono essere sensibilizzate agli effetti particolarmente devastatori dello sfruttamento sessuale dei minori. Particolare attenzione sarà prestata inoltre all'esperienza acquisita dalle organizzazioni non governative operanti nel campo della protezione dei bambini dei paesi terzi vittime del turismo sessuale.²⁴ La Commissione, inoltre, non ritiene che l'esistenza del turismo sessuale che coinvolge l'infanzia possa portare a mettere in discussione l'importante contributo del turismo allo sviluppo economico e sociale dei paesi in questione anche per il fatto che, consapevoli dei potenziali effetti perversi del turismo in relazione con il fenomeno dello sfruttamento sessuale dell'infanzia a fini commerciali, e in particolare dei costi elevati prodotti a lungo termine dal turismo sessuale, un numero sempre maggiore di destinazioni turistiche colpite da questo flagello

mettono a punto strategie d'azione.

In questo contesto, e tenuto conto della crescente importanza dei progetti di sviluppo turistico nei paesi in via di sviluppo, la Commissione è del parere che gli interventi a favore dello sviluppo turistico delle destinazioni interessate dovrebbero tendere ad offrire una vera alternativa in termini di sviluppo equilibrato e durevole, basato essenzialmente sulla messa in atto di misure a favore del miglioramento qualitativo dell'offerta di servizi turistici in questi paesi, eventualmente accompagnate da misure di diversificazione. Il trasferimento di competenze e lo scambio di buone pratiche potrebbero, in questo quadro, rivelarsi utili.

Per la Commissione l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per lottare contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia sarà vista anche come un'occasione da un lato di promuovere una risposta integrata al problema più generale dello sfruttamento sessuale dell'infanzia a fini commerciali nei paesi toccati da questo flagello, dall'altro di rafforzare il coordinamento tra l'Unione europea e i paesi terzi in materia di cooperazione, considerata nella sua globalità.

D'altra parte, il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo costituisce un elemento essenziale delle relazioni contrattuali tra la Comunità e i paesi terzi.

Il Consiglio Affari generali ha adottato nel maggio 1995 una clausola

uniforme che consente all'Unione di sospendere gli accordi conclusi con paesi terzi nel caso in cui tali paesi violino i diritti dell'uomo. La Commissione ha precisato a questo riguardo che la clausola "elemento essenziale dovrà essere invocata unicamente per sospendere accordi in caso di gravissime violazioni dei diritti dell'uomo da parte dei governi".

In modo più specifico, occorre notare che il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituiscono elementi essenziali della politica di cooperazione allo sviluppo. La Convenzione di Lomé prevede del resto una procedura di consultazione grazie a cui può essere aperta una discussione sui diritti dell'uomo. In questa prospettiva un buon coordinamento tra le iniziative comunitarie e le azioni degli Stati membri si rivela necessario, tanto a livello politico quanto a livello operativo.

Ciò posto, lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali non è, di norma, la responsabilità dei governi, ma di individui e di gruppi, a tutti i livelli della società. Resta il fatto, tuttavia, che esistono differenze importanti nel grado di implicazione dei paesi ospiti nell'organizzazione del turismo sessuale. In molti casi questi paesi sono soggetti a pressioni economiche e politiche che li inducono a promuovere il turismo come ge-

²⁸Per una presentazione d'insieme di esperienze significative in questo campo, si veda NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, *A Right to Happiness - Approaches to the Prevention & Psychosocial Recovery of Child Victims of Commercial Sexual Exploitation*, 1996.

neratore di entrate in valuta. In alcuni casi questa politica può spingersi fino ad un riconoscimento quasi ufficiale del fatto che "turismo" è pressoché sinonimo di "turismo sessuale" e il fatto che il turismo sessuale coinvolga l'infanzia è visto allora come effetto secondario dello sviluppo turistico, certo deplorabile, ma inevitabile. La Commissione non condivide questo punto di vista e non esclude pertanto la possibilità di esercitare le pressioni necessarie - nel quadro del dialogo svolto nell'ambito delle relazioni esterne - sui paesi che si dimostrassero troppo compiacenti nei confronti dello sfruttamento sessuale dell'infanzia nel quadro del turismo sessuale.

Incitare gli stati membri dell'Unione a fare fronte comune contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia

I paesi membri dell'Unione europea sono interessati dal tragico sviluppo della prostituzione infantile sotto vari aspetti.

- Gli Stati membri sono interessati in ragione del fatto che i turisti responsabili di sfruttamento sessuale dei minori provengono per lo più dai paesi industrializzati, quindi in una certa misura dall'Europa.

- Gli Stati membri sono interessati perché la prostituzione infantile esiste in Europa; e se anche la prostituzione infantile oggi non è ancora oggetto, in misura rilevante, di un turismo sessuale, l'Europa rischia di conoscere domani uno sviluppo di questo fenomeno.

- Gli Stati membri sono interessati in quanto hanno ratificato la convenzione sui diritti dell'infanzia e sono tenuti, in virtù dell'articolo 34 di essa, a "proteggere il bambino contro tutte le forme di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale".

Si può quindi ritenere che gli Stati membri sono confrontati all'esigenza di lottare contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, ben al di là di una semplice denuncia di questo flagello.

La Commissione, consapevole di questa situazione, di cui non occorre più illustrare la gravità, consapevole altresì dell'interesse crescente ad agire che manifestano vari Stati membri, non può che incitarli tutti a progredire su questa via. A questo riguardo, la Commissione ritiene altamente auspicabile che il Consiglio, in particolare alla luce delle risoluzioni del Parlamento europeo e della presente comunicazione sulla lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, prenda posizione e inviti gli Stati membri a dissipare ogni ambiguità circa la loro volontà e la loro capacità di combattere questo flagello.

La Commissione intende presentare, entro due anni a decorrere dall'adozione della presente comunicazione, una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle azioni previste e sui progressi realizzati in materia di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.

Azione comune del 24 febbraio 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea **per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini** (97/154/GAI)

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la presente azione comune:

TITOLO I

Obiettivi

A. Come ausilio agli Stati membri nell'applicazione della presente azione comune, e fatte salve le definizioni più specifiche esistenti nelle legislazioni degli Stati membri, nel contesto della presente azione comune si applicano le seguenti definizioni:

i) "tratta": qualsiasi comportamento che agevola l'ingresso, il transito e il soggiorno nel territorio di uno Stato membro, nonché l'uscita da esso, per uno degli scopi menzionati nel titolo I, parte B, lettere b) e d);

ii) "sfruttamento sessuale" in riferimento ad un bambino, ciascuno dei seguenti comportamenti:

- a) incitare o costringere il bambino a dedicarsi ad un'attività sessuale illegale,
- b) sfruttare il bambino a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali,
- c) sfruttare il bambino ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico, compresi la produzione, la vendita e la di-

stribuzione o altre forme di traffico nonché il possesso di tale materiale.

iii) "sfruttamento sessuale" in riferimento ad un adulto, almeno lo sfruttamento ai fini di prostituzione

B. Per migliorare la cooperazione giudiziaria nell'ambito della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, ciascuno Stato membro si impegna nel rispetto delle proprie norme costituzionali e tradizioni giuridiche, a rivedere la normativa nazionale concernente le misure di cui ai titoli II e III per quanto concerne i seguenti tipi di comportamenti intenzionali, secondo la procedura di cui al titolo IV:

a) sfruttamento sessuale a scopo di lucro di una persona diversa da un bambino, qualora si ricorra:

-a mezzi coercitivi, in particolare violenza o minacce;

-all'inganno;

-ad abusi di autorità o altre pressioni tali che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere alle pressioni o agli abusi di cui è vittima;

b) tratta a scopo di lucro di persone diverse dai bambini, finalizzata allo sfruttamento sessuale, - alle condizioni di cui alla lettera a);

c) sfruttamento o abuso sessuale di bambini;

d) tratta di bambini finalizzata allo sfruttamento o all'abuso sessuali.

TITOLO II

Misure da adottare a livello nazionale

A. Ciascuno Stato membro riesamina le vigenti disposizioni legislative e procedurali per far sì che:

a) i tipi di comportamento di cui al titolo I, parte B siano considerati reati;

b) tali reati, nonché la partecipazione ad essi ed il tentativo di commetterli, ad eccezione del possesso di cui al titolo I, parte A, punto ii), lettera c), siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

c) le persone giuridiche possano essere ritenute, se opportuno, amministrativamente responsabili dei reati di cui alla parte B del titolo I, o penalmente responsabili di tali reati perpetrati per loro conto secondo modalità da definire nel diritto interno dello Stato membro. La responsabilità della persona giuridica lascia impregiudicata la responsabilità penale delle persone fisiche complici o istigatrici degli stessi reati;

d) le sanzioni e, a seconda dei casi, i provvedimenti amministrativi di cui alle lettere b) e c) del presente titolo comprendano:

- per le persone fisiche, almeno nei casi gravi, pene restrittive della libertà che possono comportare l'estradizione;

- se opportuno, la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati;

- se opportuno e in base al diritto amministrativo o penale dello Stato membro interessato, la chiusura provvisoria o definitiva dei locali che so-

no serviti a commettere i reati o sono stati a tal fine riservati;

e) i reati previsti dalla presente azione comune rientrino, se opportuno, nel campo di applicazione della convenzione del 1990 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato;

f) le sue autorità siano competenti per i reati di cui alle lettere c) e d) del titolo I, parte B almeno qualora:

i) il reato sia commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio;

ii) ad eccezione del reato di possesso di materiale pornografico di cui al titolo I, parte A, punto ii), lettera c), l'autore del reato sia un suo cittadino o una persona che risiede abitualmente sul suo territorio.

B. Uno Stato membro può prevedere che il reato debba essere punibile anche in base alla legge dello Stato in cui è stato commesso, qualora, in assenza di ciò, l'introduzione o l'esercizio della competenza di cui alla parte A, lettera f), punto ii) sia incompatibile con i principi in materia di competenza stabiliti dal suo diritto penale.

C. Qualora uno Stato membro mantenga il principio della doppia punibilità di cui alla precedente parte B, esso verifica regolarmente la propria legislazione, al fine di assicurare che detto principio non sia un ostacolo all'efficacia delle misure adottate contro i suoi cittadini o delle persone che risiedono abitualmente sul suo territorio, sospettati di commettere tali reati in Stati che non avessero adottato le misure adeguate di cui al-

l'articolo 34 della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

D. Gli Stati membri possono disporre di esercitare la competenza di cui alla parte A, lettera f), punto ii) soltanto qualora siano soddisfatte talune condizioni procedurali o quando il presunto colpevole non possa essere estradato a motivo:

- di un rifiuto da parte dello Stato membro in questione di accogliere una richiesta di estradizione fatta dallo Stato in cui è stato commesso il reato,
- di una conferma da parte di quest'ultimo Stato che non intende chiedere l'estradizione del presunto colpevole,
- della mancata richiesta di estradizione del presunto colpevole entro un lasso di tempo ragionevole.

E. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che, oltre alle misure coercitive ordinarie quali la perquisizione e la confisca, siano disponibili mezzi e tecniche investigative adeguati per poter ricercare e perseguire efficacemente i reati di cui alla parte A, lettera a), b) ed e), nel rispetto dei diritti della difesa e della vita privata delle persone oggetto di dette misure.

F. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare:

- a) un'adeguata protezione dei testimoni che forniscono informazioni sui reati di cui alla parte A, lettere a), b) ed e), in base in particolare alla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea 23 novembre 1995, relativa alla protezione dei testimoni nella

lotta contro la criminalità organizzata;

- b) un'assistenza adeguata per le vittime e i loro familiari.

A tal fine ciascuno Stato membro garantisce :

i) la disponibilità delle vittime cui l'ordinamento giudiziario penale dello Stato membro chiede di testimoniare in un procedimento penale, il che può in determinati casi comportare il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio;

ii) la possibilità per le vittime di ritornare nel paese d'origine o in un altro paese disposto ad accettarle, con tutti i diritti e le tutele garantiti dal diritto interno dello Stato membro.

Inoltre ciascuno Stato membro garantisce alle vittime dei reati di cui al titolo 1, parte B, un'assistenza adeguata per la difesa dei loro interessi dinanzi agli ordini giurisdizionali.

Ciascuno Stato membro esamina il modo in cui tenere i familiari dei bambini vittime dei reati contemplati nella presente azione comune al corrente dell'andamento delle indagini.

G. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che i servizi che possono disporre di esperienza pertinente nell'ambito della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare i servizi responsabili in materia di immigrazione, di previdenza sociale e in materia tributaria, riservino un'attenzione particolare ai problemi connessi alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento sessuale dei bambini e, nel rispetto del diritto interno di ciascuno

Stato membro, cooperino con le autorità incaricate delle indagini e di perseguire i reati di cui alla parte A, lettere a), b) ed e). Nei casi che meritano un'attenzione particolare, tali servizi dovrebbero in particolare:

- avvertire dette autorità di propria iniziativa quando si possa ragionevolmente ritenere che sia stato commesso uno di questi reati;
- fornire a dette autorità, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni utili;
- partecipare eventualmente ai procedimenti in veste di esperti.

H. Per garantire la piena efficacia della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, ciascuno Stato membro assicura un adeguato coordinamento delle attività delle autorità responsabili nel settore, per consentire un'impostazione multidisciplinare. Tale coordinamento potrebbe ad esempio coinvolgere, a livello nazionale o regionale secondo la struttura amministrativa e l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato, servizi ministeriali, servizi di polizia, autorità giudiziarie specializzate in materia, nonché organismi pubblici cui sono state affidate responsabilità particolari nel settore.

I. Le autorità di ciascuno Stato membro tengono nel debito conto il contributo alla lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini fornito da qualsiasi gruppo, fondazione o associazione, in virtù del proprio statuto, abbia per obiettivo la lotta a tali reati.

TITOLO III

Cooperazione tra Stati membri

A. Gli Stati membri si prestano la cooperazione giudiziaria più ampia possibile nelle indagini e nei procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al titolo II, parte A, lettere a), b) ed e).

B. Gli Stati membri che abbiano espresso una riserva o fatto una dichiarazione in merito all'articolo 5 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959, provvedono a riesaminarla per verificare se essa possa rappresentare un ostacolo ad una effettiva cooperazione con altri Stati membri riguardo ai reati contemplati dalla presente azione comune.

C. Gli Stati membri provvedono, in base agli accordi applicabili ed alle convenzioni in vigore, ad accelerare il trattamento delle rogatorie e a fornire la massima informazione allo Stato richiedente sullo stato della procedura.

D. Gli Stati membri adottano, se opportuno, le misure atte a consentire la trasmissione diretta delle richieste di assistenza tra le autorità competenti a livello locale.

E. Ciascuno Stato membro, se non lo ha ancora fatto, designa una o più autorità di contatto alle quali è possibile rivolgersi in caso di difficoltà nell'esecuzione di una rogatoria urgente.

F. Gli Stati membri, in base alle rispettive tradizioni giuridiche ed alle convenzioni ed accordi applicabili, si prestano altresì assistenza per lo scambio di informazioni che in uno

di essi sono di natura amministrativa ovvero rientrano nella competenza di autorità amministrative.

G. Ciascuno Stato membro assicura che le informazioni sui minori scomparsi e sulle persone condannate per i reati contemplati nella presente azione comune e le informazioni che potrebbero risultare utili alle indagini e ai procedimenti giudiziari concernenti siffatti reati siano raccolte e conservate in modo da poter essere efficacemente usate e trasmesse ad altri Stati membri.

H. Fatte salve le proprie indagini e procedure, ciascuno Stato membro può comunicare informazioni fattuali ad un altro Stato membro, senza richiesta preliminare, quando ritenga che la trasmissione di tali informazioni possa aiutare lo Stato che le riceve ad avviare o svolgere indagini o procedimenti volti a prevenire o a reprimere i reati di cui al titolo II, parte

A, lettere a), b) ed e), ovvero possa determinare una richiesta di cooperazione giudiziaria di tale Stato membro.

I. Lo scambio e la comunicazione delle informazioni di cui alle parti F, G ed H avvengono nel rispetto del diritto alla vita privata, degli strumenti applicabili e delle norme di diritto interno riguardo al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

J. Gli Stati membri informano e sensibilizzano le rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi terzi, se possibile, e utilizzano al meglio le possibilità da esse offerte nel quadro della cooperazione internazionale contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

(omissis)

Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali, Stoccolma, agosto 1996

Documento di sintesi*

Dichiarazione

1. Noi, riuniti a Stoccolma in occasione della Conferenza mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, rappresentanti dei governi di 119 paesi, insieme alle organizzazioni non governative, alla Campagna contro la prostituzione infantile legata al turismo in Asia (ECPAT), all'UNICEF e ad altre agenzie delle Nazioni Unite, nonché ad altre organizzazioni e persone interessate a livello mondiale, ci impegniamo, con il presente documento, per un'alleanza globale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali.

* I materiali del Congresso sono disponibili per la consultazione presso il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza.

La sfida

2. Ogni giorno, sempre più bambini nel mondo sono vittime dello sfruttamento e dell'abuso sessuale. È necessaria un'azione concertata a livello locale, nazionale, regionale ed internazionale per porre fine a tale fenomeno.

3. Ogni bambino ha diritto alla piena tutela da tutte le forme di sfruttamento e abuso sessuale. Un principio riaffermato dalla Convenzione sui Diritti dell'infanzia, uno strumento legislativo internazionale di valore universale (i cui Stati Membri sono 187). Gli Stati sono impegnati a tutelare il bambino dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale e a promuoverne il suo recupero fisico e psicologico e la reintegrazione sociale qualora ne sia vittima.

4. Secondo la Convenzione sui Diritti dell'infanzia, l'interesse del bambino dovrà essere prioritario in tutte le decisioni che lo riguardano, e dovrà poter godere di tutti i diritti senza alcuna discriminazione. In tutte le questioni che riguardano i bambini, la loro opinione deve ricevere la dovuta considerazione tenendo conto dell'età e della maturità del bambino.

5. Lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali è una violazione fondamentale dei loro diritti. Comprende l'abuso sessuale da parte dell'adulto e una retribuzione in natura o sotto forma di spese corrisposta al bambino o a terze persone. Il bambino viene trattato sia come oggetto sessuale che come oggetto commerciale. Lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma di coercizione e di violenza esercitata nei loro confronti ed equivale ai lavori forzati e ad una forma di schiavitù contemporanea.

6. La povertà non può giustificare lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, anche se contribuisce alla creazione di un ambiente favorevole al fenomeno. Esiste tuttavia una gamma di complesse cause scatenanti: lo squilibrio economico, la disuguaglianza di strutture socio-economiche, la disgregazione familiare, la mancanza d'istruzione, il consumismo, le migrazioni dalle campagne verso i centri urbani, la discriminazione sessuale, gli irresponsabili comportamenti sessuali maschili, le pericolose pratiche tradizionali, i conflitti armati e il traffico di minori. Tutti questi fattori aumentano la vulnerabilità delle ragazze e dei ragazzi nei confronti di coloro che cercano di coinvolgerli nella spirale dello sfruttamento sessuale a fini commerciali.

7. I criminali e le reti della criminalità partecipano alla ricerca di bambini vulnerabili e al loro coinvolgimento nel giro della prostituzione nonché al perpetuarsi di questo sfruttamento. Tali criminali rispondono alla domanda del mercato del sesso creata dai consumatori, principalmente uomini, che cercano un piacere sessuale illegale con i bambini. La corruzione e la collusione, l'assenza di leggi appropriate e/o l'esistenza di leggi inadeguate, il lassismo nell'applicazione della legge e la scarsa sensibilità di chi è chiamato a farle rispettare sono ulteriori fattori che concorrono, direttamente o indirettamente, allo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali. Lo sfruttamento sessuale può

essere legato ad un singolo o organizzato su piccola scala (da famiglie e parenti) o su grande scala (da reti criminali).

8. Un ampio raggio di individui e gruppi a tutti i livelli sociali contribuisce a questi processi di sfruttamento che vanno dagli intermediari, ai membri della famiglia, al mondo degli affari, ai beneficiari del servizio, ai clienti, ai responsabili delle comunità e ai funzionari di governo - che ne sono coinvolti per l'indifferenza o per ignoranza delle gravi conseguenze che subiranno i bambini - perpetuando così comportamenti e valori che considerano il bambino come oggetto commerciale.

9. Lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali può determinare gravi conseguenze, che perdureranno e comprometteranno lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei bambini durante tutta la loro esistenza, compreso il rischio di gravidanze precoci, di mortalità materna, di lesioni, di sviluppo ritardato, di handicap fisico e di malattie sessualmente trasmissibili, tra cui l'HIV/AIDS. Il loro diritto a vivere l'infanzia e a condurre una vita produttiva, gratificante e degna di essere vissuta, verrà così seriamente compromesso.

10. Nonostante l'esistenza di leggi, politiche e programmi per combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, è necessaria una maggiore volontà politica, e un'adeguata distribuzione di risorse per applicare più efficacemente lo spirito e i caratteri di queste leggi, politiche e programmi.

11. Il compito primario nella lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, spetta allo Stato e alla famiglia. La società civile svolge inoltre un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella tutela dei bambini in questo contesto. È imperativo costruire una forte alleanza tra i governi, le organizzazioni internazionali e tutti i settori della società, per lottare contro questo sfruttamento.

L'impegno

12. La Conferenza mondiale ribadisce il suo impegno in favore dei diritti del bambino, nello spirito della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e richiama tutti gli Stati, in collaborazione con le organizzazioni nazionali ed internazionali e con la società civile a:

- accordare priorità assoluta all'azione contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali e allo stanziamento di adeguate risorse in merito;
- promuovere una più forte collaborazione tra gli Stati e tutti i settori della società per impedire che i bambini entrino nel mercato del sesso e potenziare il ruolo delle famiglie nella tutela dei bambini dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali;
- criminalizzare lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali così come qualsiasi altra forma di sfruttamento sessuale dei bambini e condannare e punire tutti coloro che ne sono coinvolti, sia locali che stranieri, garan-

do l'incolumità dei bambini vittime di questo traffico;

- riesaminare e revisionare, ove necessario, leggi, politiche, programmi e consuetudini per eliminare lo sfruttamento sessuale a fini commerciali;
- potenziare leggi, politiche e programmi per tutelare i bambini dallo sfruttamento sessuale e potenziare la comunicazione e la collaborazione tra le autorità incaricate dell'applicazione delle leggi;
- promuovere l'adozione, l'applicazione e la diffusione di leggi, politiche e programmi sostenuti da strutture regionali, nazionali e locali contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali;
- sviluppare e attuare piani e programmi che tengano conto delle differenze sessuali per impedire lo sfruttamento dei bambini, tutelare e assistere coloro che ne sono vittime e facilitarne il recupero psicologico ed il reinserimento sociale;
- promuovere attraverso l'istruzione, la mobilitazione sociale, le attività di sviluppo, un clima che consenta ai genitori e ad altri responsabili legali dei bambini, l'esercizio dei loro diritti, doveri e responsabilità nella tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali;
- mobilitare le alleanze politiche e non, le comunità nazionali ed internazionali, comprese le organizzazioni inter governative e non governative, per aiutare i paesi ad eliminare la piaga dello sfruttamento;
- sviluppare il ruolo della partecipazione popolare, compresa quella dei bambini, per prevenire ed eliminare lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali.

13. La Conferenza mondiale adotta questa Dichiarazione e il suo Programma d'azione per contribuire a tutelare i diritti dei bambini, in particolare attraverso l'applicazione della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e di altri strumenti ad essa relativi per eliminare lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali in tutto il mondo.

Programma d'azione contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali

1. Il Programma d'azione mira a sottolineare gli impegni internazionali esistenti, ad identificare le priorità d'intervento e a contribuire all'applicazione di relative misure internazionali. Richiede agli Stati, a tutti i settori sociali e alle organizzazioni nazionali, regionali e internazionali, di combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali.

2. Coordinamento e collaborazione:

i) *a livello locale e nazionale*

a) potenziare immediatamente le strategie e le misure globali intersettoriali ed integrate, affinché entro l'anno 2000 si impostino programmi d'azio-

ne nazionali e indicatori dei progressi raggiunti, con obiettivi e calendari su interventi precisi per ridurre il numero dei bambini a rischio di sfruttamento sessuale a fini commerciali e favorendo un ambiente, comportamenti e abitudini nel rispetto dei diritti dell'infanzia;

b) promuovere urgentemente l'attuazione di meccanismi di controllo o di punti d'informazione centrali a livello nazionale e locale in collaborazione con la società civile, affinché entro l'anno 2000 si possa disporre di banche dati sui bambini a rischio di sfruttamento sessuale, così come sugli sfruttatori, integrandole con i dati relativi a età, sesso, etnia, status, circostanze che potrebbero favorire il fenomeno, nel rispetto della vita privata dei bambini vittime di questo commercio, specialmente durante le dichiarazioni pubbliche;

c) incoraggiare una stretta interazione e collaborazione tra i governi e i settori non governativi per pianificare, attuare e valutare misure per combattere lo sfruttamento sessuale, associandole a campagne di mobilitazione delle famiglie e delle comunità per la tutela dei bambini dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali, e per una giusta distribuzione delle relative risorse.

ii) *a livello regionale ed internazionale*

d) promuovere una migliore collaborazione tra i paesi e le organizzazioni internazionali comprese quelle regionali, così come con altri catalizzatori che svolgono un ruolo chiave nell'eliminazione dello sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, tra i quali la Commissione sui Diritti dell'infanzia, l'UNICEF, l'OIL, l'UNESCO, l'OMS, l'UNAIDS, l'ACNUR, l'IOM, la Banca Mondiale/IMF, l'INTERPOL, la Divisione delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia criminale, l'UNFPA, l'Organizzazione Mondiale del Turismo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, il Centro delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, la Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti Umani e il suo Rapporteur Speciale incaricato della questioni relative al commercio dei bambini, il Gruppo di Lavoro sulle attuali forme di schiavitù, che sulla base del Programma d'Azione potranno condurre la loro attività in conformità al proprio mandato.

e) promuovere e sollecitare il sostegno in favore dei diritti dei bambini e garantire la disponibilità di adeguate risorse per tutelarli dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali;

f) sollecitare la piena applicazione della Convenzione sui Diritti dell'infanzia da parte degli Stati Membri, tra cui l'impegno di presentare un rapporto alla Commissione sui Diritti dell'infanzia secondo le norme vigenti, e incoraggiare il completamento degli obiettivi raggiunti dai paesi verso la piena realizzazione dei diritti del bambino nell'ambito di altri organi delle Nazioni Unite, tra cui la Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Uomo e il suo Rapporteur Speciale incaricato delle questioni relative al commercio dei bambini.

3. Prevenzione

- a) dare ai bambini la possibilità di ricevere un'istruzione come mezzo per migliorare il loro status e rendere l'istruzione primaria obbligatoria, gratuita e accessibile a tutti;
- b) migliorare l'accesso ai servizi sanitari, all'istruzione, alla formazione professionale, alla ricreazione e ad un ambiente in grado di assistere le famiglie e bambini a rischio di sfruttamento sessuale a fini commerciali, compresi i bambini sfollati, senza tetto, rifugiati, apolidi, non registrati all'anagrafe, detenuti e/o negli istituti statali;
- c) sostenere l'educazione sui diritti del bambino e inserire, in maniera appropriata, la Convenzione sui Diritti dell'infanzia nell'istruzione formale e non formale di tutte le comunità, famiglie e bambini;
- d) lanciare campagne di comunicazione, stampa e informazione nel rispetto delle differenze sessuali per sensibilizzare e formare i funzionari governativi e gli altri operatori pubblici sui diritti dell'infanzia, sull'illegalità e sulle pericolose conseguenze dello sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, nonché promuovere all'interno della società abitudini e comportamenti sessuali responsabili che rispettino lo sviluppo del bambino, la sua dignità e il rispetto per se stesso;
- e) promuovere i diritti del bambino nell'educazione in ambito familiare, e nell'assistenza alla sua crescita, compreso il concetto di pari responsabilità dei genitori nei confronti del figlio, con interventi speciali mirati a prevenire le violenze sessuali contro i bambini;
- f) definire o stabilire programmi didattici sulla parità e reti di controllo per impedire lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali;
- g) formulare o potenziare e applicare politiche e programmi nazionali nel rispetto delle differenze sessuali, sia a livello sociale che economico, per assistere i bambini esposti al rischio di sfruttamento sessuale a fini commerciali, affinché le famiglie e le comunità respingano i tentativi di coinvolgimento dei bambini nel traffico dello sfruttamento sessuale, prestando particolare attenzione alle violenze familiari, a comportamenti pericolosi e alle conseguenze per le figlie; promuovere il valore del bambino come essere umano piuttosto che come merce, e ridurre la povertà attraverso la promozione di attività remunerative, produzione del reddito e altri supporti finanziari;
- h) stabilire o potenziare, applicare e promuovere leggi, politiche e programmi per prevenire questa forma di sfruttamento, secondo i principi sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell'infanzia;
- i) riesaminare leggi, politiche, programmi e abitudini che consentono o favoriscono lo sfruttamento sessuale dei bambini e adottare riforme efficaci;
- j) mobilitare il mondo degli affari, compresa l'industria del turismo, contro l'utilizzo delle sue reti e di strutture finalizzate allo sfruttamento sessuale dei bambini;

k) esortare i professionisti dell'informazione a impostare strategie che potenzino il ruolo dei media per garantire un'informazione della migliore qualità possibile, di più elevata attendibilità e secondo parametri etici, su tutti gli aspetti dello sfruttamento sessuale a fini commerciali dei bambini;

l) individuare coloro che sono coinvolti nello sfruttamento per raggiungerli attraverso l'informazione, l'educazione e campagne mirate alla promozione di nuovi comportamenti per combattere questo traffico.

4. Tutela

a) elaborare o potenziare e applicare leggi, politiche e programmi mirati a tutelare i bambini e ad interdire il loro sfruttamento sessuale a fini commerciali, considerando che le differenti categorie di colpevoli e le varie età e contesti sociali delle vittime richiedono risposte giuridiche e programmi differenziati;

b) elaborare o potenziare e applicare le leggi nazionali per stabilire la responsabilità penale di chi beneficia del servizio, dei clienti e degli intermediari coinvolti nella prostituzione e nel traffico dei bambini, nella pornografia infantile, compreso il possesso di materiale pornografico infantile e tutte le altre attività sessuali illegali;

c) elaborare o potenziare e applicare leggi, politiche e programmi nazionali che tutelino i bambini vittime dello sfruttamento sessuale a fini commerciali dalle sanzioni penali e garantire ai bambini l'assistenza del personale e dei servizi di sostegno, in tutti i settori, e in particolare in ambito legale, sociale e sanitario;

d) nel caso di turismo sessuale, elaborare o potenziare e applicare leggi che puniscano gli atti commessi dai cittadini stranieri contro i bambini nei paesi di destinazione ("leggi penali extraterritoriali"), promuovere l'estradizione e le altre disposizioni per assicurare che una persona che sfrutta un bambino a scopo sessuale in un altro paese (paese di destinazione) sia perseguibile sia nel suo paese di origine sia nel paese di destinazione; potenziare le leggi e la loro applicazione contro i colpevoli di crimini sessuali contro i bambini dei paesi di destinazione, in particolare confiscandone i beni, requisandone i profitti e altre sanzioni; diffondere informazioni adeguate;

e) nel caso di traffico di bambini, elaborare e applicare leggi, politiche e programmi nazionali volti a tutelare i bambini dal traffico all'interno o alle frontiere e punire i trafficanti; nelle situazioni di passaggio di frontiere, garantire un trattamento umano ai bambini nell'ambito delle legislazioni nazionali sull'immigrazione e stabilire accordi di riammissione che permettano loro di ritornare sani e salvi nei loro paesi di origine con l'aiuto dei servizi di sostegno; raccogliere e mettere a disposizione tutte le informazioni pertinenti;

f) identificare e potenziare o stabilire delle reti fra i servizi nazionali e internazionali incaricati dell'applicazione delle leggi nazionali e internazionali, tra cui l'Interpol e la società civile per controllare lo sfruttamento sessuale dei

bambini a fini commerciali; istituire unità speciali fra il personale incaricato di applicare le leggi, disporre risorse sufficienti e servizi per i bambini per combattere lo sfruttamento sessuale; nominare degli agenti di collegamento incaricati di tutelare i diritti dei bambini al momento delle inchieste di polizia e delle procedure giudiziarie per raccogliere informazioni chiave; consentire a tutte le persone incaricate di applicare le leggi di ricevere una formazione sullo sviluppo e i diritti dei bambini, in particolare sulla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia, così come sulle altre norme in materia di diritti umani e sulla legislazione nazionale;

g) identificare e incoraggiare la formazione di reti e di gruppi nazionali e internazionali in seno alla società civile per tutelare i bambini dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali; incoraggiare l'azione e l'interazione fra le comunità, le famiglie, le organizzazioni non governative, il mondo degli affari, ivi comprese le agenzie di viaggio, l'Organizzazione Mondiale del Turismo, i datori di lavoro e i sindacati, l'industria dell'informatica e della tecnologia, i media, le associazioni professionali e i beneficiari dei servizi, per controllare e denunciare i casi di sfruttamento sessuale alle autorità e scegliere codici etici appropriati;

h) creare centri d'accoglienza per i bambini che sfuggono allo sfruttamento sessuale a fini commerciali e tutelare le persone che li assistono da tutte le forme d'intimidazione e di pressione.

5. Recupero e reinserimento

a) adottare un approccio non repressivo verso i bambini vittime dello sfruttamento sessuale a fini commerciali in conformità ai diritti dell'infanzia e soprattutto controllare che le procedure giudiziarie non aggravino i traumi già subiti dai bambini e che la risposta dell'ordinamento sia pari all'assistenza giudiziaria, adeguata, e con una attenzione alle soluzioni per i bambini vittime;

b) offrire servizi di sostegno sociale, medico, psicologico ai bambini vittime dello sfruttamento sessuale a fini commerciali, così come alle loro famiglie, con una particolare attenzione verso coloro che sono colpiti dalle malattie sessualmente trasmissibili, in particolare dall'AIDS, perché la loro dignità e i loro diritti vengano rispettati;

c) fornire al personale medico, agli insegnanti, agli operatori sociali, alle organizzazioni non governative e ad altre organizzazioni che lavorano con i bambini vittime dello sfruttamento sessuale a fini commerciali, una formazione che tenga conto delle differenze sessuali, secondo lo spirito della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e delle altre norme relative ai diritti umani;

d) adottare misure efficaci per impedire ed eliminare tutte le stigmatizzazioni, da parte della società, dei bambini vittime dello sfruttamento sessuale e dei loro stessi bambini; facilitare il recupero e il reinserimento delle vittime nelle comunità e nella famiglia: assicurarsi, nel caso sia necessario istituzionalizzare il

bambino, che sia per un periodo più breve possibile secondo l'interesse primario del bambino;


e) offrire mezzi alternativi di vita ai bambini vittime e ai loro familiari con l'aiuto dei servizi di sostegno necessari, per impedire il ritorno allo sfruttamento sessuale a fini commerciali;

f) adottare non soltanto sanzioni penali contro i colpevoli di crimini sessuali verso i bambini, ma anche socio-sanitarie e psicologiche per creare un comportamento diverso.

6. Partecipazione dei bambini

a) promuovere la partecipazione dei bambini, anche vittime, dei giovani, delle loro famiglie e di altre persone in grado di assisterli per far esprimere loro le proprie opinioni, per impedire lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali e tutelarli da questa pratica; aiutare le vittime a reinserirsi nella società;

b) identificare o istituire reti di bambini e di giovani per la difesa dei loro diritti e coinvolgerli secondo il loro grado di maturità nei processi di elaborazione e di applicazione dei programmi governativi che li riguardano.



*Coordinamento Nazionale dei Centri e dei Servizi
di Prevenzione e Trattamento dell'abuso in danno ai minori*

Premessa

Gli enunciati di questa Dichiarazione di Consenso costituiscono linee-guida per gli interventi dei professionisti psicosociosanitari in tema di abuso sessuale all'infanzia.

1) Definizione

1.1 Che cos'è l'abuso sessuale?

- a) È il coinvolgimento di un minore, da parte di un partner preminente in attività sessuali anche non caratterizzate da violenza esplicita.
- b) È un fenomeno diffuso.
- c) Esso si configura sempre e comunque come un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo.
- d) L'intensità e la qualità degli esiti dannosi derivano dal bilancio tra le caratteristiche dell'evento (precocità, frequenza, durata, gravità degli atti sessuali) e gli interventi protettivi e riparativi esterni, che si attivano in relazione all'abuso.

1.2 Il danno è tanto maggiore quanto più:


- a) il fenomeno resta nascosto, o non viene riconosciuto;
- b) non viene attivata protezione nel contesto primario e nel contesto sociale;
- c) l'esperienza resta non verbalizzata e non elaborata;
- d) è forte il legame di dipendenza fisica ed affettiva della vittima dall'abusante.

2) Validazione

2.1. È necessario sviluppare sistemi validi ed affidabili per far emergere il fenomeno.

Infatti:

- a) il perpetratore quasi sempre nega;
 - b) spesso mancano evidenze fisiche e testimonianze esterne;
 - c) spesso il bambino rappresenta l'unica fonte validabile.
- 2.2. In ogni caso la validazione va portata avanti analizzando almeno tre aree: indicatori e segni sul piano fisico e sul piano psicologico, racconti e affermazioni della presunta vittima.*
- 2.3.1. Per quanto riguarda gli indicatori e i segni fisici:*
- a) l'ipotesi di abuso sessuale va sempre presa in esame in presenza di lesio-



- ni, pur di carattere aspecifico, dell'area ano-genitale, e di altri segni rilevabili con esame obiettivo compatibili con l'ipotesi di abuso;
- b) i segni specifici (gravidanza, presenza di spermatozoi, malattie sessualmente trasmesse) sono rarissimi;
 - c) l'assenza di lesioni non può mai portare il medico ad escludere l'ipotesi di un abuso, in quanto numerosi atti di abuso non lasciano segni fisici.
- 2.3.2. *Conseguentemente:*
- a) la visita medica va effettuata esclusivamente da medici specificamente competenti, in grado di valutare correttamente e completamente le lesioni e di evitare la ripetizione delle indagini.
- 2.4.1. *Per quanto riguarda gli indicatori e i segni psicologici dell'abuso:*
- a) l'ipotesi di abuso sessuale va tenuta presente di fronte a una vasta gamma di sintomi cognitivi, emotivi e comportamentali anche se aspecifici e anche in assenza di rivelazioni;
 - b) le conoscenze sessuali improprie e i comportamenti sessualizzati sono riconosciuti come indicatori con maggior grado di specificità, ed esigono approfondimento.
- 2.4.2. *Conseguentemente è opportuno:*
- a) approfondire la conoscenza del mondo interno del bambino per dare significato alle espressioni sintomatiche;
 - b) approfondire la conoscenza del contesto relazionale, per completare la comprensione del quadro individuale situandolo sia rispetto alla storia familiare del minore sia rispetto ai più ampi parametri di riferimento socio-culturali in cui il minore è inserito;
 - c) adottare la procedura di ampliare il più possibile la raccolta anamnestica sul piano individuale e relazionale, anche ricorrendo alle informazioni pregresse e alla rete dei servizi;
 - d) che durante il percorso valutativo sia in ogni momento salvaguardata la protezione fisica e psicologica del minore garantendo, se necessario, percorsi paralleli di intervento per lui e per i suoi familiari.
- 2.5.1. *Per quanto riguarda le rivelazioni del minore va notato che:*
- a) la rivelazione è la conseguenza della presa di contatto con la propria esperienza traumatica;
 - b) tale momento è estremamente importante e delicato e, per quanto potenzialmente benefico, comporta il rischio di una riacutizzazione della sofferenza; la gravità di tale rischio è diminuita dal grado di riconoscimento, nell'ambito delle relazioni familiari o comunque protettive, dei bisogni psicologici e fisici del bambino;
 - c) quanto più il bambino è stato danneggiato dall'abuso, tanto più può essere compromessa la sua capacità di ricordare e raccontare;
 - d) la rivelazione è un processo e passa per fasi che possono non risultare lineari e logiche.

2.5.2. Conseguentemente:

- a) la rivelazione va sempre raccolta e approfondita, anche se si presenta frammentaria, confusa, bizzarra;
- b) essa va accompagnata, mettendo in atto congrui interventi di protezione e sostegno;
- c) essendo l'abuso sessuale un fenomeno fortemente improntato dall'ingiunzione (esplicita o allusa) del segreto e del silenzio e dall'attivazione di sentimenti che inibiscono la narrazione (quali colpa, vergogna, tradimento, ...), la raccolta delle rivelazioni dovrà accompagnarsi a una grande attenzione nell'evitare elementi di "suggestione negativa" (squalifiche, ripetizione di domande, confronto con dubbi e perplessità dell'adulto, ricatto morale);
- d) sarà necessario porre grande cura anche nell'evitare elementi di "suggestione positiva" nel dialogo, sovrapponendo idee, ipotesi e sentimenti dell'adulto alla narrazione del bambino, anticipando situazioni o particolari che possano condizionare il minore e alterare l'acquisizione dei dati.

3) Testimonianza del minore

3.1. Per quanto riguarda l'eventuale testimonianza del minore durante l'iter giudiziario è utile considerare che:

- a) il minore somma interiormente tutte le occasioni in cui ha effettuato delle dichiarazioni circa l'esperienza traumatica, ravvisando nelle richieste di ripetizione di esse un basso indice del credito ottenuto;
- b) la sua capacità di rendere testimonianza dipende dal grado di elaborazione del trauma;


3.2. Conseguentemente:

- a) è opportuno non moltiplicare tali occasioni;
- b) è imprescindibile garantire al minore effettive condizioni di protezione nel momento in cui viene richiesto di rendere dichiarazioni circa l'abuso;
- c) è auspicabile che tale richiesta venga subordinata, nella scelta di tempi e modi, al rispetto del grado di elaborazione del trauma raggiunto dal minore;
- d) è necessario tenere conto, nella valutazione della validità delle dichiarazioni, della loro contestualizzazione (tempi, modi, luoghi, interlocutori, aspetti emotivi).

4) False denunce

4.1. Non si conosce l'incidenza reale di false denunce. È utile considerare che:

- a) le difficoltà validate in campo clinico e giudiziario e l'esistenza frequente di ritrattazioni si sommano e ampliano probabilmente l'area delle denunce non comprovabili;



- b) ritenere autentica una denuncia non vera espone il bambino, i suoi familiari e chi è falsamente accusato, a gravi conseguenze dannose; d'altra parte le false ritrattazioni provocano conseguenze altrettanto dannose;
- c) è stato individuato un numero limitato di dinamiche personali e relazionali che possono dare origine ad una falsa denuncia;
- d) le separazioni coniugali altamente conflittuali sono indicate come una condizione di particolare rischio per le false denunce, ma possono essere anche occasioni che favoriscono rivelazioni autentiche.

4.2. Conseguentemente:

- a) i professionisti dovranno incrementare le competenze diagnostiche, per evitare che i bambini vadano incontro ad un'esperienza doppiamente traumatica (essere abusati e non trovare protezione) oppure a strumentalizzazione fortemente pregiudizievole;
- b) il rischio di trovarsi di fronte ad una falsa denuncia deve essere sempre preso in considerazione da chi si occupa di questa materia;
- c) di fronte al rischio di falsa denuncia sarà necessario evitare un generico atteggiamento di dubbio, ma vagliare precise alternative diagnostiche;
- d) è auspicabile un confronto puntuale e permanente tra esperti circa le eventualità più frequenti di falsa denuncia.

5) Orientamenti del professionista

5.1. Quanto ai criteri di acquisizione e di esercizio delle competenze professionali di chi opera nell'area dell'abuso sessuale ai minori, è utile considerare che:

- a) è auspicabile che tutti i professionisti di area medica o psicosociale che operano o nel campo della tutela del minore, o come consulenti giudiziari, abbiano acquisito competenze culturali e tecniche specifiche nel campo dell'età evolutiva, delle dinamiche individuali e familiari e delle peculiarità dell'abuso sessuale;
- b) per tutte le professioni sanitarie o equiparate, l'obiettivo della protezione e della cura del minore, o comunque della salvaguardia delle esigenze cliniche dello stesso, è prioritario rispetto a qualsiasi altro obiettivo richiesto dalle circostanze, in accordo con le norme deontologiche;
- c) va tuttavia tenuto conto del frequente incrocio tra esigenze cliniche ed esigenze giudiziarie.

5.2. Conseguentemente:

- a) anche se l'intervento sul minore nasce in un quadro giudiziario, esso dovrà rispettare i criteri comunemente riconosciuti in ambito clinico;
- b) in particolare, poiché la cura è il naturale sbocco della diagnosi, non può esistere controindicazione intrinseca a che lo stesso professionista svolga ambedue gli interventi, in qualsiasi quadro istituzionale siano stati richiesti;

- c) è altresì necessario che il professionista, oltre ad osservare con rigorosa consapevolezza le disposizioni giuridiche e deontologiche, si renda disponibile a portare il proprio contributo in ambito giudiziario, così come è opportuno apprendere regole e linguaggio di tale ambito;
- d) il professionista che opera con obiettivi clinici sceglierà responsabilmente gli strumenti e la documentazione del proprio operato che ritiene più opportuni, dando ovviamente conto dei criteri che utilizza a tal fine;
- e) quando l'obiettivo è di natura giudiziaria, strumenti e documentazione verranno concordati con l'autorità competente, purché non in contrasto con le esigenze cliniche del minore;
- f) va presa in considerazione l'eventualità che, in casi particolarmente complessi sul piano della prova giudiziaria, sia opportuno ricorrere ad una pluralità di professionisti che si dividano gli interventi di tipo probatorio e di tipo clinico. È in ogni caso necessario che l'integrazione tra i professionisti renda minimo il disagio che tale organizzazione degli interventi può arrecare al minore.

Vescovi statunitensi sulla pedofilia: Camminare nella luce

(2 novembre 1995, pubblicato in *Il Regno - Documenti*, n. 7/96)

Nella nostra dichiarazione del 1992, "Quando chiedo aiuto", abbiamo preso posizione per condannare la violenza che colpisce le donne nel contesto familiare, affermando senza ambiguità che né le Scritture né la chiesa mostrano indulgenza verso le situazioni di violenza.

In questa sede, vogliamo prendere posizione contro un altro tipo di violenza: la violenza sessuale nei confronti dei bambini, in particolare tra le pareti domestiche o nel contesto della famiglia. La pedofilia consiste nello sfruttamento di un bambino in funzione della gratificazione sessuale di un adulto. Essa può spaziare dall'esibizionismo alle carezze, sino al rapporto sessuale e all'uso del bambino in materiali di tipo pornografico. [...] Pur se non si conosce l'incidenza effettiva della pedofilia, nondimeno il fenomeno ha proporzioni significative. Noi affermiamo con fermezza e chiarezza che qualsiasi atto di violenza sessuale contro un bambino è moralmente un male. In nessun caso può essere giustificato.

Perché parlare adesso?

Dal momento che la tragedia della violenza sessuale nei confronti dei bambini è venuta alla luce, noi, in quanto pastori, riteniamo importante esprimerci

su questo argomento così delicato e difficile, per offrire una parola di speranza e di conforto alle famiglie colpite da questa tragedia. [...] Siamo costretti a prendere posizione ben sapendo come sulla chiesa gravi un forte carico di responsabilità nel campo della violenza sessuale. Alcuni ministri ordinati, come pure alcuni religiosi e religiose, o anche taluni operatori e volontari laici hanno commesso violenze sessuali nei confronti di bambini e di adolescenti. Abbiamo un'acuta consapevolezza degli effetti di devastazione e di sofferenza provocati da questo genere di violenza, e ci impegniamo ad affrontare questo tipo di situazioni in spirito di responsabilità e di totale umiltà. La Conferenza nazionale dei vescovi cattolici ha costituito allo scopo un apposito comitato sulla violenza sessuale da parte di membri del clero, al fine di aiutare i vertici ecclesiali a intraprendere le iniziative opportune. Le nostre diocesi hanno promosso politiche di ampio respiro riguardo alla violenza sessuale, politiche che spesso hanno come destinatari collaboratori e volontari, come pure chierici e religiosi. Siamo impegnati con forza nel compito di prevenire la violenza sessuale contro l'infanzia, e di riportare le vittime a una condizione di salute. Parliamo anche in qualità di cittadini di una nazione e di un mondo che condanna lo sfruttamento delle bambine. Se da un lato riconosciamo che la violenza sessuale nei confronti dei bambini assume proporzioni significative - secondo alcuni studi, la percentuale sul totale dei minori vittime di violenza ammonta al 20-25% - la stragrande maggioranza dei casi di violenza sessuale ha come vittime le bambine. [...]

A chi ci rivolgiamo?

- Agli adulti che nell'infanzia subiscono violenze sessuali.
- Ai giovani che subiscono o hanno subito violenze sessuali, e alle loro famiglie.
- Ai soggetti che, potenzialmente o di fatto, manifestano il proprio impulso alla violenza sessuale ai danni di coloro che hanno invece il compito di amare e proteggere.
- Ai sacerdoti, ministri istituiti, operatori della pastorale giovanile, alle commissioni e ai consigli femminili, agli educatori e agli altri vertici ecclesiali, che possono fornire assistenza sia alle vittime, sia ai responsabili della violenza.
- Alle persone di tutte le fedi coinvolte in situazioni di crisi familiare.
- Alla società nel suo insieme, che sta prendendo coscienza del terribile tributo in termini di violenza sessuale contro l'infanzia, e della conseguente necessità di agire per contrastarla.

Cosa speriamo di fare

[...] intendiamo questa dichiarazione come un'introduzione - accompagnata da alcuni suggerimenti pratici - a ciò che le parrocchie, le diocesi e le persone impegnate di qualunque fede possono fare attualmente riguardo ai problemi della pedofilia.

Dimensioni del fenomeno

Le vittime della violenza

Si riscontrano casi di violenza sessuale in tutti i gruppi razziali e culturali; nelle aree rurali, suburbane e urbane, e a tutti i livelli economici e di istruzione. Le autorità ritengono che numerosi casi restino non denunciati in quanto coinvolgono familiari o amici.

Nella maggior parte dei casi, le vittime delle violenze sessuali denunciate sono bambini in età scolare. Nondimeno, numerosi indicatori segnalano che la violenza sessuale può iniziare anche in età più precoce. Almeno uno dei principali centri di terapia riferiva nel 1993 che il 25% dei suoi pazienti aveva cinque anni o un'età addirittura inferiore.

Poiché chi commette una violenza sessuale vive nel timore di essere scoperto, questo genere di violenza di solito ha luogo in segreto e viene mantenuta segreta. [...] I bambini spesso si sentono in colpa quando subiscono una violenza sessuale. È quindi necessario rassicurare il bambino, o la bambina, sgravandolo della responsabilità rispetto alla violenza. È l'adulto a essere responsabile della violazione di quelle barriere che il bambino da solo non può mantenere.

Profilo del soggetto che commette violenza

I soggetti che commettono violenze sessuali provengono da tutti i livelli sociali, i contesti economici e i gruppi etnici. Il 90% delle violenze sessuali avviene per mano di uomini, e una percentuale che si aggira tra il 70 e il 90% viene commesso da persone che il bambino conosce. I membri della famiglia costituiscono da un terzo alla metà degli autori di violenze sessuali perpetrate contro le bambine, e dal 10 al 20% degli autori di violenze perpetrate contro i maschi. È impossibile ricostruire in modo attendibile l'identità dei potenziali autori di violenze sessuali. Diversi studi rilevano che questi soggetti tendono a un consumo eccessivo di alcool o di stupefacenti; possono essere stati vittime o testimoni di una violenza sessuale durante la propria infanzia; sono dotati di una scarsa autostima; considerano la relazione sessuale con un bambino più semplice e meno minacciosa di quella con un adulto; hanno rigide aspettative di ruolo all'interno della famiglia e guardano con sospetto qualsiasi persona esterna alla famiglia; tendono a fornire giustificazioni per le proprie azioni e non considerano la violenza commessa come moralmente offensiva. Tuttavia, alcuni soggetti non evidenziano nessuna di queste caratteristiche, mentre altri ne evidenziano solo talune. Altri invece possono presentare molti di questi tratti e nello stesso tempo non concepire neppure l'idea di abusare di un bambino.

Lo scenario della violenza

Il processo con cui si compie una violenza sessuale è complesso e differenziato. Generalmente essa si sviluppa nel corso del tempo. Nella preadolescenza e nella prima infanzia, spesso prende corpo come un gioco "particolare" tra il

bambino e l'adulto, qualcosa che nessun altro ha il "privilegio" di condividere. Molto frequentemente l'adulto responsabile della violenza occupa una posizione di autorità rispetto al bambino, è qualcuno verso il quale quest'ultimo nutre amore e fiducia. All'inizio, gli autori della violenza possono cercare di fornire spiegazioni per le loro azioni. Può accadere che, a un giovane preadolescente, curioso in materia di sesso, dicano ad esempio: "Questa per te è un'iniziazione al sesso". Di fronte a un bambino sconvolto, l'autore della violenza può dire: "Questo ti aiuterà a sentirti meglio". I bambini non capiscono cosa stia accadendo e spesso, almeno in una prima fase, accettano di buon grado. Quando le carezze si spingono fino a diventare approcci sessuali più intimi, l'adulto che commette la violenza spesso dice al bambino: "Questo è il nostro segreto, proprio tra te e me". Talvolta viene minacciata una punizione o una ritorsione ai danni di qualcun altro, qualora il bambino ne faccia parola con qualcuno. Di conseguenza, quando cominciano ad affiorare sentimenti di vergogna e di colpa, i bambini si chiudono nell'isolamento. Sono troppo terrorizzati per cercare aiuto. Rivelare al mondo esterno un "segreto di famiglia" è addirittura impensabile.

I segni di violenza sessuale

Alcuni segni fisici e comportamentali, come pure i commenti indiretti da parte dei bambini, possono fungere da indicatori della violenza sessuale. Vi sono numerosi indizi ai quali fare attenzione nel caso in cui si sospetti l'eventualità di una violenza sessuale ai danni di un bambino. Tra i segni di tipo fisico sono da comprendere: irritazione, dolore, escoriazioni nella zona dei genitali, infezioni dei genitali o delle vie urinarie. Un bambino può tendere a isolarsi, o mostrare una repentina e inspiegabile alterazione comportamentale. Un altro segnale può essere il nervosismo, o il manifestarsi di comportamenti aggressivi, ostili o distruttivi nei confronti degli adulti, e in particolare dei genitori. Si possono verificare disturbi dell'appetito e del sonno, compresi incubi e insonnia. Bisogna anche mettersi in allarme di fronte a conoscenze o atti di natura sessuale non adeguati all'età. La presenza di uno solo di questi segni non può costituire un'indicazione in positivo, dal momento che ciascuno di questi segni può ugualmente verificarsi anche in presenza di condizioni molto diverse; ciò nondimeno, in presenza di un certo numero di segni, dovrebbe essere presa in considerazione l'eventualità di trovarsi di fronte a una violenza sessuale, e quindi si dovrebbero intraprendere iniziative adeguate, tra le quali la richiesta di un parere medico.

Effetti sui bambini e sugli adulti

Il livello del danno che un bambino sperimenta come risultato di una violenza sessuale dipende da vari fattori, tra i quali la natura dell'atto, l'età del bambino, e il contesto più generale in cui il bambino vive. Una violenza ses-

suale può produrre danni fisici, quali tagli, deturpazioni e deformità. Tra i danni psichici vanno annoverati: un'immagine di sé impoverita; pervasivi sensi di colpa; un senso di solitudine che conduce all'isolamento sociale; incapacità di costruire un rapporto di fiducia o di preservare le proprie amicizie; un comportamento sessuale inadeguato; incapacità di stabilire una relazione sessuale coniugale; inoltre, sintomi di sindrome da stress post-traumatico, quali ricordi ossessivi, ricorso all'uso di alcool o stupefacenti, depressione. [...] Sappiamo inoltre che il ciclo della violenza, se non viene interrotto, può proseguire nelle generazioni successive.

Effetti sulla fede e sulla spiritualità


[...] I bambini, ad esempio, costruiscono la propria immagine di Dio - chi è Dio, e come agisce - sugli adulti che essi incontrano in famiglia o nella parrocchia. Quando la persona che abusa sessualmente di loro è anche un loro parente, o un altro adulto di cui si fidano, i bambini possono incontrare gravi difficoltà nell'immaginare, e ancor di più nello sviluppare, una relazione con un Dio di amore. Questa difficoltà può aggravarsi ulteriormente qualora il responsabile della violenza sia percepito come un membro attivo della chiesa. I bambini possono nutrire un sentimento di rabbia nei confronti di Dio e agire con ostilità nei confronti di coloro che sono suoi ministri. Alcuni possono provare terrore nei confronti di Dio, a causa di un'immagine distorta di Dio che affonda le radici nelle loro esperienze precoci. Molti sono incapaci di pregare e rifiutano la loro fede religiosa. Coloro che hanno subito nel passato una violenza sessuale possono avvertire che il processo di crescita spirituale è ostacolato da sentimenti di rabbia, tradimento, colpa. Questi soggetti possono indulgere a sentimenti di odio e di distruttività rivolti contro se stessi. Dal momento che non possono nutrire amore verso se stessi, non pensano che qualcun altro, neppure Dio, possa amarli. Possono domandarsi con rabbia: "Dov'era Dio quando tutto questo accadeva? Perché non mi è venuto in aiuto?".

Guarigione, perdono e pentimento

[...]

La guarigione per coloro che hanno subito la violenza

[...] Come parte del processo di guarigione, siamo consapevoli di come il perdono sia il problema più arduo con cui quanti in passato hanno subito una violenza devono fare i conti. Il perdono è raramente facile, ma per questa categoria di persone sembra proprio impossibile. Il perdono è a un tempo un dono e un processo: un dono che proviene da Dio e un processo che coinvolge l'attività della mente e del cuore dell'uomo. Il processo, spesso di lunga durata, comincia con un riconoscimento, da parte del soggetto, della violenza subita, con una presa di contatto con i sentimenti che possono essere stati a lungo ri-



mossi, e con lo sviluppo di una positiva identità di sé. Mettiamo in guardia dal forzare i tempi di questo processo. Non possiamo spingere al perdono chi ha subito nel passato una violenza solo perché noi, che costituiamo la comunità cristiana, ci sentiamo a disagio nell'affrontare questo tema. Al contrario, dobbiamo porci al fianco di chi ha subito la violenza e mostrare la stessa tenerezza, amorevole, paziente sollecitudine che Gesù riservava alle persone ferite. Perdonare non significa dimenticare, e il perdono non consiste nel giustificare la violenza o nell'assolvere colui che la commette, cosa che solo Dio può fare. Vogliamo nuovamente sottolineare che la violenza non è una colpa di chi la subisce, ma dobbiamo comunque prendere atto del fatto che alcune vittime si dibattono contro comportamenti forse dolorosi e distruttivi, ma adottati nel tentativo di scendere a compromessi con la violenza subita. Esortiamo le vittime di violenza sessuale a essere indulgenti verso se stessi, allontanando dal proprio animo un ingiusto autobiasimo per la violenza di cui sono stati oggetto.

La guarigione per chi ha commesso una violenza sessuale

Riguardo a coloro che hanno commesso violenza sessuale, occorre ricordare che la giustizia svolge una parte nel processo del perdono. Sull'esempio di Cristo, la comunità cristiana si protende verso il responsabile della violenza, mantenendo però una chiara coscienza della sua responsabilità. [...]

Dobbiamo rivolgerci a lui con queste parole: "La violenza sessuale è un comportamento inaccettabile, e di ciò ti riteniamo responsabile. Noi ti saremo vicini nel subire le conseguenze del tuo comportamento, ma ci aspettiamo che tu riconosca il male che hai procurato e che ne chieda perdono".

Una risposta

Nel Vangelo vediamo come Gesù guarisse in modi diversi. Egli offriva tanto una guarigione di tipo fisico, quanto una più profonda guarigione a livello spirituale. [...]

Nell'obiettivo di restituire l'integrità alle vittime presenti e passate della violenza sessuale e alle loro famiglie, e nell'intenzione di infrangere il ciclo della violenza, noi cerchiamo di:

- Offrire sicurezza fisica e aiuto alle vittime presenti e passate della violenza sessuale.
- Promuovere la guarigione spirituale e affettiva e nel contempo il perdono e la riconciliazione per le vittime presenti e passate, nella coscienza che non sempre è possibile mantenere unita la famiglia.
- Suscitare una presa di coscienza del problema con la nostra preghiera e il nostro insegnamento.
- Offrire aiuto e sostegno ai colpevoli della violenza, rendendoli nel contempo responsabili delle loro azioni.

- Promuovere la formazione dei pastori e degli operatori pastorali relativamente al tema in questione, incoraggiandoli a fornire un'adeguata assistenza.

Non intendiamo minimizzare la natura assai complessa della violenza sessuale o del compito di prevenzione, di intervento, di sostegno delle persone che cercano di superare il passato. Nondimeno, riteniamo che le parrocchie possano svolgere un ruolo di fondamentale importanza in questo processo attraverso la liturgia e i sacramenti, la formazione e il sostegno di parrocchiani ben informati e capaci di empatia. [...]

Cosa possiamo fare insieme?

In quanto comunità di cristiani, abbiamo i mezzi per rompere il muro di solitudine, vergogna e timore che isola coloro che hanno subito o che subiscono tuttora una violenza sessuale. Essi hanno bisogno di noi, e noi abbiamo bisogno di ascoltare le loro storie di dolore, sopportazione e coraggio. Dobbiamo anche far capire a coloro che hanno commesso una violenza che, anche se li riteniamo responsabili del loro comportamento, essi possono però ricevere il perdono. Ecco alcuni suggerimenti pratici al fine di sviluppare semplici piani di azione a livello locale:

Per le parrocchie (molte di queste indicazioni possono essere adattate a uso delle diocesi):

- Creare nella parrocchia un'atmosfera di accoglienza, fiducia e sicurezza che incoraggi le persone a farsi avanti [...]

- [...] Tenere a disposizione un elenco di agenzie di riferimento e di risorse da offrire alle persone che chiedono aiuto. [...]

- Sviluppare una rete di persone dotate di una competenza specifica sul problema della violenza sessuale. [...]

- Un riferimento, se è il caso durante l'omelia, al tema della violenza sessuale, dà agli ascoltatori la consapevolezza che colui che predica ha chiara coscienza del problema. Ciò spinge talvolta alcuni a vincere le resistenze e a chiedere aiuto.

- [...] Chi ha subito una violenza ha bisogno di giustizia e di compassione; i colpevoli necessitano di responsabilità, pentimento, sostegno. Un momento di preghiera comune o una particolare cerimonia liturgica può essere d'aiuto nel momento in cui le persone pongono le basi per una nuova vita.

- Sviluppare programmi di insegnamento per sensibilizzare le persone sulle problematiche inerenti alla violenza sessuale. Per i bambini, tali programmi dovrebbero prendere in esame i comportamenti appropriati o inappropriati, includendo anche una serie di suggerimenti sui luoghi ai quali rivolgersi qualora ritengano di essere vittime di una violenza. I programmi per i genitori dovrebbero invece aiutarli a sviluppare un dialogo con i propri bambini sul tema del corpo e del diritto alla privacy, come pure sulla sicurezza personale e sulle strategie di autoprotezione.

- Sollevare la questione della violenza e dei ruoli maschili e femminili entro la famiglia, nel quadro dei corsi di preparazione al matrimonio. [...]
 - Promuovere nei programmi parrocchiali e nei relativi materiali l'adozione di un linguaggio in cui si rispecchi la pari dignità della donna.
 - Condividere informazioni e risorse con altre parrocchie e diocesi parimenti impegnate nel compito di affrontare il problema della violenza sessuale.
- Per coloro che subiscono, o hanno subito in passato, una violenza sessuale e per le loro famiglie:
- Considerate le vostre parrocchie come una fonte di sostegno, di forza e di assistenza. In particolare, individuate, all'interno della parrocchia, un adulto con il quale parlare della vostra esperienza.
 - [...] Trovate, se possibile, una parrocchia o una comunità di sostegno per coloro che hanno subito violenza. Questo tipo di gruppo può aiutare chi in passato ha conosciuto questa esperienza nell'imparare a trovare la guarigione e il coraggio necessari per costruire una nuova vita, ricca di speranza.
 - Una volta avviato il processo di guarigione, partecipate alle attività organizzate a livello parrocchiale o di comunità per combattere la violenza sessuale. Aprirsi agli altri può aiutare il processo di guarigione.

Una parola per i bambini

Sebbene questa dichiarazione non sia indirizzata ai bambini, i nostri cuori sono rivolti verso di loro. Forse un adulto, presente nella loro vita e che abbia autenticamente a cuore la loro sorte, potrebbe scambiare con loro queste parole: "Bambini cari, nel suo cammino terreno Gesù ha amato i piccoli. Il nostro Santo Padre ha detto: "Quanto sono importanti i bambini agli occhi di Gesù!". Gesù trattava i bambini con gentilezza e rispetto. Egli capiva quando erano feriti. Come Gesù, anche noi ci affliggiamo quando siete feriti, soprattutto quando lo siete per colpa di un adulto. Sappiamo come voi siate uno speciale dono di Dio. Dio vi ama, e noi vi amiamo. Voi siete la nostra speranza per il futuro".

Conclusione

[...] Noi ben sappiamo come al problema della violenza sessuale siano connesse numerose altre questioni - di ordine morale, giuridico, psicologico, o altro - che non vengono prese in esame in questa sede. Sono questioni che vanno affrontate con comprensione, compassione e giustizia. Noi nutriamo la speranza che le comunità di fede, nell'accettare i propri obblighi morali nei confronti dei bambini, sapranno formulare proprie risposte. Ci piacerebbe venire a conoscere le modalità con cui si rapportano con le vittime e i responsabili di violenze sessuali, con le loro famiglie, con gli amici. Lavorando insieme e confidando nella saggezza e nella guida dello Spirito, possiamo affrontare la piaga della violenza sessuale contro l'infanzia, far breccia nell'oscurità e camminare nella luce.

Un fenomeno in primo piano

Da qualche tempo i media pongono sempre più in evidenza il fenomeno dell'abuso sui minori. Si viene così informati dei casi anche tragici di pedofilia e dell'estendersi del turismo sessuale; si viene a sapere dello schiavismo sessuale che ha per oggetto i minori e delle regole di questo turpe mercato; si conoscono le caratteristiche dell'informatica sessuale, con i relativi siti-internet. I titoli di giornali e telegiornali, le tavole rotonde, i dibattiti portano a galla un fenomeno che non è più ridicibile a casi maniacali. Esso si presenta piuttosto come una realtà diffusa e trasversale, anche se spesso sommersa. La pedofilia non si può neppure interpretare solo in termini di degrado sociale: professionisti, laureati, famiglie-bene sono altrettanto coinvolti quanto i soggetti che vivono ai margini della cittadinanza. D'altra parte, se è vero che in fenomeni come il turismo sessuale o il traffico di minori sono i paesi non occidentali, spesso più poveri, ad offrire la "merce" per il pedofilo, è altrettanto vero che il cliente-tipo è sovente un cittadino dei paesi industrializzati e con qualche possibilità economica.

Il rischio dell'ipocrisia

Il venire in prima pagina del fenomeno della pedofilia provoca delle inevitabili e legittime reazioni. Oltre che sull'adulto che agisce in maniera violenta e offensiva, queste reazioni costringono ad interrogarsi, più in generale, sull'adulto che si relaziona al minore, ponendo il problema della cultura e dell'educazione nei confronti dell'infanzia. Se si prendono in considerazione certe proposte giuridico-politiche, soprattutto quelle più severe, le dichiarazioni a caldo dinanzi alla tragedia della violenza subita dal minore, fino alla perdita della vita, e le reazioni istintive e comprensibili per il gesto del pedofilo, allora sembra di avere a che fare con un mondo adulto che ha davvero a cuore l'infanzia. E questo è sicuramente vero, per tanti aspetti.

L'indice di tale attenzione per il minore sembra anzi offerto, di fronte ai casi di pedofilia, dalla reazione di scandalo. Lo sdegno e il disgusto nei confronti della pedofilia sono sempre giustificati. Ciò non toglie tuttavia che lo scandalo, se lasciato a se stesso e non seguito da precise iniziative, rischia di apparire ipocrita, dal momento che non sempre viene messo contestualmente in discussione il retroterra culturale di un fenomeno come quello della pedofilia. Di fronte alla vastità del fenomeno, è impossibile infatti non interrogarsi sul tipo di visione dell'uomo che si sta oggi imponendo e che dà il via libera ai comportamenti più ripugnanti sugli esseri più deboli: intendiamo riferirci a una visione dell'uomo connotata in termini edonistico-strumentali.

Ma, per mettere in discussione una concezione edonistico-strumentale dell'uomo, bisogna sapersi scandalizzare anche di tutta una serie di comportamenti sessuali, diffusi nelle società occidentali, difficilmente giustificabili con l'appello alle libertà individuali. Non ci si scandalizza infatti altrettanto per il traffico sessuale che investe sempre più l'Europa occidentale e che coinvolge i Balcani, l'Oriente, il Terzo Mondo. Non ci si scandalizza altrettanto per il duplice volto delle grandi città: attive, laboriose e frenetiche durante il giorno; città-bordello di notte, una notte che inizia assai presto, con i marciapiedi occupati fin dal pomeriggio e frequentati da clienti non diversi, talora, da quegli stessi uomini attivi e laboriosi del giorno. Non ci si scandalizza più di tanto per la sessualità giovanile, spesso spoetizzata e vissuta come un consumo reciproco tra i molti a disposizione. Non ci si scandalizza per le reti comunicative e i centri commerciali del sesso, ormai diffusamente giustificati in virtù dell'inesorabile legge della domanda e dell'offerta. Non ci si scandalizza, infine, per il massiccio utilizzo del minore a scopi pubblicitari e commerciali.

Alcuni interrogativi

Il fenomeno della pedofilia va fermato nella sua enorme gravità. Interrogarsi però sull'atteggiamento dell'adulto può contribuire a quella mobilitazione generale da più parti auspicata per arginare la violenza sui minori. Occorre allora prendere coscienza che non è sufficiente indignarsi dinanzi all'ennesima violenza sul minore, come se l'isolamento incriminatorio del pedofilo potesse far dimenticare che esso appartiene a quella stessa comunità degli adulti che si indigna. Perché lo sdegno non si riduca a rabbia passeggera ma agisca nel tempo, occorre tornare a interrogarsi sulla responsabilità educativa, sul minore controllo sociale, sulle strategie collettive attivate per risolvere il problema. Ancora: bisogna interrogarsi circa il rapporto tra l'indignazione per il caso feroce che ci coinvolge intimamente e la normale trascuratezza di una cultura dell'infanzia infarcita di luoghi comuni e appiattita sul consumismo. Ci si deve interrogare con coraggio circa la contraddizione tra la giusta condanna dei casi di abuso da un lato e il diffuso permissivismo sessuale dall'altro lato. Ci si può inoltre domandare se la diffusione della pedofilia non testimoni anche, sul lato ovviamente delle deviazioni più radicali, una duplice crisi, quella del rapporto tra le diverse generazioni e quella dei rapporti tra gli stessi adulti: in una società dove i rapporti tra gli adulti sono sempre più in crisi per la difficoltà o l'incapacità di relazionarsi in modo paritetico e dialogante, potrebbe aumentare il rischio di rivolgersi in modo deviato al mondo dell'infanzia, più manipolabile e controllabile, e riducibile a puro oggetto di consumo sessuale.

Il problema etico e culturale


Con il dilagare del fenomeno della pedofilia e con l'aumentata consapevolezza, cresce anche il dibattito su come intervenire per denunciarlo, punirlo e

arginarlo. Le proposte più ricorrenti in merito riguardano la copertura del vuoto legislativo e l'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole. Entrambe queste proposte portano con sé lo sforzo di intervenire sul problema e sottolineano carenze, lacune e opportunità.

È fuori dubbio che l'elaborazione di una legge corrisponde ad una presa di coscienza collettiva circa il fenomeno della pedofilia. Oltre a sancire il diritto dei minori al rispetto, una legge può contribuire come argine e deterrente nei confronti dell'abuso sessuale: in quest'ottica è importante che la pedofilia sia dichiarata reato e che se ne prescrivano le pene corrispondenti. Ma non bisogna investire la legge di significati che essa non ha: in modo particolare, non si può ritenere risolutivo l'intervento legislativo, né bisogna intenderlo in senso meramente punitivo.

Anche l'aumento di conoscenza e di consapevolezza a cui può condurre l'educazione sessuale si può considerare un fatto positivo. Una maggiore conoscenza dovrebbe aumentare il grado di consapevolezza del minore, aiutandolo anche a ridurre gli atteggiamenti sprovveduti o leggeri nei confronti degli adulti che insidiano. Occorre però chiedersi quale rapporto vi sia tra il tentativo di arginare la pedofilia e la proposta di istituzionalizzare l'educazione sessuale; si tratta infatti di un'iniziativa che si rivolge più alle possibili vittime che ai carnefici, e che agisce, per così dire, sul punto d'arrivo anziché sul punto di partenza del problema. Considerata la cosa da questo punto di vista, si potrebbe anzi dire che più che i bambini bisognerebbe educare gli adulti. La materia è molto delicata e non si può procedere frettolosamente senza una seria riflessione sullo scopo, sui contenuti e sui modi di un'educazione sessuale istituzionalizzata. In modo particolare si deve porre attenzione ai risvolti morali che l'educazione sessuale inevitabilmente comporta. È forse l'educazione sessuale, in sé e per sé, che può suggerire quando e come accedere ad una determinata esperienza? E un'educazione sessuale non sufficientemente attenta o superficialmente recepita non potrebbe innescare, a sua volta, un malinteso senso di liceità dell'atto sessuale, fatte salve ovviamente alcune condizioni preliminari?

Il fenomeno della violenza sui minori pone in luce un vuoto che non è soltanto legislativo o educativo. Si tratta anche di un vuoto etico e culturale degli adulti circa l'infanzia, sul quale - contestualmente alla messa in atto di iniziative volte a limitare il fenomeno - bisogna tornare a riflettere.



Comune di Genova, Terre des hommes Italia:
Convegno "Il bambino e la violenza sessuale", dicembre 1996

Con i gravissimi fatti accaduti in Belgio e con il primo congresso mondiale sullo *sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali* che si è svolto a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, l'attenzione dei mass media e dell'opinione pubblica internazionale si è concentrata su un problema che per la sua gravità e la sua espansione sta assumendo le caratteristiche di un vero e proprio fenomeno socio-economico di portata mondiale.

Il Comune di Genova e la Fondazione Terre des hommes Italia, hanno voluto sensibilizzare e coinvolgere l'opinione pubblica italiana nonché gli operatori dei settori legati al mondo dell'infanzia sull'argomento, promuovendo il Convegno "Il bambino e la violenza sessuale".


Durante lo svolgimento di questo Convegno, che si è tenuto presso il Palazzo Ducale di Genova il 9 e 10 dicembre 1996, sono emersi diversi argomenti di riflessione che per la loro rilevanza necessitano di essere enunciati nelle seguenti raccomandazioni, rivolte *in primis* alle autorità pubbliche competenti, nonché a tutti coloro che operano nel mondo dell'infanzia.

Raccomandazioni per l'azione a livello internazionale

1. Un numero sempre crescente di bambini nel mondo viene inghiottito nell'industria organizzata della pornografia pedofila, della prostituzione infantile e del turismo sessuale. Questo fenomeno deve essere considerato non solo come una riduzione in stato di schiavitù e una violazione grave dei diritti fondamentali della persona, bensì come un vero e proprio **crimine contro l'umanità**, sia per i suoi effetti nefasti e irreversibili sullo sviluppo psicofisico delle singole vittime, così come per il futuro della società stessa.
2. **Non si deve più considerare il bambino come una minoranza sociale**, oggetto di compassione, condiscendenza o semplice azione sociale o umanitaria. In molti Paesi del mondo i bambini di età inferiore ai 18 anni rappresentano circa la metà della popolazione. La divulgazione e la difesa dei diritti del bambino, attraverso una presa di coscienza individuale, collettiva e internazionale, riguarderà non solo i 120 milioni di bambini che vivono oggi in Europa, ma anche i 3 miliardi di bambini che nasceranno in tutto il mondo nei prossimi 50 anni.
3. Lo sfruttamento sessuale dell'infanzia deve essere altresì considerato con la stessa gravità e la stessa urgenza di cooperazione internazionale che sussiste per il traffico della droga o per tutte le altre forme di criminalità organizzata, e pertanto chiediamo che venga concretizzato l'accordo di principio adottato il 27.09.1996 dai Ministri di Giustizia europei, volto

ad estendere la competenza di Europol a reati di sfruttamento sessuale dell'infanzia.

4. Chiediamo inoltre alle autorità competenti che si attivino al fine di:
 - 4.1. **uniformare** la nozione di bambino nei trattati internazionali e nelle legislazioni nazionali, in particolare in relazione all'età e al limite minimo dell'espressione del libero consenso ai rapporti sessuali, partendo dalla definizione prevista dall'articolo 1 della Convenzione internazionale relativa ai diritti del fanciullo;
 - 4.2. **prevedere** lo scambio delle legislazioni che consenta l'applicazione del principio di reciprocità, fino a raggiungere una totale uniformità;
 - 4.3. **adottare una competenza universale**, che permetta di perseguire in Italia l'autore presunto che si trovi sul territorio della Repubblica, nonostante i fatti siano stati commessi all'estero e l'autorità italiana non ha ricevuto alcuna denuncia o richiesta ufficiale da parte dell'autorità straniera;
 - 4.4. **armonizzare** i codici penali dei singoli Stati in questa materia, dato che uno dei maggiori ostacoli all'extradizione dell'indagato (fra lo Stato in cui è stato commesso il fatto che costituisce reato e quello a cui appartiene l'autore presunto di tale reato) risulta essere la disparità fra le singole procedure d'indagine e le differenze delle sanzioni penali applicabili;
 - 4.5. **inserire** una clausola specifica in tutti gli accordi bilaterali o multilaterali già esistenti con i Paesi terzi per l'attuazione concertata di misure di prevenzione e di lotta contro lo sfruttamento sessuale dell'infanzia;
 - 4.6. **approvare** accordi bilaterali o multilaterali *ad hoc* con i Paesi terzi affinché le autorità competenti nazionali e in particolare le forze dell'ordine siano facilitate e incentivate nella collaborazione e nello scambio di informazioni;
 - 4.7. **creare** un centro internazionale informatico di raccolta dati che includa anche le informazioni genetiche e che consenta alle autorità competenti lo scambio di dati sull'identità dei membri delle organizzazioni criminali e sulle reti internazionali di transito di bambini;
 - 4.8. **istituire** presso le sedi diplomatiche degli Stati un apposito ufficio che, oltre ad essere collegato al centro internazionale informatico, effettui un particolare controllo per la concessione dei visti e dei permessi;
 - 4.9. **istituire** un controllo doganale (stazioni, aeroporti, porti marittimi e altri luoghi pubblici) per impedire la tratta internazionale di bambini;
 - 4.10. **promuovere** a livello nazionale, internazionale e regionale, conferenze, seminari e incontri sul tema dello sfruttamento sessuale dei bambini, con l'obiettivo primario di sensibilizzare gli operatori dei settori legati al mondo dell'infanzia, e di confrontare le proprie esperienze e le proprie azioni intraprese in questo campo;




- 4.11. **organizzare** corsi di formazione indirizzati alle forze dell'ordine sull'espletamento di indagini sul commercio e sullo sfruttamento sessuale dell'infanzia;
- 4.12. **rivedere** il Titolo VI del Trattato di Maastricht sull'Unione Europea, al fine di includere la cooperazione nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dell'infanzia fra i campi di competenza d'intervento delle autorità europee, come la cooperazione nei settori della giustizia, doganale, statistica e di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il traffico di droga e le altre gravi forme di criminalità internazionale.

Raccomandazioni per l'azione a livello nazionale o locale

1. La **Convenzione internazionale relativa ai diritti del fanciullo** (adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 19.11.1989), che ha riconosciuto quest'ultimo come soggetto di diritto, così come tutte le **Risoluzioni** relative alla tutela dei diritti del bambino adottate dalle organizzazioni internazionali governative e non governative, **devono essere divulgate e promosse** in tutti i settori legati al mondo dell'infanzia.
2. Chiediamo inoltre alle autorità competenti che si attivino in via preventiva al fine di:
 - 2.1. **sviluppare** una vera e propria politica di prevenzione per mezzo dell'informazione, affinché la società cessi di essere complice per il suo lassismo con lo sfruttamento sessuale dell'infanzia;
 - 2.2. **includere** nei programmi scolastici d'istruzione primaria e secondaria informazioni indirizzate ai bambini atte ad evitare i rischi di abusi o violenze sessuali;
 - 2.3. **sensibilizzare**, informare i genitori e le persone che hanno la cura e la custodia dei minori, nonché le strutture pubbliche e private interessate sui rischi sopra citati, così come sui dati in materia di sfruttamento sessuale;
 - 2.4. **promuovere** una campagna di sensibilizzazione e di informazione in materia, destinata a tutti gli operatori dei settori legati al mondo dell'infanzia, in particolare nei settori dell'istruzione, della sanità del lavoro sociale e della giustizia;
 - 2.5. **costituire** un archivio nazionale relativo agli autori di crimini di abusi o violenze sessuali sui bambini che possa essere utilizzato dagli operatori dei settori legati al mondo dell'infanzia;
 - 2.6. **ridimensionare** l'uso che viene fatto del corpo umano per fini commerciali nelle pubblicità e nei mass media;
 - 2.7. **sensibilizzare** i mass media a non promuovere sotto alcuna forma lo sfruttamento sessuale dell'infanzia, attraverso una presa di coscienza

- generale e con l'adozione di regole deontologiche appropriate;
2. 8. **vietare** a tutti i mass media qualunque tipo di pubblicità relativa a prestazioni di tipo sessuale indirizzata a minori o implicante minori;
 - 2.9. **vietare** a tutti i mass media qualunque tipo di pubblicità e commercio relativo alla pornografia infantile, particolarmente mediante videotesto, come pure nei giornali e nelle riviste specializzate;
 - 2.10. **vietare** a tutti i mass media l'utilizzo di informazioni riguardanti lo sfruttamento sessuale di bambini senza specificare espressamente che si tratta di una grave violazione dei diritti del bambino;
 2. 11. **vietare** l'acquisto, il possesso, la locazione e lo scambio di materiale pornografico che utilizzi minori, così come la sottoposizione di tale materiale a minori;
 - 2.12. **vietare** la produzione, il commercio e la diffusione di materiale pornografico che utilizzi minori, anche mediante la chiusura dell'esercizio, nonché il sequestro e la confisca del materiale stesso e dei proventi di quest'ultimo; sanzionare penalmente l'offerta da parte di un adulto ad un minore di 18 anni di un compenso per l'atto sessuale, non importa di quale natura o entità, essendo quest'ultimo di per se stesso un atto intrusivo della libertà personale e lesivo di un interesse educativo del minore;
 - 2.13. **introdurre** la competenza universale, ossia l'applicabilità diretta del principio di extraterritorialità per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale dell'infanzia, la pornografia pedofila e la prostituzione infantile, affinché i procedimenti penali relativi possano svolgersi a prescindere dalla cittadinanza dell'autore e dal luogo di commissione del fatto;
 - 2.14. **sensibilizzare** gli organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore del turismo a non favorire direttamente o indirettamente il turismo sessuale con minori attraverso qualsiasi forma di promozione o pubblicità, facendosi altresì promotori sia di una campagna dissuasiva volta ad evitare offerte non allineate ai concetti di etica professionale, che della sottoscrizione di una convenzione in cui si sancisce l'impegno a non trarre profitto dal turismo sessuale con minori;
 - 2.15. **appoggiare** le ONG che operano per combattere lo sfruttamento sessuale dell'infanzia, nonché instaurare una politica attiva di individuazione, integrazione sociale e cooperazione internazionale che coinvolga le ONG.
3. Chiediamo inoltre alle autorità competenti che si attivino al fine di:
 - 3.1. **rivedere** la legislazione penale per non fondarla solo sulla sanzione a carattere repressivo, bensì anche sulla prevenzione e reintegrazione del reo. Giustizia e medicina devono collaborare insieme alla prevenzione della recidiva con la creazione di trattamenti adeguati;
 - 3.2. **prevedere** nell'ipotesi di abusi o violenze sessuali intrafamiliari, la pos-



- sibilità di allontanamento dell'abusante dal domicilio domestico, disposto dal Tribunale per i minorenni come misura di protezione del minore, con sanzione penale per l'ipotesi di violazione di tale allontanamento;
- 3.3. **rivedere** la procedura penale, in modo che gli interessi e i bisogni dei minorenni possano essere concretamente tutelati durante i procedimenti penali in cui sono coinvolti in qualità di soggetti che hanno subito abusi o violenze sessuali. In particolare: rendere obbligatoria la denuncia da parte dei cittadini che sono a conoscenza di fatti inerenti ad abusi o violenze sessuali, rendere procedibili d'ufficio tali reati qualunque sia l'età del minore leso, rendere obbligatoria la nomina di un curatore per il minore nonché la tutela civilistica della vittima, prevedere l'utilizzo di audizioni videoregistrate per la testimonianza delle vittime al fine di non incorrere in un'ulteriore violenza durante lo svolgimento del procedimento, infine prevedere la formazione di personale specializzato che sia assegnato allo svolgimento delle indagini;
 - 3.4. **promuovere**, nei casi di maltrattamenti inflitti ai bambini, il trattamento e l'assistenza pluridisciplinare, così come la comunicazione e il contatto fra le persone coinvolte a titolo personale, come i medici, il personale paramedico, gli assistenti sociali, gli insegnanti e gli agenti di polizia al fine di favorire lo scambio di informazioni per combattere lo sfruttamento sessuale dell'infanzia;
 - 3.5. **creare** delle strutture specializzate nel trattamento e nell'assistenza pluridisciplinare ai bambini vittime di abusi o violenze sessuali;
 - 3.6. **istituire** una cura psicologica adattata per i bambini vittime di abusi o violenze sessuali e seguirli fino all'età adulta, tenendo conto del fatto che il pedofilo può essere stato a sua volta vittima di abusi durante l'infanzia;
 - 3.7. **prevedere** un trattamento medico e psicologico per gli autori di abusi o violenze sessuali su bambini, tenendo conto della recidività di tali soggetti.

Con il Convegno "*Il bambino e la violenza sessuale*", il Comune di Genova e la Fondazione Terre des hommes Italia hanno promosso una campagna di denuncia contro lo sfruttamento sessuale dell'infanzia. Questa campagna ha l'obiettivo di denunciare, informare e incoraggiare interventi in materia, mettendo in evidenza oltre alle raccomandazioni sopra esposte, i seguenti principi:

- la pedofilia non è un diritto;
- il bambino non è proprietà di nessuno;
- il bambino non è un partner sessuale;

- il bambino non è un adulto in miniatura, il cui sviluppo e crescita possono essere lasciati al libero arbitrio delle persone che lo circondano;
- il bambino deve essere rispettato, amato e protetto nella sua totale integrità.

Il Comune di Genova e la Fondazione Terre des hommes Italia propongono la creazione di un **Osservatorio permanente** su tali tematiche, che si colleghi a quanto già in funzione a livello nazionale ed internazionale, avvalendosi delle competenze presenti nel Comitato scientifico creato in occasione del Convegno "*Il bambino e la violenza sessuale*".

Terre des hommes Italia: L'Appello di Losanna", novembre 1997

I crimini organizzati contro l'infanzia, considerati come "Crimini contro l'umanità"

Un movimento umanitario deve essere indipendente da ogni forma di potere e da qualsiasi altra forma di interesse che non sia promuovere la *protezione* o la *salvaguardia di coloro che non possono prendere la parola e che tuttavia esigono i loro diritti* ed ha, per queste ragioni, la libertà e il mandato di rivolgersi, in piena legittimità, alla Comunità Internazionale. Il ruolo di un'organizzazione umanitaria non è di sostituirsi né al legislatore, né all'autorità.

Tuttavia

Gli assassini dei bambini di strada da parte degli "squadroni della morte", *perché sono bambini senza difesa* sapendo che nessuno li reclamerà,


Lo sgozzamento di ragazze all'uscita delle scuole *perché sono ragazze* e per motivi religiosi,

La morte per negligenza istituzionale deliberata di bambini negli orfanotrofi *perché sono dei bambini*,

L'utilizzo di massa e sistematico dei bambini, *perché sono bambini*, per test scientifici o per manipolazioni genetiche,

L'arruolamento di bambini, *perché sono bambini* in conflitti armati,

La distruzione irreversibile di bambini, *perché sono bambini*, nella rete clandestina di prostituzione minorile,



UNICEF

E molte altre situazioni,

Obbligano a porre la questione non di una nuova legge, non di una nuova istanza internazionale (oltre a quelle già esistenti o in progetto), ma dell'adeguamento, perché siano più efficaci, di testi esistenti di fronte a una *realtà* di cui un'organizzazione umanitaria può - e deve - portare testimonianza.

APPELLO DI LOSANNA

Considerato

che l'anno 1998 sarà il cinquantésimo anniversario della "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" (1948-1998),

che le Nazioni Unite annunciano una Conferenza Internazionale a Roma per il mese di giugno 1998, per la creazione di una "Corte Criminale Internazionale Permanente",

che "i governi non hanno il mandato di trasformare in impotenza il potere del popolo sovrano da cui traggono l'autorità", e che tutti gli Stati del Mondo hanno ratificato la "Convenzione Internazionale relativa ai Diritti del Bambino",

le personalità, le organizzazioni e i movimenti che l'hanno sottoscritta

1) Chiedono che la Conferenza di Roma, nel giugno 1998, in vista della creazione di una "Corte Criminale Internazionale Permanente" iscriva specificamente nello Statuto di questa giurisdizione internazionale i seguenti punti:

- che a titolo di riconoscimento universale della sua eccezionale gravità, la criminalità organizzata contro i bambini venga perseguita e giudicata a titolo di "Crimine contro l'umanità" sia che Paesi dispongano, sia che non dispongano ancora di testi giudiziari appropriati;
- che le procedure accelerate di azioni giudiziarie internazionali applicabili alla criminalità internazionale siano applicate alla criminalità organizzata contro i bambini sia che gli autori siano persone, istituzioni pubbliche o private, o Stati;
- che questa Corte agisca senza limitazione di tempo e spazio, con una competenza che le permetta di applicare i principi di universalità e di imprescrittibilità dei procedimenti e delle condanne, con possibilità di condannare in contumacia o assenza, di accogliere la costituzione di parti civili e di esprimersi sul risarcimento dei danni. La Corte Criminale Internazionale, dovrà quindi disporre dei mezzi per assumere questo mandato;
- che la Corte Criminale Internazionale, possa, in modo permanente, istituire, perseguire e condannare gli Stati di cui sia dimostrata la responsabilità diretta nelle violazioni del Diritto dei bambini, con riferimento alla nozione di "Crimine contro l'umanità";
- che le organizzazioni umanitarie che dispongono già di uno statuto costitutivo depositato presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite

(ECOSOC) o che dispongono già a questo titolo di mezzi di vigilanza siano abilitate ad esercitare il diritto di appellarsi a questa "Corte Criminale Internazionale Permanente" con la possibilità altresì di costituirsi parte civile e di reclamare il risarcimento danni destinato esclusivamente al recupero, alla riabilitazione e alla cura delle vittime, sotto il controllo diretto di questa "Corte Internazionale Permanente" e in maniera indipendente dagli Stati.

2) Affinché nessun paese possa costruire un santuario di impunità per gli autori dei crimini, e che, allo stesso titolo che per la lotta contro le altre forme di criminalità internazionale organizzata, chiedono:

- che in occasione della Conferenza di Roma i paesi che dispongono di una legislazione che riconosce la qualifica di "Crimini contro l'umanità" e che ne persegue gli autori, includano ufficialmente in questa nozione anche la criminalità organizzata contro i bambini, aggiungendo il "motivo economico" ai motivi già esistenti, sia come elemento costitutivo che come circostanza aggravante, e che facciano applicare questa legislazione tanto alle giurisdizioni ordinarie quanto alle procedure di istruttoria e giudizio, e alle sanzioni che ne seguono, con competenza penale universale;

- che i paesi che non dispongono di legislazione specifica in materia di "Crimini contro l'umanità" annuncino ufficialmente, in occasione della Conferenza di Roma, e del cinquantenario della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, la messa in opera di lavori legislativi che permettano di includere questa nozione, tenendo conto dell'urgenza e dell'eccezionale gravità della criminalità organizzata contro i bambini considerata come "*Crimine contro l'umanità*", alla quale si deve attenere.

3) Chiedono che l'Organizzazione delle Nazioni Unite stabilisca un Protocollo Addizionale alla Convenzione Internazionale relativa ai Diritti del Bambino decretando che la criminalità organizzata verso i bambini sarà qualificata, perseguita e giudicata come "*Crimine contro l'Umanità*", a livello nazionale e internazionale.

Le personalità e organizzazioni signatarie costituiscono un "*Comitato per l'appello di Losanna*" informale e non giuridico, destinato a utilizzare tutti i mezzi necessari alla sua promozione e alla sua realizzazione presso gli Stati e istanze internazionali interessate, e a rendere pubblico in maniera regolare lo stato di avanzamento del progetto.

Il coordinamento di questo "*Comitato per l'appello di Losanna*" sarà assicurato dalla Fondazione Terre des hommes, con base a Losanna (Svizzera).

MOTIVAZIONI GENERALI

1. *Sull'infanzia e la dignità umana*

Considerato

- che ogni bambino, tenuto conto della sua particolare vulnerabilità e della limitata capacità di discernimento e di resistenza alle violenze di ogni tipo, è tuttavia la condizione di esistenza e di rinnovamento dell'umanità e detiene, a questo titolo, una parte non negoziabile di dignità umana;

- che *"c'è negazione dell'umano non solo necessariamente là dove viene provocato danno alla vita ma anche là dove, sotto una forma o l'altra c'è danno intenzionale alla dignità umana, quindi a tutto ciò che permette a un essere umano di farsi valere e di elevarsi al di là della sua realtà biologica, di non pronunciare quei discorsi che siano veramente suoi e in cui si riconosce"*.

- che la popolazione mondiale è composta per metà da bambini ("tutti esseri umani con meno di 18 anni" secondo i termini della *Convenzione Internazionale relativa ai Diritti del Bambino*) e che tre miliardi di bambini nasceranno nei prossimi 50 anni;

Noi chiediamo:

- che il bambino non venga più considerato come una minoranza sociale, oggetto di compassione, condiscendenza o semplice azione sociale o umanitaria, ma che anch'esso benefici di una protezione penale efficace, anche se l'infanzia è uno stato transitorio (così come quello dell'adulto ...);

- che questa protezione penale universale possa essere applicata ad un bambino somalo, bengali, cinese o guatemalteco, così come per un bambino italiano, giapponese o americano;

2. *Sull'umanità*

Considerato

- che se la nozione di "umanità" resiste ad ogni definizione "legale" esaustiva e universalmente ammessa, essa appare tuttavia, con forza nel corso della storia, attraverso atti, individuali e collettivi, che ne sono sempre la negazione stessa, e che, simultaneamente l'aspirazione universale al rispetto di questa umanità, al di là delle differenze culturali, si esprime in uno sforzo internazionale continuo per stabilirne norme minime di difesa o protezione;

- che se la storia delle società umane dimostra che l'istinto di morte o di distruzione è insito nel comportamento umano, dimostra altresì che gli esseri umani, in misura equivalente, possono contribuire alla protezione di questa umanità senza che nessuno stato, nessuna cultura, nessuna istituzione possa pretendere di averne il monopolio;

Noi chiediamo:

- che la violazione della dignità dei bambini - assassinii, distruzione o privazione dell'identità da un punto di vista fisico, psichico, linguistico- siano qualificate in maniera aggravata, per il motivo che un bambino non ha ancora ac-

quisito l'autonomia che gli permetta di far valere lui stesso questa dignità, e quindi il genere umano, con i propri mezzi legali (e non solamente morali), debba assicurare la protezione e i miglioramenti prioritari;

3. Sulla nozione di "Crimini contro l'umanità"

Considerato

- che il Rapporto del Comitato preparatorio dell'ONU per la creazione di una Corte Criminale Internazionale Permanente afferma:

"si intendono crimini contro l'umanità il fatto di commettere, in modo sistematico, o su grande scala, e all'istigazione o sotto la direzione di un governo, di un'organizzazione, o di un gruppo, uno di questi atti: la sofferenza, lo sterminio, la tortura, la riduzione in schiavitù, le persecuzioni per motivi politici, razziali, religiosi o etnici, la discriminazione istituzionalizzata per motivi razziali etnici o religiosi, che comportano la violazione delle libertà e dei diritti fondamentali dell'essere umano, e che hanno come risultato di sfavorire gravemente una parte della popolazione, la deportazione forzata di popolazioni, operata in modo arbitrario, la carcerazione arbitraria, il sequestro di persone, violenze, l'induzione alla prostituzione e tutte le forme di violenza sessuale, gli altri atti disumani che portino gravi danni all'integrità fisica e mentale, alla salute o alla dignità umana, come le mutilazioni e le sevizie gravi".

- se il concetto di "Crimine contro l'umanità" è nato nel contesto particolare dell'ultima Guerra Mondiale e non è stato da allora utilizzato se non in una situazione di conflitto armato, è pur vero che nessun testo o trattato internazionale ne menziona l'elemento belligerante come elemento costitutivo di tale crimine, e che i crimini della stessa natura in tempo di pace contro esseri umani innocenti e indifesi sono assimilabili a questo concetto.

- che se è importante non banalizzare il concetto di "Crimine contro l'umanità", cedendo alla demagogia, e se è altrettanto importante riservare a questa nozione il suo carattere di eccezionale gravità, è tuttavia chiaro che una sua applicazione troppo restrittiva causa la banalizzazione di crimini compiuti secondo gli stessi moventi e che hanno le stesse conseguenze irreversibili; che se è necessaria l'estensione dell'applicazione del concetto di "Crimine contro l'umanità" alla criminalità organizzata nei confronti dei bambini, deve essere quindi accurata per essere credibile ed efficace.

- che questa estensione si potrebbe applicare indubitabilmente alla schiavitù ("l'essere umano considerato e trattato come merce"), se imperversasse al giorno d'oggi con la stessa ampiezza che in passato; ora, nessuno vede oggi come una improprietà del linguaggio il considerare certe violazioni "massicce e sistematiche" dei Diritti del bambino come delle "forme moderne di schiavitù";

- che se le circostanze e le conseguenze di crimini non determinano di per sé la qualifica di crimine, la criminalità organizzata a danno di bambini risulta basarsi su intenzioni chiare, esplicite, talvolta persino presentate come dottrine

assimilabili al "movente del crimine", arrivando fino alla promozione intellettuale, religiosa e/o commerciale di atti commessi con il pretesto di difendere i diritti legittimi dei bambini";

- che la criminalità organizzata contro i bambini consiste nell'organizzare la segregazione e la discriminazione delle vittime "bersaglio" per approfittare della loro differenza razziale, della loro età, della loro indegenza economica, sociale e psicologica - talvolta con il pretesto di liberarli al prezzo di una distruzione fisica e psichica irreversibile annullando ogni dignità presente e futura;

- che l'impatto sull'opinione pubblica (dove risiedono sia le vittime che i potenziali criminali) di questa estensione di "Crimine contro l'umanità" alla criminalità organizzata a danno dei bambini, così come il "dovere della memoria" dovuto alle vittime sarebbe incontestabilmente utile per la prevenzione dei crimini conferendo loro l'impossibilità di essere dimenticati o amnistiati, come anche di esigere sottoposti ad una qualsiasi negoziazione ulteriore o revisione storica.

Noi chiediamo:

- che le organizzazioni che sistematicamente provocano la sofferenza e la morte nello sfruttamento dei bambini, - la cui impunità è presunta per il fatto stesso che le vittime sono bambini vengano affrontate con la stessa urgenza, gravità e priorità di tutte le altre forme di criminalità organizzata (traffico di droga, di armi, truffa);

- che "se c'è Crimine contro l'umanità laddove l'altro è vittima in quanto tale", questa affermazione si rivolge contro la criminalità organizzata nei confronti dei bambini; ciò perché sono dei bambini che i criminali sfruttano per la loro dipendenza e la loro incapacità di discernimento e di difesa legata alla loro età;

- che la capacità limitata di discernimento del bambino, o il suo presunto consenso, non possa servire da pretesto, ma al contrario come circostanza aggravante nella classificazione dei crimini commessi sia da individui che, a titolo privato, li mettano in atto in modo massiccio e sistematico, sia da funzionari pubblici o rappresentanti delle istituzioni, grazie alla loro autorità o all'influenza esercitata sui bambini e spesso coperti da anonimato, dall'immunità, dalla separazione delle funzioni o dall'obbedienza gerarchica;

- che in riferimento ai "motivi religiosi" e senza entrare nel dibattito della definizione delle sette certi criteri "ad minima" come la privazione di libertà (fuori da ogni nozione di consenso del minore) la scomparsa e i rapimenti dei minori, il loro sfruttamento sessuale, l'annullamento del loro libero arbitrio, l'attentato alla loro dignità o alla loro psiche, tutto questo "in modo sistematico e su grande scala" deve essere considerato come "Crimine contro l'umanità";

- che, ammesso che tutte le forme di sfruttamento economico dei bambini non possono essere per principio assimilabili al concetto di "Crimine contro l'umanità"; la nozione di "motivi economici e commerciali" dovrebbe tuttavia

potersi aggiungere ai "motivi politici, filosofici, razziali o religiosi", sapendo che questi motivi, nell'ambito di queste azioni organizzate molto spesso sono intimamente legati agli interessi economici e commerciali, talvolta condivisi dal potere pubblico, per negligenza ma anche complicità attiva o passiva;

- che la nozione di "violazioni sistematiche o in grande scala" deve essere applicata alle reti definite come "organizzazione clandestina formata da un certo numero di persone in relazione diretta o indiretta le une con le altre e che siano agli ordini delle stesse direttive (Dict. Robert)

- che esiste tuttavia il rischio che la nozione di "rete" abbia l'effetto di diminuire le responsabilità personali, è quindi importante che la legge specifica sulla criminalità organizzata contro i bambini metta in evidenza, come per tutti gli altri crimini, le diverse modalità di responsabilità: l'intenzione, l'istigazione, il tentativo, l'esecuzione, la complicità e la promozione di questi crimini, compresa anche la legislazione specifica applicata ai media;

- che anche se l'imprescrittibilità delle azioni penali di "Crimini contro l'umanità" è resa comunque difficile dal rischio di deperimento delle prove, lo stato di clandestinità deve essere tuttavia un elemento costitutivo del crimine nel senso che i criminali possono "giocare" con i tempi di prescrizione per l'esercizio stesso delle loro attività;

- che deve essere chiaramente affermato che i criminali riconosciuti colpevoli di "Crimine contro l'umanità" nel caso di criminalità organizzata contro bambini, devono essere giudicati e condannati sulla base del principio di umanità che essi hanno negato alle loro vittime, e questo, al fine di non entrare nella logica stessa dei loro atti; quindi in nessun caso il giudizio di "Crimine contro l'umanità" deve portare al verdetto della pena capitale.

4. Sul progresso del diritto

Considerato

- che è sconcertante constatare come sia necessaria una guerra o una serie di crimini commessi, vale a dire, aspettare che certi fatti siano commessi, per far progredire il diritto nazionale e internazionale;

- che la nozione stessa di civiltà umana suppone che il diritto possa progredire non già secondo mode intellettuali o mediatiche, né tantomeno sull'imposizione di postulati teologici, e neppure sull'onda emotiva di indignazione (pur legittime ma spesso passeggera e selettive) ma sulla base di fatti in rapporto a testi adattati o pertinenti;

- che l'azione legislativa ha come compito primario di identificare e qualificare i crimini, esprimere la gerarchia dei valori in una società, indicando ciò che deve essere totalmente e universalmente rispettato, e dunque, ancora, ha il compito di identificare i divieti fondamentali, la cui trasgressione o negazione costituisce un crimine assoluto;

- che gli Stati che ratificano le Convenzioni Internazionali e promulgano leggi, si comportano talvolta in maniera irresponsabile usando il Diritto Internazionale come uno strumento al servizio della loro immagine o dei loro interessi, sotto il pretesto di essere fonte o garante di diritto, giudicano di poter disporre della capacità di astrarsene;

Noi chiediamo:

- che se l'opera del diritto e della giustizia è l'espressione stessa della sovranità di uno Stato, non può essere quindi lasciata alla esclusiva valutazione degli interessi di questo (visto che è nella definizione stessa del potere di Stato essere giudice a parte) né, tantomeno può essere lasciata alla semplice valutazione dei giuristi;

5. Della responsabilità degli Stati

Considerato

- che se da una parte l'assenza di Stato di diritto, o di Stato tout court, è la peggiore delle condizioni (Somalia, Ruanda, ex-Jugoslavia in certi momenti della loro storia) e se d'altra parte la legge non è di per se stessa una soluzione, non c'è tuttavia né progresso né soluzione senza leggi adatte, né senza volontà e mezzi per farla applicare, cioè, senza Stato;

- che è proprio agli Stati stessi che è necessario rivolgersi sia per rinforzare la legge che per esigerne l'applicazione, considerando il diritto delle genti di cui sono i servitori; resta inteso che il concetto di sovranità nazionale non deve costituire un ostacolo insormontabile nel perseguimento di comportamenti irresponsabili - o in assenza di decisioni - sul piano interno così come su quello internazionale;

- che l'articolazione fra il diritto nazionale e il diritto internazionale deve essere rinforzata senza che l'uno mascheri o giustifichi l'altro, e inversamente. L'esempio delle "Corte Europea dei Diritti dell'Uomo" è un esempio di giurisdizione sopranazionale accettata dagli stati europei mentre non è il caso della Corte Internazionale di Giustizia de L'Aja, creata 50 anni fa;

MOTIVAZIONI GIURIDICHE

Considerato

- che i caratteri propri dell'infanzia sono riconosciuti dalla maggior parte delle legislazioni penali nazionali, ma nella maggior parte dei casi solo in termini di gravità delle sanzioni applicabili (modulati secondo l'età delle vittime), e non in termini di qualificazione;

- che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948 art. 4 e 5) così come la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966) stipula che "Nessuno sarà sottoposto a tortura o a punizioni crudeli, disumane e degradanti" (art. 7) "Nessuno sarà tenuto in stato di schiavitù o asservimento. La schiavitù e il commercio di schiavi, sotto tutte le forme sarà vietato" (art. 8) e

che anche se non è fatta esplicita menzione alla criminalità organizzata contro i bambini, l'impossibilità dei bambini a difendersi deve costituire l'aggravante per questa specifica ragione;

- che al di fuori delle legislazioni che derivano dalla ratifica degli Stati della Convenzione Internazionale dei Diritti del Bambino, non esiste alcun testo di Diritto Penale Internazionale, a validità universale, che individui specificamente la criminalità organizzata contro i bambini e che sia davvero vincolante sulle responsabilità individuali, istituzionali, economiche o statali;

- che la Convenzione Internazionale relativa ai Diritti del Bambino menziona (art. dal 34 al 39) l'obbligo per gli Stati signatari di "prendere misure legislative appropriate" e di "prevedere pene o altre sanzioni appropriate per assicurare la protezione del bambino" e questo "sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale", senza altre specificazioni;

- che la Convenzione Addizionale sull'abolizione della Schiavitù, il Commercio di Schiavi e le Pratiche Assimilate alla Schiavitù (1956) ratificata da 106 Paesi, che sancisce esplicitamente (art. 1) la repressione dello sfruttamento dei bambini e le "Pratiche assimilate alla schiavitù di bambini e

adolescenti di meno di 18 anni", non serve finché uno strumento giudiziario internazionale non comporterà perseguimenti e condanne necessarie anche verso lo Stato stesso che abbia la responsabilità diretta di crimini definiti tali;

- che la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro le Donne (1981), così come la Piattaforma d'azione di Beijing menzionano specificamente gli attentati al Diritto di "donne e ragazze" riservando a queste ultime dei paragrafi particolari;

- che la Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti del Bambino si limita a questioni di procedura senza specificare la qualifica dei crimini;

- che la semplice estensione della nozione di "criminalità (di diritto) internazionale" alla criminalità organizzata contro i bambini sarebbe già un avanzamento dal momento che permetterebbe il perseguimento dei crimini laddove questi sono concepiti e organizzati, ma che questo non sarebbe tuttavia sufficiente a riconoscere la natura aggravata di questi crimini,

- che non sarebbe la prima volta che la Comunità internazionale ammetta l'estensione del concetto "Crimine contro l'umanità", al di fuori di conflitti armati, come successe nella Convenzione del 3 novembre 1973 per qualificare il regime di apartheid in Sudafrica

- che la Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU (dicembre 1992 - preambolo) dichiara che in tempo di guerra la deportazione e sparizione forzata di civili sono "Crimini contro l'umanità" e precisa che autori e complici "devono essere giudicati solo dalla legislazione comune competente in ciascun Paese, ad esclusione di ogni altra giurisdizione speciale, soprattutto militare", formulazione che dovrebbe essere ormai applicabile alla criminalità organizzata contro i bambini in tempo di pace;

- che la 26^a Conferenza Internazionale della Croce Rossa (dicembre 1995) ha adottato, per consenso dei 135 Stati rappresentati, che gli stupri sistematici collettivi in tempo di guerra siano ormai identificati come "Crimine contro l'umanità", e che gli stessi fatti, nei moventi come nelle conseguenze, pianificati in modo sistematico e massiccio su popolazioni di bambini senza difesa, in tempo di pace siano assimilabili per gravità, a questi crimini;

- che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso, lo svolgimento di una Conferenza a Roma nel giugno 1998, "in vista della creazione e adozione di una Convenzione che porti all'attuazione di una Corte Criminale Internazionale".

Noi chiediamo:

- che i crimini siano oggetto di una qualifica specifica, quella di "Crimine contro l'umanità", perché negano al bambino la qualità di membro della comunità umana, anche se non dispone ancora dell'autonomia che gli permetta di esercitare la totalità dei diritti e dei doveri;

- che contro la nozione di "excuse de minorité" utilizzata nelle procedure di Giustizia Minorile, la nozione di "chargé de minorité" debba essere utilizzata di fronte ad atti di criminalità organizzata contro i bambini come elemento supplementare e determinante del "piano concertato" e "su grande scala" elementi costitutivi per la qualifica di "Crimine contro l'umanità";

- che lo "stato di minorità" di un bambino deve indurre a priori la condizione di vittima in ragione della sua "irresponsabilità penale" e la "limitata capacità di discernimento" anche in assenza di ogni evidente costrizione, tenuto conto che non è possibile esigere da un bambino ciò che il diritto esige da un adulto, ovvero il principio "si presume che nessuno possa ignorare la legge";

- che la nozione di ubiquità dei crimini, del perseguimento di questi e delle pene, è una conseguenza della nozione di "Crimine contro l'umanità" sapendo che in realtà la nozione di extraterritorialità di questi fatti è lo strumento favorito dall'organizzazione criminale, e nello stesso tempo uno dei maggiori ostacoli alle inchieste di polizia e giudiziarie delle legislazioni nazionali, e che questa nuova qualificazione permetterebbe di lottare più efficacemente contro l'impunità, nello spazio e nel tempo, senza tenere conto del criterio di localizzazione dei fatti, né della nazionalità delle vittime come quelle degli accusati;

- che "il ruolo di dissuasione di crimini proprio della giustizia non può essere efficace come deterrente per le azioni criminali finché non esiste la certezza delle condanne (R. Banditer) e che dunque, il testo giuridico deve permettere di perseguire la criminalità organizzata contro i bambini con la qualifica di "Crimine contro l'umanità" sia a livello nazionale, con giurisdizioni ordinarie, che a livello internazionale con la costituzione di una Corte Criminale Internazionale Permanente;

- che le giurisdizioni criminali nazionali siano abilitate a pieno titolo a perseguire, giudicare e condannare gli autori di questi crimini;

- che si tratti di cittadini che abbiano commesso i loro crimini sul territorio nazionale così come all'estero;
- che si tratti di cittadini stranieri che abbiano commesso questi crimini sul territorio della giurisdizione così come all'estero. In quest'ultimo caso qualora l'autore dei crimini risieda sul territorio della giurisdizione abilitata a intraprendere l'azione giudiziaria, anche se la legislazione del paese dove il crimine è stato commesso, non prevede incriminazione o perseguimento;
- che le organizzazioni e associazioni umanitarie, costituite in persone morali (e quindi già associate alle procedure esistenti) e riconosciute per statuto presso l'ONU (ECOSOC) possano partecipare alla Corte Criminale Internazionale, in maniera autonoma, allo stesso titolo degli Stati, seguendo le regole giudiziarie appropriate (segreto istruttorio, etc ...).

**Tribunale permanente dei popoli:
sentenza "La violazione dei diritti fondamentali dell'infanzia
e dei minori" - Napoli, aprile 1995**

Le violazioni del diritto all'integrità attraverso gli abusi sessuali, la prostituzione e la pornografia. Una nuova simonia.

(omissis)

Il Tribunale Permanente dei Popoli, facendo riferimento all'art. 34 della Convenzione Internazionale, relativa alla protezione del bambino contro lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento nella prostituzione e nella pornografia, ha poi affrontato la questione degli abusi sessuali sui bambini (20.000 ogni anno sono oggetto di questa violenza in Italia; 200.000 negli Stati Uniti), della prostituzione infantile (un milione di bambini e adolescenti asiatici vi sono coinvolti: 400.000 in India, oltre 300.000 in Thailandia, 500.000 in Cina; in Brasile le bambine prostitute sono 500.000). Questo fenomeno è spesso connesso al narcotraffico e all'ulteriore sfruttamento a fini di pornografia.

La prostituzione infantile è un fenomeno recente che interessa tutti i continenti, coinvolge milioni di bambini, compresi i maschi, e l'abuso comincia fin dall'età di 6 anni. In questo quadro emerge il nuovo fenomeno del "turismo sessuale". A titolo di esempio si può citare, da un rapporto pubblicato dal Dipartimento di pastorale sociale del CELAM (la conferenza dei vescovi latino-americani) la testimonianza secondo cui, nei grandi centri urbani del Nord-est del Brasile, dove c'è una "domanda" da parte di turisti stranieri, lo "sfruttamento dei bambini giunge a un punto così sofisticato che denunce recenti attestano l'esistenza di Porno-Tour, agenzie di turismo che includono nei propri programmi una notte con le bambine del Brasile".

Il turismo sessuale è particolarmente fiorente in direzione dei paesi del Sud-est asiatico, e in particolare la Thailandia e le Filippine. È sempre più alta la domanda di prostitute vergini, come prevenzione nei riguardi dell'AIDS. Ciò spiega sia l'incrementarsi massiccio del fenomeno, sia l'abbassarsi progressivo dell'età di inizio della prostituzione; la sua caratteristica e le sue forme sono infatti determinate dal cliente, fattore centrale del fenomeno. Le piccole prostitute vengono spesso reclutate con l'inganno dagli intermediari, o comprate se non rubate o rapite. Alcune, come per gli antichi schiavi, sono ricomprate e riscattate da persone di buona volontà. L'uso di moderne tecnologie permette poi l'utilizzazione dei bambini per riprese elettroniche pornografiche da diffondere in circuiti di pedofili o da vendere. Il bambino è diventato dunque una merce che si compra, si vende, si affitta, si scambia. Acquistato per 2.000 baths, è rivenduto a 15.000 da un trafficante in Thailandia. È un commercio che se agli inizi restava in ambiti locali, è oggi organizzato internazionalmente. Si potrebbe definire come l'ultima forma di simonia, nella quale si scambia per denaro quella cosa sacra che è la persona e il corpo del bambino.

Esiste una vera e propria guida turistica destinata agli omosessuali, Spartacus, con indicazioni in codice sull'offerta di prostituzione infantile in tutto il mondo, stampata in Europa e diffusa in moltissimi esemplari in 120 Paesi. Il suo autore, inglese, è ora sotto processo in Belgio, ma rischia solo una lieve pena (da 6 a 12 mesi) per il reato di scritti contrari al buon costume o istigazione a mezzo stampa, mentre le parti civili lo accusano di aver organizzato e favorito la corruzione e la prostituzione di minori, reato, se si tratta di bambini inferiori ai 10 anni, passibile di una condanna fino a 20 anni. Oltre che la denuncia, si pone qui la questione di una maggior tutela legislativa penale, sia nei Paesi dove si consumano i reati, sia nei Paesi da cui partono i "sex-tourists" e dove di fatto, attraverso acquisto di un pacchetto comprendente il turismo sessuale da parte delle agenzie turistiche, il reato prende inizio. Il Tribunale ha preso atto con soddisfazione del fatto che in alcune legislazioni nazionali, il reato di sfruttamento dei bambini nella prostituzione e nella pornografia, comincia ad essere perseguibile anche nei confronti dei cittadini che commettono tale reato all'estero. Ciò è già accaduto in Norvegia, dove nel 1990 i tribunali hanno condannato tre cittadini che avevano avuto relazioni sessuali con bambini di 13 anni nelle Filippine e in Thailandia. Analoga modifica è stata apportata al Codice penale tedesco, che permette ora di perseguire il cittadino per sevizie sessuali contro i bambini all'estero, anche se le vittime non sono tedesche. Modifiche o progetti nello stesso senso sono in corso o allo studio in altri Paesi. Lo stesso principio di extraterritorialità è stato adottato anche in Australia, e analogamente si sta muovendo la Nuova Zelanda. (*omissis*)

Il Tribunale

1. Conferma le condanne già pronunciate nelle sentenze di Berlino (1988) e di Madrid (1994) sulle pratiche del Fondo Monetario Internazionale e della Banca mondiale, specificamente per quanto riguarda le loro drammatiche conseguenze sulle condizioni di vita dei bambini che vivono nei Paesi che devono subire programmi di aggiustamento strutturale che vanno esclusivamente a beneficio dei creditori pubblici e privati del Paese. Coloro che prendono queste decisioni istituzionali non possono di fatto ignorarne le conseguenze, anche perché sono istituzioni dello stesso sistema delle Nazioni Unite, e specialmente il PNUD e l'UNICEF, che producono le documentazioni più dettagliate e rigorose: ci si trova dunque, nei termini della sentenza di Madrid, di fronte ad una politica omicida, che comporta la responsabilità internazionale delle istituzioni coinvolte.

2. Estende la stessa condanna, con le stesse motivazioni, ai governi del gruppo dei sette Paesi più industrializzati (G 7) che nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali hanno nel loro insieme un potere maggioritario di decisione; motivo aggravante di questa condanna è la constatazione che le società transnazionali e i settori economici dominanti di questi Paesi sono i principali beneficiari del sistema diseguale di ripartizione delle risorse mondiali, e che le disuguaglianze, interne ai singoli Paesi e internazionali, si sono nell'ultimo decennio progressivamente aggravate.

3. Condanna i governi di quei Paesi che, per la pressione loro imposta in nome del loro debito esterno, hanno accettato di assoggettarsi alle esigenze delle istituzioni finanziarie internazionali, attuando politiche di aggiustamento strutturale che violano in modo irrimediabile i diritti fondamentali delle popolazioni dei loro Paesi; tali politiche implicano di fatto la rinuncia all'adozione di misure e pratiche sociali, sanitarie, educative in favore dei minori, fino a sospendere le stesse corrispondenti misure legislative vigenti.

4. Condanna i governi che accordano un'impunità di fatto agli autori di violenze commesse sui minori, specificamente quelli che sono aggrediti sulla pubblica strada: la responsabilità dello Stato è direttamente implicata, tanto più quando i colpevoli appartengono a forze armate o alla polizia.

5. Condanna i governi di tutti quei Paesi che, con una prassi di omissioni deliberate, che in alcuni casi si possono considerare equivalenti ad un delitto di commissione, hanno mancato al loro dovere di ricercare gli autori di infrazioni gravi commesse sui minori nel territorio di loro competenza, specificamente nel campo delle adozioni internazionali, del lavoro, della prostituzione, della pedo-pornografia, del narcotraffico, del traffico d'organi, ed hanno abdicato altresì al dovere di reprimere quelle infrazioni a norma del diritto penale vigente. Condanna anche i governi che hanno reclutato minori per compiere

operazioni armate, in aperta violazione dell'art. 38 della Convenzione sul diritto dei bambini, o che hanno promosso il coinvolgimento illecito di minori in conflitti armati non internazionali.

6. Constatando che la maggioranza degli Stati che hanno aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino - incluso i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza - hanno di fatto attivato solo in modo molto parziale le misure necessarie per la reale attuazione della Convenzione stessa, ritiene opportuno sottolineare la situazione di tre Paesi per i quali sono state conseguite informazioni precise e che hanno in questo campo responsabilità particolari essendo nello stesso tempo membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e membri del G7:

- gli Stati Uniti, che hanno firmato, ma non ratificato la Convenzione, e che, in contrapposizione all'articolo 37 della Convenzione stessa, non hanno provveduto a mettere la legislazione e la pratica degli Stati federati in armonia con l'interdizione di sottomettere dei minori alla pena di morte;

- il Regno Unito che, in violazione dello stesso articolo, ha adottato, dopo l'entrata in vigore della Convenzione, una legislazione più punitiva per quanto riguarda la detenzione preventiva e l'applicazione di pene detentive ai minori di 14 anni;

- la Francia, la cui Corte di Cassazione ha rifiutato di considerare direttamente applicabili le disposizioni della Convenzione fino a che la legislazione non avesse adottato adeguate misure di esecuzione, ciò che finora non è avvenuto.

5. Proposte

Da tempo il Tribunale Permanente dei Popoli, nell'esaminare situazioni di oppressione che non riguardano uno o più Paesi determinati, ma investono la situazione mondiale, affida alle proprie sentenze un contributo di proposte e di indicazioni operative. I fatti qui esaminati sollecitano in modo particolare un tale contributo. E pertanto

Il Tribunale formula le seguenti raccomandazioni

1. Di fronte ai gravi fatti di rapimento di bambini per immetterli in circuiti di prostituzione, di produzione e diffusione di materiale pornografico, di prelievo di organi, così come di fronte alle evidenze di un mantenimento di bambini in condizioni di servitù o di vera e propria schiavitù, il Tribunale sottolinea che è obbligo imperativo degli Stati sul cui territorio tali fatti vengono compiuti ricercarne gli autori e applicare loro le misure punitive proporzionali alla gravità delle violazioni. Invita con urgenza gli Stati a perseguire gli autori di violenze commesse contro i minori e ad assicurare che la repressione delle infrazioni sia ricondotta alla competenza delle giurisdizioni ordinarie quando coloro che sono indicati come autori appartengono alle forze armate o ad ap-

parati di polizia, come è stato documentato al Tribunale per vari Paesi, e specificamente per il Brasile.

2. Invita gli Stati che già reprimono tali fatti criminali commessi sul loro territorio a reprimere gli stessi fatti commessi in altri paesi quando gli autori o coloro che vi hanno partecipato siano sul loro territorio.

3. Invita l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e le altre competenti organizzazioni internazionali ad adottare una Convenzione che qualifichi come crimini contro l'umanità le più gravi violazioni dei diritti fondamentali dei bambini, e specificamente il loro rapimento, e la loro immissione nelle reti di prostituzione e di pedo-pornografia, il traffico di organi: questa estensione implicherebbe infatti la sottomissione di queste situazioni alla regola dell'universalità della perseguibilità.

4. Invita gli Stati a rispettare e a rendere operativo l'articolo 32 della Convenzione relativa ai diritti del bambino, regolamentando l'accesso dei minori al lavoro, secondo criteri ed in condizioni che siano conformi con le obbligazioni derivanti dal rispetto degli articoli 24 (diritto alla salute), 26 (diritto alla sicurezza sociale), 27 (diritto ad un livello di vita sufficiente), 28 e 29 (diritto all'educazione), 31 (diritto al riposo e al gioco), ed in modo tale da poter conciliare il lavoro con le esigenze di educazione e formazione professionale. Il Tribunale raccomanda alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale e alle altre istituzioni internazionali o regionali di non finanziare progetti o industrie dove lavorano minori in condizioni che violino le norme del diritto internazionale e del diritto interno pertinente.

5. Invita gli Stati a concludere trattati multilaterali o bilaterali intesi a proibire il traffico dei bambini a fini di adozione e a subordinare la validità di qualsiasi adozione internazionale alle condizioni minime stabilite per reciproco accordo dagli Stati in applicazione dell'articolo 21 della Convenzione sui diritti del bambino.

6. Facendo sua una proposta già contenuta in un progetto di Convenzione del Consiglio d'Europa e nella legislazione svedese e norvegese, invita gli Stati che hanno già aderito alla Convenzione sui diritti dell'infanzia ad adottare un Protocollo complementare che istituisca un difensore internazionale (Ombudsman) dei diritti del bambino con competenza per accogliere denunce individuali o di associazioni, o di ONG, presentate contro Stati, od organizzazioni o persone individuali, e per raccogliere le informazioni necessarie per la constatazione di ogni forma di violazione alla Convenzione e degli strumenti internazionali applicabili ai minori.

7. Raccomanda inoltre che non appena possibile per ragioni di età, i minori siano direttamente rappresentati negli organi che prendono decisioni che li riguardano, e che il progetto democratico che ispira la vita politica nei Paesi che hanno firmato la Convenzione sia progressivamente esteso ai bambini.

Nello stesso tempo, tenendo conto del fatto che il bambino non deve più

essere considerato solo come oggetto di protezione ma come soggetto di diritti e come protagonista attivo e sempre più creativo del proprio rapporto con la realtà, invita gli educatori a porre la libertà e la responsabilità del bambino al centro del progetto educativo, e invita gli Stati e gli Enti locali a rinnovare città e centri abitati in modo da renderli fruibili e rassicuranti per i bambini, e a favorirvi l'instaurarsi di un tessuto urbano di convivenza e di relazioni sociali tale per cui le strade non siano minacciose, l'integrazione tra adulti e bambini sia possibile, e il bambino vi trovi un ambiente adeguato alla propria misura.

8. Invita il Comitato per i diritti del bambino, costituito secondo l'articolo 43 della Convenzione, a rispondere nel modo più completo e attivo al suo mandato, e specificamente a raccogliere informazioni di fonte non governativa sulle reali condizioni di vita dei bambini, facendo riferimento ad esperti indipendenti e compiendo missioni di inchiesta nei Paesi da dove giungono denunce di gravi violazioni alla Convenzione.

9. Invita la Sotto-commissione dei diritti dell'uomo delle nazioni Unite a procedere senza ulteriori ritardi ad una inchiesta formale sui traffici d'organi, riguardanti specificamente bambini.

10. Invita il Consiglio di Sicurezza a dare priorità all'esercizio delle competenze che gli sono attribuite dall'articolo 26 della Carta delle Nazioni Unite per la regolamentazione del commercio delle armi, con l'obbligo di limitare l'acquisto di armi che mettono direttamente in pericolo il benessere della popolazione, e specialmente quello dei bambini, per il carico finanziario che impone al bilancio dello Stato.

11. Chiede alla Corte Internazionale di Giustizia di esercitare una competenza alla quale finora ha abdicato, e cioè il controllo della conformità con il diritto internazionale degli atti e delle decisioni degli altri organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: questo controllo si deve estendere sia alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, sia alle decisioni delle istituzioni finanziarie delle Nazioni Unite che devono essere conformi non solo agli statuti propri dell'istituzione, ma anche ai principi e ai fini della Carta delle Nazioni Unite oltre che alle regole del diritto internazionale che garantiscono la protezione dei diritti fondamentali.

12. Posto di fronte ad informazioni molto precise e dettagliate sulle conseguenze disastrose che l'embargo decretato dal Consiglio di Sicurezza contro l'Irak ha avuto e continua ad avere sulle famiglie e sui bambini, il tribunale richiama al fatto che misure di questo tipo non possono essere prese, senza verificarne in modo rigoroso la liceità rispetto al diritto alla vita e alla salute delle popolazioni dello Stato contro il quale le sanzioni stesse sono dirette.

13. Invita gli Stati a concludere una convenzione internazionale che integri la lista delle armi proibite secondo il diritto umanitario di guerra formulando l'interdizione della fabbricazione e del commercio e non solo della utilizzazione delle mine anti-uomo, che sono per definizione armi non-discriminatorie, i cui

effetti si prolungano per molti anni dopo la fine del conflitto, e le cui vittime principali sono i bambini.

271

I lavori del Tribunale si sono svolti attraverso tre sessioni pubbliche successive, nella settimana dal 27 marzo al 3 aprile 1995. La lettura della sentenza è stata fatta, a conclusione delle sedute a porte chiuse della giuria, il giorno 4 aprile 1995.

(omissis)

Attività dell'ECPAT

L'ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes*) è una rete internazionale di organizzazioni e singoli individui che operano insieme per eliminare la prostituzione infantile, la pornografia e il traffico dei bambini a scopi sessuali. È stata istituita nel 1990 e il suo lavoro è teso ad assicurare che i bambini di tutto il mondo godano dei loro diritti fondamentali di libertà e di sicurezza al riparo da ogni forma di sfruttamento sessuale.

L'intuizione dei promotori di ECPAT è stata quella di capire che, per contrastare e porre fine a un fenomeno tanto aberrante, necessitava operare sia nei paesi dove avviene lo sfruttamento sessuale di bambini, sia nei paesi produttori di "turismo sessuale".


A distanza di otto anni dalla sua nascita, l'ECPAT è presente in 30 paesi e combatte lo sfruttamento sessuale di bambini in tutto il mondo.

L'ECPAT si è fatta promotrice del Primo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali che ha avuto luogo a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, organizzato dal governo svedese, dall'UNICEF e dalla stessa ECPAT.

In Italia, l'ECPAT è nata alla fine del 1994 ed ha sede a Roma.

Compiti dell'ECPAT:

- Lavorare a stretto contatto con organizzazioni non-governative, UNICEF, ILO e numerosi altri gruppi individuali.
- Collaborare con le forze dell'ordine del paese d'appartenenza e con l'Interpol.
- Affiancare l'industria turistica nella lotta contro il turismo sessuale che sfrutta i bambini.



- Sensibilizzare le autorità locali affinché mettano a punto strategie per la protezione del bambino da ogni forma di sfruttamento sessuale.
- Identificare e denunciare le attività degli sfruttatori in Italia e all'estero.
- Fare azione di *lobbying* per l'approvazione di leggi o il miglioramento di quelle esistenti per una più efficace protezione dei minori.
- Lavorare con insegnanti e studenti per approfondire lo studio dei diritti umani, dello squilibrio nord-sud, del turismo responsabile, rispettoso della dignità dell'altro.
- Vigilare sui media e su Internet per contrastare l'uso del bambino per la produzione di materiale pornografico.

Elenco delle pubblicazioni (1991-1996):

1996. The ECPAT Story, by Ron O'Grady, August.
1996. The ECPAT information booklet, August.
1996. From Beijing to Thai Women, Women's Diary 1996, Foundation for Women, Thailand.
1996. Enforcing the law: Law Consultation report.
1996. ECPAT research report: Venezuela, August.
1996. ECPAT research report: Thailand, August.
1996. ECPAT research report: South Africa, August.
1996. ECPAT research report: Goa, August.
1996. ECPAT research report: Dominican Republic, August.
1996. ECPAT research report: Cuba, August.
1996. ECPAT research report: Costa Rica, August.
1996. ECPAT Australia Information kit.
1995. Special Study on Laws: Relating to Prostitution and Traffic in Women, by Kobkul Rayanakorn, Foundation for Women, Thailand, August.

1995. Rape for Profit: Trafficking of Nepali Girls and Women to India's Brothels, Human Rights Watch.
1995. Prosecuting Child Sex Tourists at home - do laws in Sweden, Australia and the United States safeguard the rights of children as mandated by international law? By Margaret A. Healy, Fordham International Law Journal, Vol. 18, May, Number 5.
1995. National Consultation - Workshop: "The challenge: Rehabilitation of prostituted children", March 31 - April 1, ECPAT Philippines.
1995. ECPAT, PAL, NTSC, SECAM Campaign Video: "Children are not for sale", April.
1994. Tourism and Child Prostitution in Cebu: a research project of ECPAT Philippines.
1994. They are so sweet, Sir: The cruel world of traffickers in Filipinas and other women, by Chris de Stoop.
1994. The Rape of the Innocent, by Ron O'Grady.
1994. The Diary of Prang, by Siriporn Skrobanek.
1994. Stop Trafficking Children for sexual purposes, report of the consultation held in Tapei, June 1-3, ECPAT Taiwan.
1994. La infancia en el mundo. En "SIDA - los niños tambien", Vol.5, No. 2.
1994. End Child Prostitution: Report of an international Consultation on Child Prostitution, held in Bangkok, June 13-14.
1993. Voices of Thai Women, issue 12, December.
1993. The Forum, Newsletter of the Task Force to End Child Sexploitation in Thailand (TECST), Vol. 1, issue 1, April.
1993. Report on Northern Child Congress, 12-22 June, organised by the Task Force to End Child Sexploitation in Thailand (TECST) (Thai version).
1993. L'enfance dans le monde. In "SIDA - les enfants aussi", Vol.20, No. 2-3.

1993. End Child Prostitution: Report of an international Consultation, May 11-14.
1993. A modern form of slavery: Trafficking of Burmese Women and Girls into brothels in Thailand, Human Rights Watch.
1992. The Child and the Tourist, by Ron O'Grady.
1992. Children in Prostitution: Victims of Tourism in Asia, report of the international conference held in Bangkok, March 31 - April.
1991. Caught in modern slavery: Tourism and Child Prostitution in Asia, by the Ecumenical Coalition on Third World Tourism, January.

Queste pubblicazioni possono essere richieste presso la sede di Bangkok al numero di fax: +66 2 2153388.

Presidenza del Consiglio dei Ministri: istituzione della Commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori - Roma, 26 febbraio, 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante "Ratifica ed esecuzione
della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo";

VISTA la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante "Istituzione della
Commissione parlamentare dell'infanzia";

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 1996 recante delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Livia Turco in materia di soli-
darietà sociale;

CONSIDERATO che nella riunione del Consiglio dei Ministri in data 20
novembre 1997 è stato affidato al Ministro per la Solidarietà Sociale,
Onorevole Livia Turco, l'incarico di coordinare gli interventi del Governo a
favore dell'infanzia e dell'adolescenza;

RITENUTA la necessità di procedere all'immediata istituzione di una
Commissione che pervenga rapidamente alla formulazione di proposte di
intervento nel settore degli abusi, dei maltrattamenti e dello sfruttamento ses-
suale dei minori;

SU PROPOSTA del Ministro per la Solidarietà Sociale;


Art. 1

(Istituzione della Commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori)

1. Fino alla costituzione dell'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adole-
scenza, previsto dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451, è istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali, la
Commissione per gli interventi contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfrutta-
mento sessuale dei minori.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di:

- a) progettare le più urgenti strategie di prevenzione del maltrattamento e
dell'abuso e di recupero nel caso di abuso conclamato;
- b) attivare, in collaborazione con il Centro Nazionale di documentazione e
analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 della legge 23
dicembre 1997, n. 451, un'anagrafe delle risorse pubbliche e private tesa
alla promozione di interventi adeguati nelle aree più a rischio;
- c) promuovere, nell'ambito delle attività del Dipartimento per gli Affari
Sociali, in collaborazione con il Centro Nazionale di documentazione e
analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e con gli enti interessati, programmi



di informazione, formazione e aggiornamento rivolti a soggetti pubblici e privati che svolgono interventi contro le violenze, gli abusi ed i maltrattamenti sui minori;

- d) promuovere, anche in accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, protocolli d'intesa e modalità operative volte a facilitare rapporti integrati tra le Amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e gli Enti locali negli interventi di settore;

Art.2

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione di cui all'articolo 1 è composta da:

- Consigliere **Melita Cavallo**, Magistrato di Cassazione, Tribunale dei Minorenni di Napoli, con Funzioni di Coordinatore della Commissione;
- Professoressa **Teresa Bertotti**, Presidente del Coordinamento Nazionale dei Centri di Prevenzione e cura del maltrattamento e dell'abuso;
- Professore **Ernesto Caffo**, Presidente dell'ente morale "Telefono Azzurro";
- Dottoressa **Anna Maria Colella**, funzionario regionale esperta in politiche minorili;
- Dottoressa **Mara Gattoni**, Presidente dell'associazione Ecpat (Campagna internazionale contro la prostituzione infantile legata al turismo);
- Dottoressa **Rosa Giolito**, Ginecologa;
- Dottoressa **Donatella Natoli**, Ginecologa;
- Professore **Gabriel Levi**, Neuropsichiatra infantile Università di Roma;
- Professore **Francesco Montecchi**, Neuropsichiatria infantile Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", Roma;
- Dottoressa **Mariella Polistena**, Assistente Sociale Comunità Agape, Reggio Calabria;
- Dottore **Joseph Moyerson**, Organizzazione non governativa "Terre des hommes";
- Dottoressa **MariaRita Parsi**, Psicoterapeuta;
- Dottoressa **Roberta Giommi**, Istituto di Sessuologia di Firenze;
- Dottoressa **Giulia Dal Pozzo**, Associazione "Telefono Rosa";
- Professore **Franco Nardocci**, Neuropsichiatra Modena
- Professore **Giorgio Tamburlini**, Presidente Associazione Culturale Pediatri;
- Avvocato **Gianfranco Dosi**.

2. Fanno altresì parte della Commissione i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

- a) un rappresentante del Dipartimento per gli Affari Sociali;
b) un rappresentante del Dipartimento per le Pari Opportunità;

- c) il coordinatore scientifico del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza;
 - d) due rappresentanti del Ministero dell'Interno, rispettivamente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Direzione Generale dei Servizi Civili;
 - e) due rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia, rispettivamente dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile e della Direzione generale degli Affari Penali;
 - f) un rappresentante del Ministero della Sanità;
 - g) un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione;
 - h) un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
3. Il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria.

Art. 3

(Compensi per i componenti della Commissione)

1. Con apposito decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, viene determinato il compenso e il trattamento economico di missione per i componenti della Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Un'intesa tra uffici giudiziari di Torino per i casi di abuso sessuale ai danni di minori

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino e il Procuratore della Repubblica per i minorenni di Torino hanno stipulato un'intesa sulle modalità di coordinamento tra i rispettivi uffici nei casi di - presunto abuso sessuale ai danni di minori.

Ne presentiamo il testo che ci pare costituire un modello di collaborazione, in attuazione anche del nuovo art. 609-decies cod. pen.

1. È auspicabile la formazione di un nucleo di polizia giudiziaria presso la polizia di Stato e l'arma dei carabinieri specializzato nello svolgimento delle attività di indagine delegata dal pubblico ministero riguardante i reati in esame (composto preferibilmente di personale femminile).
2. Appare opportuno che, nei casi di possibile conflitto di interessi tra il minore vittima di abuso e il genitore esercente la potestà (ad esempio la madre, nei casi di condotta ascrivibile al nuovo marito o convivente) siano individuati da parte del giudice per le indagini preliminari su ricorso del pubblico ministe-

ro, ai sensi degli artt. 128 cod. pen. e 338 comma 2° cod. proc. pen. per l'eventuale proposizione della querela, avvocati che abbiano esperienza nella materia del diritto di famiglia e minorile e che siano quindi più qualificati per la valutazione dell'interesse della presunta vittima.

3. Si ritiene necessario che i pubblici ministeri presso il Tribunale penale trasmettano alla Procura della Repubblica per i minorenni, per l'eventuale esercizio dell'iniziativa civile avanti al Tribunale per i minorenni, copia delle comunicazioni di notizia di reato riguardanti presunti abusi ai danni di minori che non risultino essere già state portate a conoscenza del Tribunale per i minorenni da parte degli organi di polizia giudiziaria o dei denunciatori.

Una normativa in questo senso è prevista nell'art. 11 legge 16 febbraio 1996 n. 66, che introduce l'art. 609-decies cod. pen.

Inoltre tale prassi si giustifica sulla base degli artt. 9 e 70 della legge 4 maggio 1983 n. 184 sull'adozione e sull'affidamento, relativi all'obbligo, per i pubblici ufficiali, di riferire al Tribunale per i Minorenni su ogni minore in stato di abbandono. Va infatti precisato che lo stato di abbandono materiale o morale (art. 8) può essere ravvisato anche nei casi *più gravi* di maltrattamento o di abuso a sfondo sessuale; il che rende indispensabile un vaglio delle condizioni ambientali e familiari di crescita del minore da parte del Tribunale per i minorenni.

4. Tenuto conto della complessità legata alle esigenze di coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie, si ritiene necessario che le istruttorie avanti al Tribunale per i minorenni in questa materia non siano delegate in via esclusiva al giudice onorario, bensì a un giudice togato o, congiuntamente, al giudice togato e all'onorario.

5. Appare indispensabile l'avvio di una prassi di *rapida consultazione* tra i magistrati dei diversi uffici interessati soprattutto nelle fasi iniziali dell'istruttoria che segue alla presentazione della denuncia.

Proprio in questo momento si concentra il maggior rischio di decisioni contrastanti o disarmoniche tra le varie autorità giudiziarie.

Il confronto dovrà riguardare, in particolare: 1) la decisione se procedere all'eventuale allontanamento del minore dalla propria famiglia; 2) l'eventuale richiesta di emissione di misure cautelari nei confronti dell'indagato (entrambe misure che, pur su piani diversi, possono incidere grandemente sulla situazione familiare della vittima del reato e sulle sue esigenze di tutela).

Il potere di allontanamento è riservato al Tribunale per i minorenni. Solo in casi eccezionali e di estrema urgenza, quando - e solo sino a quando - l'autorità giudiziaria minorile non sia in grado di provvedere tempestivamente, si ritiene residui il potere di collocare il minore "in luogo sicuro" ai sensi dell'art. 403 cod. civ. (tutt'ora vigente).

È discusso se nella nozione di "pubblica autorità" possa farsi rientrare lo stesso organo del pubblico ministero.

Rimane il fatto che, secondo il tenore letterale della norma, il potere va esercitato per mezzo degli organi di protezione dell'infanzia; la norma si riferisce, dunque, anche secondo la giurisprudenza, alla autorità di pubblica sicurezza o autorità amministrativa socioassistenziale (cfr. Trib. min. Trieste, decreto 13 giugno, 1988, in Dir. fam. pers., 1988, p. 1718).

Va tenuto presente che il Tribunale per i minorenni, debitamente informato, può emettere un provvedimento urgente in via immediata.

Pare pertanto necessario evitare il più possibile che sia lo stesso pubblico ministero ad applicare direttamente tale norma, tanto più se l'allontanamento viene pensato da tale organo come misura volta ad assicurare la genuinità della prova.

Ove disposto l'allontanamento (da parte del giudice minorile), appare indispensabile una consultazione a proposito dell'eventuale persistenza e delle modalità di rapporto (visite in comunità, ecc.) tra il minore ed i propri genitori o parenti, al fine di individuare le opportune cautele tese ad evitare che, attraverso tali contatti, abbiano luogo pressioni sui minori e attività di inquinamento probatorio.

Nel contempo si riconosce la primaria competenza del Tribunale per i minorenni a disciplinare le relazioni di tipo familiare, trattandosi di un aspetto essenziale della tutela del minore demandata a tale organo.

Il Tribunale per i minorenni dovrà essere inoltre informato sulle vicende delle eventuali misure cautelari applicate in sede penale (modifica, estinzione) onde poter valutare via via l'evoluzione della situazione e verificare l'idoneità delle condizioni di crescita materiali e psicologiche del minore.

6. Ricordato l'obbligo di *immediata* comunicazione di reato (art. 331 cod. proc. pen.) da parte dei giudici del Tribunale per i minorenni in presenza di vicende che portino ad ipotizzare la sussistenza di eventuali abusi a sfondo sessuale ai danni di minori procedibili d'ufficio o per i quali si prospetti l'opportunità della nomina di un curatore speciale per conflitto di interessi (vedi par. 2), essendo riservata all'autorità giudiziaria penale ogni attività di approfondimento e delibazione della notizia di reato, si ritiene opportuna, qualora rilevante per i riflessi sull'indagine penale in corso (decisioni sulla libertà personale, valutazione delle condizioni psicologiche della vittima, ecc.) la trasmissione in sede penale degli atti istruttori della procedura di volontaria giurisdizione o di adattabilità relativi ai casi di abuso.

Al riguardo è importantissimo che, anche in sede penale, venga mantenuto il segreto nei casi di collocazione del minore presso una nuova famiglia idonea ad adottarlo (art. 73 legge n. 184/1983) evitando che, attraverso la visione degli atti al termine delle indagini preliminari, l'imputato o la sua difesa vengano a conoscenza dell'identità e residenza dell'eventuale famiglia affidataria o adottiva.

Ogni informazione sul punto andrà richiesta al Tribunale per i minorenni che potrà concedere un'autorizzazione a norma dell'articolo citato, operando con le cautele indispensabili a salvaguardare l'obbligo di segretezza, anche per quanto attiene alle eventuali deposizioni testimoniali che si rendessero necessarie nel prosieguo del processo.

7. Di riflesso è necessaria una prassi di informazione al Tribunale per i minorenni in ordine agli sviluppi delle indagini preliminari e del procedimento penale in genere, che non possono non condizionare le decisioni da assumere a tutela della vittima.

Anche in questo caso la fonte normativa è costituita dai citati artt. 9 e 70 legge n. 184/1983 (vedi par. 3).

Di regola l'informativa potrà opportunamente avvenire con la trasmissione degli atti più significativi (interrogatori, deposizioni testimoniali consulenze tecniche o perizie).

Qualora ricorrano improrogabili esigenze di cautela probatoria, e per un tempo strettamente necessario, si può pensare a trasmissione di atti con eventuali omissis, oppure - più opportunamente - all'invio di relazioni riassuntive (evidenzianti eventuali aspetti di pregiudizio per il minore) a cura della polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica o dello stesso magistrato inquirente.

8. In caso di ricezione di atti sottoposti a segreto istruttorio, il Tribunale per i minorenni *non consentirà la visione o l'estrazione di copia di tali atti* sino a quando il segreto non sarà venuto meno (conclusione delle indagini preliminari) o, in caso di emissione di un provvedimento in sede civile, la difesa sia posta in condizione di proporre un reclamo contro il provvedimento (il che rende problematica l'ulteriore opposizione del segreto in relazione all'esercizio del diritto di difesa sotto il profilo del controllo sulla motivazione del decreto).

Verranno adottate cautele nella conservazione del fascicolo al fine di rendere chiari i limiti di cui sopra al personale di cancelleria.

9. È opportuno che, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trovi un'occasione di incontro con il personale dei servizi sociali o psicologici (neuropsichiatria infantile, psicologo, insegnante) dell'ente locale, dell'unità sanitaria locale o della scuola che seguono/sostengono il minore.

Al di là degli apporti di carattere strettamente probatorio, si tratta di persone che si stanno impegnando rispetto allo stesso bambino/bambina, per cui appare quanto mai opportuno un momento di conoscenza e confronto atto a stabilire rapporti di fiducia e migliore conoscenza dei rispettivi ruoli.

10. Si riconosce l'esigenza che *l'audizione delle presunte vittime* avvenga in ogni caso - e soprattutto per minori molto piccoli - con l'ausilio di personale dotato delle necessarie competenze di tipo psicologico sia attraverso la nomina di consulente tecnico del pubblico ministero per l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali dalla vittima, sia attraverso la nomina di un ausiliario da

parte del giudice per le indagini preliminari (art. 498 comma 4° cod. proc. pen.) nell'incidente probatorio o, infine, nella sede dibattimentale, possibilmente con le forme della cosiddetta *audizione protetta* (artt. 502 cod. proc. pen.), anche in luogo diverso dal Tribunale (in questo senso si esprime l'art. 398 comma 5 bis cod. proc. pen. novellato), finalizzata a contenere ulteriori traumi alla parte offesa ove chiamata a deporre al cospetto dell'imputato.

11. Rispetto agli approfondimenti di tipo peritale si riconosce l'esigenza di limitare il più possibile il sovrapporsi di indagini psicodiagnostiche sullo stesso minore per incarico delle diverse autorità.

In generale può valere il criterio di riservare all'ambito penale gli accertamenti di natura ginecologica e quelli sull'idoneità a testimoniare a norma dell'art. 196 comma 2° cod. proc. pen. (rispetto ai quali il minore andrà comunque adeguatamente sostenuto a livello psicologico), mentre la cosiddetta psicodiagnosi, la valutazione delle relazioni familiari e della possibilità di recupero delle funzioni genitoriali va riservata all'ambito minorile.


In questo senso non paiono esservi ostacoli, ove non sussistano controindicazioni nella specifica vicenda, all'eventuale nomina come consulente tecnico del pubblico ministero del professionista che abbia operato come consulente tecnico di ufficio in ambito minorile (gli artt. 222 e 197 cod. proc. pen. non sembrano stabilire, al riguardo, alcuna incompatibilità).


12. Tutte le autorità giudiziarie riconoscono come vada compiuto ogni sforzo per evitare che la storia della vittima divenga oggetto di notizie a mezzo stampa che ne consentano l'identificazione.

Ciò non vale - ovviamente - solo per i dati di più immediata riconoscibilità (generalità, fotografie, indirizzi), ma anche per notizie che, indirettamente, la rendono possibile (residenza dei genitori, scuola frequentata, ecc.).

La tutela della riservatezza delle vittime è sancita a livello processuale e penale (artt. 114 comma 6° cod. proc. pen. e 684 cod. pen.) e recepita nella cosiddetta Carta di Treviso che prevede precisi limiti di deontologia per i giornalisti (la cui violazione può e deve essere oggetto di denuncia al rispettivo Ordine professionale).

Massima attenzione andrà posta anche ai comportamenti degli organi di polizia giudiziaria coinvolti nell'indagine.





La Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 26.01.1994, in Cass. Pen., 1995, n. 934) ha definito il concetto di congiunzione in tema di violenza carnale.

A tal fine, confermando un indirizzo giurisprudenziale costante (cfr. Sez. pen. III, 30.09.1986; Sez. pen. III, 21.03.1985) ha stabilito che si ha congiunzione ogni qualvolta avvenga una qualsiasi compenetrazione, anche abnorme, tra organi genitali ovvero tra un organo genitale e la bocca. Ne deriva che rientra nella suddetta nozione sia il coito anale, che quello orale.

(Fattispecie di coito, anche orale, nei confronti di una bambina di cinque anni).

Il Tribunale per i minorenni di Roma (Sent. 9.11.1994, in Dir. Fam. Pers., 1995, 536) ha affermato che sono illegittime e vanno impedito con procedimento urgente e di immediata efficacia, comunicabile anche a mezzo fax, la comparizione e la partecipazione attiva a trasmissioni televisive o radiofoniche di un minore vittima di uno stupro, che avrebbe dovuto ripetere *coram populi* fatti, circostanze e particolari relativi alla violenza subita e già verbalizzati dai carabinieri.

Il Tribunale ha infatti ritenuto un tale fatto gravemente pregiudizievole a fondamentali esigenze della personalità minorile *in fieri* e non giustificato, al tempo stesso, da alcuna reale, rilevante esigenza di pubbli-

ca informazione.

La Corte di Cassazione (Sez. II pen., Sent. 15.05.1995, in Cass. Pen., 1995, n. 2050) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 519 (*Della violenza carnale*) e 542 (*Querela dell'offeso*) del codice penale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevedono la procedibilità d'ufficio per il reato di violenza carnale solo nei confronti del genitore e non dell'avo e degli altri prossimi congiunti.

La Corte ha infatti affermato che è solo il genitore (nonché il tutore cui pure è estesa l'esclusione della necessità della querela) che, esercitando la potestà parentale, pone la parte lesa in una posizione di particolare soggezione ed ha diritto ad una particolare forma di obbedienza da parte di questa.

La Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 16.11.1995, Ced Cass., rv. 203261) ha affermato che i reati di incesto (art. 564 cod. pen.) e di violenza carnale (519 cod. pen.) possono concorrere tra loro, in quanto la congiunzione carnale con i soggetti indicati nell'art. 564 cod. pen., che dà luogo al reato di incesto, può essere sia consensuale che violenta; in tale secondo caso sussiste anche il reato di violenza carnale.

La Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 13.03.1996, in Giust. Pen., 1997, II, 250) ha affermato che il delitto di corruzione di minorenni resta

assorbito in quello di violenza carnale quando il minore è l'unico soggetto passivo della condotta.

(Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva dedotto erronea applicazione dell'art. 519 cod. pen., dovendo invece inquadrarsi i fatti a lui ascritti - coiti orali - nella previsione dell'art. 530 cod. pen. e dovendo escludersi la punibilità ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo, essendo il minore persona già moralmente corrotta).

Il delitto di maltrattamenti, invece, non può ritenersi assorbito in quello di tentata violenza carnale. Infatti, ad avviso della **Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 27.03.1996, in Cass. Pen., 1997, n. 823)** il carattere unitario, che è tipico del delitto di maltrattamenti, vale a distinguere la condotta di tale delitto da quello di tentata violenza carnale poiché, se le minacce integrano, di volta in volta, gli estremi del tentativo di violenza carnale, costituisce, rispetto a siffatte azioni, elemento specificante e distintivo il dolo unitario e programmatico del delitto di maltrattamenti, riconducibile alla coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale.

(Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che le minacce e le vessazioni non si esaurivano nel perseguimento del piano delittuoso, limitato al reato di tentata violenza carnale contro la figlia, ma coinvolgevano anche la moglie dell'imputato e, in ogni caso, la reiterazione di tali comportamenti minacciosi e vessatori, pur se

fossero stati circoscritti alla persona della figlia, non si configuravano come un mero cumulo di azioni, in sé illecite, ma a causa della abitudine della condotta, assumevano il carattere unitario che è tipico del delitto di maltrattamenti).

La **Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 19.06.1996, in La Settimana giuridica, 1997, 234)** ha rilevato che la fattispecie di reato di atti di libidine violenti, di cui all'art. 521 cod. pen., contestata in danno di minore degli anni quattordici, è ora regolata dagli artt. 3 e 4 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha rispettivamente introdotto gli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen., con i quali le ipotesi di violenza carnale e di atti di libidine sono stati unificati in un'unica figura di reato: più precisamente detta fattispecie è regolata dal combinato disposto di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, n. 1 (*violenza sessuale aggravata nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici*).

Poiché il trattamento sanzionatorio per la nuova figura di reato è molto più grave (reclusione da sei a dodici anni a fronte di una reclusione da due a sei anni e otto mesi), a norma dell'art. 2 comma 3 del cod. pen. (*se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile*), si deve applicare la norma più favorevole contenuta nell'art. 521 cod. pen., ora abrogata.

Analogamente per la fattispecie di cui di cui all'art. 519, comma 2, n.

2 cod. pen. (congiunzione carnale abusiva contro minore degli anni sedici), che è ora regolata dall'art. 609-bis, n. 1 cod. pen., la pena edittale prevista da quest'ultima norma è più grave di quella prevista dalla norma precedente (reclusione da cinque a dieci anni, a fronte di una reclusione da tre a dieci anni), ai sensi del predetto art. 2, comma 3, cod. pen., si deve applicare quella ora abrogata dell'art. 519 cod. pen.

La III Sezione penale della Suprema Corte ha osservato che per entrambe le figure il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 diverrebbe più favorevole solo nel caso - che non ricorreva nel caso di specie - in cui il giudice ritenesse i fatti di "*minore gravità*", essendo allora applicabile una diminuzione sino a due terzi della pena base art. 609-bis ultimo comma cod. pen.

Nello stesso senso la **Suprema Corte (Sez. III pen., Sent. 10.06.1996**, in *Cass. Pen.*, 1997, n. 1195) ha stabilito che in tema di atti di violenza sessuale in danno di minori, non può ritenersi più favorevole al reo la disciplina introdotta con l'art. 4 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 rispetto a quella di cui al previgente art. 521 cod. pen. se la pena inflitta in concreto non è quella minima prevista da quest'ultima norma, mentre è tale (più favorevole al reo) se la pena sia stata inflitta nel minimo edittale, potendo essere ritenuta prevalente, ove applicabile, l'attenuante della "*minore gravità*" di cui all'art. 609-bis cod. pen. ultimo comma (diminuzione fino a due terzi della

pena base), introdotto con l'art. 3 della legge 15 febbraio 1996, n. 66.

La **Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 7.03.1996**, non pubblicata) ha stabilito che nel fatto di trattenere un minore nel bagno, mediante chiusura a chiave della porta, al fine di commettere il reato di atti di libidine violenti, sono da individuare gli estremi non già della violenza privata, ma quelli del ratto a fine di libidine, poiché tale reato ricorre quando il colpevole, anche per breve tempo, sottrae o ritiene in un luogo la persona offesa, al fine di sfogare la sua libidine.

Nella specie la Suprema Corte, nell'annullare la sentenza, ha osservato che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere non corretta la qualificazione giuridica data al fatto - violenza privata e atti di libidine violenti - e quindi respingere la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti, non essendo consentito che, in violazione dell'art. 444 c.p.p., il patteggiamento sulla pena si trasformi in patteggiamento sul tipo di reato da addebitare all'imputato.

La **Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 27.06.1995**, in *Cass. Pen.*, 1996, n. 1436) ha ritenuto che, nel caso oggetto di esame, non fosse possibile affermare la responsabilità per omissione in ordine ai delitti di atti di libidine e maltrattamenti commessi su un minore a carico della madre, non essendo avvenuti con la dolosa complicità omissiva di quest'ultima.

Nel reato omissivo, infatti, oltre al nesso di causalità diretta tra l'omissione e l'evento, è necessario che la

condotta sia cosciente e volontaria e che l'evento sia previsto e voluto dal soggetto attivo (nei delitti dolosi) ovvero sia dovuto a sua negligenza imprudenza e imperizia (nei delitti colposi); è perciò necessario che gli eventi che l'agente non si adopera ad impedire siano entrati nella sua sfera di percezione psichica.

La **Corte di Cassazione (Sez. VI pen., Sent. 6 dicembre 1996**, in *La settimana giuridica*, 1997, 202) ha stabilito che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 530 cod. pen. ad opera dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, gli atti sessuali con i minorenni e la corruzione di minorenni, ora previsti rispettivamente dagli artt. 609 quater e 609 quinquies cod. pen., presuppongono, quando non ricorra l'elemento della violenza o taluno degli altri fatti previsti dall'art. 609 bis cod. pen., che il fatto sia compiuto in danno di persona minore degli anni quattordici ovvero degli anni sedici quando vi sia abuso di rapporti di parentela o di altri rapporti assimilati.

Il **Pretore di Sondrio-Morbegno (ord. del 6.06.1996**, in *Riv. Pen.*, 1996, 700) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 29, comma 1, 31, comma 2 e 32 Cost.) dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 nella parte in cui abroga l'art. 530 cod. pen., lasciando privi di tutela penale gli adolescenti in età compresa tra i quattordici e i sedici anni vittime di insidie sessuali da parte di persone maggiorenni o anche già adulte.

Il giudice in particolare sottolinea

la irragionevolezza di un simile vuoto di tutela il quale, tra l'altro, sembra porsi in aperto contrasto con le linee della recente legge, orientata verso una maggiore tutela dei minori contro gli abusi sessuali, sotto il profilo sia di inasprimento sanzionatorio sia dell'introduzione di nuove fattispecie delittuose tra cui quella di cui all'art. 609 quater cod. pen. rubricata "atti sessuali con minorenni".

Il Pretore di Sondrio argomenta il sollevato dubbio di legittimità costituzionale facendo rilevare che la piena disponibilità dei propri atteggiamenti e delle proprie condotte (anche sessuali) va riconosciuta all'individuo maturo e adulto e non all'infra-sedicenne, la cui autonomia e libera indipendenza va verificata e riconosciuta solo in riferimento alle singole personalità, non potendo invece essere assunta dal legislatore come dato presumibile scientificamente.

La **Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 29.10.1996**, in *Foro It.*, 1997, II, 387) ha stabilito che a seguito dell'abrogazione dell'art. 530 cod. pen. e della contestuale introduzione degli artt. 609 quater (atti sessuali con minorenni) e 609 quinquies (corruzione di minorenni) ad opera della legge 15 febbraio 1996, n. 66, la congiunzione carnale con minore consenziente di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, non ricorrendo tra l'imputato ed il minore alcuno dei rapporti previsti dall'art. 609 quater, comma 1, n. 2 cod. pen. (parentela, affidamento o convivenza), deve considerarsi penalmente irrilevante, con il conseguente effetto retroattivo

dell'*abolitio criminis*. Con la stessa sentenza la Corte ha inoltre affermato, che l'aver rapporti sessuali con minorenni non è sufficiente a concretare l'ipotesi criminosa della sottrazione consensuale di minorenni di cui all'art. 573 cod. pen., non realizzandosi, per ciò solo, la "sottrazione" o la "ritenzione" punita dalla legge, occorrendo piuttosto svolgere ulteriori indagini circa la sussistenza dell'elemento intenzionale e di quello materiale del reato *de quo*, anche in relazione al diritto del minorenni all'autodeterminazione nella sfera sessuale, quale manifestazione del più ampio diritto di libertà individuale, costituzionalmente garantito.

Ai fini del reato di cui all'art. 573 cod. pen., il dissenso del genitore o del tutore, nonché la conoscenza dello stesso da parte dell'agente, devono essere accertati dal giudice di merito con la massima diligenza e cautela, tenendo ben presente che oggetto del dissenso deve essere la sottrazione e non solo il fine di essa (nella specie, avere col minore una certa intimità sessuale).

Ne consegue, ad avviso della Suprema Corte, che ove il dissenso sia solo presunto, tale presunzione deve formare oggetto di un accertamento non in astratto, bensì in concreto, con riferimento ad inequivoci riscontri obiettivi (quali le particolari condizioni di ambiente, di abitudini, di consuetudini morali in cui il minore vive ed il modo in cui la vigilanza sullo stesso viene esercitata) e, qualora siffatti riscontri siano tali da indurre a ritenere secondo l'esperienza del-

l'uomo medio, che tra l'agente ed il minore vi fosse consuetudine di rapporti sessuali, non può, in base alle medesime circostanze, logicamente presumersi il dissenso degli esercenti la potestà genitoriale in ordine alla *abductio de loco in locum* del minore stesso da parte dell'imputato, anche in considerazione dei limiti ormai posti alla detta potestà dalla riconosciuta maggiore autonomia e libertà di autodeterminarsi, anche sessualmente, del figlio minorenni, ultimamente confermate dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66.

La Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 20 maggio 1997, non pubblicata) ha stabilito che la legge 15 febbraio 1996, n. 66 ha espressamente abrogato, fra gli altri, l'art. 530 del codice penale, introducendo in detto codice gli artt. 609 quater (Atti sessuali con minorenni) e 609 quinquies (Corruzione di minorenni).

In conseguenza, più che l'abolizione della norma di cui all'art. 530 cod. pen., si è verificata, secondo la Suprema Corte, una novazione legislativa, la quale ha ridisegnato i confini del delitto di "Corruzione di minorenni".

In tal modo l'abrogazione di cui alla Legge n. 66 del 1996 va intesa nel senso che le condotte poste in essere sotto l'imperio della precedente normativa sono da considerare depenalizzate solo se non coincidono con quelle descritte nelle nuove disposizioni di legge o in altre norme del codice penale.

In particolare, secondo il vigente art. 609 quinquies cod. pen., com-

mette il reato di "corruzione di minore" solo colui che compie atti sessuali "in presenza" di persona minore di quattordici anni, "al fine di farla assistere", mentre il compimento di atti di libidine su persona consenziente minore di sedici anni - ipotesi prevista dall'abrogato art. 530 cod. pen. - non costituisce reato, a mente dell'art. 609 *quater* cod. pen., a meno che autore del fatto sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o altra persona cui, per ragioni di cura, d'educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato.

Con la stessa sentenza la Corte ha affermato che la norma di cui all'art. 521 cod. pen. (Atti di libidine violenti) è stata abrogata dall'art. 1 Legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), sicché, nel caso di atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale compiuti su persona consenziente minore di quattordici anni e su persona, sempre consenziente, avente più di quattordici, ma meno di sedici anni, il fatto contestato all'imputato come integrante gli estremi del reato previsto dall'art. 521 cod. pen. andrebbe oggi qualificato a norma dell'art. 609 *quater* cod. pen., il quale, però, ne sancisce l'illiceità penale solo se ed in quanto posto in essere su persona minore degli anni quattordici, perché su persona che ha già compiuto i quattordici anni, ma non ancora i sedici, il fatto costituisce reato soltanto se posto in essere da agente legato al detto minore da uno dei rapporti indicati nel comma 1 n. 2 stessa norma.

La Corte di Cassazione (Sez. III, pen., Sent. 3 giugno 1997, non pubblicata) ha affermato che, ai sensi dell'art. 609 *quinquies* (introdotto con l. n. 66/1996), la condotta del soggetto attivo del reato deve materializzarsi nel compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici "al fine di farla assistere".

Si presuppone, quindi, ai fini del delitto in questione, il dolo specifico: si esige che - oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale - il soggetto agisca per un fine particolare che è, per l'appunto, previsto come elemento soggettivo costitutivo della fattispecie legale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il dolo specifico risultava chiaramente dalle modalità e dalla qualità dei fatti ascritti all'imputato, il quale, al fine di far assistere il minore agli atti sessuali compiuti sulle persone di altri minori, non aveva mancato di mostrargli riviste e fotografie pornografiche, sollecitando in tal guisa l'attenzione e la presenza dello stesso).


La Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 3 ottobre 1997, non pubblicata) ha ritenuto che la valutazione del contenuto della dichiarazione del minore - parte offesa - in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame: dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali:

l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, e la sua credibilità.

Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familia-

ri. Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. In ogni caso bisogna evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente ed assolutamente indispensabile.

289



Rassegna bibliografica (1992-1997)

ABUSO SESSUALE SUI MINORI
.....

- ▶ **The absent God : when neglect follows sexual violence** / Carrie Doehring.
In: The Journal of Pastoral Care. - Vol. 47, n. 1 (1993), p. 3-12.
- ▶ **Gli abusi all'infanzia** / Montecchi Francesco ... [et al.]. -
Roma : La nuova Italia scientifica, 1994.
- ▶ **Gli abusi sessuali sui minori : dalla segnalazione all'accertamento** / Dario Merlino.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 27, n. 17 (1 ott. 1997), p. 15-17.
- ▶ **L'abuso sessuale ai minori** / di Roberta Fazzi, Annalisa Marcassa, M. Francesca Rigon, Andrea Biancardi, Maria Teresa Pedrocco.
In: Famiglia oggi. - A. 20, n. 2 (febb. 1997), p. 53-66.
- ▶ **Abuso sessuale o struttura delirante?** / Moses Laufer.
Bibliografia: p. 39-40.
In: Richard e Piggie. - Vol. 3, n. 1 (genn./giugno 1995), p. 28-40.
- ▶ **Abuso sessuale sui minori : collaborazione tra istituzioni** / Angelo Carini.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 26, n. 10 (1 giugno 1996), p. 10-13.
- ▶ **L'abuso sessuale sui minori : educazione sessuale, prevenzione, trattamento** / a cura di Cristina Rocca e Claudio Foti.
Milano: Unicopli, c1994.
- ▶ **L'accertamento dell'abuso da parte dei servizi** / di Maria Giovanelli.
In: Minori giustizia. - N.s., 1995, n. 1, p. 93-97.
- ▶ **L'accertamento dell'abuso nel procedimento penale** / di Piero Forno.
In: Minori giustizia. - N.s., 1995, n. 1, p. 70-87.
- ▶ **L'accertamento dell'abuso nella visita ginecologica** / di Maria Rosa Giolito.
In: Minori giustizia. - N.s., 1995, n. 1, p. 88-92.
- ▶ **L'accertamento dell'abuso nel procedimento civile del tribunale per i minorenni** / di Anna Maria Baldelli e Giulia De Marco.
In: Minori giustizia. - N.s., 1995, n. 1, p. 66-69.
- ▶ **Accertamento e valutazione dell'abuso sessuale minorile e principali metodologie d'analisi** / Giuseppina Valvo.
Bibliografia: p. [312]-315.
In: Il diritto di famiglia e delle persone. - A. 26, 1 (genn./mar. 1997), p. [312]-331

- ▶ **Analisi delle conseguenze psichiatriche dell'abuso sui minori: risultati di una ricerca** / R. Sacco, S. Ferracuti, G. Scardaccione.
In: *Psichiatria generale e dell'età evolutiva*. - Vol. 33, n. 4 (1995/1996), p. 351-365.
- ▶ **Assessment of child physical and sexual abuse offenders** / Joel S. Milner, William D. Murphy.
In: *Family relations*. - Vol. 44, n. 4 (ott. 1995), p. 478-488.
- ▶ **Attività del gruppo di confronto clinico sul Child Sexual Abuse**
/ a cura di Cristiana Pessina.
In: *Prospettive sociali e sanitarie*. - A. 27, n. 10 (1 giugno 1997), p. 5-7.
- ▶ **Avengers, conquerors, playmates and lovers : roles played by sexual abuse perpetrators** / Jane F. Gilgun.
In: *Families in society*. - Vol. 75, n. 8 (ott. 1994), p. 467-480.
- ▶ **Bambini violati : la paura, la vergogna, il silenzio** / Paola Di Blasio.
In: *Psicologia contemporanea*. - Vol. 23, n. 137 (sett./ott. 1996), p. 28-37.
- ▶ **Il bambino abusato: la patologia del silenzio** / Eleonora Camillo, Maria Francesca Freda, Fulvia Gicca Palli, Francesca Piperno.
Bibliografia: p. 272-273.
In: *Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza*. - Vol. 64, n. 3/4 (magg./ag. 1997), p. 261-273.
- ▶ **Il bambino e la violenza sessuale** : atti del Convegno organizzato a Genova, 9-10 dicembre 1996. - Genova : Coedita!, (1996).
- ▶ **Il bambino violato : esperienze e documenti sullo sfruttamento sessuale dei minori fino alla conferenza di Stoccolma** / Mariapaola Svevo, Francesca Sozzi.
Monza : Demos, 1997.
- ▶ **Caccia al mostro.**
In: *Babilonia*. - N. 114 (sett. 1993), p. 10-13.
- ▶ **Child sexual abuse : finding common ground.**
In: *Family Relations*. - Vol. 43, n. 3 (luglio 1994), p. 264-266.
- ▶ **Community response to child sexual abuse in day-care settings** / Deborah Bybee, Carol T. Mowbray.
In: *Families in society*. - Vol. 74, n. 5 (magg.), p. 268-281.
- ▶ **Le conseguenze dell'abuso e l'intervento socio-giudiziario** / di Cristina Rocca.
In: *Minori giustizia*. - N.s., 1995, n. 1, p. 59-65.
- ▶ **Decalogo sull'ascolto del minore vittima o potenziale vittima** / a cura di Claudio Foti e Cristina Rocca.
In: *Minori giustizia*. - N.s., 1995, n. 1, p. 98-102.

- ▶ **Depression anxiety and self-esteem in sexually abused** / Ferol E. Mennen, Diane Meadow.
In: Families in society. - Vol. 75, n. 2 (febr. 1994), p. 74-81.
- ▶ **Different forms of childhood abuse and memory** / Timothy P. Melchert, Lance R. Parker.
In: Child Abuse and Neglect the International Journal. - Vol. 21, n. 2 (1997), p. 125-135.
- ▶ **Dire l'indicibile** / Anna Oliviero Ferraris.
In: LiBeR. - N. 33 (genn./mar. 1997), p. 8-10.
- ▶ **Disclosure patterns of sexual abuse and psychological functioning at a 1-year follow-up** / Deborah E. Nagel, Frank W. Putnam, Jennie G. Noll, Penelope K. Trickett.
In: Child Abuse and Neglect the International Journal. - Vol. 21, n. 2 (1997), p. 137-147.
- ▶ **Essere disposti ad ascoltare : la scuola di fronte al problema dell'abuso sessuale** / Elena Fontana.
Bibliografia: p. 17.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 26, n. 1 (15 genn. 1996), p. 15-17.
- ▶ **Freud, la Nannie e la teoria della seduzione** / Tilde Giani Gallino.
In: Psicologia contemporanea. - Vol. 23, n. 137 (sett./ott. 1996), p. [4]-11.
- ▶ **Group treatment for sexually abused preadolescent boys.**
In: Families in Society. - Vol. 75, n. 4 (apr. 1994), p. 204-228.
- ▶ **Mia figlia mi ha detto che... : rabbia, angoscia, paralisi delle madri di fronte all'abuso** / Teresa Bertotti.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 26, n. 5 (15 mar. 1996), p. 1-5.
- ▶ **Pedofilia : dal bambino abusato all'adulto perverso** / Cristina Roccia e Claudio Foti.
Bibliografia: p. 20-21.
In: Il bambino incompiuto. - A. 10, n. 6 (dic. 1993), p. 9-21.
- ▶ **Pensare l'impensabile : l'abuso sessuale sui minori** / Cristiana Pessina.
Bibliografia: p. 16.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 25, n. 17 (1 ott. 1995), p. 13-16.
- ▶ **Perceiver bias in expectancies for sexually abused children.**
In: Family Relations. - Vol. 44, n. 3 (luglio 1995), p. 291-298.
- ▶ **Perspectives on interpersonal violence** / Kathy Weingarten, Sara Cobb, Thomas J. Scheff.
In: Family Process. - Vol. 34, n. 3 (sett. 1995), p. 257-286.

- ▶ **La prevenzione dell'abuso all'infanzia: principi d'intervento e strategie operative** / di Alberto Pel-
lai.
Bibliografia: p.21-22.
In: Il bambino incompiuto. - A. 10,
n. 3 (apr. 1993), p.13-22.
- ▶ **The professional response to child sexual abuse : whose interest are served?.**
In: Family Relations. - Vol. 43, n. 3
(1994), p. 244-254.
- ▶ **Relationship of childhood sexual abuse to teenage pregnancy.**
In: Journal of Marriage and the Family. - Vol. 59, n. 1 (febb. 1997), p.
119-130.
- ▶ **Running away from sexual abuse: denial revisited** / May Benatar.
In: Families in Society. - Vol. 76, n. 5
(magg. 1995), p. 315-320.
- ▶ **Sexual abuse history and problems in adolescence : exploring the effects of moderating variables** / Tom Luster, Stephen A. Small.
In: Journal of Marriage and the Family. - Vol. 59, n. 1 (febb. 1997), p.
131-142.
- ▶ **Sexual child abuse** / Glaser D., Frosh S.
London: MacMillan, 1993.
- ▶ **Surviving sexual abuse** / a cura di Helm M., Pringle K., Taylor R.
Newcastle upon Tyne : Barnados,
1992
- ▶ **Testimonianza infantile e abuso sessuale** / Franca Agnoli, Simona Ghetti.
Contributo contenuto nel nucleo monotematico: La testimonianza in età evolutiva / a cura di Giuliana Mazzoni. - Bibliografia: p. 74-75.
In: Età evolutiva. - N. 52 (ott. 1996),
p. 66-75.
- ▶ **Trauma and recovery. The aftermath of violence** / Herman J.
New York: Basic Books, 1992
- ▶ **Il trauma psichico** / di Claudio Foti.
In: Minori giustizia. - N.s., 1995, n.1,
p. 48-58
- ▶ **Treatment issues for survivors of physical and sexual abuse.**
In: Journal of Marital and Family Therapy. - Vol. 19, n. 4 (ott. 1993), p.
377-392.
- ▶ **La violenza e le violenze sui minori** / Alfredo Carlo Moro.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A.
22, n. 15 (1 sett. 1992),
p. 1-3.

- ▶ **Violenza sessuale e minori** / Alfredo Carlo Moro.
In: Il bambino incompiuto. - A. 13, n. 1 (genn. 1996), p. 67-74
- ▶ **La violenza sessuale infantile : conseguenze immediate e a lungo termine e loro trattamento** / Arthur H. Green.
In: Terapia Familiare. - N. 46 (nov. 1994), p. 15-38.
- ▶ **Violenza sessuale sui minori** / Stefano Piazza.
Bibliografia: p. 65.
In: Politiche sociali. - A. 1, (1996), n. 2, p. 55-65.
- ▶ **Wading through the muddy waters of recovered memory** / Susan P. Robbins.
In: Families in Society. - Vol. 76, n. 8 (ott. 1995), p. 478-489.
- ▶ **Bambini maltrattati in famiglia : un tentativo di risposta al problema.**
In: Consultorio familiare. - N. 2 (1994), p. 5-16.
- ▶ **Child abuse and other family violence** / Adams M. Tomison.
In: Family Matters. - N. 41 (1995), p. 33-39.
- ▶ **Child abuse and neglect** / Hobbs J.C., Hanks H.G.I., Wynne J.M.
Livingston: Churchill, 1993
- ▶ **Child maltreatment : a test of sociobiological theory** / Catherine M. Malkin, Michael E. Lamb.
In: Journal of Comparative Family Studies. - Vol. 25, n. 1 (1994), p. 121-133.
- ▶ **Di incesto si muore. Di seduzione?** / Barbara Giorgi.
Bibliografia: p. 63-64.
In: Il bambino incompiuto. - A. 13, n. 2 (mar. 1996), p. 55-64.
- ▶ **Disturbo post-traumatico da stress ed affettività** / Anna Ghizzani.
In: Rivista di sessuologia. - Vol. 20, n. 4 (ott./dic. 1996), p. 309-393.
- ▶ **Adolescenza e abuso sessuale intrafamiliare : problemi di intervento** / Alessandro Vassalli.
In: Adolescenza. - Vol. 4, n. 1 (genn./apr. 1993), p. 21-37.
- ▶ **“...E poi disse che avevo sognato”: violenza sessuale intrafamiliare su minori** / Associazione Artemisia ; a cura di Roberta Luberti e Donata Bianchi
Firenze : Edizioni Cultura della pace, c1997.
- ▶ **Assessing the incestuous family's readiness for reconstitution** / Martine B. Powell, J. Merrik Ilett.
In: Families in Society. - Vol. 73, n. 7 (sett. 1992), p. 417-423.

ABUSO SESSUALE IN FAMIGLIA

- ▶ **Families in poverty and chronic neglect of children** / Joan W. Dileonardi.
In: Families in Society. - Vol. 74, n. 9 (nov. 1993), p. 557-562.
- ▶ **The female experience of sibling incest** / Margaret M. Canavan, Deborah C. Higgs, Walter J. Meyer.
In: Journal of Marital and Family Therapy. - Vol. 18, n. 2 (apr. 1992), p. 129-142.
- ▶ **Guerir de l'inceste.**
In: Le groupe familial. - N. 142 (genn./mar. 1994), p. 3-93.
- ▶ **Incesto abuso da denunciare** / Maria Teresa Zattoni, Gilberto Gillini, Cristina Beffa.
In: Famiglia oggi. - A. 17, n. 8/9 (ag./sett. 1994).
- ▶ **Incesto : l'adolescenza negata** / Franca Miola, Paola Setti.
In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 25, n. 6 (1 apr. 1995), p. 14-15.
- ▶ **Incesto : uno scenario a più entrate** / Maria Grazia Minetti.
In: Consultorio familiare. - N. 3 (1992), p. 153-159.
- ▶ **Mai devi dire** / Iaia Caputo.
Milano: Corbaccio, 1995.
- ▶ **Scioglimento dei legami incestuosi** / Marsha L. Heiman.
In: Fratelli in terapia / a cura di Michael D. Kahn, Karen Gail Lewis. - Milano : R. Cortina, 1992. - p. 123-154.
- ▶ **Segreti di famiglia : l'intervento nei casi d'incesto** / a cura di Marinella Malacrea e Alessandro Vassalli. - Milano : R. Cortina, 1990. - 347 p.
- ▶ **Il sonno della ragione** / a cura di Marita Rampazi, Daniela Scotto di Fasano.
Milano : Edizioni dell'Arco, 1993.
- ▶ **Il tradimento definitivo : l'abuso sessuale** / Susan Forward, Craig Buck.
In: Genitori sbagliati. - Milano : Sperling & Kupfer, 1992. - p. 141-169.
- ▶ **Tra le pareti di casa l'abuso sessuale ai minori** / Laura Venzi.
In: Infanzia. - 2 (ott. 1996), p. 15-18.
- ▶ **Violence envers les enfants.**
In: Questioni familiari. - Numero speciale 1993, p. 1-64.
- ▶ **Violences et familles : quels affrontements.**
In: Le groupe familial. - N. 151 (apr./giugno 1996), p. 3-97.

SFRUTTAMENTO SESSUALE

- ▶ **Bambini di vita : quattro anni nell'inferno della prostituzione infantile a Bangkok** / M. F. Botte, J. P. Mari.
Milano : Sperling & Kupfer Editori, 1994.

- ▶ **Bambini usa e getta.**
In: Vita. - N. 35 (ag. 1996), p. 8-9.
- ▶ **Children and prostitution /**
Florence Bruce.
Ginevra : ICCB (International
Catholic Child Bureau), 1996.
- ▶ **La Communauté internationale fa-
ce au trafic d'enfants /** Edith Castel.
In: Amour et famille. - N. 199
(magg./giugno 1993), p. 15-20.
- ▶ **Conferenza mondiale contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini
a fini commerciali: Stoccolma, Sve-
zia, 27-31 agosto 1996.**
- [S.l : s.n., 1997?].
- ▶ **Contro lo sfruttamento sessuale
dei bambini a fini commerciali.**
In: Minori giustizia. - N.s., 1997, n. 1,
p. 140-151.
- ▶ **Fermiamo il mercato dei bambini.**
In: Il mondo domani. - N. 10 (ott.
1996), p. 13-30.
- ▶ **Grida il tuo no : produzioni video
e minori /** Daniela Bolsi.
In: Famiglia oggi. - A. 17, n. 1 (genn.
1994), p. 60-63.
- ▶ **La peggiore forma di razzismo /**
di Mara Gattoni.
In: Famiglia oggi. - A. 20, n. 1 (genn.
1997), p. 77-81.
- ▶ **Prede del sesso : quando l'orco
non è nelle favole /**
M. D'Auria, F. Fracassi.
In: Avvenimenti. - N. 34 (sett. 1996),
p. 14-21.
- ▶ **La prostituzione infantile in Brasile**
/ Gerard Caliman.
In: Orientamenti pedagogici. - N. 2
(mar./apr. 1997), p. 283-296.
- ▶ **Quale infanzia in Brasile? /**
Mirella D'Ascenzo.
In: Infanzia. - 1 (sett. 1992), p. 46-47.
- ▶ **Il ritorno della tratta di esseri uma-
ni /**
Maria Paola Svevo Colombo.
In: Aggiornamenti sociali. - N. 7/8
(luglio/ag. 1996), p. 559-574.
- ▶ **La scomparsa dell'infanzia : antiche
e nuove violenze su bambine
e bambini /** Simonetta Ulivieri.
Bibliografia: p. 10.
In: Infanzia. - 3/4 (nov./dic. 1992),
p. 2-10.
- ▶ **Schiavi o bambini? : storie di pro-
stituzione infantile e turismo ses-
suale in Asia /** R. O'Grady.
Torino : Edizioni Gruppo Abele,
1995.
- ▶ **Lo sfruttamento sessuale dei bam-
bini.**
In: Il bambino incompiuto. - A. 10,
n. 3 (luglio 1993), p. 59-62.

- ▶ **Turismo sessuale e prostituzione infantile** / Telefono Azzurro.
In: Azzurro child. - N. 10 (mar./apr. 1996), p. 18-25.
- ▶ **Una tragedia silenziosa del nostro tempo : lo sfruttamento dei bambini** / Giuseppe De Rosa.
In: La civiltà cattolica. - N. 3526 (17 magg. 1997), p. 333-344.
- ▶ **Una vergogna che rattrista : sfruttamento sessuale dell'infanzia.**
In: Famiglia oggi. - A. 16, n. 2 (febb. 1993), p. 3-9.
- ▶ **Aspetti medico-legali della nuova disciplina sulla violenza sessuale: l'obbligo di denuncia per atti sessuali nei confronti di minori** / Anna Aprile.
In: Consultorio familiare. - N. 1 (1997), p. 47-51.
- ▶ **L'ascolto del bambino** / a cura di Ernesto Caffo. -
Milano : Guerini e Associati, 1994.
- ▶ **Bambini indifesi** / Vincenzo Ancona.
2^a ed.. - Fasano di Brindisi : Schena editore, c1997.

TUTELA DEL MINORE

- ▶ **A right to happiness** / Jane Warbyrtib, Maria Teresa Camacho de la Cruz.
Ginevra : NGO, Group for the Convention on the Rights of the Child, 1996.
- ▶ **Abbandono del neonato, violenza sui minori : un programma di prevenzione : atti del convegno, 12 novembre 1996.**
[Roma : s.n.] , 1997.
In testa al front. : Provincia di Roma, Assessorato alla solidarietà e ai servizi sociali.
- ▶ **L'aiuto difficile : gli interventi di allontanamento nei casi di abuso all'infanzia** / Andrea Biancardi, Lia Chinosi.
Milano : F. Angeli, 1996.
- ▶ **Il bambino a mosaico** / a cura di Ernesto Caffo. -
Milano : Guerini e Associati, 1993.
- ▶ **La Carta di Noto.**
In: Il bambino incompiuto. - A. 13, n. 6 (dic. 1996), p. 79-80.
- ▶ **Contro l'abuso sessuale non basta la legge** / Rosangela Vegetti.
In: Famiglia oggi. - A. 19, n. 4 (apr. 1996), p. 65-67.
- ▶ **Crimes sexuais contra crianças : o direito penal português a luz das resolucoes do congresso de Estocolmo contra a exploração sexual das crianças para fin comerciais** / Eliana Gersão.
In: Infância e juventude. - N. 2 (apr./giugno 1997), p. 9-29.

- ▶ **Droits et enfances : paradoxes et avenir d'une convention.**
In: Le groupe familial. - N. 138 (genn./mar. 1993), p. 3-93.
- ▶ **Il giudice minorile e l'abuso all'infanzia in Italia / Luigi Fadiga.**
In: Terapia familiare. - N. 46 (nov. 1994), p. 71-78.
- ▶ **In difesa dei diritti del bambino / Giovanni Caprile.**
In: La civiltà cattolica. - N. 3422 (16 genn. 1993), p. 165-172.
- ▶ **In the best interest of children? / Leigh A. Faulconer.**
In: Family relations. - Vol. 43, n. 3 (luglio 1994), p. 261-263.
- ▶ **Una legge contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti : cosa cambierà? : Roma, 14 ottobre 1997 / Il Telefono Azzurro.**
Milano : [s.n.], stampa 1997.
- ▶ **I minori, tra abusi sessuali e abusi di tutela / R. Tatafiore.**
In: Fuoriluogo. - N. 6 (ott. 1996).
- ▶ **New measures for combating child sexual assault / Adam Tomison.**
In: Family Matters. - N. 42 (1995), p. 36-41.
- ▶ **La nuova legge contro la violenza sessuale / Paolo Benciolini.**
In: Rivista di sessuologia. - Vol. 20, n. 2 (apr./giugno 1996), p. 189-198.
- ▶ **Prime considerazioni sulla legge contro la violenza sessuale / Davide Proverbio.**
In: Aggiornamenti sociali. - N. 5 (magg. 1996), p. 357-369.
- ▶ **Terre des hommes : mensile della Fondazione des hommes Italia.**
Pavia : Horizons

Napoli: Progetto di rete per la prevenzione e il trattamento del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia

299

(Marianna Giordano*)

Il progetto di rete per la prevenzione e il trattamento del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia promosso dal Consultorio familiare dell'Istituto G. Toniolo di studi superiori di Napoli in collaborazione con il Comune di Napoli rappresenta un tentativo di promozione e di integrazione della complessità degli interventi psicosociale, sanitario e giudiziario di cui necessita un minore vittima di violenza e la sua famiglia.

Il Progetto è nato dal favorevole incontro tra l'esperienza del Consultorio Toniolo e la sensibilità dell'Assessorato alla dignità del Comune a sperimentare un percorso integrato di intervento.

Il Consultorio familiare G. Toniolo nel suo lavoro ordinario ha da tempo sperimentato la necessità di costruire percorsi integrati con i servizi e le risorse territoriali. In particolare nel triennio 1994 - 97, l'esperienza di lavoro con bambini vittime di maltrattamento ed abuso ha fatto maturare la consapevolezza che il solo intervento psicologico fosse insufficiente nel trattamento di queste situazioni.

Nel triennio, il Consultorio ha preso in carico circa 40 bambini e bambine vittime di violenza, la maggior parte dei quali con una storia di abuso intrafamiliare (corrispondenti a circa il 10% dei minori in difficoltà che usufruiscono di sostegno psicoterapeutico presso la nostra struttura). Il numero è stimato per difetto; siamo infatti consapevoli che per un lungo periodo la nostra sensibilità e capacità di individuare i sintomi del fenomeno non era ancora raffinata per cui anche alcuni segnali o messaggi inviati dagli utenti non hanno dato vita ad un trattamento specifico e quindi rilevabile ma sono rimasti all'interno di un più ampio trattamento individuale e/o familiare.

Gli interrogativi che ci siamo posti in questi anni partono da questo riconoscimento che pone come necessità terapeutica la progettazione di un intervento più complesso che, mettendo in rete risorse e competenze, possa favorire una migliore presa in carico globale del minore e della sua famiglia necessaria precondizione alla progressione del trattamento psicoterapeutico.

Dopo un lungo lavoro di progettazione condiviso con gli operatori del Comune e con il Centro per le famiglie (un progetto integrato Asl Napoli 1 e Comune di Napoli), il 30 aprile 1997 si è attivato il progetto di rete per la prevenzione e il trattamento del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia.

Gli obiettivi operativi del Progetto sono:

- La prevenzione primaria e secondaria dell'abuso e del maltrattamento.

* Consulente familiare, Vice Presidente del MoVi.

- L'accertamento diagnostico.
- Il trattamento dei minori abusati e/o maltrattati, sia individualmente (per il riconoscimento, l'elaborazione e il superamento del trauma) sia con la famiglia (per il ripristino di relazioni familiari sane o la costruzione di nuovi rapporti).

Il primo passo per l'attuazione del progetto è stata la costituzione di un'equipe interistituzionale di coordinamento formata da referenti di servizi socio-sanitari (in particolare il Centro per le famiglie), referenti del Comune (a cui fanno capo i servizi sociali) e referenti del Consultorio dell'Istituto Toniolo che, come privato sociale, ha ottenuto la convenzione con il Comune di Napoli come servizio specializzato nella diagnosi e trattamento dell'abuso sessuale. Infatti, la funzione di regia di un progetto così complesso è centrale e va pensata come un ambito di facilitazione ai diversi livelli: progettazione, verifica, monitoraggio e manutenzione della rete che coinvolge i diversi soggetti in gioco. La regia è finalizzata dunque sia a connettere tra di loro i servizi che già operano nel campo creando sinergie e rafforzando i collegamenti in quei punti in cui la rete è meno varia (ad esempio nelle interconnessioni tra sociale e giudiziario) sia a svolgere una funzione di manutenzione della rete attraverso la costruzione di strumenti e linguaggi condivisi.

Le prime iniziative promosse dall'equipe interistituzionale sono state nell'ambito della prevenzione.

Come operatori abbiamo appreso che le richieste di aiuto che vengono dai bambini sono spesso segnali mascherati, non facilmente comprensibili a chi non è un ascoltatore attento e a chi non è disponibile a reggere l'impatto emotivo che la rivelazione di un abuso porta con sé. Per cui nell'ambito del progetto si sono avviate iniziative formative realizzate dall'equipe interistituzionale con la consulenza del C.B.M. di Milano e dell'Associazione Rompere il silenzio di Torino. In particolare, si è realizzato un percorso formativo sugli strumenti diagnostici per operatori specializzati (psicologi, neuropsichiatri infantili) da maggio a novembre 1997; un corso di sensibilizzazione per operatori di base (250 operatori socio-sanitari di strutture pubbliche e del privato sociale, insegnanti, giudici onorari, vigili urbani, poliziotti, volontari) tra maggio e giugno 1997; un modulo formativo con gli operatori delle scuole materne ed elementari (240 tra direttori didattici, operatori psicopedagogici, insegnanti, divisi in aree territoriali) articolato in 6 incontri, ancora in corso. Queste ultime due iniziative, finalizzate a suscitare attenzione sul tema della prevenzione e ad attivare microprogettualità territoriali, stanno dando riscontri positivi nella presa in carico integrata.

Contestualmente è stato attivato presso gli uffici del Comune una linea telefonica per operatori (T.O.M. - Telefono Operatori Minori) attiva 8 ore al giorno per facilitare la connessione in rete dell'intervento di presa in carico (tel. 081/5493293). Nei primi 8 mesi di funzionamento T.O.M. ha ricevuto

più di un centinaio di telefonate provenienti soprattutto da operatori pubblici e del privato sociale che desiderano avere informazioni su come comportarsi di fronte a sospetti di violenza sui bambini o di operatori che hanno scelto di mettersi in rete e di effettuare una presa in carico integrata, collegandosi al Progetto.

Il percorso di presa in carico del bambino vittima di violenza si articola in due parti: l'accertamento ed il trattamento.

La prima fase inizia con il riconoscimento dei segnali di sofferenza in cui sono coinvolti tutti coloro che si relazionano con i minori e con l'attivazione dell'accertamento diagnostico che si realizza con l'apporto di tre competenze: medico, sociale e psicologico.

L'accertamento medico è effettuato da un sanitario (pediatra o ginecologo) che fa parte dell'équipe. L'accertamento sociale viene svolto dall'assistente sociale territoriale in collaborazione con il Consultorio. Questo aspetto è finalizzato sia a conoscere la realtà sociofamiliare del minore sia ad individuare un adulto tutelante (genitore non abusante o altri) sia ad individuare e valutare l'esistenza di altre risorse attivabili come sostegno per il minore nella scuola, nel tempo libero sia come coetanei sia come adulti positivi di riferimento. L'accertamento psicologico viene svolto da uno psicologo o da un neuropsichiatra infantile in base ad un modello diagnostico condiviso.

Contestualmente, nei casi di maltrattamento si attiva la valutazione della recuperabilità della famiglia volta a verificare se gli adulti sono disponibili non solo a tutelare nell'immediato il minore, ma a compiere un percorso che li aiuti a recuperare la funzione genitoriale di cui i figli hanno bisogno.

A queste azioni si intreccia l'attivazione di un percorso di tutela del minore e di controllo e sostegno della situazione familiare, in cui si attivano il Tribunale per i minorenni per le azioni di tutela del bambino e la Procura ordinaria per l'eventuale azione penale, quando si configura un reato.

Particolare rilevanza assume lo spazio di accompagnamento al bambino durante la fase processuale. I risvolti penali sono spesso un pesante prezzo da pagare per la vittima. Spesso la necessità di tutelare e proteggere la vittima deve innestarsi in un procedimento complesso che non sempre rispetta i tempi terapeutici e dove non è sempre scontato l'intreccio fra la tutela del diritto e la tutela del minore. Con lo stimolo del Progetto, e sull'esempio di altre città, a Napoli, durante questo anno, si è formato presso la Procura un gruppo di magistrati che si occupa in modo particolare di questi problemi, così da individuare le forme più adeguate per svolgere l'azione penale tutelando al tempo stesso il bambino; si è così avviata anche la pratica dell'audizione protetta per la raccolta della testimonianza del minore vittima con l'ausilio di uno psicologo.

La seconda fase della presa in carico è rappresentata dal trattamento offrendo al bambino uno spazio dove poter rielaborare l'esperienza subita ed uno spazio di ascolto e sostegno alla famiglia quando questa è disponibile.

Il percorso psicodiagnostico si propone già al bambino come uno spazio con valenze terapeutiche in quanto si offre già alla piccola vittima un luogo di ascolto e di contenimento. Il percorso psicoterapeutico si snoda successivamente attraverso uno spazio individuale offerto al bambino.

L'obiettivo primario del trattamento psicoterapeutico è proprio quello di uscire dal segreto e dal silenzio, coniugare la sessualità con la parola offrendo al bambino uno spazio dove poter rielaborare le sensazioni e i sentimenti associati all'esperienza di abuso subita.

Contemporaneamente alla terapia al bambino è necessario offrire uno spazio di ascolto e sostegno alla famiglia quando questa è disponibile: infatti il trattamento psicoterapeutico e sociale della famiglia, se vi sono le condizioni per un suo recupero, si pone come elemento assolutamente essenziale nell'interesse stesso della piccola vittima e dei suoi fratelli/sorelle.

In una fase molto avanzata del percorso si prevede il lavoro con la famiglia incestuosa compreso il familiare abusante. È tutta l'équipe che si deve far carico di ciò compreso il terapeuta che ha seguito l'abusante.

Nel corso di questi mesi si sono attivati numerosi percorsi di presa in carico, molti dei quali sono in corso perché il processo che si inizia è lungo e complesso. La prospettiva che si apre è di sviluppare la capacità di lavorare in rete per favorire una collaborazione ed un'integrazione concreta con tutti i servizi territoriali.

Per il 1998, il Progetto si propone di potenziare sia la prevenzione attraverso azioni formative e di sostegno che coinvolgano ancora le scuole, ma anche le case famiglia e gli istituti dove i bambini vengono accolti, sia la presa in carico integrata attraverso il rafforzamento della funzione di regia.

Consultorio familiare G. Toniolo
Via Toledo, 16
80132 Napoli
tel.: 081/5522234

(*Maria Teresa Pedrocco Biancardi**)

Il Centro fa parte del Coordinamento Veneto Minori e del Coordinamento nazionale dei Centri e dei Servizi di prevenzione e trattamento dell'abuso in danno dei minori

L'impegno di una associazione di volontariato

L'associazione "Centro S. Maria Mater Domini di formazione e consulenza alla coppia e alla famiglia" di Venezia, che da dieci anni si occupa di problemi familiari nella Regione Veneto attraverso tre consultori e un "Centro per la tutela del Bambino e la cura del disagio familiare", ha formulato nel 1996 un progetto che poi la Regione Veneto ha assunto come progetto pilota: il "Centro per la prevenzione, lo studio e la presa in carico delle situazioni di abuso sessuale sui minori (Centro Antiabuso)". Già dal 1993 l'associazione si era cimentata e la regione si era impegnata in un progetto pilota mirato a specializzare gli interventi a favore dei minori: il "Centro per la tutela del bambino e la cura del disagio familiare" infatti accoglie in una comunità alloggio bambini da zero a dieci anni allontanati dal Tribunale per i Minorenni con decreto di allontanamento coatto perché sono stati accertati a carico della loro famiglia comportamenti maltrattanti o gravemente maltutelanti, tali da renderne urgente l'allontanamento. Il soggiorno di questi bambini presso il centro è previsto per un periodo non superiore ai nove mesi, durante i quali, sempre a seguito del decreto, il settore valutativo-terapeutico del centro si impegna in un lavoro con la famiglia del bambino allontanato, per accertarne e valorizzarne tutte le risorse e recuperare, quando possibile, l'idoneità genitoriale o accertarne documentandola l'irrecuperabilità.

È stato proprio lavorando selettivamente e in modo specializzato con i bambini maltrattati che è emersa una nuova, più grave e delicata categoria di maltrattamento, che richiede interventi mirati e specifici: l'abuso sessuale, specie quello consumato in famiglia o con la tacita connivenza più o meno consapevole della famiglia.

I danni riportati da questi bambini sono anche più gravi rispetto a quelli delle vittime di maltrattamento e maltutela, perché l'abuso sessuale infrange le barriere generazionali, può provocare sensazioni piacevoli altamente colpevolizzanti, è consumato nel segreto e nell'ingiunzione del segreto, isolando la vittima dal possibile ricorso a figure protettive.

* Psicologa e psicoterapeuta, Direttrice generale dell'associazione Centro Maria Mater Domini.

Il Centro Antiabuso

Sulla base di queste esperienze, maturate nel contesto della consulenza ai servizi, dell'osservazione di alcuni ospiti del Centro per la tutela del bambino, della consulenza alle Procure, dell'attività ausiliaria alla Polizia Giudiziaria, il nuovo centro si è posto anzitutto il problema dello studio e della prevenzione, problemi per altro strettamente collegati e interdipendenti.

La prevenzione infatti è possibile solo se il fenomeno è studiato in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue angolature, soprattutto secondo l'ottica, caratteristica dell'associazione promotrice, di salvaguardia del bambino e di sostegno alla sua famiglia.

Senza sottovalutare le implicazioni giudiziarie del problema, i promotori del Centro infatti sulla base delle prime esperienze svolte ritengono che molte denunce sarebbero evitate agli adulti e molti traumi risparmiati ai bambini se fosse svolta una educazione corretta in ordine ai comportamenti e ai loro significati specie per quanto riguarda la distinzione tra gesti di cura e gesti erotizzanti, tra espressioni di affetto e strumentalizzazione sessualizzata del rapporto.

Spesso gesti altamente inquietanti per i bambini potrebbero essere evitati con un'educazione al rispetto del corpo, alla distinzione tra le diverse qualità delle relazioni, così come con questa educazione potrebbero anche essere evitati i fraintendimenti che poi possono portare alle false denunce.

Le coordinate del progetto pilota

Il progetto, che ha preso avvio nel novembre 1996, dispone dal novembre 1997 di una sede autonoma, presso la quale sono ospitati i tre settori nei quali si articola:

1. un Centro studi che propone e realizza:

* ricerca e attività di formazione specifica per affrontare il fenomeno, formazione messa a disposizione di tutti gli enti e le agenzie pubbliche e private che intendano collaborare e/o convenzionarsi;

* ricerca bibliografica aggiornata sulle pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali specializzate sul problema e diffusione trimestrale delle più interessanti tramite la redazione de *Il Bollettino*, un periodico di aggiornamento, documentazione ed informazione inviato ai vari servizi territoriali impegnati nel settore dei minori;

* un osservatorio in cui è possibile, tramite una banca dati, raccogliere gli aspetti quantitativi e qualitativi del fenomeno in sinergia con le strutture pubbliche, al fine di individuare le zone di rischio, la consistenza del fenomeno e quindi valutare gli effetti della prevenzione e gli interventi da effettuare, fino alla verifica degli esiti (si riporta più avanti il protocollo elaborato dal Centro in collaborazione con l'Osservatorio nazionale e con il Dipartimento servizi sociali della Regione Veneto);

*attività di prevenzione attraverso l'informazione e l'aggiornamento degli o-

peratori scolastici e sociali affinché possano entrare in possesso delle competenze atte ad individuare le situazioni di rischio e le modalità per segnalarle con discrezione, tempestività ed efficacia; la sensibilizzazione dei bambini e dei giovani nelle scuole e negli altri luoghi di aggregazione per una corretta comprensione delle tematiche relative alla loro corporeità e del significato umano della sessualità; l'attivazione di "scuole per genitori" per informarli circa lo sviluppo sessuale dei propri figli e gli atteggiamenti corretti da tenere con loro;

2. una casa famiglia in grado di ospitare (anche, se necessario, con il genitore tutelante) fino a cinque minori allontanati dalla famiglia con decreto del Tribunale dei Minorenni per accertati o sospetti traumi da abuso sessuale. Il soggiorno presso l'appartamento non ha solo finalità assistenziali e protettive, ma è pensato come un momento privilegiato di osservazione e di studio del bambino per accertare l'esistenza del trauma, le sue conseguenze nel processo evolutivo, la compatibilità del suo profilo psicologico con l'entità e la gravità della sua denuncia;

3. un settore clinico, dotato dell'attrezzatura propria della terapia familiare sistemica e della Polizia Giudiziaria (specchio unidirezionale e telecamera per la videoregistrazione) in grado di svolgere gli interrogatori protetti sia per la PG che per i PM, con personale specializzato nelle tecniche di accertamento degli abusi sessuali.

Il centro si pone come un luogo in cui si pensa prioritariamente al bambino e alla sua famiglia: a tutti i bambini con un'attività di prevenzione primaria, ai bambini a rischio con un'attività di prevenzione secondaria, là dove emergono elementi di rischio di cui prevenire l'evoluzione, ai bambini vittime perché al trauma dell'abuso subito o sospettato non si aggiunga l'aggravante di interventi maldestri, persecutori e colpevolizzanti per il bambino, oppure precoce e ingiustamente accusatori nei confronti degli adulti.

L'impegno del centro è anche quello di porsi come luogo di accoglienza e di elaborazione dei traumi da abuso sessuale o da sospetto tale, non solo per i bambini ma anche per gli adulti coinvolti, nella consapevolezza certa che il benessere del bambino, prioritario nelle finalità del centro, non può prescindere da tutti i possibili tentativi di ricomposizione del conflitto genitoriale.

Non solo sostegno e assistenza, quindi, ma vera e propria tutela del minore, soprattutto in fase preventiva.

Al centro: il bambino

Porre al centro il bambino nelle situazioni in cui si deve intervenire per prevenire, studiare o prendere in carico gli abusi sessuali non è così scontato come può a prima vista apparire.

D'altra parte porre al centro il bambino e i suoi diritti non significa mortificare i diritti degli adulti, piuttosto significa coinvolgere gli adulti a farsi carico dei soggetti più deboli e a pensare a loro in termini riparativi, quando qualcosa

interviene a mettere in pericolo la loro incolumità psico-fisica. Porsi dalla parte dei bambini non significa neppure porsi nei confronti degli adulti in termini demonizzanti e punitivi: l'abuso sessuale è una realtà complessa e relazionale, per decodificarla non sono sufficienti interpretazioni semplicistiche che portano al "dito puntato", quanto piuttosto pazienti e competenti percorsi di comprensione e di ricostruzione di legami spezzati o pervertiti.

Centro Antiabuso
Via Cafasso 2,
30175 Marghera - Venezia Mestre
tel.: 041/928722
<http://www.provincia.venezia.it/smdomini>
e-mail: smdomini@provincia.venezia.it

Milano: Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare (C.B.M)

(Paola Di Blasio*)

Il Centro per il Bambino Maltrattato e la Cura della Crisi Familiare (C.B.M.) nasce nel 1984 come cooperativa costituita da nove soci fondatori, psicologi, assistenti sociali ed educatori: M. Azzoni, F. Battevi, S. Cirillo, T. Di Bari P. Di Blasio, A. Frigerio, L. Gabbana, G. Gatta, e A. Vassalli, a cui successivamente si aggiunsero altri soci quali Teresa Bertotti, Marinella Malacrea, Dante Ghezzi.

Nel 1985 in accordo con le direttive del Parlamento Europeo, il Comune di Milano ha incaricato la cooperativa C.B.M. di organizzare e attuare un servizio pubblico specialistico e gratuito per l'intervento in favore dei minori maltrattati e delle famiglie in crisi.

Nel Centro opera una équipe specializzata, con esperienza pluriennale nella presa in carico e nella cura dei bambini vittime di violenze e abusi e delle loro famiglie, composta da psicoterapeuti familiari, psicologi clinici, neuropsichiatri infantili, pediatri, assistenti sociali, pedagogisti ed educatori.

Il Centro opera in stretto contatto con le istituzioni, i servizi territoriali e i Tribunali nell'obiettivo di attuare strategie di intervento capaci di coniugare la tutela del bambino con il trattamento psicologico della famiglia, integrando le

* Psicologa, Presidente del C.B.M.

esigenze giuridiche con quelle socio-assistenziali, per superare la pericolosa alternativa tra la semplice criminalizzazione del genitore e l'indifferenza verso le vittime di abuso.

Attualmente il C.B.M. offre i seguenti servizi:

- *Hot Line* telefonica per la segnalazione da parte di privati cittadini o di servizi socio-sanitari, attiva giorno e notte tutto l'anno.
- Due comunità di pronto accoglimento per minori allontanati temporaneamente dai genitori su prescrizione dell'autorità giudiziaria.
- Équipes specializzata per la valutazione, la diagnosi e la terapia individuale e familiare, di situazioni di maltrattamento fisico, trascuratezza, maltrattamento psicologico e abuso sessuale.
- Osservatorio tecnico-scientifico per la rilevazione, la ricerca e l'individuazione delle tecniche più avanzate di intervento psico-sociale. Il servizio svolge attività di formazione, consulenza, supervisione e documentazione tecnico-scientifica; il monitoraggio del fenomeno maltrattamento attraverso l'analisi quantitativa e qualitativa delle segnalazioni di maltrattamento e abuso.
- Un servizio per il supporto socio-pedagogico alle famiglie adottive dei bambini di competenza del Comune che si rivolge ad una particolare casistica, quella dei minori adottivi e/o con apertura di adottabilità e portatori di gravi conseguenze di abusi e maltrattamenti, per i quali i presidi indicati nella legge 184/83 non sono sufficienti, poiché non prevedono la necessaria prosecuzione dell'intervento e del supporto delle famiglie adottive fino a quando sussiste un reale bisogno di trattamento. Dall'intervento ci si attende che le famiglie strutturino relazioni positive con i bambini evitando così il rischio che aspettative irrealistiche deluse possano comportare la decisione di sottrarsi all'impegno adottivo e quindi rifiutare il bambino.
- Uno spazio neutro per incontri genitori-figli è un luogo di incontro, presso il CBM, per genitori e bambini precedentemente accolti presso lo stesso Centro o segnalati dal Servizio Sociale Materno Infantile. Il servizio ha l'obiettivo di offrire un luogo tutelato e idoneo a valutare, stabilire o ristabilire la relazione minori-genitori.

Risultati attesi degli interventi sono

- a) migliorare il rapporto genitori figli nei casi in cui sia necessario ristabilire una comunicazione interrotta;
- b) offrire elementi per contribuire alla elaborazione di un programma per la migliore protezione e tutela del bambino.

Il C.B.M. si avvale di due unità operative:

- 1) l'unità psicosociale, che svolge i compiti di:
 - a) presa in carico dei casi segnalati dagli operatori dei servizi territoriali, dai Tribunali o da privati cittadini in stretta collaborazione con gli enti e i servizi del territorio ed in integrazione con essi.
 - b) valutazione psicodiagnostica e trattamento terapeutico dell'intero nucleo familiare e del minore vittima di violenza e di abuso sessuale.

2) l'unità di pronto accoglimento: in situazione di emergenza o non, accoglie in due comunità i minori allontanati temporaneamente dalla famiglia per ordine della magistratura in quanto vittime di violenza fisica e psicologica, di abuso sessuale, trascuratezza o in situazione di 'grave pregiudizio'.

Le Comunità accolgono un massimo di dieci bambini ciascuna e, ove necessario, possono ospitare anche un genitore.

L'accoglimento dura il tempo necessario per formulare una prognosi sulla recuperabilità dei genitori a svolgere adeguate funzioni parentali.

Al termine della valutazione il minore può rientrare in famiglia o, se la prognosi del suo nucleo d'origine è negativa, essere collocato - a giudizio del Tribunale e degli organi competenti - in ambiti alternativi idonei al suo armonico sviluppo.

Le Comunità, oltre a svolgere funzioni di tutela diretta dei minori, hanno specifiche valenze terapeutiche: i bambini sono seguiti da personale specializzato e con modalità relazionali caratterizzate da attenzione costante agli specifici bisogni individuali. Per ogni minore accolto viene impostato un programma pedagogico di recupero specifico e individualizzato. I bambini accolti che frequentano la scuola, vengono quotidianamente accompagnati dagli educatori nel complesso scolastico in cui sono stati iscritti dai genitori prima dell'allontanamento, al fine di non influire sulla normale frequenza scolastica e sulla rete di relazioni amicali.

Alcuni dati.

I dati del CBM raccolti ed elaborati in questi anni da di Blasio si riferiscono a due diverse categorie di situazioni con le quali il Centro entra in contatto attraverso i servizi di cui è dotato.

La *hot line* del CBM raccoglie le segnalazioni di violenza, maltrattamento ed abuso all'infanzia che provengono da diverse fonti e che vengono analizzate attentamente, valutate e seguite per un tempo breve fino alla organizzazione di un primo intervento. Nella sua esperienza l'équipe del C.B.M. ha visto aumentare sensibilmente e in modo progressivo il numero dei bambini segnalati per violenze e per abusi.

Tale incremento appare strettamente connesso all'accresciuta sensibilità dei cittadini, ad un'affinata capacità degli operatori di rilevare e di segnalare i casi di abuso, congiuntamente ad un radicale cambiamento culturale che ha prodotto maggior attenzione alla condizione dell'infanzia.

Il C.B.M. dal 1995 al 1997 ha rilevato che l'andamento globale delle segnalazioni pervenute alla hot-line telefonica in funzione 24 ore su 24, ha comportato un forte incremento fino al 1989, e un sostanziale stabilizzarsi tra le 350 e le 400 segnalazioni negli anni successivi. Nei dodici anni di attività sono stati segnalati circa 3200 nuclei familiari nei quali sussistevano gravi forme di abuso ai danni di uno o più figli. La singola segnalazione ha riguardato anche più di un figlio e, infatti il numero delle piccole vittime di maltrattamenti segnalati ha superato i 4.500.

Un secondo ordine di dati è rappresentato dalla casistica complessiva di 402 bambini seguiti in questi anni (dal 1985 al giugno 1997) con interventi

prolungati nel tempo che hanno visto impegnata l'equipe di psicologi e psicoterapeuti nella diagnosi, nella valutazione delle risorse familiari, nella cura e nel trattamento del bambino e della famiglia. Da alcuni dati qui di seguito riportati si notano subito alcune caratteristiche generali. Un numero più elevato di soggetti di sesso femminile (51%), determinato dal fatto che nella gran parte dei casi di abuso sessuale le vittime sono bambine.

Le tipologie di maltrattamento riscontrate fanno rilevare una alta percentuale di maltrattamento fisico (46%), seguita da abuso sessuale (22%), trascuratezza (16%) e maltrattamento psicologico (8%) e situazioni di pregiudizio (8%).

Dal confronto con i dati globali degli anni fino al 1994 notiamo una lieve diminuzione di tutte le categorie di maltrattamento e un aumento dei casi di abuso sessuale che passano dal 15% all'attuale 22%.

In relazione all'autore della violenza possiamo osservare la irrilevanza dei membri della rete parentale e la netta prevalenza di due diverse modalità di maltrattamento: quella che viene perpetrata da entrambi i genitori (139 pari al 35%) all'interno di una situazione familiare fortemente conflittuale e critica nella quale viene progressivamente meno qualsivoglia relazione positiva con il bambino e quella che vede in un solo genitore, tendenzialmente nel padre (163 pari al 41%) più che nella madre (66 pari al 16%) il principale responsabile della violenza.

L'età dei bambini si colloca prevalentemente nell'infanzia (6-10 anni) e nella prima infanzia (0-5 anni).

Le misure di tutela già attuate prima dell'avvio del lavoro presso il CBM sottolineano la presenza di situazioni di alto rischio che hanno richiesto nella gran parte dei casi, il collocamento in ambienti eterofamiliari e solo nel 25% dei casi la permanenza nella famiglia di origine.

L'istituzione dell'Unità per la cura e la ricerca sull'abuso sessuale (C.B.M. - UCRAS)

La possibilità di istituire un servizio specifico sull'abuso sessuale di cui è attualmente responsabile Marinella Malacrea si concretizza nel 1995 grazie alla collaborazione con l'*Associazione Amici dell'Opera Pia Castiglioni* che concede in comodato gratuito una sede a Milano in Via Legnano 10. La decisione in tal senso era invece maturata, in quegli anni, dalla constatazione dell'emergere di un bisogno che si esprimeva in un aumento costante di segnalazioni di abuso sessuale. Non solo le segnalazioni ma anche i casi presi in carico dalla équipe psicologica sono aumentati negli anni.

Se poi consideriamo l'età dei bambini constatiamo, diversamente da ciò che si poteva supporre qualche anno fa, che il numero più consistente di vittime non è rappresentato da preadolescenti o adolescenti, ma da bambini fino a 10 anni di età.

Questo ovviamente rende particolarmente arduo sia il lavoro psicologico di valutazione sia quello di cura e di sostegno nelle diverse fasi del processo a carico dell'abusante.

Centro per il Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare
(C.B.M.)
Via Spadini, 15
20126 Milano
tel.: 02/66201076
fax: 02/66201076
e-mail: cbm@gpa.it

Cagliari: Numero Blu - Ricerca di un modello terapeutico di intervento nei casi di maltrattamento ad un minore

(Adriana Demuro*)

Il Numero Blu, istituito dall'Amministrazione Provinciale di Cagliari per prevenire i casi di maltrattamento sul bambino, si propone come servizio sperimentale nella ricerca di un modello terapeutico d'intervento.

Il metodo di lavoro è orientato, attraverso l'utilizzo dello strumento della terapia familiare, all'intervento di recupero del nucleo, come possibile alternativa a quello punitivo: sul presupposto che è utile, in primo luogo allo stesso bambino, favorire, fin quando è possibile, la sua permanenza in famiglia, così come è stato enunciato anche nella Carta dei Diritti del Bambino.

Tutto ciò, tuttavia, con l'impegno costante di evitare il pericolo di una facile strumentalizzazione di tale ipotesi e senza credere, neanche, al mito che "la mamma è sempre la mamma", ovvero che la famiglia sia, in assoluto o sempre, il migliore dei supporti affettivi per il bambino. Così come si deve sottolineare che il genitore abusante non dovrà essere valutato o giudicato in base a parametri di riferimento standardizzati, ma dovrà affrontare interventi terapeutici e/o giudiziari conformi alla sua particolare condizione.

Spesso si è rilevato che il genitore abusante è, comunque, talmente importante, sul piano emotivo, per "quei" figli e per "quella" famiglia, da doversi privilegiare il tentativo estremo di un suo recupero al nucleo sull'immediata condanna, come la legge penale avrebbe imposto.

Questa delicata scelta è motivata, in ogni caso, esclusivamente dall'interesse del minore in quanto si presume che l'intervento drastico-punitivo potrebbe rivelarsi rafforzativo del danno da lui già subito.

* Coordinatore del Servizio.

È, infatti, corretto orientare la propria azione quotidiana in conformità alla prima forma di rispetto verso una persona e cioè rapportarsi costantemente alla specificità della sua storia personale.

L'intervento, che privilegia l'ascolto di tale specificità, può consentire al bambino di essere garantito e riconosciuto come sede di diritti piuttosto che come sede di vendetta.

Lo stesso concetto di trauma può assumere i connotati della staticità o della dinamicità a seconda del tipo di intervento attuato sullo stesso trauma:

a) stigmatizzandolo come qualcosa di irreparabile con la condanna del genitore, l'allontanamento del bambino, la non rielaborazione dell'accaduto con tutti i membri della famiglia;

b) ridefinendolo, ove sia possibile, come qualcosa di risolvibile in una corretta e positiva evoluzione del comportamento del genitore abusante, privilegiando la terapia o, comunque, facendo comprendere al bambino ed alla famiglia che è "potuto accadere, ma può non accadere più".

Il servizio Numero Blu nasce appreso ad un accordo con il Tribunale per i minorenni in ordine all'assegnazione di un giudice come interlocutore preferenziale. I casi di cui il servizio viene informato, sono trasferiti allo stesso Tribunale dei Minori ed agli altri servizi sociali competenti della Regione. Nei casi, in cui è necessario l'intervento diretto del Numero Blu, la famiglia viene convocata dal Giudice unitamente all'équipe di primo contatto.

Durante questo incontro viene prescritto l'invio coatto della famiglia in terapia con un obiettivo concordato tra le parti, su cui il Tribunale per i Minorenni chiederà il controllo al Servizio.

Una prima, provvisoria, casistica, scaturita dal trattamento dei casi, ha portato ad evidenziare tre costanti statistiche.

- La prima riguarda i rapporti fra genitore maltrattante e la sua famiglia d'origine.

- La seconda riguarda la coppia genitoriale del bambino maltrattato.

- La terza riguarda il bambino maltrattato.

Nel primo gruppo sono emersi i seguenti problemi:

1- ricovero in istituto o precoce separazione dal nucleo familiare

2 - trascuratezza affettiva (violenza reale o percepita)

3 - conflitto irrisolto con uno dei due genitori

4 - famiglia numerosa

5 - precoce adultizzazione e/o precoce genitorialità

Nel secondo gruppo si rilevano:

1- precoce costituzione del nucleo familiare

2 - persistenza di legami molto coinvolgenti con la famiglia d'origine

3 - precoce genitorialità. (Si tratta, spesso, di genitori che si adultizzano precocemente per sfuggire ad una dolorosa infanzia. Si adultizzano, però, in modo mimetico più che interiorizzato, esercitando una genitorialità simile al gioco

delle bambole, quando si è bambini. Così come le bambole si trastullano o si trascurano indifferentemente, altrettanto gli eventi del momento incidono imprevedibilmente su questi adulti precoci, dalla fragile ed infantile personalità.)

4 - incistamento della coppia in un modello rigido di reciproca genitorialità (tutti e due cercano di rappresentare, l'uno per l'altro, il genitore mai avuto).

Nel terzo gruppo, infine, si nota:

1 - il bambino maltrattato assume la funzione di segnale di bisogno della famiglia. (Il genitore maltrattante trasforma in azioni violente verso il figlio le emozioni rimosse, che non ha imparato ad affrontare e che lo stesso figlio gli sollecita, affinché le affronti.)

2 - precoce distacco del bambino dalla madre (a causa di una ospedalizzazione o di un ricovero in istituto). La fase di attaccamento non vissuta reclama di realizzarsi in una fase della vita del bambino (già grande), in cui lo sviluppo del suo corpo palesa alla madre il carattere anacronistico delle richieste affettive (spesso morbosamente sollecitate). La madre, non avendo esercitato su "quel" figlio un adeguato e tempestivo contatto corporeo, prova imbarazzo e rifiuto. Spesso la richiesta pressante del figlio diventa, anche, evocativa dell'antica inadeguatezza materna.

3 - Provocazione del bambino come necessità di adeguarsi al suo ruolo di capro espiatorio, ruolo percepito, tra l'altro, come "necessario" al genitore. Si tratta quasi di una terribile esigenza di fornire, a questo genitore, un senso per la sua aggressività. Un bambino facente funzioni di ... che assorbe su di sé l'antico rancore del genitore verso il proprio padre o la propria madre.

4 - Il bambino viene aggredito dal genitore, che si sente smascherato nella sua illusoria genitorialità. Si tratta di un bambino-specchio per dei genitori, che si trovano così a confronto con la loro triste infanzia e la propria mimetica adultizzazione. È a questo punto, forse, che le emozioni si tramutano in azione violenta-compulsiva: attaccare il bambino assume, infatti, il senso di attacco ad un rimosso, che rischia di riaffiorare.

È intendimento del servizio di verificare tali ipotesi attraverso i casi attualmente trattati.

Numero Blu
Viale Poetto, 156/158
09100 Cagliari
tel.: 070/370378
fax: 070/370379

(Francesco Montecchi*)

Il Servizio di Psichiatria e Psicoterapia dell'Ospedale "Bambino Gesù" di Roma è impegnato da circa 15 anni nel rilevamento diagnosi e trattamento degli abusi all'infanzia (intesi come maltrattamento, patologia della somministrazione delle cure, abuso sessuale) e coordina all'interno dell'Ospedale il gruppo interdisciplinare integrato di "protezione dei minori" costituito oltre che da psicologi e psichiatri e dal Servizio Sociale anche da un consulente pediatra, chirurgo, radiologo, e medico legale.

Questo lavoro iniziò con la presa in cura di due bambine di 9 anni che vennero stuprate da uno sconosciuto in un bosco, quando nell'Ospedale venivano segnalati 1 o 2 casi l'anno, mentre negli ultimi mesi si è arrivati ad accogliere fino a quattro casi di sospetto abuso per settimana.

Si è vicini a circa 600 casi di bambini oggetto di abusi diversi, percentualmente così distribuiti:

	maltrattamenti		patologia delle cure	abusi sessuali	di cui	
	fisico	psicologico			(intrafamiliari)	(extrafamiliari)
fino al 1996	24%	29%	23%	24%	16%	8%
nel 1997	15%	18%	15%	52%	41%	11%

Queste percentuali evidenziano come si stia riducendo l'intervento sugli altri abusi mentre è lievitato l'impegno e l'attenzione della società verso gli abusi sessuali.

Obiettivi e presupposti su cui poggia l'intervento

L'intervento svolto nell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" è soprattutto un intervento clinico psicologico-psichiatrico-psicoterapico e poggia sui seguenti presupposti:

- 1) Considerare l'abuso espressione e causa di un disagio morale ed emotivo che riguarda il bambino, l'abusante e tutta la famiglia.

* Primario della Divisione di Neuropsichiatria Infantile.

- 2) Necessità di lavorare terapeuticamente per modificare le condizioni di sofferenza che sono origine e conseguenza dell'abuso sulla base dello stesso principio con cui si affrontano in termini terapeutici, familiari ed individuali, problemi e disagi emotivi di altra derivazione.
- 3) Necessità di trasformare l'atteggiamento emotivo di condanna e di contro-violenza in atteggiamento terapeutico per non perpetuare la catena delle violenze.
- 4) Considerare il solo intervento giudiziario, seppur necessario, ma insufficiente per raggiungere l'obiettivo della protezione e della cura del disagio emotivo del bambino.

Si è molto proclamato negli ultimi anni la necessità di interventi sui minori sessualmente abusati in una rete di collaborazione e non basta approvare leggi perfette o strategie giudiziarie e di polizia efficienti se non si creano strumenti adeguati per realizzare progetti di prevenzione, rilevamento e trattamento degli abusi e degli sfruttamenti sessuali dei bambini attraverso un lavoro multidisciplinare in cui non ci si limiti solo alla realizzazione delle finalità dei specifici professionisti che si occupano del problema, in cui ognuno realizza ciò che sa fare, senza l'impegno ad una visione globale del problema e ad integrare con le altre professionalità. È questo un lavoro che può avere successo se si persegue una integrazione professionale con la caduta di barriere che ogni categoria professionale ha eretto a tutela del proprio lavoro, o attestandosi su posizioni "integraliste" e unilaterali dove ci sono padri o sempre abusanti o sempre innocenti e ingiustamente accusati.

Il nostro dovere è combattere il fenomeno, ma forse poco si fa per studiarlo attentamente in modo scientifico sia nel comprenderne le origini sia nel valutarne le conseguenze. In altri termini il gruppo dell'Ospedale Bambino Gesù vuole evidenziare come l'impegno crescente per la prevenzione e il trattamento degli abusi sessuali poco si occupi delle conseguenze sullo sviluppo della personalità del bambino, vittima di abuso e sfruttamento là dove poi quel bambino vittima, lo ritroveremo da adulto tra gli abusanti e gli sfruttatori. È ben noto a tutti coloro che si occupano di questi fatti come è di costante rilievo ritrovare nella storia infantile degli adulti abusanti pregresse esperienze di abuso, là dove però non si è dato uno spazio di accoglimento, ascolto, elaborazione e trasformazione della esperienza subita. Tra i motivi che rendono difficile un tale lavoro è il rischio che un approccio scientifico venga sentito pericoloso, rifiutato, bloccato da chi è sostenitore della condanna dell'abuso sessuale o perché in contrasto con gli obiettivi delle norme e procedure legali o per motivi di rigidità morale che portano a combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale prima di studiarlo per esaminarne l'eziologia e le conseguenze.

L'ulteriore rischio è che la opinione corrente si ferma o a relegare i fatti nella negazione o nell'omertà o a considerare il dramma del minore ritenuto sempre vittima innocente da parte di un adulto sempre colpevole. È perciò che

nel nostro lavoro, oltre a mettere in atto tutte le iniziative possibili a protezione dei bambini, viene sostenuta anche la necessità di analizzare fenomenologicamente e psicologicamente le cause che hanno spinto adulti e bambini verso azioni sessuali fuori delle regole. Un ulteriore ostacolo a questo lavoro è che poi quanto emerge viene sfruttato, nei procedimenti penali, della difesa dell'accusato contro il bambino/a.

Nel bambino abusato viene attivato un movimento interno di emozioni fortemente contrastanti e devastanti la sua personalità in sviluppo; se gli si dà il ruolo, esclusivo della vittima, e lui stesso deve entrare necessariamente in questo ruolo non gli è possibile elaborare i suoi sensi di colpa, le ambivalenze, la "parte attiva" che una parte profonda di sé ritiene di aver avuto nonché elaborare gli scrupoli i sensi di colpa per il timore di aver incoraggiato o aver ricavato piacere, fisico e/o affettivo. Costretto a rimuovere tutta questa area che appartiene al suo mondo interno, viene privato del riconoscimento delle sue forze istintive che lo potrebbero proteggere dall'abuso. In questa ottica al bambino non gli si riconosce lo status di essere umano in cui si muovono in modo contrastante potenzialità e pulsioni ma viene relegato nella posizione di un piccolo essere debole e passivo. Questo è un modo unilaterale di vedere il bambino dannoso soprattutto per lo stesso bambino che costerà l'evoluzione psicopatologica e comportamentale che poi si osserva, tant'è che nei bambini abusati venuti alla nostra osservazione, si è riscontrata una psicopatologia nell'85% dei casi in cui è rappresentata un po' tutta la patologia psichiatrica infantile, in particolare le patologie delle condotte alimentari e sfinteriche, psicosi, personalità borderline, disturbi del comportamento, perversioni. Da ciò deriva che se non viene scoperta e trattata l'esperienza subita, la psicopatologia e i comportamenti patologici o perversi vanno a dominare il quadro evolutivo del bambino abusato e sfruttato. Tutto ciò ci ha impegnato ad individuare gli abusi secondo quanto previsto dalle leggi, ma anche a rileggerli e riclassificarli sotto un aspetto clinico in cui l'obiettivo è l'impegno per la diagnosi ed il progetto terapeutico.

Negli obiettivi del nostro lavoro è, pertanto, prioritario prenderci carico di questo disagio, ormai autonomizzato dall'abuso ma pur sempre ad esso correlato, e cercare di ricostruire il mondo interno del bambino attraverso un lavoro psico-terapeutico, per modificare le condizioni di sofferenza che sono origine e conseguenza dell'abuso. I casi trattati e condotti a termine, dimostrano che se non ci si attiva solo all'intervento giudiziario e sociale, il trattamento del bambino e della famiglia, possono veramente avere un valore trasformativo capace di interrompere la catena inesauribile degli abusi e delle perversioni e trasformare il mondo interno del bambino devastato e confuso, migliorandone il funzionamento mentale.

Fasi dell'intervento

Nel corso del lavoro clinico è stata valutata la possibilità di standardizzare gli interventi diagnostici e terapeutici più efficaci nel trattare gli abusi sessuali. Da questo tentativo è emerso che le modalità attraverso cui i singoli interventi si possono combinare ed integrare tra loro, sono da adattare in modo flessibile alle caratteristiche specifiche dei singoli casi. Dalla esperienza clinica e di ricerca, è derivato un modello di comportamento secondo il quale viene confermato il dato, non frequentemente presente in letteratura, della maggiore efficacia di un intervento in cui confluiscono diverse professionalità; ciò è possibile all'interno del lavoro multidisciplinare in cui siano ben definiti i ruoli tra le varie figure professionali tra cui vengano tenute aperte le possibilità di scambio; in particolare, è determinante, ai fini del successo terapeutico, l'integrazione tra il Servizio di Pediatria, di Psichiatria, di Medicina Legale, i Servizi Sociali e i vari Tribunali.

Il lavoro svolto è soprattutto clinico e si dispiega su tre momenti:

- a) il rilevamento;
- b) la diagnosi;
- c) il trattamento.

Rilevamento

Avviene all'interno della popolazione dei bambini che accedono all'Ospedale soprattutto su invio dell'Accettazione - Pronto Soccorso e delle divisioni di Pediatria, Endocrinologia e Chirurgia oltre che tra i bambini accolti dalla divisione di Neuropsichiatria, oppure su invio dei Servizi territoriali, Tribunale dei minori, Giudice tutelare, Volontariato sociale.

Per i casi inviati dall'esterno dell'Ospedale o che giungono spontaneamente viene effettuata una prima accoglienza telefonica con utilizzazione di una scheda - questionario, che permette di oggettivare il problema e la richiesta e di dare una risposta.

Diagnosi

Comprende sia le diagnosi medico-chirurgica e medico-legale sia la diagnosi psicologica del bambino e della famiglia e l'indagine sociale.

Diagnosi medica

- Anamnesi e visita pediatrica, visita e valutazione medico-legale, con particolare attenzione all'area genitale ed anale.
- Esami chimici di laboratorio se ritenuti necessari.

Diagnosi psicologica

Psicodiagnostica individuale

- Colloqui clinici;

- somministrazione di tests proiettivi: tests grafici (della figura umana, della famiglia, test di Rorschach);
- osservazioni di gioco, individualmente, con i genitori, in gruppo;
- sedute alla *sand play*.

Diagnostica familiare

Per poter formulare una valutazione diagnostica, la prognosi ed una proposta terapeutica, si effettuano una o più sedute familiari con tutti i membri conviventi procedendo ad una doppia seduta familiare, nei casi di separazione o di divorzio in cui per la prima seduta diagnostica sono invitati tutti i componenti dei nuovi nuclei familiari. Questi incontri mirano ad individuare: la struttura familiare; i giochi interattivi; le patologie individuali degli adulti; la patologia fisica o psichica del bambino e dei fratelli; verifica degli indicatori di rischio, individuali e familiari.

Psicodiagnostica dei genitori

Somministrazione di test proiettivi (Rorschach + MMPI)

Indagine sociale

- Verifica degli indicatori sociali di rischio;
- Contatti con Servizi (salute mentale, tossicodipendenti, consultori, servizi sociali del comune);
- Contatti con le strutture giudiziarie (in particolare Tribunale dei minori e Procura della Repubblica).

Elaborazione del processo diagnostico

Questi elementi vengono poi utilizzati per:

- formulare la conferma o meno della diagnosi di abuso sessuale o di una condizione di rischio;
- valutare il danno psicologico in atto e l'eventuale danno futuro;
- fare un progetto terapeutico;
- attivare gli strumenti e le iniziative che proteggono il bambino/a dalla reiterazione dell'abuso;
- informare il T.M. e la A.G.

Trattamento


Formulata la diagnosi di situazione di rischio o di abuso conclamato e valutata la possibilità terapeutica prognosticamente positiva, si offre alla famiglia una proposta di terapia combinata:

Trattamento medico:

per la cura delle lesioni o delle disfunzioni conseguenti all'abuso;

Trattamento psicologico:

- Psicoterapia individuale per il bambino/a;
- terapia della famiglia;



- attivazione dell'intervento e controllo sociale da parte dei servizi territoriali.

Informazione al T.M. sull'evoluzione del trattamento.

Se l'eventuale rifiuto del trattamento o la sua interruzione, se già iniziato, sono nocivi allo sviluppo e all'integrità del bambino: se ne informa il Tribunale dei Minori (soprattutto se già precedentemente coinvolto).

Nella pratica della psicoterapia, la libera scelta, motivazione, intimo desiderio di cambiamento, vengono considerati i presupposti per lavorare psicoterapeuticamente; in una situazione di abuso questi presupposti non sono sempre realizzabili sia perché nelle famiglie gli equilibri che si sono realizzati tendono a mantenersi omeostatici, sia perché non sempre si riesce a lavorare per attivare la motivazione alla terapia mettendo in evidenza e accogliendo la sofferenza psichica che sottende queste situazioni.

Ospedale Pediatrico Bambin Gesù
Neuropsichiatria Infantile
Piazza S. Onofrio, 4
00165 Roma
tel.: 06/68592265
fax: 06/68592450

Sasso Marconi: Progetto di Comunità Casa Montebello L'allontanamento del minore dalla casa maltrattante

(Giovanni Amodio*)

Premessa

Il progetto di Comunità "Casa Montebello" rivolto a minori che hanno subito maltrattamento e/o abuso sessuale, nasce dalla volontà degli Istituti Educativi di Bologna, una Ipab, che da diversi anni investe le proprie risorse economiche e tecniche per l'elaborazione di servizi socio-educativi rivolti a minori a rischio. Questo scritto è stato presentato al Convegno nazionale organizzato dagli Istituti Educativi e dal Comune di Sasso Marconi "La Tutela del minore maltrattato e abusato. L'intervento in una dimensione di rete: la Comunità", svolto il giorno 27 novembre 1997 in occasione della presentazione del progetto generale della Comunità.

* Psicopedagogista, Responsabile dei Servizi Socio-educativi Assistenziali di Bologna.

Linee guida

La comunità pur rivestendo formalmente i connotati di un "servizio sociale" inserito all'interno della rete complessiva dei servizi che si occupano di tutela minorile, fonda le radici e trae la ragion d'essere in una scelta di accoglienza e di condivisione con chi subisce il disagio sociale.

Anche l'impostazione educativa della comunità assume quindi significato e vigore da questa istanza etica di riferimento.

Oltre all'aspetto della pronta accoglienza ed a quello educativo, sarà notevole l'incidenza della vita comunitaria anche come strumento di recupero. Il fatto che il bambino possa trovare un ambiente che lo accetti, che valorizzi le sue risorse, è condizione primaria per favorire l'accettazione della situazione in cui si trova, per poter creare i requisiti di un adeguato sviluppo psicofisico.

Come scrive Alessandro Vassalli, le richieste di accoglimento di un minore diverso dalla famiglia d'origine sono sostanzialmente di due tipi:

- “- il primo tipo di richiesta è quello che parte direttamente dalla famiglia la quale esprime l'impossibilità o la difficoltà da parte di uno o entrambi i genitori ad occuparsi dei figli per un problema contingente: ricovero in ospedale, grave lutto in famiglia, perdita del posto di lavoro, malattia, incarcerazione, ecc.
- il secondo tipo di richiesta, assai più rilevante numericamente, avviene per attuare un allontanamento dei minori dalla loro famiglia, senza che i genitori siano necessariamente d'accordo.”

Rientrano in questo secondo tipo i casi di maltrattamento fisico, grave trascuratezza, l'abuso sessuale, le patologie delle cure, ecc. Possono rientrare in questa casistica anche situazioni del primo tipo che nel tempo portano alla luce problematiche familiari più gravi di quelle presentate al momento della richiesta di aiuto.

La tutela del minore in una dimensione di Comunità

L'attivazione di una struttura residenziale comporta sempre il rischio di incrementare il livello d'istituzionalizzazione di minori in situazione di maltrattamento e di abuso creando i presupposti per un'ulteriore impoverimento nella gestione degli interventi di tutela.

Siamo convinti che l'intervento di tutela si può attivare in varie forme se valutati attentamente i bisogni del minore e del contesto familiare.

Il progetto di comunità si rivolge a minori che presentano vari problemi legati al maltrattamento psicofisico all'abuso sessuale, ecc. con bisogno di accoglienza residenziale temporanea e che in rapporto ad alcune caratteristiche psicologiche personali necessitano di un maggior livello di tutela.

Le situazioni di maltrattamento e di abuso pongono immediatamente agli operatori sociosanitari che ne vengono a conoscenza il problema della valutazione e l'interrogativo del "che fare" (come intervenire e cosa mettere in atto).

È di estrema importanza che l'intervento di tutela sia il più chiaro possibile per tutti i professionisti che seguono il caso. È di estrema importanza cioè che tutti i soggetti istituzionali seguano una stessa metodologia e che ognuno all'interno della proprie competenze e professioni segua un unico protocollo di intervento. Gli aspetti che ci sembrano rilevanti per poter essere efficaci nell'intervento di tutela sono secondo quanto scritto da Dante Ghezzi del Centro del bambino maltrattato (C.B.M.) i seguenti:

1. Diagnosi e prognosi sui minori e sulla famiglia
2. Indagine e valutazione (raccolta degli elementi da parte del Tribunale per i minori), valutazione da parte dei servizi sociali sull'effettivo rischio per il minore
3. Risposta dei servizi: se viene valutato come "caso chiuso", la segnalazione è impropria, **basso rischio**: il bambino non va allontanato dalla famiglia. Vengono richiesti interventi di sostegno e di controllo per genitori e figli; al contrario se esistono le condizioni di **alto rischio** l'ambiente familiare non è sicuro e viene avanzata al Tribunale una richiesta di allontanamento provvisorio
4. Decisione del tribunale: il bambino viene temporaneamente allontanato e vengono disposti interventi di valutazione, di terapia e di controllo per genitori e figli.
5. Allontanamento del minore dal contesto familiare
6. Valutazione della recuperabilità della famiglia
7. Reinserimento del bambino in famiglia o adozione di soluzioni alternative.

L'analisi, la comprensione della sofferenza del bambino maltrattato, delle condizioni che alimentano la dinamica patologica dell'incuria, della violenza e del maltrattamento costituiscono il primo momento del progetto che viene costruito per rispondere in modo specifico e personalizzato ai singoli minori.

Il trattamento rappresenta un momento importante del progetto complessivo e viene disposto sulla base degli elementi emersi nella fase diagnostica.

La diagnosi della famiglia e del bambino condotta dagli operatori delle Aziende Usl metterà in luce realtà assai diverse considerando le situazioni nelle quali accanto alle disarmonie e distorsioni che hanno condotto al maltrattamento e all'abuso, sono presenti potenzialità e risorse che sono state temporaneamente bloccate ma che con un intervento mirato possono essere riattivate. In questi casi possono essere organizzati interventi diversi: sociale, economico educativo, psicoterapeutico (rivolto sia al minore che alla famiglia).

Nelle condizioni di impossibilità di intervenire in modo adeguato rispetto, alla famiglia è fondamentale tutelare il minore separandolo dal contesto familiare e provvedendo ad un inserimento in comunità in considerazione del fatto che i percorsi evolutivi del nucleo e del minore stesso sono temporaneamente disturbati, ma che hanno buona probabilità di ripresa.

Il progetto di Comunità

Nell'elaborare il progetto specificamente indirizzato ai bisogni educativi il gruppo degli operatori impegnati indica la scelta e la modulazione degli interventi, gli obiettivi complessivi e quelli specifici delle singole aree del programma. Il gruppo educativo insieme all'équipe tecnica precisa scopi e tempi dell'inserimento in Comunità.

Ogni intervento rappresenta un momento del progetto complessivo e pertanto va integrato e coordinato con tutti gli altri. Per garantire la funzionalità del progetto nella sua totalità e nelle singole parti, verrà attivata una metodologia di lavoro condivisa da tutti i componenti l'équipe (referenti tecnici dell'Usl, gruppo educativo). Tutti gli operatori referenti dei singoli interventi saranno chiamati a partecipare a sistematici momenti di verifica nei quali il programma assunto sia calibrato e ricalibrato in rapporto alle modifiche che avvengono nelle varie situazioni inerenti all'intervento educativo e terapeutico sia del minore inserito in struttura sia per quanto concerne la famiglia.

Visto il bacino di utenza a cui si rivolge la comunità, sarà importante tenere conto di alcuni criteri:


- la Comunità accoglierà 8 bambini/e;
- 2 posti per le emergenze;
- l'età dei minori da 4 a 12 anni;
- la permanenza in struttura 8/12 mesi (salvo altre disposizioni da parte del Tribunale per i minorenni);
- la permanenza delle emergenze non superiori a tre mesi;
- il gruppo educativo è composto da educatori professionali che con la loro presenza in struttura copriranno totalmente le 24 ore, comprese le domeniche e i festivi;
- un coordinatore di struttura al quale è affidata la gestione della casa;
- uno psicopedagogo che coordina e supervisiona l'intero progetto.

Metodologia di intervento

In rapporto a tali criteri, sarà importante che l'iter di entrata dei bambini preveda la seguente metodologia di lavoro di rete:

1. fase conoscitiva

- segnalazione del caso da parte del servizio sociale dell'Usl con decreto di allontanamento da parte del Tribunale per i minorenni
- impostazione e organizzazione della raccolta di tutti i dati che consentono di fornire un quadro complessivo sulla storia del minore e sull'ambiente sociale e familiare in cui ha vissuto
- definizione, a cura dell'équipe tecnica dell'Usl, di un progetto d'intervento per l'inserimento del minore
- condivisione da parte della famiglia delle finalità del progetto educativo



qualora la famiglia si trovasse in situazione di richiesta di aiuto spontaneo e quindi di un coinvolgimento positivo nell'iter di tutela del minore, o nel caso in cui la famiglia si trovi in una situazione di intervento terapeutico "coatto" (la definizione del termine coatto lo adottiamo nella definizione data da Francesco Vadilonga il quale scrive: coazione s'intende l'utilizzo da parte dei terapeuti, in stretta interazione con gli altri operatori che esercitano la tutela del minore, di un mandato di valutazione del Tribunale per i minorenni per osservare la relazione tra il bambino e i suoi genitori e verificare se tale relazione (da cui si evidenzia attualmente un pregiudizio per il minore), sia passibile di evoluzione." (Vadilonga, *Lo psicologo e la valutazione*, in "La tutela del minore", op. cit. p. 81, Raffaello Cortina ed., Milano).

- socializzazione dei dati e prima valutazione dell'idoneità del minore in struttura, da effettuarsi in sede di verifica per avviare così il primo periodo di osservazione all'interno della comunità.

2. Fase di Osservazione

Questa fase è fondamentale per un lavoro metodologicamente corretto; si prevede, come fase di osservazione, un periodo di circa un mese che consente l'avvio di un processo conoscitivo incentrato sul bambino, nel suo rapporto con il nuovo ambiente e con le figure educative. L'osservazione non è solo tesa a focalizzare il soggetto all'interno dell'intervento socio-educativo, ma deve costituirsi quale strumento dinamico per calibrare l'intervento sulla base del rapporto tra i bisogni dei minori e risorse della comunità.

In questo modo l'osservazione permetterà di entrare nel merito della caratteristica del bambino ma anche delle attività, dei loro contenuti e della metodologia di lavoro. L'attuazione di questa importante funzione dovrà, ovviamente, contemplare e prevedere il ricorso a modalità e metodologie diverse, sottolineando la necessità di dar vita ad un sistema formativo coerente rispetto agli obiettivi prefigurati e rispetto alla pratica del lavoro.

Tale metodologia deve essere, in ogni modo, guidata da un criterio di flessibilità che renda disponibili le seguenti opportunità:

- a) collaborazione costante con l'équipe tecnica dell'Usl di riferimento del minore e della famiglia per le verifiche e con il Tribunale per i minorenni;
- b) formalizzazione di un piano di intervento periodicamente verificato;
- c) valutazione multidisciplinare dei bisogni del minore, sul piano educativo, relazionale e sociale al fine di garantire la completezza e la globalità del processo educativo/terapeutico;
- d) ridefinizione degli interventi e degli obiettivi per l'elaborazione di un progetto a lungo termine, che individui - eventualmente - piani di rientro in famiglia o di inserimento in altri contesti familiari (affido temporaneo, affidi preadottivi, ecc.) stabiliti con i servizi sociali e con il Tribunale per i minorenni.

In linea generale il servizio, viste le finalità cui è preposto, ed in rispetto delle leggi sulla tutela del minore e sulle garanzie educative e di sviluppo psicofisico, si pone l'obiettivo di realizzare un livello ottimale di integrazione sociale garantendo normali condizioni di vita, nell'intento di un totale superamento di condizioni di tipo tradizionale, delle quali era scaturito un modello assistenziale che ricorreva di norma alla istituzionalizzazione. Inoltre, in relazione alla tipologia di utenza indicata, in fase di progettazione e attuazione degli interventi sarà necessario impostare un modello socio-educativo capace di garantire lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo minore ed il supporto psicofisico necessario per il superamento di difficoltà relazionali causate dall'allontanamento dal contesto familiare e, parallelamente, favorire elementi di partecipazione e socializzazione.

**Rientro in famiglia
o percorso alternativo alla Comunità di pronta accoglienza**

La dimissione dalla stuttura e il rientro in famiglia o in altra situazione alternativa, sono momenti molto delicati che vanno seguiti con particolare attenzione.

La ripresa delle relazioni, nel caso del rientro in famiglia, verrà attivata da una serie di interventi che permettono ai genitori di comprendere i meccanismi dei comportamenti "agiti" verso il figlio e di riattivare le loro parti "buone" e "sane" e di proporsi in maniera diversa come padre e come madre (a questo proposito si rimanda al lavoro di Cirillo e Di Blasio, *Famiglia maltrattante diagnosi e terapia*, Raffaello Cortina ed., al lavoro di Ghezzi e Vadilonga, *Tutela del minore, protezione dei bambini e funzione genitoriale*, Raffaello Cortina ed.).

Così anche il bambino, ci suggerisce Francesco Montecchi (Neuropsichiatra infantile presso l'Ospedale Bambin Gesù di Roma) grazie al lavoro svolto a livello educativo e terapeutico all'interno della Comunità, avrà modo di esprimere "la rabbia, l'aggressività, l'odio rimossi (...) che trovano un loro spazio e un loro senso come sentimenti normali e giusti accanto alla fragilità dei propri genitori che non potevano fare altrimenti in quanto, essendo stati a loro volta essi stessi vittime, non avevano altro modo se non quello che avevano sperimentato con i propri genitori" (Montecchi, *L'abuso all'infanzia*, la Nuova Italia ed.).

Nei casi di affidamento familiare, il lavoro del gruppo tecnico dell'Usl si integrerà con quello del gruppo educativo che avrà il compito di seguire tutte le fasi di conoscenza del nucleo che accoglierà il minore, gli avvicinamenti con la nuova situazione, stabilirà le procedure di incontri, le visite presso la struttura o presso la famiglia affidataria. Questa fase molto delicata sarà seguita con molta attenzione, elaborando una progettualità *ad hoc* che metta in condizione di lavorare con metodologia ed efficacia, per creare le condizioni per una riuscita dell'accoglienza in un'altro contesto.

Modello teorico/pratico di riferimento

Il lavoro di comunità ha efficacia se viene a priori stabilito il modello teorico di riferimento e nel renderlo esplicito a tutto il territorio.

Questo aspetto è fondamentale per la riuscita del progetto e per una maggiore garanzia per i referenti istituzionali che il modello presentato coincida con gli obiettivi e le finalità dell'intervento di tutela attivato.

Nell'esplicitare il modello teorico, si determina per chi lavora all'interno della struttura e per i referenti tecnici, stabilire quali percorsi intraprendere, quale strada perseguire, quali obiettivi raggiungere.

Il modello teorico a cui rivolgiamo la nostra attenzione si riferisce al lavoro svolto in questi anni dall'équipe del C.B.M. (Centro del Bambino Maltrattato e cura della famiglia in crisi) di Milano e ne condividiamo i presupposti e i modelli scientifici di riferimento, anche se in questi anni di lavoro sul territorio e di confronto con altre realtà teoriche e pratiche, la nostra attenzione è rivolta a quei modelli che in un modo o in un altro sono efficaci permettendo in questo modo una integrazione di saperi capaci di risolvere i problemi connessi al maltrattamento che i minori subiscono.

Sapere che la Comunità si rivolge a minori in condizioni di abuso/maltrattamento e svolge la funzione di affiancamento ai servizi preposti per l'intervento diagnostico sulla famiglia, significa aver già fatto un grosso passo avanti; se invece la Comunità non rende esplicito il proprio modello, il rischio che si corre è quello di un intervento assistenziale, poco chiaro, che, invece di tutelare e proteggere, amplifica e destruttura il minore e le sue possibilità di rientro in famiglia.

Inoltre, collocare il minore immediatamente in una famiglia affidataria costituirebbe un errore, in quanto tale atto costituirebbe implicitamente il messaggio di una famiglia che si sostituisce a quella originaria, giudicata a priori inadeguata; l'inserimento in comunità si dimostra efficace per proteggere provvisoriamente il minore, dando agli operatori il tempo necessario per formulare un progetto sul suo futuro, sulla base delle informazioni che si raccoglieranno nel corso del lavoro sociale e psicologico.

In questa dimensione la vita all'interno della casa sarà organizzata partendo dalle esigenze dei minori e dei loro bisogni, dall'età dei bambini e dalle disponibilità del territorio circostante ad accoglierli nella dimensione sociale e culturale.

Il percorso di valutazione e di recupero non avviene in modo statico ma dinamico, coerente con i presupposti stabiliti dalle leggi di tutela e dalla dimensione familiare della casa.

L'attenzione del gruppo operativo sarà rivolto principalmente al benessere del minore, allo sviluppo delle competenze sociali, ai processi di apprendimento e naturalmente all'inserimento dei bambini nella dimensione scolastica del territorio (scuole materne, scuole elementari e medie).


Si prevede, inoltre, nelle situazioni più complesse dove il bambino è impossibilitato a frequentare il nominale corso scolastico, di poter creare le condizioni di un supporto didattico all'interno della struttura per non interrompere il percorso e il ciclo degli studi. Siamo consapevoli che un minore sradicato dal proprio contesto sociale ha difficoltà a inserirsi in altri contesti, determinando crisi e atteggiamenti di rifiuto.

Al termine della fase di osservazione/valutazione (tempo stabilito tra il gruppo educativo e il gruppo tecnico dei servizi territoriali), l'équipe, insieme agli educatori della Comunità, elaborerà un progetto globale in cui vengono definiti gli interventi da attuare e i tempi di permanenza in struttura.

In conclusione, sosteniamo che la Comunità, che si vuole collocata come risorsa della rete dei servizi a livello territoriale, rappresenta un "catalizzatore capace di convogliare risorse formali ed informali in un contesto di significatività educativa. Non basta infatti un generico orientamento educativo per connotare l'intero intervento in questa direzione, poiché occorre attivare e finalizzare risorse spesso invisibili, reinventare contesti adeguati alle esigenze espresse dal minore, valorizzare le specificità per destandardizzare continuamente l'intervento educativo."

Comunità "Casa Montebello"
Via Pramatto, 2
40037 Sasso Marconi (Bo)

Istituti Socio-educativi Assistenziali di Bologna
Via Castiglione, 26
40124 Bologna
tel.: 051/227856
fax: 051/221179



Indirizzi dei Centri associati al Coordinamento Nazionale dei Centri e dei Servizi di Prevenzione e trattamento dell'abuso in danno ai minori

CBM

Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare
Via Spadini, 15
20161 Milano
Tel.: 02/66201076 - 6456705
Fax: 02/66201076 - 6456705

Ospedale Pediatrico Bambin Gesù

Neuropsichiatria Infantile
P.zza S. Onofrio, 4
00165 Roma
Tel.: 06/68592265
Fax: 06/68592450

Cooperativa Il Ce.Sto

presso Cooperativa Televita
Corso Firenze, 1/a Rosso
16136 Genova
Tel: 010/2514329
Fax: 010/882617

Servizio di affidamento familiare

Servizio Sociale
Comune di Viareggio
Via Mazzini, 8
55049 Viareggio
Tel.: 0584/963897
Fax: 0584/966813

Equipe Bambino Maltrattato

Az. Ussl Amb. Terr. 30 - Desio
Via Novara, 3
20033 Desio
Tel.: 0362/383624
Fax: 0362/383544

Progetto Cappuccetto Rosso

Ussl IV - Torino
Via delle Maddalene, 351A
10154 Torino
Tel.: 011/2473212 - 284738
Fax: 011/2420347

Servizio Affidi

Azienda Ussl Amb. Terr. 29 - Monza
Via Solferino, 16
20052 Monza
Tel.: 039/320649
Fax: 039/2384755

CAF

Centro Aiuto Famiglia e Bambino Maltrattato
Via V. Emanuele Orlando, 15
20142 Milano
Tel.: 02/8265051 - 8265052
Fax: 02/8265051 - 8265052

Centro Studi Hansel e Gretel

Via Peschiera, 15
10024 Moncalieri
Tel: 011/6405537 - 6828282
Fax: 011/6405537

Cooperativa Paradigma

Centro Tutela Minori
Via Guala, 5/3
10135 Torino
Tel.: 011/6610498
Fax: 011/6610498

CTB

Centro Tutela Bambino e la cura del disagio familiare
Via Cafasso, 2
30175 Marghera (Venezia)
Tel.: 041/938047
Fax: 041/938047

Associazione A.Ba.C.A.

Associazione Bambino Chiama Aiuto
Via De Amicis, 33/4
36100 Vicenza
Tel.: 0444/566728
Fax: 0444/566728

327

Servizio Minori

Comune di Vicenza
Contrà Mure S.Rocco, 32
36100 Vicenza
Tel.: 0444/222560
Fax: 0444/222574

Servizio per i minori

Comune di Trieste
Via S. Anastasio, 3
34132 Trieste
Tel.: 040/3798420 - 3798416
Fax: 040/3798495

Servizio Telebimbo

Azienda Ussl Amb. Terr. 18 - Brescia
Via F.lli Ugoni, 6
20124 Brescia
Tel.: 030/38381 - 43515
Fax: 030/3757572

Unità Operativa Minori

ASL n.1 - Magenta
Via Donatori di Sangue
20013 Magenta
Tel.: 02/97963513
Fax: 02/97963465

Usl 2 - Goriziana

Via Galvani, 1
34074 Monfalcone
Tel.: 0481/487615
Fax: 0481/487677

**Servizio di Neuropsichiatria
Infantile**

Azienda Sanitaria Locale di Bologna
Strada Maggiore, 35
40100 Bologna
Tel.: 051/6457411
Fax: 051/6457558

Azienda Sanitaria Locale Modena

Distretto 2 di Mirandola
Via Francesco Montanari, 7
41037 Mirandola
Tel.: 0535/26510- 602473
Fax: 0535/26510- 602473

CAIM

Centro Assistenza
Infanzia Maltrattata
Via Q. Sella, 78
70122 Bari
Tel.: 080/5232048
Fax: 080/5234910

Consultorio Familiare

Azienda sanitaria Locale 9 - Siderno
Via E. Fermi
89048 Siderno
Tel.: 0964/342413
Fax: 0964/399829

TCF

Azienda Ussl Amb. Terr. 12
Via Broseta, 59
24100 Bergamo
Tel.: 035/261054
Fax: 035/253440 - 253178

Servizio di Tutela per l'infanzia

Servizio Sociale Ussl 31 Ferrara
Via Mentessi, 4
44100 Ferrara
Tel.: 0532/207843 - 202717
Fax: 0532/765016

**Servizio Tutela Infanzia
e adolescenza**

Servizio Sociale Azienda Ussl di Imola
Viale d'Agostino, 2a
40026 Imola
Tel.: 0542/604500
Fax: 0542/604518

Associazione Artemisia

Centro Donne contro la Violenza
Via del Merletta, 1 interno
50135 Firenze
Tel.: 055/601375
Fax: 055/603234

CTA

Centro di Terapia dell'Adolescenza
Via Nino Bixio, 8
20129 Milano
Tel.: 02/29511150
Fax: 02/29511150

CAM

Telefono Azzurro
Via Don Bosco, 8
80141 Napoli
Tel.: 081/5990590 - 5990625
Fax: 081/7510124 - 7514981

Consultorio Familiare

Azienda Sanitaria Locale 9 - Gioiosa
Via Rimembranze, 1
89042 Gioiosa Ionica
Tel.: 0964/51552
Fax: 0964/51552

Cooperativa Cossea

Centro Minori
C.da Misserianni
39048 Siderno
Tel.: 0964/344361
Fax: 0964/419319

Fondazione Maria Regina

P.zza Unicef
64020 Scerne di Pineto
Tel.: 085/9461127
Fax: 085/9461282

Unità Operativa

Servizio Materno Infantile

Via Cappellari
89041 Roccella Ionica
Tel.: 0964/84224
Fax: 0964/866067

Servizio Numero Blu

Via Poetto, 158
09126 Cagliari
Tel.: 070/370378
Fax: 070/370379- 521034

Centro di salute mentale

Via Monte Santo, 71
00195 Roma
Tel.: 06/37514423 - 37516192
Fax: 06/3050702

Dott. Marco Curino

Via per Carciago, 17
28010 Pisano (Novara)
Tel.: 0336/391958 - 0332/589933
Fax: 0322/242147



CTM

Centro per la tutela del minore
e la promozione della famiglia
Via Tagliavia, 21
89127 Reggio Calabria
Tel.: 0965/25423 - 890004
Fax: 0965/650572

Linea Telefonica contro l'abuso

Cattedra NPI Università di
Palermo
Via Lancia di Brolo, 101bis
90100 Palermo
Tel.: 091/6831010 - 6820282
Fax: 091/6820282

Consultorio Familiare

Università Cattolica

Istituto Toniolo
Via Toledo, 16
80132 Napoli
Tel.: 081/5522234
Fax: 081/5517875 - 5522234

Cooperativa L'Albero

Via Camuzzoni, 1
37138 Verona
Tel.: 045/8002431
Fax: 045/8920713

**Unioni Volontari Infanzia
ed Adolescenza**

C.so Venezia, 2/a
20121 Milano
Tel.: 02/76022117
Fax: 02/76022117

Dott.ssa Maria Stella D'Andrea

Via Monsignor Tondelli, 3
42100 Reggio Emilia
Tel.: 0522/432801
Fax: 0522/432801

Centro Studi Infanzia Violata

Dott.ssa Lucilla Pisani
Scuola Romana Rorschach
Via Torre Fiorenza, 35
00199 Roma
Tel.: 06/86211370
Fax: 06/86211370

Maltrattamenti dei minori (*Child abuse*)

331

www.mix.it/child_abuse.it

Il sito web di Psicologia e Psichiatria forense è interamente dedicato al maltrattamento dei minori e si rivolge a tutti coloro che sono coinvolti nella cura, nell'educazione e nella tutela dei bambini coinvolti in casi di maltrattamento. Il tema viene affrontato da differenti punti di vista: psicologico, di psichiatria forense, di attualità, di cronaca o di politica sociale minorile. Alla data del nostro esame i suoi contenuti risultavano aggiornati al 22 dicembre 1997.

I curatori del sito, Ugo Sabatello* e Renzo Di Cori** lo hanno suddiviso in due sezioni, in modo da renderlo facilmente consultabile e immediatamente utile in base alle esigenze dei possibili visitatori. Delle due sezioni che lo compongono, una è destinata alla famiglia e l'altra agli operatori socio-sanitari, di giustizia e della scuola. In entrambi i casi il messaggio che viene trasmesso è centrato sull'importanza della prevenzione, basata sulla cura delle relazioni primarie, facendo appello all'adulto e al proprio principale compito di cura, educazione e protezione del minore.

La sezione rivolta alla famiglia riporta un *vademecum* rivolto a chi si trova a dover affrontare casi di maltrattamenti o abusi ai bambini o agli adolescenti, indicando con chiarezza e puntualità "cosa fare", ma soprattutto "cosa non fare", a chi rivolgersi in tali casi.

Al fine di far sì che i familiari riescano ad interpretare correttamente i sintomi, che il bambino vittima del maltrattamento mostra, vengono elencati i principali sintomi comunemente interpretati dagli studiosi come indicatori caratteristici del bambino vittima di violenza. Tali segnali non costituiscono prova certa che vi sia stato un maltrattamento nei confronti del bambino, ma secondo un comportamento corretto debbono egualmente portare l'adulto ad ascoltarli e ad essere da esso recepiti non per formulare ipotesi accusatorie, ma per essere al più presto esposti a esperti del settore.

Nel sito si trovano elencati tutti i Tribunali per i minorenni del territorio e le sedi delle Procure presso gli stessi con i relativi recapiti telefonici, vengono segnalate inoltre alcune pubblicazioni nelle quali si trovano censite organizzazioni e istituzioni a tutela dell'infanzia. Completano la sezione i *link* ad altri siti da cui attingere ulteriori informazioni riguardo i diritti dei bambini e gli abusi sui bambini e gli adolescenti.

* Neuropsichiatra infantile, Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche dell'Università "La Sapienza" di Roma.

** Psicologo, Consulente tecnico presso il Tribunale per i Minorenni Civile e Penale di Roma.

Differente l'approccio che viene dato alla sezione rivolta agli operatori socio-sanitari e della giustizia: ricca di riferimenti di ricerche bibliografiche e di approfondimenti interamente dedicati ai temi dei maltrattamenti all'infanzia.

Il primo paragrafo è dedicato ad inquadrare il problema da un punto di vista teorico disciplinare e clinico con una sezione anche di statistiche sui maltrattamenti. La sezione è arricchita da una copiosa bibliografia, prevalentemente in lingua straniera, e da link a numerosi siti in tema di *Child and sexual abuse*.

La seconda sezione è dedicata all'illustrazione di un "Progetto pilota di ricerca collaborazione ed organizzazione dei servizi sull'abuso sessuale" avviato nel 1995 dai componenti del gruppo sul *Child Abuse* - II Cattedra di N.P.I. dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Il progetto si propone di studiare e mettere a fuoco un modello operativo che miri ad unificare il lavoro tra gli operatori appartenenti alle *helping professions*, al fine di evitare inutili sovrapposizioni ma soprattutto per prevenire vere e proprie disarticolazioni dell'intero processo di intervento. Non mancano, collegate a questa sezione, indicazioni di pubblicazioni e abstract, nonché segnalazioni di convegni e seminari in tema di abuso.

Attività del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza

333

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali - costituendo l'Osservatorio per la programmazione delle politiche in favore dell'infanzia, ha reso operativo il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza. Il Centro, che ha funzioni di supporto alle attività dell'Osservatorio, è istituito presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze che ne cura la realizzazione.

COMPITI PRINCIPALI DEL CENTRO

- Contribuire alla stesura del "Rapporto periodico sulla condizione dei minori in Italia".
- Individuare, selezionare ed elaborare in una struttura unica e secondo criteri organici, le informazioni riguardanti i vari aspetti della condizione di vita dei minori.
- Realizzare un *Sistema informativo*, articolato su tre basi dati: *statistica* (i "numeri" della condizione dei minori in Italia); *bibliografica* (spogli di riviste di vari ambiti disciplinari inerenti le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza); *legislativa e giurisprudenziale* (raccolta della normativa europea, nazionale e regionale in tema di assistenza dei minori e di politiche familiari).
- Svolgere attività di promozione e di informazione sulla Legge 285/97, a livello locale e nazionale.
- Rendere accessibili le informazioni così organizzate a quanti intervengono e lavorano in questi settori: studenti, operatori socio-educativi, esperti, amministratori, politici...


Oltre ai contatti via telefono e fax, la funzione informativa del Centro si concretizza attraverso un sito WEB su internet, dove sono riversati gran parte dei prodotti dell'attività documentaria sviluppata. L'URL da lanciare è:

<http://www.minori.it>

PUBBLICAZIONI E INIZIATIVE PER IL 1998

Rapporto '97: *Un volto o una maschera? I percorsi di costruzione dell'identità.*

Oltre a ricomporre il quadro descrittivo delle tipiche fasi e dei problemi che accompagnano la crescita dei soggetti in formazione e che conducono alla maturazione di un compiuto senso d'identità, particolare attenzione è stata dedicata al tema dell'identità di genere e alle identità particolari. Il Rapporto è stato distribuito in 28.000 copie.



UNO

“Manuale” promozionale della legge 285/97: *Infanzia e adolescenza, diritti e opportunità*, in sostegno e in promozione della legge.

Sportello informativo sul lavoro minorile:

Per avere informazioni sulla legislazione e le norme contrattuali che regolano in Italia i rapporti di lavoro con cittadini non maggiorenni; per offrire una prima assistenza informativa a quanti intendano segnalare situazioni anomale nell'utilizzo di minori in attività di lavoro o situazioni di sfruttamento del lavoro minorile.

Numero verde: **167-551565**.

e-mail: **numeroverde@minori.it**

Bozza del Rapporto dell'Italia all'O.N.U.: il Centro curerà la redazione della bozza di rapporto che l'Italia presenterà alle Nazioni Unite, secondo quanto previsto dalla Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 176/91.

Quaderni periodici: la pubblicazione consentirà la diffusione organica, mirata ed interdisciplinare, delle informazioni raccolte dal Centro sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza in campo statistico, bibliografico e legislativo.

Raccolta delle leggi regionali: il volume riporterà i testi di legge di tutte le regioni italiane, relative all'infanzia, all'adolescenza e alla famiglia.

Annuario statistico: una raccolta di tavole e indicatori sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, suddivise per argomenti (popolazione, criminalità, famiglia, sanità, istruzione, disagio...).

Indagini e ricerche: la realizzazione di tre indagini di particolare interesse: i bambini “fuori famiglia”, l'abuso e il maltrattamento, l'affidamento familiare.

Recapiti:

**Centro Nazionale di Documentazione
ed Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza**

c/o Istituto degli Innocenti

Piazza SS. Annunziata, 12

50122 Firenze

tel.: 055/2491743

fax: 055/2491744

e-mail: **cndm@minori.it**

<http://www.minori.it>

*Finito di stampare nel mese di giugno 1998
presso la Litografia I.P. - Firenze*